REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 16 settembre 2014 **Anno XLV - N. 90**



Fauna del Veneto, Sparviere (Accipiter nisus), Parco regionale dei Colli Euganei.
Lo sparviere (o sparviero) eurasiatico è diffuso in quasi tutta Europa. Corpo snello, testa piccola, becco elegante e adunco, tarsi alti, dita munite di forti unghie, sono le sue principali caratteristiche. In lunghezza supera i 30 cm, oltre 10 dei quali fanno parte della coda. Ciascuna ala misura circa 16 cm e l'apertura totale è di oltre 60. Nella femmina, queste misure sono largamente superate: essa è infatti di almeno 6 cm più lunga e la sua apertura alare sopravanza quella del maschio di oltre 10. È uno dei più agili tra i rapaci. Vola con facilità e rapidità, solo sul terreno i suoi movimenti saltellanti denunciano un certo impaccio. Il bel esemplare della foto è stato ripreso all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei.

(Archivio fotografico Sezione parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori Regione del Veneto – foto Archivio LIPU Padova)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

n. **119** del 26 agosto 2014
"Adesione alla proroga della Convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 siglata in data 16/09/11. Attuazione della DGR n. 1777 del 08/11/11. CIG derivato n. 3802513CFB". 1
[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **241** del 03 settembre 2014
Proroga per la conclusione del progetto 1695/1/29/1686/2012 "Formazione aziendale: ruolo della pedagogia interculturale". Attività F.S.E. 2007-2013. D.G.R. 1686/2012. 5
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **242** del 02 settembre 2014
Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione" parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo d'emergenza e del rischio tecnologico". Interventi per la sicurezza idraulica del'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864 - Codice Progetto FESR_R_16. Importo E.40.000,00 - CUP H44C08000030001 - Approvazione Schema di Convenzione Regione Veneto - ditta Fracasso Marco. 6
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

n. **169** del 20 agosto 2014
Ditta Barbui Piera ed altri con sede in Via Filippo Turati 11, Santo Stino di Livenza. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzare rampa di accesso a fondo di proprietà sito al fg. 4 mapp. 173 ed altri in Comune di S. Stino di Livenza. (pratica n° X81_002065). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 7
[Acque]

n. **170** del 20 agosto 2014
Ditta Bacchin Vittorio ed altri con sede in Via C. Colombo 72, JESOLO. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo due rampe di accesso a proprieta' in sx canale Cavetta in loc. Jesolo (Via C. Colombo, 72). (pratica n° C92_001265).Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 8
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **498** del 02 settembre 2014
Ditta AZIENDA AGRICOLA PAVANELLI SONIA concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 10 in Comune di TRECENTA ad uso Irriguo. Pos.n. 492 9
[Acque]

n. **499** del 02 settembre 2014
Ditta PATTARO MARCO per concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg.- 10 mapp. 203 in località Valprando del Comune di LUSIA per uso Irriguo - Pos.n. P316/1. 10
[Acque]

n. **500** del 02 settembre 2014
R.D. 523/1904. Rinnovo e riunificazione della concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica di 8.600 ml complessivi delle sommità arginali destra e sinistra del Fiume Canalbianco denominate rispettivamente Via Magenta e Via Ricotti (CB_SA00002) con la concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale destra del Fiume Canalbianco, denominata Via Umbertiana, nel Comune di Castelguglielmo (RO). Pratica CB_SA00010. Comune di Castelguglielmo (RO). 11
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **193** del 03 settembre 2014
Art.96 e ss. del D.P.R. 06.06.01, n.380. Accertamento delle violazioni. D.P.R. n. 380/2001. Sez. II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Sez. III Repressione delle violazioni. Comune di Puos d'Alpago Lavori di ristrutturazione edilizia di una casa d'abitazione in via Grava 78, su area distinta al Mapp. n. 409 del Foglio 11. Ditta: Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi. 13
[Difesa del suolo]

n. **194** del 04 settembre 2014
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a valle del ponte, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.889 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL). 15
[Acque]

n. **195** del 04 settembre 2014
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della briglia, in località Tre Ponti, in Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.372 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL). 18
[Acque]

n. **196** del 04 settembre 2014
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.974 mc. Ditta: Marco Perer Feltre (BL). 21
[Acque]

n. **197** del 04 settembre 2014
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marisiga, nel Comune di Belluno, mediante prelievo di materiale litoide per 8.598 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno. 24
[Acque]

n. **198** del 04 settembre 2014
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marziai, nel Comune di Feltre e Lentiai (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.754 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno. 27
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **123** del 06 marzo 2014
Richiedente: Comune di Portobuffole' Sede: Portobuffole' Piazza Vittorio Emanuele II C.F./P.IVA: 80011530260 01288350265 Concessione: realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza in Comune di Portobuffolè Pratica: C07319 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 30
[Acque]

n. **124** del 06 marzo 2014
Richiedente: Comune di Portobuffole' Sede: Portobuffole' Piazza Vittorio Emanuele II C.F./P.IVA: 80011530260 01288350265 Concessione: realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza - 2° stralcio - aggiornamento. Riferimenti catastali: foglio 5 mapp. 317-318 Pratica: C07350 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 31
[Acque]

n. **280** del 14 maggio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.LGS 152/2006. Concessionario: OFFICINE TERMOTECNICHE FRACCARO S.R.L. - CASTELFRANCO VENETO - Pratica n. 4689. 32
[Acque]

n. **285** del 16 maggio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana per moduli 0.0002 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.LGS. 152/2006. Concessionario: AZIENDA AGRICOLA FAVARO NARCISO - RESANA Pratica n. 4804. 33
[Acque]

n. **301** del 20 maggio 2014
Rettifica decreto di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente del Meschio a Savassa ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 14 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: C.Cadel snc di Cadel Margherita & C. c/o Gosetti Carlo - Cartura Pratica n. 345. 34
[Acque]

n. **320** del 29 maggio 2014
Richiedente: Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Sede: Torino Via Largo Regio Parco C.F./P.IVA: 489490011 Concessione: posa in parallelismo di condotta gas metano su proprietà demaniale denominata "Torrente Sora" in Comune di Vittorio Veneto foglio 34 mapp. di riferimento 555 Pratica: C07370 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 35
[Acque]

n. **356** del 19 giugno 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponzano Veneto per moduli 0.0018. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Società Agricola Giavaretto s.s. di Rossi Giosuè e Sara - Ponzano Veneto Pratica n. 4911. 36
[Acque]

n. **357** del 19 giugno 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e superficiale ad uso irriguo in Comune di Carbonera per moduli 0.0009. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Azienda Agricola Salvadori Egidio società agricola s.s. - Villorba Pratica n. 4948. 37
[Acque]

n. **358** del 19 giugno 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 27.50. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Chinol Renzo (ex Chinol 2 sas di Renzo Chinol & C.) - Belluno Pratica n. 137. 38
[Acque]

n. **359** del 20 giugno 2014
Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 28. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Modifica art. 3 comma 6 del disciplinare di concessione n. 7452 del 18.06.2014 - rilascio del DMV Concessionario : WELS sas di Fabrocile A. & C. - Milano Pratica n. 145.1. 39
[Acque]

n. **380** del 03 luglio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio per produzione energia idroelettrica in Comune di Cordignano per moduli 8.10. - Concessionario : Eredi Allegranzi Geom. Cesare di Allegranzi Giovanni e C. snc - Cordignano Pratica n. 130. 40
[Acque]

n. **449** del 12 agosto 2014
Concessione preferenziale derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Vazzola per moduli m.a. 0,003 a uso irrigazione. Concessionario: Coletti Franco - Vazzola. Pratica n. 5030. 41
[Acque]

n. **450** del 12 agosto 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso assimilato all'igienico sanitario per produzione vinicola in Comune di Salgareda per moduli medi annui complessivi 0,00006 pari a mc/anno 200. Concessionario: Vi.V.O. Cantine s.a.c. Pratica n. 5046. 43
[Acque]

n. **451** del 12 agosto 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per uso scambio termico in Comune di Montebelluna per moduli medi annui 0.00056 - R.d. 1775/1933 D.p.r. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Pavan Katia - Arcade. Pratica n. 4953. 45
[Acque]

n. **457** del 12 agosto 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso industriale in Comune di Ormelle per moduli medi annui complessivi 0,00065 pari a mc 1960. Concessionario: Poliplast snc Pratica n. 4770. 46
[Acque]

n. **492** del 26 agosto 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 10.03.2010 prot. n. 137473 e integrata in data 23.04.2014 con prot. 178748 per ottenere il rinnovo e il sub ingresso alla concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato dell'argine maestro destro del fiume Piave con condotta di acquedotto, in corrispondenza della rampa della strada comunale del Fante in località Lovadina del Comune di Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Spresiano Foglio 18 mappale 3. Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Pratica P00570/1. 48
[Acque]

n. **493** del 26 agosto 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 10.03.2010 prot. n. 137450 e integrata in data 23.04.2014 con prot. 178735 per ottenere il rinnovo e il sub ingresso alla concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato dell'argine maestro destro del fiume Piave con condotta di acquedotto in località Palazzon del Comune di Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Spresiano Foglio 14 mappale 13. Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Pratica P00503/1. 50
[Acque]

n. **497** del 28 agosto 2014
Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Giaron ad uso industriale in Comune di Mussolente per moduli 0.000634. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Coniugi Eger srl - Mussolente Pratica n. 4910. 52
[Acque]

n. **498** del 28 agosto 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Mogliano Veneto per moduli 0.02. Concessionario : Autotrasporti Pastro srl - Mogliano Veneto Pratica n. 1090. 53
[Acque]

n. **499** del 28 agosto 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Treviso per moduli 0.01. Concessionario : Autotrasporti Pastro srl - Mogliano Veneto Pratica n. 1091. 54
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **451** del 25 agosto 2014
Rilascio autorizzazione idraulica per eseguire una variante al tracciato di una strada vicinale ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del "Vaio Cerè" da realizzarsi in loc. Spigamonte / Pozza Stroa - Negrar (VR). Richiedente: Annechini Bruno e altri - Via Spigamonte 5 loc. Montecchio - Negrar (VR) - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10596 - c.a. 764. 55
[Acque]

n. **456** del 28 agosto 2014
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente il subentro nella titolarità della concessione idraulica per l'estensione rete fognaria consistente nella posa di condotta fognaria in prossimità del fiume Adige in Lungdige Attiraglio del Comune di Verona. Richiedente Soc. Acque Veronesi S.C.A.R.L. - L.R. 41/88 n. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 8898/1. 57
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

n. **493** del 25 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 750/CH. 59
[Acque]

n. **504** del 28 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1306/AG. 60
[Acque]

n. **505** del 28 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1425/AG. 61
[Acque]

n. **506** del 28 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 777/CH. 62
[Acque]

n. **507** del 28 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1045/AG. 63
[Acque]

n. **514** del 03 settembre 2014
PROGETTO ESECUTIVO N.1121 in data 20 settembre 2011 D.G.R. N. 880 del 21 giugno 2010 "Lavori di manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume BACCHIGLIONE in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in comune di Caldogno e Viale Diaz in comune di Vicenza". PERIZIA DI VARIANTE N.1121.V del 30 gennaio 2013 Importo complessivo E. 300.000,00 Impegno di spesa D.G.R. N.459 del 19 dicembre 2011 Maggiore spesa lavori al netto E. 18.856,00 Approvazione perizia di variante Rimodulazione del quadro economico. 64
[Acque]

n. **515** del 03 settembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in loc. Molina del Comune di Pozzoleone (SE). Ditta: ZUCCHELLO UGO Pratica n° 14_18691. 65
[Acque]

n. **516** del 03 settembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per attraversamento dei T. Astico, Posina e Roggie varie con condotta di gas naturale per la derivazione del metanodotto in comune di Arsiero. (ATAA). Ditta: SNAM RETE GAS SPA Pratica n° 81_01662. 67
[Acque]

n. **517** del 03 settembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per copertura di un tratto della Roggia Dugali in Comune di S. Pietro Mussolino (PTA). Ditta: BAUCE LUCIANA e BAUCE ORNELLA Pratica n° 80_01400. 69
[Acque]

n. **518** del 03 settembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche nel F. Bacchiglione in loc. Piazza Matteotti nel comune di Vicenza (SAAB). Ditta: RIZZI GIOVANNI Pratica n° 04_16490. 71
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **285** del 02 settembre 2014
Concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico di materiale inerte, nonché come deposito provvisorio di materiali e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua Brondolo in Comune di Chioggia (VE). Ditta: SOMIT S.R.L. di CHIOGGIA (VE) (Pratica n° 1558C) Rilascio concessione. 73
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **128** del 01 luglio 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio. Ditta Andrioli Smeraldo. 75
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

n. **115** del 07 agosto 2014
D.G.R. n. 2144 del 25.11.2013 ad oggetto: "D.G.R. n. 2850 del 28.12.2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per la Prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. Strutture aziendali di riferimento. Legge regionale n. 24 dell'11 novembre 2011". Indicazioni operative per la prosecuzione dei progetti avviati". Liquidazione della prima tranche del finanziamento assegnato per la prosecuzione delle attività per l'anno 2014. 76
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **75** del 26 agosto 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO con sede legale sita in Via Gramsci n. 2 - Fraz. Broan - Eraclea (VE) ed operativa sita in Via Zecchetto n. 10 A - Santo Stino di Livenza. 78
[Veterinaria e zootecnia]

n. **76** del 28 agosto 2014
DM 19 luglio 2000, n. 403. DGR del 22 dicembre 2004, n. 4132 e smi. Autorizzazione del gruppo raccolta embrioni delle specie bovina ed equina: Dott. ZIN GIANNI e Dott. BETTIOL NICOLA con sede legale in Via Argine Sinistro n. 23 - Saccolongo (PD) e laboratorio stabile c/o la Clinica Veterinaria Montecchia sita in Via Pietro Schiavo n. 2 - Selvazzano Dentro (PD). 80
[Veterinaria e zootecnia]

n. **77** del 28 agosto 2014
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Modifica del responsabile di magazzino della ditta CTF GROUP SOC. COOP. ARL con sede legale sita in Via Provinciale n. 18 - Lallio (BG) e magazzino sito in Via Emilia Romagna n. 34 - Saonara (PD), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari. 82
[Veterinaria e zootecnia]

n. **79** del 01 settembre 2014
DPR 3 marzo 1993, n. 587. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Amministrazione Barone Filippo Manfredi de Blasiis, sede produttiva in via Roma, 45 - Fossalta di Piave (VE). 84
[Veterinaria e zootecnia]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1268** del 22 luglio 2014
Ipab "Istituto Costante Gris" di Mogliano Veneto (Treviso), dimissioni del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie e nomina del nuovo. Esecuzione procedimento ex legge regionale 27 gennaio 2012 n. 3. 86
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1425** del 05 agosto 2014
Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 6 agosto 2014 alle ore 17.00. 89
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1428** del 05 agosto 2014
Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. del 6 agosto 2014 alle ore 10.00. 94
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1539** del 26 agosto 2014
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Assegnazione ed impegno dei finanziamenti a titolo di acconto per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. Esercizio 2014, mensilità di giugno 2014. 97
[Trasporti e viabilità]

n. **1540** del 26 agosto 2014
Reindustrializzazione di Porto Marghera. Atto di indirizzo per la partecipazione della società Veneto Acque S.p.A. alla società L.I.V.E. S.p.A.. 102
[Venezia, salvaguardia]

n. **1541** del 26 agosto 2014
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. 30.07.1999. Proroga del termine di adeguamento per lo scarico dell'impianto di depurazione di Salvatronda in Comune di Castelfranco Veneto (TV). 114
[Venezia, salvaguardia]

n. **1542** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus - Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), per: le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con sedi in San Giovanni Lupatoto (VR), via Carlo Alberto,n.18, Vicolo Ospedale, n.1 e via Italia 24. la R.S.A. rivolta a persone con disabilità "Mimosa", con sede in via Carlo Alberto,18 - San Giovanni Lupatoto. 132
[Servizi sociali]

n. **1543** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al Centro Sevizi I.P.A.B. "Casa di Riposo Morelli Bugna", via Rinaldo, 16 - Villafranca (VR), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti: Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, ubicata nella medesima sede; Centro Diurno, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 145 - Villafranca (VR). 135
[Servizi sociali]

n. **1544** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi IPAB - Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", via San Francesco, 11 - San Donà di Piave (VE), per le seguenti unità di offerta ubicate presso la stessa sede: Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale; Stati Vegetativi Permanenti (SVP). 138
[Servizi sociali]

n. **1545** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al centro servizi Istituto Sorelle della Misericordia "Sacro Cuore", via S.Giovanni di Dio, n.22 - Mezzane di Sotto (VR), per le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale ed ubicate nella medesima sede. 141
[Servizi sociali]

n. **1546** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione "Piccola Fraternità di Dossobuono" onlus, P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR) per le seguenti unità di offerta, entrambe con sede in P.zza Don Girelli, n. 2, località Dossobuono-Villafranca di Verona (VR): -Comunità Alloggio per persone con disabilità "Piccola Fraternità"; -Centro Diurno per persone con disabilità " Piccola Fraternità". 144
[Servizi sociali]

n. **1547** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus, con sede in Via Sant'Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV) per la seguente unità di offerta: -Centro Diurno per disabili "Andrea Serena", Via Sant'Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV). 147
[Servizi sociali]

n. **1548** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone con disabilità Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV) alla Società Cooperativa Sociale Ali. 150
[Servizi sociali]

n. **1549** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi A.G.A.Ha (Associazione Genitori e Amici pro Handicappati onlus, Ca' Fornera - Jesolo (VE), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Trinchet, 18 - Jesolo (VE): Centro Diurno "Il Girotondo; Centro Diurno "La Quercia". 153
[Servizi sociali]

n. **1550** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Casa di Riposo "San Biagio", P.le Fleming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti. 156
[Servizi sociali]

n. **1551** del 26 agosto 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al centro servizi Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per l'unità di offerta "Casa albergo di Zevio", via A.Moro,11 - Zevio (VR), rivolta a persone anziane non autosufficienti. 159
[Servizi sociali]

n. **1552** del 26 agosto 2014
Adesione progetto "ADAPT - Accessible Data for Accessible Proto-Types in Social Sector". Bando Miur "SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION". Modifiche e integrazioni alla DGR 397/2014. 162
[Servizi sociali]

n. **1553** del 26 agosto 2014
Designazione di competenza regionale di un componente del Collegio Sindacale dell'U.L.S.S. n. 1 - Belluno. Sostituzione. 164
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1554** del 26 agosto 2014
Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione". 166
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **1555** del 26 agosto 2014
Autorizzazione ad accettare l'abbandono della causa (R.G. n. 3560/10) promossa avanti il Tribunale di Venezia da J. E. contro la Regione Veneto ed altri, a spese compensate. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **1556** del 26 agosto 2014
N. 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 179
[Affari legali e contenzioso]

n. **1557** del 26 agosto 2014
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 3 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. nn. 4508/12, 5089/12, 6917/11. 180
[Affari legali e contenzioso]

n. **1558** del 26 agosto 2014
Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 181
[Affari legali e contenzioso]

n. **1561** del 26 agosto 2014
Ritiro della candidatura della Regione del Veneto dal ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. 182
[Relazioni internazionali]

n. **1566** del 26 agosto 2014
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8 agosto 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014). 185
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1567** del 26 agosto 2014
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 30 luglio 2014 e 31 luglio 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014). 188
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1568** del 26 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Marco Polo di Terme Marco Polo srl. sito in Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 191
[Acque]

n. **1571** del 26 agosto 2014
Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. Comune di Livinallongo del Col di Lana. Lavori di completamento del Centro Servizi per Anziani "Villa San Giuseppe" di Livinallongo del Col di Lana (BL). Approvazione intervento. 195
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1572** del 26 agosto 2014
ULSS 12 "Veneziana" - Autorizzazione alla alienazione di beni immobili diversi siti nel Comune di Venezia - località Favaro Veneto - Via Ca' Colombara (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 64/CR del 10/06/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 197
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1573** del 26 agosto 2014
ULSS 14 - Autorizzazione alla alienazione di bene immobile sito in Chioggia, Località Sottomarina, Calle della Maternità n. 859 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 76/CR del 17/06/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 200
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1574** del 26 agosto 2014
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE - Concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui - Comuni di localizzazione: Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO) - Procedura di V.I.A (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999). 202
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1575** del 26 agosto 2014
ECOBLU S.r.l. - Variante al progetto della cava di sabbia e ghiaia approvato con D.G.R. n. 5889 del 18/11/1980 e seguenti, nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti approvata dalla Provincia di Verona con determina n. 804 del 04/02/2008 e seguenti, su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese, di proprietà della Società Eco Blu S.r.l.. Comune di localizzazione: Caprino Veronese (VR). Comune interessato: Rivoli Veronese (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013). 223
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1576** del 26 agosto 2014
Primiero Energia S.p.A. - Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon - Comune di localizzazione: Sovramonte (BL) - Procedura di V.I.A ed autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, L.R. 10/1999, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, D.G.R. 253/2012). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004). 270
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1577** del 26 agosto 2014
Ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "LA MONTAGNOLA", in Comune di Conco (VI). L.R. 44/1982. 295
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1578** del 26 agosto 2014
l.r. 11/2001 - art. 83. Attribuzione alle Province della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999. Applicazione del disposto dell'art. 40 della l.r. 11/2014. 310
[Acque]

n. **1579** del 26 agosto 2014
Comune di San Tomaso Agordino (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici". 312
[Foreste ed economia montana]

n. **1580** del 26 agosto 2014
Progetto di eccellenza turistica "Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità". Partecipazione congiunta alla manifestazione fieristica "Expo delle Dolomiti - Patrimonio dell'Umanità" - edizione 2014. Linea di intervento "Promozione turistica congiunta". Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Deliberazioni n. 1826/2011 e n. 1358 /2012. 387
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1581** del 26 agosto 2014
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto "SCORE - Suistainable & Competitive REsorts - Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio" - (CUP: H19G13000830007). Definizione delle attività di competenza regionale e affidamento in house a Veneto Promozione. 391
[Turismo]

n. **1583** del 26 agosto 2014
Fattorie didattiche - Piano di attività 2014-2015. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35. Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2014. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche. DGR n. 311 dell'11 marzo 2014. 396
[Turismo]

n. **1584** del 26 agosto 2014
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Arzergrande (PD). Deliberazione di Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 86/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001. 400
[Edilizia abitativa]

n. **1585** del 26 agosto 2014
Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico - Anno 2007 (L.R. 25/2000, art. 4 - D.G.R.V. 4225/2007). Decadenza del contributo assegnato al Comune di San Vito di Cadore (BL). 403
[Energia e industria]

n. **1587** del 26 agosto 2014
Ricorso gerarchico improprio presentato dalla Società Italiana Prosegugio - Sezione di Padova ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50. Inammissibilità. 405
[Affari legali e contenzioso]

n. **1588** del 26 agosto 2014
Autorizzazione a proporre appello avanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione dell'esecutività, avverso la sentenza del TAR per il Veneto - I^ sezione, n. 1173/2014 del 19.08.2014. 406
[Affari legali e contenzioso]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 281093)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 119 del 26 agosto 2014

"Adesione alla proroga della Convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 siglata in data 16/09/11. Attuazione della DGR n. 1777 del 08/11/11. CIG derivato n. 3802513CFB".

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'adesione alla proroga di dodici mesi (fino a tutto il 15/09/15) della Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 stipulata in data 16/09/11 da Consip Spa con la ditta Fastweb Spa. L'adesione alla convenzione prorogata è stata disposta con DDR n. 1 del 19/01/12 dell'allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi) in forza dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 1777 del 08/11/11. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 1777 del 08/11/11; - Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 attivata in data 16/09/11; - nota Prot. n. A/592641/65.12 del 20/12/11 della ditta Fastweb Spa (integrata da nota Prot. n. A/608028/65.12 del 30/12/11); - DDR n. 01 del 19/01/12 e nota Prot. n. P/63954/6512 del 09/02/12 dell'allora Direzione Sistemi informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi).

Il Direttore

Premesso che:

- l'art. 26 della Legge del 23/12/99, n. 488 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare (nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente) convenzioni quadro con cui il fornitore prescelto s'impegna ad accettare ordinativi emessi dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche e dalle altre Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei prezzi/condizioni nelle stesse stabiliti;

- l'adesione alle convenzioni di cui si tratta non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di forniture e/o servizi, bensì dà origine a un obbligo del fornitore di accettare (mediante esecuzione) gli ordinativi di fornitura formalizzati dagli Enti aderenti, per il periodo di validità della convenzione stessa;

- la facoltà di adesione a tali convenzioni è prevista per le Amministrazioni regionali dalla Legge n. 94 del 06/07/12 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 52 del 07/05/12, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e dalla Legge n. 135 del 07/08/12, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 06/07/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

Quanto sopra viene altresì ribadito dall'Allegato A alla DGR del 27/11/12 n. 2401, "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/12, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. n. 163/06, DPR 207/10, DGR n. 354/12, Legge n. 94/12, Legge n. 135/12 e Legge n. 134/12)".

Rilevato che l'adesione alle convenzioni Consip garantisce comunque il rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento di beni e servizi, con riferimento anche alla più recente normativa in tema di spending review. Tale sistema di acquisizione possiede infatti un'economicità intrinseca, consentendo di conseguire risparmi sia diretti (in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione come risultato di una gara a evidenza pubblica), sia indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure d'acquisto).

Atteso che:

- con DGR n. 1777 del 08/11/11 è stata autorizzata l'adesione dell'Amministrazione regionale alla convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4" sottoscritta in data 16/09/11 tra Consip Spa e le ditte Fastweb Spa e Telecom Italia Spa, risultate aggiudicatane della procedura di gara aperta indetta dalla stessa Consip Spa per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP in favore delle PP.AA.

- detta convenzione, di durata pari a n. 36 mesi (dal 16/09/11 al 16/09/14) con eventuale proroga sino ad ulteriori n. 12 mesi, prevede un massimale di fornitura (inteso come quantitativo complessivo di linee acquisibili in convenzione dalle PP.AA. ai prezzi convenuti) pari a n. 500.000 linee equivalenti.

La ditta Telecom Italia Spa si è aggiudicata la disponibilità del 75% del succitato massimale calcolato in linee equivalenti, mentre la ditta Fastweb Spa si è aggiudicata il 25% del quantitativo massimo complessivo.

Atteso che:

- con note Prot. n. P/553552/65.12 del 25/11/11 e Prot. n. P/554561/65.12 del 28/11/11, in ottemperanza a quanto prescritto nella predetta Convenzione al fine dell'adesione alla stessa, l'Amministrazione regionale ha provveduto a inviare alle società Fastweb Spa e Telecom Italia Spa, una richiesta di Progetto Esecutivo (con allegato il relativo Piano dei Fabbisogni), allo scopo di acquisire al miglior prezzo i richiesti servizi di telefonia fissa e connettività IP;

- con nota Prot. n. A/592641/65.12 del 20/12/11 presentata dalla ditta Fastweb Spa (come integrata da nota del 30/12/11 Prot. n. A/608028/65.12) e con nota Prot. n. A/608552/65.12 del 30/12/11 presentata dalla ditta Telecom Italia spa, sono stati trasmessi all'Amministrazione regionale i Progetti Esecutivi richiesti

Posto che:

- con DDR n. 01 del 19/01/12 dell'allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi) sono state approvate le risultanze delle operazioni esperite dal RUP per l'adesione alla Convenzione in oggetto, come espresse nel verbale della seduta di valutazione tenutasi in data 11/01/12, allegato allo stesso provvedimento;

- il medesimo atto ha individuato la ditta Fastweb Spa (con sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF e P.Iva n. 12878470157) quale soggetto affidatario dell'incarico di eseguire la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività IP4, avendo la stessa formulato un'offerta economicamente vantaggiosa per un importo complessivo annuale pari a Euro 207.378,73=IVA compresa. Tale incarico è stato poi formalmente conferito alla predetta società con nota Prot. n. P/63954/6512 del 09/02/12 dell'allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi).

Vista la nota di Consip Spa del 08/07/14, pubblicata sul sito www.acquinterepa.it, la quale recita quanto segue: "si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, la durata della Convenzione è stata prorogata per ulteriori 12 mesi decorrenti dalla data di originaria scadenza, restando altresì confermate tutte le altre clausole convenzionali pattuite. La nuova data di scadenza è pertanto il 15 Settembre 2015".

Considerato che i contratti attuativi della convenzione Consip in oggetto hanno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della medesima ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione - e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto - pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della predetta Convenzione.

Atteso che col presente provvedimento si intende aderire alla proroga della Convenzione in oggetto che andrà a scadere in data 16/09/14, rinunciando a far valere il diritto di recesso previsto a favore dell'Amministrazione Regionale a fronte della convenienza economica e tecnica del servizio attualmente offerto. Detta proroga avrà una durata di dodici mesi fino a tutto il 15/09/15 e non prevederà variazioni nelle condizioni economiche ed operative applicate dal Fornitore.

Sottolineato che:

- la spesa prevista col presente atto per servizi di manutenzione del sistema di comunicazione della Regione del Veneto (pari a Euro 207.378,73=IVA inclusa) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge Regionale n.1/2011;

- la proroga della Convenzione Consip in oggetto è coperta, con riferimento all'annualità 2014, con l'impegno di spesa già assunto con decreto n. 62 del 15/05/14 della Sezione Sistemi Informativi (impegno n. 1001 sul capitolo di spesa n. 5130 "Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione" del Bilancio 2014) per una quota pari ad Euro 60.793,22=IVA inclusa. Relativamente invece alla quota residua (pari ad Euro 146.585,51=IVA inclusa) si rimanda al decreto d'impegno per l'annualità 2015 relativo alle bollette telefoniche di apparati in dotazione agli Uffici della Giunta Regionale.

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento - RUP l'Ing. Elvio Tasso, Direttore della Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto.

Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito https://www.acquistinretepa.it.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4" sottoscritta in data 16/09/11 tra Consip Spa e le ditte Fastweb Spa e Telecom Italia Spa;

- VISTA la DGR n. 1777 del 08/11/11;

- VISTE le note prot n. P/553552/6512 del 25/11/11 e prot. n. P/554561/6512 del 28/11/11 dell'allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi);

- VISTE la nota Prot. n. A/592641/65.12 del 20/12/11 (integrata da nota Prot. n. A/608028/65.12 del 30/12/11) presentata dalla ditta Fastweb Spa e la nota del 30/12/11 Prot. n. A/608552/65.12 della ditta Telecom Italia Spa;

- VISTA la nota Prot. n. P/63954/6512 del 09/02/12 dell'allora Direzione sistemi informativi (ora Sezione Sistemi Informativi);

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/12 e la Legge n. 135 del 07/08/12;

- RICHIAMATO l'Allegato A alla DGR n. 2401 del 27/11/12;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

- VISTE le Leggi Regionali n. 11 e n. 12, entrambe del 02/04/14, hanno approvato rispettivamente la Finanziaria 2014 e il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, pubblicati nel BUR n. 36 del 03/04/14;

- RICHIAMATA la DGR n. 516 del 15/04/14, "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

- VISTO il decreto n. 62 del 15/05/14 della Sezione Sistemi Informativi.

decreta

1. di prendere atto della proroga di n. 12 mesi della convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP4 stipulata in data 16/09/11 da Consip Spa con la ditta Fastweb Spa nonché di aderire alla stessa per l'intera sua durata, vale a dire fino a tutto il 15/09/15, senza variazioni nelle condizioni economiche ed operative applicate dal Fornitore;

2. di quantificare in Euro 207.378,73=(IVA compresa) l'onere economico complessivo derivante dal presente provvedimento a carico del capitolo di spesa n. 5130 *"Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione"* con riferimento agli esercizi 2014/2015;

3. di dare atto che le condizioni economiche ed operative relative all'esecuzione della fornitura in parola sono dettagliatamente descritte nella convenzione stipulata tra le parti sopra citate, visionabile sul sito *www.acquistiinrete.it*, alla quale si rimanda;

4. di disporre la copertura finanziaria della spesa di Euro 207.378,73=IVA inclusa a favore della ditta Fastweb, sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF e P.Iva n. 12878470157, dando atto che:

   - con riferimento all'annualità 2014, la proroga della Convenzione Consip in oggetto è coperta con l'impegno di spesa già assunto con decreto n. 62 del 15/05/14 della Sezione Sistemi Informativi (impegno n. 1001 sul capitolo di spesa n. 5130 "Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione" del Bilancio 2014) per una quota pari ad Euro 60.793,22=IVA inclusa;
   - relativamente invece alla quota residua (pari ad Euro 146.585,51=IVA inclusa) si rimanda al decreto d'impegno per l'annualità 2015 relativo alle bollette telefoniche di apparati in dotazione agli Uffici della Giunta Regionale;

5. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, trattandosi di una spesa per servizi di manutenzione del sistema di comunicazione della Regione del Veneto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURV.

Elvio Tasso

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 281246)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 241 del 03 settembre 2014

Proroga per la conclusione del progetto 1695/1/29/1686/2012 "Formazione aziendale: ruolo della pedagogia interculturale". Attività F.S.E. 2007-2013. D.G.R. 1686/2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene prorogato al 22 gennaio 2015 il termine entro cui concludere il progetto di ricerca "Formazione aziendale: ruolo della pedagogia interculturale".

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prorogare il termine ultimo per la conclusione del progetto di ricerca 1695/1/29/1686/2012, per i motivi indicati in premessa, fissando al 22 gennaio 2015 la data entro la quale concludere il progetto;
2. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enzo Bacchiega

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 281237)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 242 del 02 settembre 2014

Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione" parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo d'emergenza e del rischio tecnologico". Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864 - Codice Progetto FESR_R_16. Importo E.40.000,00 - CUP H44C08000030001 - Approvazione Schema di Convenzione Regione Veneto - ditta Fracasso Marco.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo con la ditta proprietaria dell'area al fine di procedere alla bonifica dei terreni interessati dai lavori in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 989/2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare lo Schema di Convenzione (allegato alla presente) da sottoscrivere tra Regione del Veneto e ditta Fracasso Marco con il quale si conviene che:

- la ditta Fracasso Marco si fa titolare dei procedimenti relativi alla bonifica di una porzione d'area (Foglio 1 Mappali 1 e 503 censiti al Comune di Caldogno) del bacino di laminazione sul torrente Timonchio ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la procedura che verrà applicata per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito individuato in premessa, è quella di cui all'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., escludendo la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al fine di ridurre i tempi necessari alla risoluzione delle problematiche ambientali riscontrate, una parte delle attività di cui al progetto di bonifica presentato dalla ditta Fracasso, vengano eseguite direttamente dalla Regione del Veneto ed in particolare la realizzazione di piazzole per il deposito temporaneo del materiale secondo le specifiche tecniche impartite dalla Direzione dei Lavori dell'appalto in essere, lo scavo e deposito presso le piazzole dell'intera porzione di matrice ambientale (suolo, sottosuolo e riporto), che si assume non conforme, presente nel sito di rinvenimento, già perimetrate, destinato ad accogliere l'opera di presa della cassa di laminazione.

La ditta esecutrice delle lavorazioni sopra descritte appartenente al RTI Consorzio Stabile Idrabuilding Scarl (capogruppo mandataria), Consorzio Stabile Medoacus Scarl, Coveco Coop. Spa verrà autorizzata con successivo provvedimento di questa Direzione che approverà lo schema di contratto di subappalto delle lavorazioni in conformità all'art. 118 c. 8 del D.Lgs 163/2006 e ss .mm. ii. e definirà la spesa e la relativa copertura.

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma d) del D, Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

4) di pubblicare il dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

(Codice interno: 281310)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 169 del 20 agosto 2014

Ditta Barbui Piera ed altri con sede in Via Filippo Turati 11, Santo Stino di Livenza. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzare rampa di accesso a fondo di proprietà sito al fg. 4 mapp. 173 ed altri in Comune di S. Stino di Livenza. (pratica n° X81_002065). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.08.2014 (prot. n. 340404 del 08.08.2014) con cui la ditta Barbui Piera, quale delagata, ha chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per utilizzare rampa di accesso a fondo di proprietà sito al fg. 4 mapp. 173 ed altri in Comune di S. Stino di Livenza;

CONSIDERATO che la ditta Barbui Piera ed altri ha sottoscritto il Disciplinare n. 1826 di rep. in data 07.08.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.81, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 23.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Barbui Piera ed altri con sede in Via Filippo Turati 11, SANTO STINO DI LIVENZA, (omissis), la concessione del demanio idrico per utilizzare rampa di accesso a fondo di proprietà sito al fg. 4 mapp. 173 ed altri in Comune di S. Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 1826 di rep. in data 07.08.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 07.08.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 281311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 170 del 20 agosto 2014

Ditta Bacchin Vittorio ed altri con sede in Via C. Colombo 72, JESOLO. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo due rampe di accesso a proprieta' in sx canale Cavetta in loc. Jesolo (Via C. Colombo, 72). (pratica n° C92_001265).Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05.08.2014 (prot. n. 340147 del 08/08/2014) con cui la ditta BACCHIN VITTORIO ed altri hanno chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per utilizzo due rampe di accesso a proprieta' in sx canale Cavetta in loc. Jesolo (Via C. Colombo, 72);

VISTO il voto n. 298 in data 11.10.1993 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta BACCHIN VITTORIO, quale delegato, ha sottoscritto il Disciplinare n. 1825 di rep. in data 05.08.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 226.30, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 190.00;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta BACCHIN VITTORIO ed altri con sede in Via C. Colombo 72, IESOLO, (omissis), la concessione del demanio idrico per utilizzo due rampe di accesso a proprieta' in sx canale Cavetta in loc. Jesolo (Via C. Colombo, 72), sulla base del Disciplinare n. 1825 di rep. in data 05.08.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.ART. 3. La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 05.08.2014.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 281232)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 498 del 02 settembre 2014

Ditta AZIENDA AGRICOLA PAVANELLI SONIA concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 10 in Comune di TRECENTA ad uso Irriguo. Pos.n. 492
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 10 in Comune di TRECENTA ad uso irriguo, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po prot. n. 10462/4-7 del 09/09/2013 Autorizzazione alla ricerca n. 527 del 23/12/2013 Ordinanza visita locale n. 478300 del 05.11.2013 Disciplinare n. 3677 del 22.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30.04.2013 della ditta AZIENDA AGRICOLA PAVANELLI SONIA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione di derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 10 in Comune di TRECENTA per uso irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni né domande concorrenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3677 sottoscritto in data 22.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA PAVANELLI SONIA (P.I. n. 01397810290) con sede a TRECENTA, VIA TRENTO 1400, il diritto di derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 10 nel Comune di TRECENTA, in moduli medi 0,008 e moduli massimi 0,0305 che serviranno per l'irrigazione di una superficie di ha 8.33 di terreno coltivato a frutteto/cereali.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.08.2014, n. 3677 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11(quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Umberto Anti

(Codice interno: 281233)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 499 del 02 settembre 2014

Ditta PATTARO MARCO per concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg.- 10 mapp. 203 in località Valprando del Comune di LUSIA per uso Irriguo - Pos.n. P316/1.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 203 in località Valprando del Comune di Lusia ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo Prot. n. 4932/4-7 del 29/04/2014 Disciplinare n. 3676 del 22.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 06.12.2013 della ditta PATTARO MARCO, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 203 in località VALPRANDO nel Comune di LUSIA ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3676 sottoscritto in data 22.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PATTARO MARCO (P.I. n. 01011770292) con sede a LUSIA, Via Valprando 449, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 203 in località VALPRANDO del Comune di LUSIA, per moduli medi 0,003 fermo restando la portata massima che non potrà superare sei volte la portata media, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41, comma 1. L'acqua sarà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 2 di terreno coltivato ad orticole.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.08.2014, n. 3676 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,l1 (quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 281234)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 500 del 02 settembre 2014

R.D. 523/1904. Rinnovo e riunificazione della concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica di 8.600 ml complessivi delle sommità arginali destra e sinistra del Fiume Canalbianco denominate rispettivamente Via Magenta e Via Ricotti (CB_SA00002) con la concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale destra del Fiume Canalbianco, denominata Via Umbertiana, nel Comune di Castelguglielmo (RO). Pratica CB_SA00010. Comune di Castelguglielmo (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni e la riunificazione della concessione CB_SA00002 alla CB_SA00010 di cui all'oggetto al Comune di Castelguglielmo.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 09.01.2014 con la quale il Comune di Castelguglielmo con sede a Castelguglielmo (RO) in Piazza Vittorio Veneto 19 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica di 8.600 ml complessivi delle sommità arginali destra e sinistra del Fiume Canalbianco denominate rispettivamente Via Magenta e Via Ricotti (CB_SA00002);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 12 nell'adunanza del 16.1.2013 e i nulla-osta idraulici dell'8.5.2013 e del 01.08.2014 per la riunificazione della CB_SA00002 con la CB_SA00010;

CONSIDERATO che il Comune ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 18.7.2013 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare CB_SA00010 contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Comune dovrà attenersi;

VISTO che il 16.4.2013 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare integrativo al n. 3131 di rep. CB_SA00002 contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Comune dovrà attenersi;

VISTO il decreto dirigenziale n. 128 del 10.04.2013, con cui sono state rilasciate le modifiche e le integrazioni alla concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica di 8.600 ml complessivi delle sommità arginali destra e sinistra del Fiume Canalbianco, denominate rispettivamente Via Magenta e Via Ricotti, in Comune di Castelguglielmo (RO) CB_SA00002;

VISTO il decreto dirigenziale n. 274 del 22.07.2013, con cui sono stati rilasciati il rinnovo e la variazione alla concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale destra del Fiume Canalbianco, denominata Via Umbertiana, nel Comune di Castelguglielmo (RO) CB_SA00010;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004

decreta

1 - nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di concedere al Comune di Castelguglielmo con sede a Castelguglielmo (RO) in Piazza Vittorio Veneto 1, il rinnovo e la riunificazione della concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica di 8.600 ml complessivi delle sommità arginali destra e sinistra del Fiume Canalbianco denominate rispettivamente Via Magenta e Via Ricotti (CB_SA00002) con la concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale destra del Fiume Canalbianco, denominata Via Umbertiana, nel Comune

di Castelguglielmo (RO), con le modalità stabilite nei disciplinari del 18.7.2013 iscritto al n. 3206 e del 16.04.2013 iscritto al nr. 3131 di Rep. di questa Struttura, che formano parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la scadenza della concessione al 21/07/2023 come previsto all'art. 2 del decreto nr. 274 del 22/07/2013. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2014, in Euro 1.661,75 (Euro milleseicentosessantuno/75). Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 281245)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 193 del 03 settembre 2014

Art.96 e ss. del D.P.R. 06.06.01, n.380. Accertamento delle violazioni. D.P.R. n. 380/2001. Sez. II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Sez. III Repressione delle violazioni. Comune di Puos d'Alpago Lavori di ristrutturazione edilizia di una casa d'abitazione in via Grava 78, su area distinta al Mapp. n. 409 del Foglio 11. Ditta: Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 97 - Sospensione dei lavori - del D.P.R. 06.06.01, n.380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239 - *Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002*), il direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Destinatari della presente decreto di sospensione dei lavori, sono i seguenti soggetti: - i proprietari, sigg. Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi, residenti a Puos d'Alpago, in Via Grava, 78; - il direttore dei lavori, arch. Caneve Angelo, residente a Puos d'Alpago, con studio in Via G. Verdi, 19; - l'esecutore dei lavori, impresa edile Bortoluzzi Giuseppe, con sede in Via Monte Cavallo, 17/a.

Il Direttore

Vista la nota di questa Sezione in data 24/04/2014, Prot. n. 180423, con la quale veniva comunicato all'Autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno) il processo verbale con le relative deduzioni, a seguito dell'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 380/2001, riguardante la costruzione dell'originario fabbricato, attualmente interessato dai lavori di ristrutturazione in oggetto;

Vista la nota di questa Sezione in data 29/04/2014, Prot. n. 186102, con la quale veniva comunicata ai soggetti a vario titolo interessati, la trasmissione degli atti di cui sopra all'Autorità giudiziaria competente;

Vista la nota di questa Sezione in data 08/05/2014, Prot. n. 198774, con la quale veniva rilasciata alla ditta richiedente, De Pasqual Noemi, e al Comune di Puos d'Alpago, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 61 e 94, contenente la seguente prescrizione:

"1. i lavori di adeguamento sismico potranno iniziare fatto salvo eventuali provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuno adottare in merito alle opere oggetto di sanatoria ";

Vista la "Relazione Tecnica" allegata al progetto di Variante a firma dell'arch. Caneve Angelo, depositato al Comune di Puos d'Alpago e pervenuto al ns. Prot. n. 343892 in data 12/08/2014, da cui si è riscontrato che i "lavori di adeguamento sismico" autorizzati da quest'Ufficio con nota Prot. n. 198774 del 08/05/2014 sono stati iniziati il 12 maggio u.s., nonostante la citata autorizzazione sismica contenesse la prescrizione di cui sopra;

Considerato che a tutt'oggi non risulta sia stato emesso alcun provvedimento dall'Autorità giudiziaria competente, a seguito della trasmissione del processo verbale e delle relative deduzioni del direttore di questa Sezione, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 380/2001, e trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno con nota Prot. n. 180423 in data 24/04/2014, seguita dalla comunicazione ai soggetti interessati, giusta nota Prot. n. 186102 in data 29/04/2014;

Considerato che nell'ambito dei compiti di vigilanza assegnati a quest'Ufficio regionale, in osservanza del succitato D.P.R. n. 380/2001 per quanto concerne le "costruzioni in zone sismiche" e nei territori comunali dichiarati "abitati da consolidare", in data 28/08/2014 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari dell'Ufficio Sismica di questa Sezione, arch. Adolfo Majer e per. ed. Tarcisio De Col;

Preso atto che nel corso del citato sopralluogo, avvenuto alla presenza del titolare dell'impresa edile esecutrice dei lavori, Bortoluzzi Giuseppe, e del personale operaio dell'impresa stessa, che i lavori di "adeguamento sismico" previsti dal progetto depositato al Comune di Puos d'Alpago al n. 02/14 del 05/05/2014, così come i lavori previsti dal successivo progetto di

Variante depositato al n. 05/14 del 08/08/2014, risultano, sotto l'aspetto strutturale, in avanzato stato di esecuzione;

Considerato che i suddetti lavori strutturali sono iniziati nel mancato rispetto della prescrizione sopra richiamata e contenuta nell'autorizzazione a costruire rilasciata da questa Sezione in data 08/05/2014, Prot. n. 198774;

Verificato che il direttore dei lavori è l'arch. Caneve Angelo con studio a Puos d'Alpago in Via G. Verdi 19; l'esecutore dei lavori è l'impresa Bortoluzzi Giuseppe con sede a Puos d'Alpago in Via Monte Cavallo 17/a; la ditta committente è Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi residenti a Puos d'Alpago in Via Grava 78;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento con la nota di questa Sezione in data 03/09/2001, Prot. n. 369209, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di cui agli artt. 95 e ss. del D.P.R. 06.06.01, n.380, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art.97 del D.P.R. 06/06/2001, n: 380;

decreta

L'immediata sospensione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Comune di Puos d'Alpago, in Via Grava 78, su area distinta al Mapp. n. 409 del Foglio 11, di proprietà dei sigg. Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi residenti a Puos d'Alpago in Via Grava 78.

ART. 1 - Ai sensi dell'art.97, comma 4°, del D.P.R. n. 380/2001, l'ordine di sospensione dei lavori del presente decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità giudiziaria diviene irrevocabile;

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 281312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 194 del 04 settembre 2014

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a valle del ponte, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.889 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 21.1.2014 ; - parere della CTRD, in data 12.2.2014 n. 15; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 13.8.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 21.1.2014, prot. n. 26676 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a valle del ponte, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 10.212 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 15, del 12.2.2014, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTI i rilievi di consegna, in data 22.7.2014, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, dai quali risulta che il volume da asportare è pari a mc 6.889;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 13.8.2014 n. 0084 08/001 04;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 26.348,80 (ventiseimilatrecentoquarantotto/80) [mc. 7.160 (6.889 + 270 - intervento per messa in sicurezza strada di accesso - x Euro/mc 3,68) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 13.8.2014 di Banca Popolare di Vicenza s.c. p a.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 26.348,80 (ventiseimilatrecentoquarantotto/80), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A1789, in data 29.7.2014, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 1.8.2014;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258, è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Desedan, a valle del ponte, in località Faè, del Comune di Longarone (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.889, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data 20.1.2014 e rilievi di consegna in data 22.7.2014, a firma dell'ing. Nicola Petri, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30);
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero

derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 281313)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 195 del 04 settembre 2014

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della briglia, in località Tre Ponti, in Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.372 mc. Ditta: C.R.I.A.V. Agordo (BL).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 29.10.2013 ; - parere della CTRD, in data 21.11.2013 n. 276; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 13.8.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 29.10.2013, prot. n. 466882, con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della briglia, in località Tre Ponti, in Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.696 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 276, del 21.11.2013, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTI i rilievi di consegna, in data 28.7.2014, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, dai quali risulta che il volume da asportare è pari a mc 4.372;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 13.8.2014 n. 0083 08/001 04;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 21.379,08 (ventunomilatrecentosettantanove/08) (mc. 4.372 x Euro/mc 4,89) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 13.8.2014 di Banca Popolare di Vicenza s.c. p a.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 21.379,08 (ventunomilatrecentosettantanove/08), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A1790, in data 29.7.2014, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 1.8.2014;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via XXVII Aprile n. 17 - 32021 AGORDO (BL) - (cod. fisc. 00998370258, è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della briglia, in località Tre Ponti, in Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 4.372 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data 22.10.2013 e rilievi di consegna in data 28.7.2014, a firma dell'ing. Nicola Petri, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30);

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle sopraripportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle

sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 281314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 196 del 04 settembre 2014

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.974 mc. Ditta: Marco Perer Feltre (BL).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 7.1.2013; - parere della CTRD, in data 15.1.2013 n. 7; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 26.8.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 7.1.2013, prot. n. 4840 con la quale la ditta Perer Marco - via Fusinato n. 27 - FELTRE (BL) - (p.iva. 01132630250), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.826 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 7, del 15.1.2013, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici nonché in applicazione della Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000" e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTI i rilievi di consegna, in data 7.8.2014, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, dai quali risulta che il volume da asportare è pari a mc 2.974;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 21.8.2014 n. 0074 08/022 02;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 10.945,90 (diecimilanovecentoquarantacinque/90) (2.974,43 x Euro/mc 3,68) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 25.8.2014 di Banca Popolare di Vicenza s.c. p a.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 10.945,90 (diecimilanovecentoquarantacinque/90), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari al canone, giusta polizza di assicurazione n. 2014/50/2311958, in data 24.8.2014, della Società reale Mutua di Assicurazioni - Atto Notaio dott. Maurizio Malvagna di Belluno, in data 25.8.2014;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Perer Marco - via Fusinato n. 27 - FELTRE (BL) - (p.iva. 01132630250), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.974 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data 3.1.2013 e rilievi di consegna in data 7.8.2014, a firma del geom. Fabio Degan e dott. Bruno De Benedet in data 3.1.2013, che formano parte integrante del presente provvedimento ed approvata la procedura di valutazione di incidenza di cui alla Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 281315)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 197 del 04 settembre 2014

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marisiga, nel Comune di Belluno, mediante prelievo di materiale litoide per 8.598 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 6.5.2014; - parere della CTRD, in data 13.5.2014 n. 84; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 28.8.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 6.5.2014, prot. n. 109115, con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marisiga, nel Comune di Belluno, mediante prelievo di materiale litoide per 8.598 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 84, del 13.5.2014, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 28.8.2014 n. 0016 08/063 03;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 42.044,22 (quarantaduemilaquarantaquattro/22) (mc. 8.598 x Euro/mc 4,89), giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 28.8.2014 di Unicredit Banca S.p.A.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 42.044,22 (quarantaduemilaquarantaquattro/22), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A1794, in data 30.7.2014, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 1.8.2014;

VISTA la nota, in data 29.8.2014, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marisiga, nel Comune di Belluno, mediante prelievo di materiale litoide per 8.598 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data aprile 2014, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **90 (novanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 281316)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 198 del 04 settembre 2014

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marziai, nel Comune di Feltre e Lentiai (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.754 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 25.7.2014; - parere della CTRD, in data 5.8.2014 n. 150; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 2.9.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 25.7.2014, prot. n. 318833, con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marziai, nel Comune di Feltre e Lentiai (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.754 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 150, del 5.8.2014, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici nonché in applicazione della Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000" e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 28.8.2014 n. 0017 08/063 03;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 13.467,06 (tredicimilaquattrocentosessantasette/06) (mc. 2.754 x Euro/mc 4,89) quale canone di concessione, giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 28.8.2014 di Unicredit Banca S.p.A.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 13.467,06 (tredicimilaquattrocentosessantasette/06), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A1816, in data 29.8.2014, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Michele Palumbo di Sedico (BL), in data 2.9.2014;

VISTI i rilevi di consegna, in data agosto 2014, del Direttore dei Lavori, relativi allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Marziai, nel Comune di Feltre e Lentiai (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.754 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data aprile 2014, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi e rilievi di consegna in data agosto 2014, che formano parte integrante del presente provvedimento ed approvata la procedura di valutazione di incidenza di cui alla Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza

delle sopraripportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 281101)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 123 del 06 marzo 2014

Richiedente: Comune di Portobuffole' Sede: Portobuffole' Piazza Vittorio Emanuele II C.F./P.IVA: 80011530260 01288350265 Concessione: realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza in Comune di Portobuffolè Pratica: C07319 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico - Domanda prot. n. 394144 in data 19.09.2013 - Voto C.T.R.D. n. 285 in data 03.10.2013 - Disciplinare n. 7288 di repertorio in data 03.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 19.09.2013 prot. n. 394144 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza in Comune di Portobuffolè;

VISTO il voto n. 285 in data 03.10.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7288 di rep. in data 03.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Portobuffole' con sede in Portobuffole' Piazza Vittorio Emanuele II - C.F./P.IVA: 80011530260 01288350265, la concessione sul demanio idrico Livenza sulla base del Disciplinare n. 7288 di rep. in data 03.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2044;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281102)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 124 del 06 marzo 2014

Richiedente: Comune di Portobuffole' Sede: Portobuffole' Piazza Vittorio Emanuele II C.F./P.IVA: 80011530260 01288350265 Concessione: realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza - 2° stralcio - aggiornamento. Riferimenti catastali: foglio 5 mapp. 317-318 Pratica: C07350 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico - Domanda prot. n. 19492 in data 16.01.2014 - Voto C.T.R.D. n. 40 in data 14.02.2014 - Disciplinare n. 7289 di repertorio in data 03.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 16.01.2014 prot. n. 19492 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza - 2° stralcio - aggiornamento. Riferimenti catastali: foglio 5 mapp. 317-318;

VISTO il voto n. 40 in data 14.02.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7289 di rep. in data 03.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Portobuffole' con sede in Portobuffole' Piazza Vittorio Emanuele II - C.F./P.IVA: 80011530260 01288350265, la concessione sul demanio idrico Livenza sulla base del Disciplinare n. 7289 di rep. in data 03.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2044;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281103)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 280 del 14 maggio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.LGS 152/2006. Concessionario: OFFICINE TERMOTECNICHE FRACCARO S.R.L. - CASTELFRANCO VENETO - Pratica n. 4689.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 27.01.2011 della ditta Officine Termotecniche Fraccaro s.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7394 di repertorio del 30.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Officine Termotecniche Fraccaro s.r.l. (C.F. n. 02129080269) con sede a CASTELFRANCO VENETO, Via Sile - Z.I. n. 48, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (fg. 50 mapp. 1233) per complessivi moduli medi 0.001 pari a l/s 0,1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.04.2014 n. 7394 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 285 del 16 maggio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana per moduli 0.0002 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.LGS. 152/2006. Concessionario: AZIENDA AGRICOLA FAVARO NARCISO - RESANA Pratica n. 4804.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 30.03.2012 dell'AZIENDA AGRICOLA FAVARO NARCISO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7399 di repertorio del 12.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta AZIENDA AGRICOLA FAVARO NARCISO (omissis) con sede a RESANA, via Caravaggio n. 36, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di RESANA (fg. 9 mapp. 23-24-25-83) per complessivi moduli medi 0,0002 pari a l/s 0,02.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.05.2014 n. 7399 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11, riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 301 del 20 maggio 2014

Rettifica decreto di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente del Meschio a Savassa ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 14 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: C.Cadel snc di Cadel Margherita & C. c/o Gosetti Carlo - Cartura Pratica n. 345.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rettifica decreto di rinnovo della concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 209 del 04.04.2014 con il quale questo Ufficio ha rinnovato la concessione a favore della ditta C. CADEL s.n.c. di Cadel Margherita & C. c/o Gosetti Carlo con sede a CARTURA Padova di derivare moduli 14 d'acqua dalla sorgente del fiume Meschio ad uso idroelettrico;

RICHIAMATA la premessa del succitato decreto nella quale si stabilisce di emettere nuovo decreto a seguito delle variate condizioni;

RICHIAMATO l'art. 2 del medesimo decreto nel quale è indicata la decorrenza della concessione dalla data del 31.12.2015 ovvero dalla data di scadenza del decreto n. 119 del 03.04.2008;

RITENUTO che il rinnovo della concessione, continuativa dal decreto originario n. 119 del 03.04.2008, decorre dalla data del decreto n. 209 del 04.04.2014;

VISTO l'art. 5 del disciplinare n. 7332 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - A parziale modifica dell'art. 2 del Decreto n. 209 del 04.04.2014, il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 04.04.2014.

ART. 2 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7332 di repertorio e quanto riportato negli articoli di cui al decreto n. 209 del 04.04.2014 ad eccezione di quanto modificato dall'art. 1 del presente decreto.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281106)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 320 del 29 maggio 2014

Richiedente: Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Sede: Torino Via Largo Regio Parco C.F./P.IVA: 489490011 Concessione: posa in parallelismo di condotta gas metano su proprietà demaniale denominata "Torrente Sora" in Comune di Vittorio Veneto foglio 34 mapp. di riferimento 555 Pratica: C07370 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 100869 in data 07.03.2014 Voto C.T.R.D. n. 109 in data 01.04.2014 Disciplinare n. 7416 di repertorio in data 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.03.2014 prot. n. 100869 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: posa in parallelismo di condotta gas metano su proprietà demaniale denominata "Torrente Sora" in Comune di Vittorio Veneto foglio 34 mapp. di riferimento 555;

VISTO il voto n. 109 in data 01.04.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7416 di rep. in data 19.05.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Societa' Italiana per il Gas s.p.a. con sede in Torino Via Largo Regio Parco - C.F./P.IVA: 489490011, la concessione sul demanio idrico Torrente Sora sulla base del Disciplinare n. 7416 di rep. in data 19.05.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281107)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 356 del 19 giugno 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponzano Veneto per moduli 0.0018. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Società Agricola Giavaretto s.s. di Rossi Giosuè e Sara - Ponzano Veneto Pratica n. 4911.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 25.09.2012 della ditta SOCIETA' AGRICOLA GIAVARETTO s.s. di Rossi Giosuè e Sara, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7441 di repertorio del 11.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA GIAVARETTO s.s. di Rossi Giosuè e Sara (C.F. n. 04359660265) con sede a PONZANO VENETO, via del Giavaretto n. 2, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di PONZANO VENETO (fg. 23 mapp. 43) per complessivi moduli medi 0.0018 pari a l/s 1,8.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.06.2014 n. 7441 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281108)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 357 del 19 giugno 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e superficiale ad uso irriguo in Comune di Carbonera per moduli 0.0009. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Azienda Agricola Salvadori Egidio società agricola s.s. - Villorba Pratica n. 4948.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 21.01.2013 della ditta Azienda Agricola Salvadori Egidio società agricola s.s., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7408 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Salvadori Egidio società agricola s.s. (C.F. n. 04284880269) con sede a VILLORBA, via Monte Grappa n. 17, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e superficiale ad uso irriguo nel Comune di CARBONERA (fg. 12 mapp. 98-92) per complessivi moduli medi 0.0009 pari a l/s 0,9.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7408 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281109)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 358 del 19 giugno 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 27.50. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Chinol Renzo (ex Chinol 2 sas di Renzo Chinol & C.) - Belluno Pratica n. 137.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 325 del 03.06.2014 con il quale è stata rilasciata alla ditta CHINOL 2 s.a.s. di Renzo Chinol & C- la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTE le note pervenute in data 05.06.2014 prot. n. 241456 e in data 17.06.2014 prot. n. 259288 della ditta CHINOL Renzo, intese ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di atto notarile stipulato in data 08.05.2014;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 7428 di repertorio del 30.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta CHINOL Renzo (omissis) con sede a Ponte nelle Alpi, Via Secca Vecia n. 9, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di VITTORIO VENETO per complessivi moduli medi 27.50 pari l/s 2750 per produrre con un salto di m. 3,20 una potenza nominale di Kw 86,27.

ART. 2 - A correzione e modifica dell'art. 2 del decreto n. 325 del 03.06.2014 la concessione è accordata per un periodo di anni venti decorrenti dalla data del 03.06.2014.

ART. 3 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 30.05.2014 n. 7428 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 02.06.2034.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281110)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 359 del 20 giugno 2014

Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 28. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Modifica art. 3 comma 6 del disciplinare di concessione n. 7452 del 18.06.2014 - rilascio del DMV Concessionario : WELS sas di Fabrocile A. & C. - Milano Pratica n. 145.1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Modifica art. 3 comma 6 del disciplinare di concessione n. 7452 del 18.06.2014 - rilascio del DMV.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 354 del 18.06.2014 con il quale è stato assentito alla ditta in oggetto il rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7452 di repertorio del 18.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa con particolare riferimento all'art. 3 comma 6 circa la quantità d'acqua da rilasciare per garantire il minimo deflusso vitale quantificato in l/s 800 nel ramo principale del fiume Meschio e l/s 300 al di sopra del cunicolo di adduzione alla turbina;

VISTA la relazione idraulica in data 12.06.2013 a firma dell'ing. A. Merluzzi trasmessa dal comune di Vittorio Veneto con nota pervenuta in data 08.10.2013 prot. n. 429277 nella quale il DMV previsto è stato quantificato in l/s 500 ed esteso cautelativamente a l/s 800;

RIILEVATO che il calcolo di l/s 500 di DMV risulta coerente con l'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreta

ART. 1 - A modifica del comma 6 dell'art. 3 del disciplinare n. 7452 del 18.06.2014 la quantità d'acqua da rilasciare per garantire il minimo deflusso vitale è quantificata in l/s 500 nel ramo principale del fiume Meschio e l/s 300 al di sopra del cunicolo di adduzione alla turbina.

ART. 2 - Salvo quanto indicato all'art. 1 del presente decreto si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 18.06.2014 n. 7452 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 17.06.2034.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281111)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 380 del 03 luglio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio per produzione energia idroelettrica in Comune di Cordignano per moduli 8.10. - Concessionario : Eredi Allegranzi Geom. Cesare di Allegranzi Giovanni e C. snc - Cordignano Pratica n. 130.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 2712 del 26.09.1988 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 27.01.2012 della ditta Eredi Allegranzi Geom. Cesare di Allegranzi Giovanni e C. snc, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7455 di repertorio del 24.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Eredi Allegranzi Geom. Cesare di Allegranzi Giovanni e C. snc (C.F. n. 00349410266) con sede a CORDIGNANO, Via D. Chiesa n. 10, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio per produzione energia idroelettrica nel Comune di CORDIGNANO per moduli 8,10 per sviluppare con un salto di m. 1,70 una potenza nominale media di Kw 13,50.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di VENTI anni decorrente dalla data del 01.02.2012, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2014 n. 7455 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 395,96, riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281112)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 449 del 12 agosto 2014

Concessione preferenziale derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Vazzola per moduli m.a. 0,003 a uso irrigazione. Concessionario: Coletti Franco - Vazzola. Pratica n. 5030.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Atto in deroga alla D.G.R. 597/2010, all' art. 17 R.D. 1775/1933, all'art. 96 del D.lgs 152/2006 commi 6-7, art. 10 D.lgs 275/1993 per denuncia pozzo oltre i termini. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia tardiva pozzo, istanza di concessione in data 20.06.2012 pervenuta il 25.06.12 prot. n. 292353; Pubblicazione al Burv n. 102 del 29.11.2013 Pubblicazione Avviso Comune n. 506723 del .21.11.2013 Avvio procedimento in data 06.11.13 prot. n. 480286.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 25.06.12 pervenuta agli atti di quest'Ufficio il 25.06.2012 prot. n. 292353, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI gli avvisi nn. 506697 e 506723 del 21.11.2013 pubblicati rispettivamente nel Burv n. 102 del 29.11.2013 e all'albo pretorio del Comune;

CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);

VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;

VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);

VISTO il disciplinare n. 7423 di repertorio del 20.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo oltre i termini, è assentita alla Ditta Coletti Franco (omissis - p. iva : 029058480266) con sede a Vazzola, Via Cansiglio n. 3, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ubicata nel fg. 19 mappale 460, profondità m 7, in Comune di Vazzola per moduli medi annui 0,003 a uso irrigazione.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.14 n. 7265 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso irriguo. Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza.

ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso, compreso il domestico, da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere installati i meccanismi di regolazione.

ART. 6 - Le variazioni di proprietà del terreno o utilizzatore della risorsa idrica deve essere tempestivamente notificate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281113)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 450 del 12 agosto 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso assimilato all'igienico sanitario per produzione vinicola in Comune di Salgareda per moduli medi annui complessivi 0,00006 pari a mc/anno 200. Concessionario: Vi.V.O. Cantine s.a.c. Pratica n. 5046.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; ai sensi delle seguenti leggi: DGR 597/2010 (con esenzione pubblicazioni all'A.A.B.B.) art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo in data 14/07/1994 Domanda concessione 07.08.2000 prot. n. 9115 Avvio procedimento 10.02.2004 prot. n. 82865 Domanda nuova intestazione cambio denominazione 03.10.2012 n. prot. 443175.

Il Direttore

VISTA la richiesta di rilascio concessione preferenziale n. 2416 (cessata per accorpamento alla pratica n. 5046) della ex ditta utilizzatrice Cantina Sociale di Campodipietra in data 7.08.2000 prot. 9115 intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTA l'istanza di nuova intestazione per cambio denominazione, della concessione preferenziale nuovo numero 5046 (ex 2416 cessata per accorpamento), in data 03.10.2012 n. protocollo 443175;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;

VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;

VISTO il disciplinare n. 7265 di repertorio del 21.02.14 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita alla Ditta VI.V.O. Cantine s.a.c. , con sede in Comune di Salgareda cap 31040 Via Arzeri n. 2 (c.f. e p.iva 04521090268), la concessione preferenziale n. 5046 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso assimilato all'igienico sanitario per produzione vincola in località via Arzeri n. 6 in Comune di Salgareda per complessivi moduli medi annui 0,00006 pari a mc/anno 200.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.14 n. 7265 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso assimilato all'igienico sanitario per produzione vinicola. Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza.

ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso, compreso il domestico, da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere installati i meccanismi di regolazione.

ART. 6 - Le variazioni di proprietà dell'immobile o utilizzatore della risorsa idrica deve essere tempestivamente notificate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281114)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 451 del 12 agosto 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per uso scambio termico in Comune di Montebelluna per moduli medi annui 0.00056 - R.d. 1775/1933 D.p.r. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Pavan Katia - Arcade. Pratica n. 4953.

[Acque]

Note per la trasparenza:
ART. 15 R.D. 1775/1933 Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con le modalità contenute nella D.G.R. 1664/2010. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Domanda in data 06.02.13 - Parere favorevole dell'AA.BB. prot. n. 136491 del 29.03.2013 Pubblicazione al Burv n. 19 del 22.02.2013 - Pubblicazione Ordinanza al Comune n. 144329 del 04.04.2013. Autorizzazione scavo pozzo del 27/05/2013 prot. n. 223472 - comunicazione fine lavori del 06.02.14.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 06.02.2013della ditta Pavan Katia, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 7256 di repertorio del 14.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi ed esito favorevole delle successive fasi istruttorie, è assentita alla Ditta Pavan Katia (omissis) con sede a Arcade, via Roma n. 185, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in località Via Ponte di Legno tra i civici 4 e6 frazione Caonada nel Comune di Montebelluna (fg. 49 mapp. 190) per moduli medi annui 0.00056.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.02.2014 n. 7256 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso scambio termico. Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza.

ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso, compreso il domestico, da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere installati i meccanismi di regolazione.

ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281115)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 457 del 12 agosto 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso industriale in Comune di Ormelle per moduli medi annui complessivi 0,00065 pari a mc 1960. Concessionario: Poliplast snc Pratica n. 4770.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; ai sensi delle seguenti leggi: DGR 597/2010 (con esenzione pubblicazioni all'A.A.B.B.) art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo in data 03/08/1994 - Avvio procedimento con accertamento d'Ufficio n. prot. 81674 del 20.02.12. Domanda di rilascio Concessione pervenuta in data 20.05.14 al protocollo n. 223531 - assenso al prelievo acqua previo pagamento canoni e spese prot. n. 190369 del 23.04.2012 richiesta rateizzazione 05.06.12 prot. 259602 - piano pagamenti comunicato l'8.05.2014 prot. n. 200845.

Il Direttore

VISTA la denuncia di esistenza pozzo in data 03/08/1994;

VISTA la richiesta di rilascio concessione preferenziale della ditta Poliplast snc intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;

VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;

VISTO il disciplinare n. 7453 di repertorio del 204.06.14 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita alla Ditta Poliplast snc , con sede in Comune di Ormelle cap 31024 Via Roma n. 118 (c.f. e p.iva 01221360264), la concessione preferenziale n. 4770 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso industriale in località via Roma n.118 (fg. 8 mappale n. 71 profondo m. 6) nel Comune di Ormelle per complessivi moduli medi annui 0,00065 pari a mc 1960.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.14 n. 7453 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 601,22 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge, e canoni pregressi con le modalità di cui all'art. 7 del disciplinare in precedenza citato.

ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso industriale. Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza.

ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso, compreso il domestico, da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere installati i meccanismi di regolazione.

ART. 6 - Le variazioni di proprietà dell'immobile o utilizzatore della risorsa idrica deve essere tempestivamente notificate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281116)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 492 del 26 agosto 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 10.03.2010 prot. n. 137473 e integrata in data 23.04.2014 con prot. 178748 per ottenere il rinnovo e il sub ingresso alla concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato dell'argine maestro destro del fiume Piave con condotta di acquedotto, in corrispondenza della rampa della strada comunale del Fante in località Lovadina del Comune di Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Spresiano Foglio 18 mappale 3. Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Pratica P00570/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio della concessione per l'attraversamento interrato dell'argine maestro del fiume Piave con condotta di acquedotto all'attuale società fornitrice del servizio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 10.03.2010 con prot. 137473 e integrata in data 23.04.2014 con prot. 178748; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 200 del 20.06.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 21.08.2014 con repertorio n. 7538.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 200 in data 20.06.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7538 di repertorio del 21.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula 86; C.F./P.IVA - 04163490263 04163490263, la concessione idraulica per l'attraversamento interrato dell'argine maestro destro del fiume Piave con condotta di acquedotto, in corrispondenza della rampa della strada comunale del Fante in località Lovadina del Comune di Spresiano , subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7538 di rep. in data 21.08.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 208,51 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281117)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 493 del 26 agosto 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 10.03.2010 prot. n. 137450 e integrata in data 23.04.2014 con prot. 178735 per ottenere il rinnovo e il sub ingresso alla concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato dell'argine maestro destro del fiume Piave con condotta di acquedotto in località Palazzon del Comune di Spresiano. Riferimenti catastali: Comune di Spresiano Foglio 14 mappale 13. Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Pratica P00503/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio della concessione per l'attraversamento interrato dell'argine maestro del fiume Piave con condotta di acquedotto all'attuale società fornitrice del servizio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 10.03.2010 con prot. 137450 e integrata in data 23.04.2014 con prot. 178735; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 201 del 20.06.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 21.08.2014 con repertorio n. 7537.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 201 in data 20.06.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7537 di repertorio del 21.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula 86; C.F./P.IVA - 04163490263, la concessione idraulica per l'attraversamento interrato dell'argine maestro destro del fiume Piave con condotta di acquedotto in località Palazzon del Comune di Spresiano, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7538 di rep. in data 21.08.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 208,51 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281118)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 497 del 28 agosto 2014

Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Giaron ad uso industriale in Comune di Mussolente per moduli 0.000634. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Coniugi Eger srl - Mussolente Pratica n. 4910.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale. Decreto di concessione n. 231 del 18.05.2011; disciplinare n. 178 di repertorio del 13.05.2011; domanda in data 27.08.2014 di richiesta di diminuzione canoni e prelievi da parte della ditta interessata.

Il Direttore

VISTO il decreto di concessione n.231 del 18.05.2011 con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza ha rilasciato la concessione a favore della ditta Coniugi Eger s.r.l. con sede a Mussolente Vicenza di derivare moduli 0.0285, pari a mc./annui 85.500, d'acqua dal torrente Giaron ad uso Industriale;

VISTO che con nota in data 27/08/2014 la ditta interessata ha chiesto di diminuire il prelievo d'acqua fino a mc. annui 2.000 pari a moduli 0,000634;

RITENUTO che a seguito di quanto richiesto, debba essere rettificato il Decreto di concessione emesso;

VISTO il disciplinare n. 178 di repertorio del 13.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 231 del 18.05.2011 e dell'art. 1 del Disciplinare n.178 del 13.05.2011, il prelievo d'acqua della derivazione ad uso Industriale concesso viene ridotto a moduli 0.000634 pari a 2.000 mc. annui.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del Decreto n. 231 del 18.05.2011 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 178 del 13.05.2011 il canone dovuto, riferito al corrente anno, è di Euro 601,22.

ART. 3 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.05.2011 n. 178 di repertorio.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281119)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 498 del 28 agosto 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Mogliano Veneto per moduli 0.02. Concessionario : Autotrasporti Pastro srl - Mogliano Veneto Pratica n. 1090.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 02.08.2014; disciplinare n. 7540 di repertorio del 25.08.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.69 del 25.02.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 02.08.2014 della ditta Autotrasporti Pastro s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7540 di repertorio del 25.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Autotrasporti Pastro s.r.l. (C.F. n. 01833370263) con sede a Mogliano Veneto, Via Tintoretto - Bonisiolo n. 17, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di Mogliano Veneto per moduli 0.02.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 31.12.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.08.2014 n. 7540 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 281120)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 499 del 28 agosto 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Treviso per moduli 0.01. Concessionario : Autotrasporti Pastro srl - Mogliano Veneto Pratica n. 1091.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 02.08.2014; disciplinare n. 7539 di repertorio del 25.08.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 67 del 25.02.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 02.08.2014 della ditta Autotrasporti Pastro s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7539 di repertorio del 25.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Autotrasporti Pastro s.r.l. (C.F. n. 01833370263) con sede a Mogliano Veneto, Via Tintoretto - Bonisiolo n. 17, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di Treviso per moduli 0.01.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 31.12.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.08.2014 n. 7539 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 281095)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 451 del 25 agosto 2014

Rilascio autorizzazione idraulica per eseguire una variante al tracciato di una strada vicinale ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del "Vaio Cerè" da realizzarsi in loc. Spigamonte / Pozza Stroa - Negrar (VR). Richiedente: Annechini Bruno e altri - Via Spigamonte 5 loc. Montecchio - Negrar (VR) - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10596 - c.a. 764.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 7.4.2014 prot. n. 147925; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 101 del 31.7.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 07/04/2014 - prot. n° 147925, con la quale la ditta ANNECHINI BRUNO, e Altri, residente in Via Spigamonte n° 5 - Località Montecchio - Negrar - (VR) - (omissis), ha chiesto per se e per altre Ditte che lo hanno delegato, il rilascio di una autorizzazione idraulica, ai sensi della L.R. n.41/1988 e del R.D. 523/1904, per la realizzazione di una variante al tracciato di una strada vicinale collegante una lottizzazione di nuova realizzazione.

PRESO ATTO che l'opera di cui si propone la realizzazione ricadrà all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua demaniale denominato " *Vaio Cerè*" ed è pertanto soggetta alla normativa di polizia idraulica di cui al R.D. n° 523 del 25/07/1905 ed alla L.R. n° 41/1988.

PRESO ATTO che l'intervento sarà realizzato su area di proprietà del richiedente, e degli altri che lo hanno delegato, ubicata in Località Spigamonte / Pozza Stroa - Negrar - (VR).

VISTA la nota datata 08/05/2014 con la quale il Settore Forestale Regionale di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori succitati.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **31/07/2014** con voto n° **101**.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla ditta ANNECHINI BRUNO, e Altri, residente in Via Spigamonte n° 5 - Località Montecchio - Negrar - (VR) - (omissis), è rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una variante al tracciato di una strada vicinale collegante una lottizzazione di nuova realizzazione, ubicata in Località Spigamonte / Pozza Stroa - Negrar - (VR), secondo il progetto pervenuto che forma parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona. Resta inteso che il richiedente dovrà:

1. realizzare i lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli elaborati grafici depositati, che formano parte integrante della presente autorizzazione, risultando responsabile delle condizioni statiche dell'opera e di eventuali manomissioni al corso d'acqua;
2. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
3. provvedere in forma continua alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
4. non realizzare alcun ulteriore intervento, nella fascia di rispetto idraulico, senza la preventiva autorizzazione della Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
5. limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo;
6. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgombrare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
7. consentire sempre l'accesso alla proprietà del personale e dei mezzi della Sezione bacino idrografico Adige Po Sezione di Verona;
8. comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori, e la loro conclusione, alla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
9. l'inizio dei lavori, e la conclusione delle opere oggetto della presente concessione, dovrà avvenire entro anni 1 (uno) a decorrere dalla data di emissione del decreto e la conclusione dovrà avvenire entro anni 3 (tre) , pena la decadenza del provvedimento .

Previa preventiva, motivata, richiesta inoltrata alla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona potranno essere concesse eventuali proroghe;

10. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
11. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/7/1904, nonché in altre Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
12. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere o alle culture, da piene, frane, alluvioni ed altre cause;
13. il presente decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
14. restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché la necessità di acquisire ogni altra autorizzazione relativa al tipo di intervento da realizzare;
15. l'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente nulla osta o la non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita a termini di legge.

Art. 2 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 281096)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 456 del 28 agosto 2014

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente il subentro nella titolarità della concessione idraulica per l'estensione rete fognaria consistente nella posa di condotta fognaria in prossimità del fiume Adige in Lungdige Attiraglio del Comune di Verona. Richiedente Soc. Acque Veronesi S.C.A.R.L. - L.R. 41/88 n. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 8898/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Dlgs n. 33/2013 - art. n. 23. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro concessione pervenuta in data 30.4.2014 prot. n. 187866 - Voto della C.T.R.D. n. 51 del 7.4.2006 - Disciplinare rep. n. 801 del 18.8.2014.

Il Direttore

PRESO ATTO che l'Autorità Territoriale Ottimale "Veronese" Servizio Idrico Integrato con deliberazione n. 1 del 04/02/2006, ha previsto il totale trasferimento dell'attività gestionale del servizio acquedotto e fognatura nel territorio di Verona alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona;

VISTA la domanda pervenuta in data 30/04/2014 prot. n. 187866 con la quale la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - Partita I.V.A. n. 03567090232, ha chiesto il subentro nella titolarità della concessione idraulica inerente le opere per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'estensione rete fognaria consistente nella posa di condotta fognaria in prossimità del fiume Adige in Lungadige Attiraglio del Comune di Verona;

VISTO il voto n. 51 in data 07/04/2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 801 in data 18/08/2014 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 41;

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - Partita I.V.A 03567090232 - la concessione sul demanio idrico inerente l'estensione rete fognaria consistente nella posa di condotta fognaria in prossimità del fiume Adige in Lungadige Attiraglio del Comune di Verona sulla base del disciplinare rep n. 801 in data 18/08/2014;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 801 del 18/08/2014, che forma parte integrante del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.566,80 (euro millecinquecentosessantasei/80), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2014, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Il decreto n. 29 del 18/01/2007 intestato alla Società A.G.S.M. Verona S.p.A. viene modificato nella parte riguardante il parallelismo della condotta fognaria che viene stralciata in quanto la gestione è ora affidata alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l.;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, ad esclusione del disciplinare di concessione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 281188)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 493 del 25 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 750/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta PERTILE ROBERTO RENATO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 22.12.2005 prot. n. 873411/43 del 28.12.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.12.2005 della ditta PERTILE ROBERTO RENATO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00251 pari a (l/sec.2.51);

VISTO il disciplinare n. 178 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PERTILE ROBERTO RENATO (omissis) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Fara il diritto di derivare, mod. medi 0.0251 pari a (l/sec.2.51) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n 178 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.09 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281184)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 504 del 28 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1306/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta ROSA VITTORIA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/258 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta ROSA VITTORIA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00870 pari a (l/sec.0.87);

VISTO il disciplinare n. 43 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ROSA VITTORIA (omissis) con sede a Lonigo, Via Pozzola il diritto di derivare, mod. medi 0.00870 pari a (l/sec.0.87)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 43 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281185)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 505 del 28 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1425/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta PIZZOLO ORAZIO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 31.07.2000 prot. n. 13169/46 del 19.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 31.07.2000 della ditta PIZZOLO ORAZIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.15000 pari a (l/sec.15);

VISTO il disciplinare n. 177 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 01/08/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIZZOLO ORAZIO (omissis) con sede a Lonigo, Via Albaria Centro il diritto di derivare, mod. medi 0.15000 pari a (l/sec.15) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01/08/2014 n. 177 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.09 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281186)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 506 del 28 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 777/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ZERMEGHEDO a favore della ditta PIRAN SILVANO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 19.11.2007 prot. n. 652286 del 20.11.2007.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.11.2007 della ditta PIRAN SILVANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ZERMEGHEDO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0005 pari a (l/sec.0.05);

VISTO il disciplinare n. 179 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIRAN SILVANO (omissis) con sede a ZERMEGHEDO, VIA MARANGONI il diritto di derivare, mod. medi 0.0005 pari a (l/sec.0.05) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ZERMEGHEDO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n 179 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281187)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 507 del 28 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1045/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta MARINELLO ARMANDO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/618 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MARINELLO ARMANDO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00010 pari a (l/sec.0.01);

VISTO il disciplinare n. 42 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARINELLO ARMANDO C.F. n.00328780242 con sede a Lonigo, Via Monsignor Sogaro il diritto di derivare, mod. medi 0.00010 pari a (l/sec.0.01)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 42 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281238)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 514 del 03 settembre 2014

PROGETTO ESECUTIVO N.1121 in data 20 settembre 2011 D.G.R. N. 880 del 21 giugno 2010 "Lavori di manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume BACCHIGLIONE in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in comune di Caldogno e Viale Diaz in comune di Vicenza". PERIZIA DI VARIANTE N.1121.V del 30 gennaio 2013 Importo complessivo E. 300.000,00 Impegno di spesa D.G.R. N.459 del 19 dicembre 2011 Maggiore spesa lavori al netto E. 18.856,00 Approvazione perizia di variante Rimodulazione del quadro economico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di variante e la maggiore spesa lavori in oggetto per un importo al netto di Euro. 18.856,00.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. E' approvata in linea tecnica ed economica la Perizia suppletiva e di variante N.1121.V in data 30 gennaio 2013, relativa ai lavori di *"Manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in comune di Caldogno e Viale Diaz in comune di Vicenza" ;*
2. i lavori delle opere di variante, fino alla concorrenza di Euro.18.856,00, sono stati affidati all'Impresa I.L.E.S.A. S.p.A. con sede a Sossano (VI) ed eseguiti alle condizioni, patti e modalità previsti dal CSA contenente le norme generali e norme tecniche di cui al progetto originario N.1121 del 20 Settembre 2011, contratto di appalto n.16 Reg. in data 28 Gennaio 2013;
3. il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di ripresa degli stessi;
4. il quadro economico è rimodulato nel suo complesso, come segue:

1 - IMPORTO DEI LAVORI			**Euro 195.566,00**
2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
a) IVA 21% su lavori	Euro	41.068,86	
b) Art. 92 D.Leg.vo 163/2006	Euro	3.442,70	
c) Pratica catastale- Incarichi professionali	Euro	10.000,00	
d) Incarico Relazione paesaggistica e VINCA	Euro	2.221,56	
e) Indennità di esproprio	Euro	45.000,00	
f) Imprevisti	Euro	2.700,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**Euro.**	**104.434,00**	**Euro 104.434,00**
	SOMMANO		**Euro 300.000,00**

5. Il progetto trova copertura economica a mezzo dei fondi stanziati dalla D.G.R. N.459 del 19 dicembre 2011 e impegnati a carico del capitolo di spesa N.101589 Es.2011, impegno N.4511.
6. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281239)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 515 del 03 settembre 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in loc. Molina del Comune di Pozzoleone (SE). Ditta: ZUCCHELLO UGO Pratica n° 14_18691.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in loc. Molina del Comune di Pozzoleone (SE) a favore di ZUCCHELLO UGO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 20/06/2014 prot. n° 267258 del 20.06.2014.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 20.06.2014, pervenuta il 20.06.2014 - prot. n° 267258, la ditta ZUCCHELLO UGO ha chiesto la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in loc. Molina del Comune di Pozzoleone (SE);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

decreta

art. 1 - Alla ditta ZUCCHELLO UGO, nato a POZZOLEONE (VI) il 04.12.1955 e residente a POZZOLEONE (VI) in Via Molina Loc. Friola n. 10 - (omissis) - è rilasciata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in loc. Molina del Comune di Pozzoleone (SE), che comporta l'utilizzazione di una superficie demaniale complessiva pari a m^2 8810, così catastalmente individuata: Fg. 7 fronte mappali 15-5-17-37.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 01.09.2014 Rep. n° 804, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La scadenza della concessione è fissata alla data **del 31/12/2019**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 10.82 (Euro dieci/82) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281240)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 516 del 03 settembre 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per attraversamento dei T. Astico, Posina e Roggie varie con condotta di gas naturale per la derivazione del metanodotto in comune di Arsiero. (ATAA). Ditta: SNAM RETE GAS SPA Pratica n° 81_01662.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per attraversamento dei T. Astico, Posina e Roggie varie con condotta di gas naturale per la derivazione del metanodotto in comune di Arsiero. (ATAA) a favore di SNAM RETE GAS SPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 23/04/2012 prot. n° 232052 del 21/05/2012; Voto della C.T.R.D. n° 3225 del 02.12.1981.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 119 del 02.07.1982 è stata rilasciata alla ditta SNAM RETE GAS SPA la concessione idraulica per attraversamento dei T. Astico, Posina e Roggie varie con condotta di gas naturale per la derivazione del metanodotto in comune di Arsiero. (ATAA), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 306 di Rep. del 02.07.1982;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 01.07.2012;
- con istanza in data 23/04/2012, assunta al n° 232052 di prot., del 21/05/2012, la ditta SNAM RETE GAS SPA ha chiesto il rinnovo di detta concessione;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

art. 1 - Alla ditta SNAM RETE GAS SPA, con sede a PADOVA (PD) in Largo Francesco Rismondo n. 8 - C.F. e P. I.V.A. 10238291008 - è rinnovata per la durata di anni 30 (trenta) la concessione idraulica per attraversamento dei T. Astico, Posina e Roggie varie con condotta di gas naturale per la derivazione del metanodotto in comune di Arsiero. (ATAA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 02.07.1982 Rep. n° 306, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione **decorre dalla data del 02/07/2012 e scadrà il 01/07/2042**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 2.330,31 (Euro duemilatrecentotrenta/31) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281241)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 517 del 03 settembre 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per copertura di un tratto della Roggia Dugali in Comune di S. Pietro Mussolino (PTA). Ditta: BAUCE LUCIANA e BAUCE ORNELLA Pratica n° 80_01400.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per copertura di un tratto della Roggia Dugali in Comune di S. Pietro Mussolino (PTA) a favore di BAUCE LUCIANA e BAUCE ORNELLA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 11/01/2011 prot. n° 34464 del 25/01/2011; Voto della C.T.R.D. n° 3131 del 30.09.1981.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 83/81 del 29.10.1981 è stata rilasciata alla ditta BAUCE LUCIANA e BAUCE ORNELLA la concessione idraulica per copertura di un tratto della Roggia Dugali in Comune di S. Pietro Mussolino (PTA), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 187 di Rep. del 22.10.1981;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 28.10.2011;
- con istanza in data 11.01.2011, assunta al n° 34464 di prot., del 25.01.2011, la ditta BAUCE LUCIANA e BAUCE ORNELLA ha chiesto il rinnovo di detta concessione;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

art. 1 - Alla ditta BAUCE LUCIANA, nata a S. Pietro Mussolino (VI) il 15/05/1948 (omissis) e BAUCE ORNELLA nata a Arzignano (VI) il 18/04/1960 (omissis) e residenti a SAN PIETRO MUSSOLINO (VI) in Via Caduti n. 16 e in Via Papa Giovanni XXIII n. 8 - è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) la concessione idraulica per copertura di un tratto della Roggia Dugali in Comune di S. Pietro Mussolino (PTA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 22.10.1981 Rep. n° 187, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione **decorre dalla data del 29/10/2011 e scadrà il 28/10/2021.** Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

2014, di Euro 233,15 (Euro duecentotrentatre/15) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 281242)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 518 del 03 settembre 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche nel F. Bacchiglione in loc. Piazza Matteotti nel comune di Vicenza (SAAB). Ditta: RIZZI GIOVANNI Pratica n° 04_16490.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche nel F. Bacchiglione in loc. Piazza Matteotti nel comune di Vicenza (SAAB) a favore di RIZZI GIOVANNI Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione n° 339678 del 08/08/2014; Voto della C.T.R.D. n° 146 del 14.06.2004.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 199 del 26.07.2004 è stata rilasciata alla ditta RIZZI GIOVANNI la concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche nel F. Bacchiglione in loc. Piazza Matteotti nel comune di Vicenza (SAAB), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 16 di Rep. del 12.07.2004;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 25.07.2014;
- con istanza in data 28/07/2014, assunta al n° 339678 di prot., del 08/08/2014, la ditta RIZZI GIOVANNI ha chiesto il rinnovo di detta concessione;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

art. 1 - Alla ditta RIZZI GIOVANNI, nato a VICENZA il 14.05.1958 e residente a VICENZA in Piazza Matteotti n. 31 - (omissis) - è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci/00) la concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche nel F. Bacchiglione in loc. Piazza Matteotti nel comune di Vicenza (SAAB).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 12.07.2004 Rep. n° 16, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione **decorre dalla data del 26/07/2014 e scadrà il 25/07/2024**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 122,66 (Euro centoventidue/66) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 281149)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 285 del 02 settembre 2014

Concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico di materiale inerte, nonché come deposito provvisorio di materiali e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua Brondolo in Comune di Chioggia (VE). Ditta: SOMIT S.R.L. di CHIOGGIA (VE) (Pratica n° 1558C) Rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Somit S.r.l. di Chioggia (VE) con istanza pervenuta in data 10.12.2013 all' U.P. Genio Civile di Padova e trasmessa da questi al Servizio Ispettorati di Porto in data 27.02.2014. Pratica 1558C. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rilascio concessione pervenuta in data 10.12.2013; pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 446 del 07.04.2014, della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 87484 del 27.02.2014 e del Comune di Chioggia con nota prot. n. 21990 del 13.05.2014; disciplinare di rilascio concessione Rep. n. 18 del 27.08.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rovigo il 28.08.2014 al n. 69 Serie 3.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 10.12.2013 con la quale la Ditta Somit S.r.l. di Chioggia (VE) (P. IVA 02470850278) con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 50 in Comune di Chioggia (VE) ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico di materiale inerte, nonché come deposito provvisorio di materiali e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua - Brondolo in Comune di Chioggia (VE);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 87484 del 27.02.2014, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 446 del 07.04.2014 e dal Comune di Chioggia con nota prot. n. 21990 del 13.05.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 28.08.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Ditta Somit S.r.l. (P. IVA 02470850278), con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 50 in Comune di Chioggia (VE) della concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico di materiale inerte, nonché come deposito provvisorio di materiali e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua - Brondolo in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.08.2014 iscritto al n. 18 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 28.08.2014 al n. 2769 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.320,48 (milletrecentoventi/48) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. Il caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 281289)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 128 del 01 luglio 2014

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio. Ditta Andrioli Smeraldo.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il deposito dell'indennità provvisoria di esproprio non condivisa dal Sig. Andrioli Smeraldo presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1) di eseguire, per quanto in premessa indicato, il deposito dell'indennità provvisoria presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi Definitivi, per l'espropriazione e l'occupazione degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.), Comune di Venezia - Lotto D3 - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/ Castellana, in favore della seguente ditta:

ANDRIOLI SMERALDO nato a Ceregnano (RO) il 27/05/1955 - C.F. NDR SRL 55E27 C500A - Proprietà 1/1;
Bene censito in Comune di Venezia: NCEU - Sez. ME, Foglio 12, mappale 2205 (ex 633/b), esproprio mq. 123;
Bene censito in Comune di Venezia: NCEU - Sez. ME, Foglio 12, mappale 633, occupazione temporanea mq. 30;
Indennità complessiva di esproprio, di occupazione d'urgenza e temporanea da depositare Euro 2.823,13;

Art. 2) il MEF sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità espropriante, adita su istanza di chi vi abbia interesse;

Art. 3) l'avvenuto deposito della suddetta somma sarà comunicato, a cura e spese dell'Autorità espropriante, alla ditta interessata;

Art. 4) di trasmettere un estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE), entro 30 giorni successivi alla pubblicazione;

Art. 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

(Codice interno: 281308)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 115 del 07 agosto 2014

D.G.R. n. 2144 del 25.11.2013 ad oggetto: "D.G.R. n. 2850 del 28.12.2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per la Prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. Strutture aziendali di riferimento. Legge regionale n. 24 dell'11 novembre 2011". Indicazioni operative per la prosecuzione dei progetti avviati". Liquidazione della prima tranche del finanziamento assegnato per la prosecuzione delle attività per l'anno 2014.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente atto dispone di liquidare alle Aziende interessate la prima *tranche* del finanziamento assegnato per l'anno 2014, all'Azienda Ulss n. 20 di Verona, l'A.O.U.I. di Verona e l'A.O. di Padova, per le progettualità relative alla prosecuzione dei progetti avviati e riguardanti il completamento del modello previsto dal Progetto Obiettivo Prevenzione, Diagnosi e Cura del Diabete mellito, finanziati con D.G.R. 2850/2012.

Il Direttore

VISTA la deliberazione n. 2850 del 28.12.2012 ad oggetto: *"Impegno di spesa per la Prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. Strutture aziendali di riferimento. Legge regionale n. 24 dell'11 novembre 2011". Indicazioni operative per la prosecuzione dei progetti avviati",* con la quale la Giunta regionale ha approvato la prosecuzione e il finanziamento dei progetti avviati in materia di diabete, dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona (prevenzione, diagnosi e cura del diabete in età pediatrica) e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Dato Atto che la D.G.R. n. 2850/2012 per i progetti di cui sopra ha impegnato la somma di Euro 600.000,00.= *(seicentomila/00*), registrata al n. 4612 per un importo pari a Euro 200.000,00.= (*duecentomila/00*) ed al n. 4613 per un importo pari a Euro 400.000,00.= (*quattrocentomila/00*) nel capitolo di spesa 060009 "*Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche*" del bilancio annuale di previsione **esercizio 2012** (Codice Siope 1.05.03 - Codici Gestionali 1538 e 1539);

Dato Atto che con successiva D.G.R. n. 2144 del 25.11.2013 ad oggetto: "*D.G.R. n. 2850 del 28.12.2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per la Prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. Strutture aziendali di riferimento. Legge regionale n. 24 dell'11 novembre 2011". Indicazioni operative per la prosecuzione dei progetti avviati"* al punto 2. del dispositivo ha stabilito, in relazione alle somme impegnate con DGR n. 2850/2012, di liquidare il finanziamento in argomento secondo la seguente ripartizione:

- all'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona nella misura di Euro 200.000,00.= (*duecentomila/00*);
- all'Azienda Ospedaliera di Padova nella misura di Euro 200.000,00.= (*duecentomila/00*);
- all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nella misura di Euro 200.000,00.= (*duecentomila/00*)

" ... in due *tranche* del 50%: la prima entro il primo semestre 2014, la seconda alla conclusione del Progetto sulla base della relazione riguardante le attività svolte e relativa rendicontazione specifica delle spese sostenute...";

Dato Atto che si tratta con il presente atto di liquidare alle sottoindicate Aziende, la prima *tranche* del finanziamento previsto, corrispondente ai seguenti importi:

- Euro 100.000,00.= (*centomila/00*) all'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona,
- Euro 100.000,00.= (*centomila/00*) all'Azienda Ospedaliera di Padova;
- Euro 100.000,00.= *(centomila/00*) all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Vista la D.G.R. n. 2727 del 24/12/2012 ad oggetto: "D.G.R. n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011", trattandosi di finanziamento regionale a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011 il suddetto importo è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;

Dato atto che l'importo di Euro 600.000,00.= (*seicentomila/00*) è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2012 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale;

Richiamato il decreto del Direttore Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 64 del 29/04/2014 ad oggetto "*Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, art. 6 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Responsabili dei Settori afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria*", con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei responsabili di Settore afferenti la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria in particolare al Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 ed in particolare il 1° comma dell'art. 42;

Vista la L.R. 02.04.2014, n. 12 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";*

Vista la D.G.R. 30.12.2013, n. 2782 "*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore";*

Vista la D.G.R. 15.04.2014, n. 516 *"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014"*;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alle sottoriportate Aziende Sanitarie per l'attività svolta nell'anno 2014 - la somma complessiva di *Euro 300.000,00.= (trecentomila/00)*, quale prima *tranche* del finanziamento previsto con D.G.R. n. 2144/2013 e secondo la seguente ripartizione:

   - *Euro 100.000,00.= (centomila/00) all'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona,*
   - *Euro 100.000,00.= (centomila/00) all'Azienda Ospedaliera di Padova;*
   - *Euro 100.000,00.= (centomila/00) all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;*

di cui agli impegni n. 4612 per Euro 200.000,00.= (*duecentomila/00*) e n. 4613 per Euro 400.000,00.= (*quattrocentomila/00*) per un importo complessivo di Euro 600.000,00= (*seicentomila/00*) sul capitolo di spesa 060009 "*Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche*" del bilancio annuale di previsione **esercizio 2012** (Codice Siope 1.05.03 - Codici Gestionali 1538 e 1539);

3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della 2° *tranche* a saldo del finanziamento assegnato, pari a Euro 300.000,00= (*trecentomila/00*), su presentazione, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona (prevenzione, diagnosi e cura del diabete in età pediatrica) e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di relazione riguardante le attività svolte e relativa rendicontazione specifica delle spese sostenute;
4. di dare atto che la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Cristina Ghiotto

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 281098)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 75 del 26 agosto 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO con sede legale sita in Via Gramsci n. 2 - Fraz. Broan - Eraclea (VE) ed operativa sita in Via Zecchetto n. 10 A - Santo Stino di Livenza.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento del 12/06/2014 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 289047 del 7/07/2014 e ns. prot. n. 351446 del 20/08/2014); - Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 10 - Veneto Orientale del 03/07/2014 (ns. prot. n. 289047 del 7/07/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO P. I.V.A. n. 03318990276 con sede legale sita in Via Gramsci n. 2 - Fraz. Brian - Eraclea (VE) ed operativa sita in Via Zecchetto n. 10 A - Santo Stino di Livenza (VE), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 289047 del 7/07/2014);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 10 - Veneto Orientale, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 3/07/2014, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO P. I.V.A. n. 03318990276 con sede legale sita in Via Gramsci n. 2 - Fraz. Brian - Eraclea (VE) ed operativa sita in Via Zecchetto n. 10 A - Santo Stino di Livenza (VE), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento **ABP3544STORP3**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 281099)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 76 del 28 agosto 2014

DM 19 luglio 2000, n. 403. DGR del 22 dicembre 2004, n. 4132 e smi. Autorizzazione del gruppo raccolta embrioni delle specie bovina ed equina: Dott. ZIN GIANNI e Dott. BETTIOL NICOLA con sede legale in Via Argine Sinistro n. 23 - Saccolongo (PD) e laboratorio stabile c/o la Clinica Veterinaria Montecchia sita in Via Pietro Schiavo n. 2 - Selvazzano Dentro (PD).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia ai Dott. Zin Gianni e Dott. Bettiol Nicola l'autorizzazione alla gestione del gruppo raccolta embrioni delle specie bovina ed equina con laboratorio stabile sito presso la Clinica Veterinaria Montecchia sita in Via Pietro Schiavo n. 2 - Selvazzano Dentro (PD). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione dell'8/08/2014 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 345827 del 13/08/2014); - Parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 16 - Padova dell'8/08/2014 (ns. prot. n. 345827 del 13/08/2014).

Il Direttore

VISTA la L.R. 28 agosto 1986 n. 44 "Disciplina della riproduzione animale";

VISTA la L. n. 30 del 15 gennaio 1991, recante "Disciplina della riproduzione animale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il D.M. della Sanità n. 403 del 19 luglio 2000 recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991 n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";

VISTA la D.G.R. n. 4132 del 22 dicembre 2004 " Disciplina della riproduzione animale - Disposizioni applicative. Legge 15 gennaio 1991, n. 30, DM 19 luglio 2000, n. 403, L.R. 28 agosto 1986, n. 44";

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 134 del 29 novembre 2013, con il quale sono state disposte alcune modifiche ai requisiti indicati nella citata deliberazione n. 4032/2004 e aggiornate le procedure di avvio del procedimento amministrativo, a seguito delle novellazioni della L. 241/1990 intervenute nel frattempo;

VISTA l'istanza di autorizzazione a gestire un gruppo raccolta embrioni da parte dei Dott. Zin Gianni e Dott. Bettiol Nicola, pervenuta in data 3/12/2013 (ns. prot. n. 525708), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui i soggetti istanti dichiaravano di disporre di una struttura di laboratorio fissa sita presso i locali della Clinica Veterinaria Montecchia con sede in Via P. Schiavo n. 20 - Selvazzano Dentro (PD);

VISTA la nota ns. prot. n. 548401 del 13/12/2013 con cui il Dirigente del Servizio Igiene nutrizione acque e specie animali comunicava ai Dott. Zin Gianni e Bettiol Nicola, che considerati i requisiti previsti nell'Allegato A alla D.G.R. n. 2332/05, per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture adibite a Cliniche Veterinarie, l'istanza così come formulata non poteva essere accolta, prescrivendo, nel caso i soggetti istanti volessero perpetuare con il progetto, "una modifica strutturale e funzionale della Clinica Veterinaria, nel senso di consentire al gruppo raccolta embrioni un percorso dedicato al locale, da questo utilizzato come laboratorio stabile";

VISTA l'istanza dell'8/08/2014, pervenuta in data 13/08/2014 (ns. prot. n. 345827) agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Dott. Zin Gianni, in qualità di legale rappresentante del gruppo raccolta embrioni dei Dott. Zin Gianni e Dott. Bettiol Nicola, con sede legale sita in Via Argine Sinistro n. 23 - Saccolongo (PD), chiede l'autorizzazione alla gestione del gruppo raccolta embrioni delle specie bovina ed equina, con laboratorio stabile sito presso la Clinica Veterinaria Montecchia in Via Pietro Schiavo n. 2 - Selvazzano Dentro (PD), il cui responsabile della gestione sanitaria della raccolta, trattamento e conservazione degli embrioni è il Dott. Zin Gianni, residente in Via Argine Sinistro n. 23 - Saccolongo (PD), medico veterinario iscritto all'Ordine della provincia di Padova al n. 363;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 13/08/2014 (ns. prot. n. 345827) agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Dr. Soppelsa Damiano direttore sanitario della Clinica Veterinaria Montecchia dispone, come prescritto

con succitata nota prot. n. 548401 del 13/12/2013, una modifica strutturale e funzionale tale da consentire al gruppo raccolta embrioni in questione, un percorso dedicato al locale da questo utilizzato come laboratorio stabile;

VISTO il parere favorevole dell'Az. Ulss n. 16 - Padova, a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/07/2014 presso il laboratorio stabile sopraindicato dalla quale si evince l'idoneità dei locali e delle attrezzature all'esercizio dell'attività di centro di produzione embrioni;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione di gruppo raccolta embrioni e centri di produzione embrioni e oociti;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di autorizzare il gruppo raccolta embrioni delle specie bovina ed equina dei Dott. Zin Gianni e Dott. Bettiol Nicola, con sede legale sita in Via Argine Sinistro n. 23 - Saccolongo (PD) e laboratorio stabile c/o la Clinica Veterinaria Montecchia sita in Via Pietro Schiavo n. 2 - Selvazzano Dentro (PD), alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali delle specie bovina ed equina, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro, ed al loro trasferimento su fattrici riceventi;
2. il responsabile sanitario del gruppo raccolta embrioni è il Dott. Zin Gianni, iscritto all'albo professionale dell'Ordine della Provincia di Padova al n. 363;
3. al gruppo, di cui trattasi, viene assegnato il Codice Univoco Nazionale: **PD0007S (zerozerozerosetteesse).**
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 281100)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 77 del 28 agosto 2014

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Modifica del responsabile di magazzino della ditta CTF GROUP SOC. COOP. ARL con sede legale sita in Via Provinciale n. 18 - Lallio (BG) e magazzino sito in Via Emilia Romagna n. 34 - Saonara (PD), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione del responsabile di magazzino della ditta CTF GROUP SOC. COOP. ARL autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di modifica del responsabile di magazzino e relativi allegati (ns. prot. n. 348983 del 18/08/2014).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 81 del 10 settembre 2013, con cui si è autorizzata la ditta CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. Cod. Fisc./P.IVA 00208600163 con sede legale sita in Via Provinciale n. 18 - Lallio (BG) e magazzino sito in Via Emilia Romagna n. 34 - Saonara (PD) al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, per le seguenti tipologie di farmaci:

- medicinali veterinari;

sotto la responsabilità della Dott.ssa Roberta Cornelli farmacista regolarmente iscritta all'Albo Professionale della provincia di Bergamo dal 24/05/2012 al n. 2553;

VISTA l'istanza del 06/08/2014 e relativi allegati (ns. prot. n. 348983 dell'18/08/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Dott. De Gasperis Alfredo, in qualità di legale rappresentante:

- comunica che dal 09/09/2014 ad assumere l'incarico di responsabile di magazzino sarà il Dott. Carminati Paolo, farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale della provincia di Bergamo dal 15/07/1982 al n. 1286;
- dichiara, altresì, che non sono intervenute altre modifiche strutturali, funzionali, organizzative e gestionali;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. La ditta CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. Cod. Fisc./P.IVA 00208600163 con sede legale sita in Via Provinciale n. 18 - Lallio (BG), il cui legale rappresentante è il Dott. De Gasperis Alfredo, è autorizzata al commercio all'ingrosso, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Emilia Romagna n. 34 - Saonara (PD)

per seguenti tipologie di farmaci:

- ♦ medicinali veterinari;

sotto la responsabilità, fino all'8/09/2014, della Dott.ssa Roberta Cornelli farmacista regolarmente iscritta all'Albo Professionale della provincia di Bergamo dal 24/05/2012 al n. 2553 e, dal 09/09/2014, del Dott. Carminati Paolo, farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale della provincia di Bergamo dal 15/07/1982 al n. 1286;

2. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 81 del 10 settembre 2013;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 281235)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 79 del 01 settembre 2014

DPR 3 marzo 1993, n. 587. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Amministrazione Barone Filippo Manfredi de Blasiis, sede produttiva in via Roma, 45 - Fossalta di Piave (VE).
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della Ditta Amministrazione Barone Filippo Manfredi de Blasiis, sito nel territorio dell'Azienda Ulss n. 10 - Veneto Orientale, agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del DPR 587/1993. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento del 13/08/2014 (ns. prot. n. 351995 del 20/08/2014) e relativa documentazione a corredo; - parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 10 del 4/08/2014 (ns. prot. n. 351995 del 20/08/2014).

Il Direttore

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il D.Lgs, 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA l'istanza (ns. prot. n. 351995 del 20/08/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta Amministrazione Barone Filippo Manfredi de Blasiis, con sede legale e produttiva site a Fossalta di Piave (VE) in via Roma n. 45, codice aziendale 015VE030, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il proprio impianto ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;

CONSIDERATO CHE con nota prot. 0046864 del 4/08/2014 (ns. prot. n. 351995 del 20/08/2014), il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 10 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in seguito al sopralluogo effettuato presso i locali della azienda suddetta;

CONSIDERATO CHE la azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto della ditta Amministrazione Barone Filippo Manfredi de Blasiis, con sede legale e produttiva site a Fossalta di Piave (VE) in via Roma n. 45, codice aziendale 015VE030, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;
2. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT015VE030;
3. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;

4. di notificare alla ditta Amministrazione Barone Filippo Manfredi de Blasiis, per il tramite del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente, il presente decreto;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 281247)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1268 del 22 luglio 2014

Ipab "Istituto Costante Gris" di Mogliano Veneto (Treviso), dimissioni del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie e nomina del nuovo. Esecuzione procedimento ex legge regionale 27 gennaio 2012 n. 3.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Sostituzione del Commissario regionale per la gestione delle attività da espletare in relazione al procedimento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3 di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

L'"Istituto Costante Gris" di Treviso è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in ente morale, il cui statuto originario è stato approvato con Regio Decreto 12 Giugno 1890, in applicazione della legge 3 Agosto 1862, n. 753 poi sostituita dalla legge 17 Luglio 1890, n. 6972.

Con DGR n. 2141 del 4 Luglio 2006, in esito finale a quanto fissato con DGR n. 743 del 14 Marzo 2006, la Regione Veneto dava definitiva approvazione all'Accordo di programma intervenuto tra la Regione stessa in collaborazione con l'Az. Ulss 9 di Treviso, la Provincia di Treviso, il Comune di Mogliano Veneto e l'IPAB "Istituto Costante Gris", finalizzato a conformare la situazione istituzionale e l'erogazione dei servizi dell'IPAB alla Programmazione regionale, come evoluzione delle grandi strutture esistenti, e a perseguire le linee di intervento necessarie a pervenire al pareggio dei conti dell'ente, per evitare, in ultima analisi, il possibile raggiungimento di un irreversibile stato di insolvenza, con la conseguente estinzione dell'ente.

Dopo alterne e complesse vicende, che hanno visto il proseguimento dell'opera di trasformazione dell'ente e la sua 'stabilizzazione', almeno con riguardo alla gestione corrente, si è optato, ai fini della possibile soluzione dei gravi problemi economico–patrimoniali, per l'avvio del procedimento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.*" Detto procedimento è stato emanato dal legislatore nazionale "*al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi*", seguendo un percorso a struttura fondamentalmente negoziale, mediante l'intervento di un Organismo di Composizione della crisi nominato dal Tribunale.

Con deliberazione n. 117 dell'11 Febbraio 2014 la Giunta regionale aveva provveduto ad individuare, data la delicatezza, gravità e particolarità della situazione in essere, il dott. Giovanni Azzolini, Sindaco del comune di Mogliano, quale Commissario regionale con funzioni liquidatorie, per evidenti ragioni di opportunità e sinergia di intervento con la precedente gestione Commissariale.

Il Commissario regionale era dunque stato incaricato di affrontare gli incombenti legati al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in relazione alle relative disposizioni dell'ordinamento regionale. Inoltre, permaneva la necessità primaria di proseguire nell'opera di mantenimento e tutela dei servizi alla persona propri dell'Ipab che hanno caratterizzazione più prettamente sociale e socio-sanitaria, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi assistenziali rivolti agli anziani non autosufficienti e al loro livello qualitativo, anche per assicurare il mantenimento dell'equilibrio della gestione corrente all'Ente.

Ad oggi l'*iter* presenta due atti significativi:

- il provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso in data 10 gennaio 2014 Reg. Gen. 4222/2013 di nomina quale Organo di composizione della crisi del dott. Massimo Catullo;

- la nota datata 25 Giugno 2014, con la quale il Commissario regionale ha, in aggiunta ad un atto ricognitivo, rimesso il mandato commissariale alla Giunta regionale che lo aveva incaricato e comunicato la presentazione del nuovo piano di risanamento da sottoporre all'attenzione e all'approvazione del predetto Organo di composizione, che avverrà, come annunciato, per il mese di Agosto p.v..

Acquisita la volontà di rimessione del proprio incarico da parte del Commissario regionale dott. Azzolini e considerata l'attuale fase di piena esecuzione del procedimento *ex* legge 27 gennaio 2012 n. 3, in ottemperanza all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43e preso atto dell'articolo 45 della legge regionale 2 Aprile 2014, n. 11 che richiama i requisiti di cui all'articolo 28 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, già espressamente abrogati dall'articolo 18 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 70, il Relatore propone, nelle more della nomina di un nuovo Commissario tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale, di conferire il nuovo incarico, al dott. Stefano Guerra – dipendente della Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con i poteri qui di seguito indicati:

assumere il governo e l'amministrazione dell'Ipab nei limiti della *status* di organo commissariale ai fini della erogazione dei Servizi sociali e socio–sanitari; proseguire nelle attività necessarie all'esecuzione del procedimento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, avviato col provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso indicato nelle premesse; proseguire verso la definizione dell'attuazione del piano di riorganizzazione dell'Ipab ai fini del risanamento della situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell'Ipab, compiendo le necessarie alienazioni e concessioni, valorizzando i cespiti patrimoniali rimasti, anche attraverso il loro utilizzo per attività che si rendessero possibili; mantenere e sviluppare le attività socio–sanitarie e sociali da erogare, nel rispetto della legge e della programmazione regionale, a favore della popolazione del territorio; inviare al Dipartimento servizi socio–sanitari e sociali della Regione relazioni periodiche ed una relazione finale sull'attività svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

– UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

– vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

– visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

– visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

– visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

– visto l'art. 9 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;

– visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

– visto l'art. 45 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

– preso atto dell'istruttoria d'ufficio

delibera

1. di prendere atto della volontà di rimessione del proprio incarico espressa dal Commissario regionale dott. Giovanni Azzolini e, nelle more della nomina di un nuovo Commissario tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale, conseguentemente incaricare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43, quale Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie il dott. Stefano Guerra, dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione;

2. l'incarico di cui sopra avrà durata fino al conferimento dell'incarico di cui trattasi a soggetto esterno all'Amministrazione regionale, al fine di:

a. assumere il governo e l'amministrazione dell'Ipab nei limiti della *status* di organo commissariale ai fini della erogazione dei Servizi sociali e socio–sanitari;
b. proseguire nelle attività necessarie all'esecuzione del procedimento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, avviato col provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso indicato nelle premesse;
c. proseguire verso la definizione dell'attuazione del piano di riorganizzazione dell'Ipab ai fini del risanamento della situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell'Ipab, compiendo le necessarie alienazioni e concessioni, valorizzando i cespiti patrimoniali rimasti, anche attraverso il loro utilizzo per attività che si rendessero possibili;
d. mantenere e sviluppare le attività socio–sanitarie e sociali da erogare, nel rispetto della legge e della programmazione regionale, a favore della popolazione del territorio;
e. inviare al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione relazioni periodiche ed una relazione finale sull'attività svolta;

3. di confermare che, in applicazione di quanto prescritto dall'articolo 4 comma 1, lettera a) di cui all'Allegato A) alla D.G.R. n. 1256 del 3 Luglio 2012, il Commissario, svolgendo il proprio incarico durante l'orario di servizio, vedrà rimborsate le spese documentate a carico dell'Ipab;

4. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281248)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1425 del 05 agosto 2014

Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 6 agosto 2014 alle ore 17.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea dei soci della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. interamente partecipata dalla Regione del Veneto, convocata per il giorno 6 agosto 2014 alle ore 17.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 8 agosto 2014 alle ore 12.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013, nonché il rinnovo dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con nota del 21 luglio 2014 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l., partecipata dalla Regione del Veneto per il 100,00% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della Società, in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il giorno 6 agosto 2014 alle ore 17.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 8 agosto 2014 alle ore 12.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. rinnovo dell'organo amministrativo e determinazione del compenso;

3. varie ed eventuali.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio d'esercizio, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposito prospetto da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Pertanto, da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società ed inserita nel bilancio, nonché da altre parti del medesimo documento, che si allega (**Allegato A**), si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.

La Società, in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, applica le disposizioni del codice degli appalti e in data 24 maggio 2013 ha adottato il regolamento per le acquisizioni in economia.

Nella medesima data è stato adottato anche il regolamento per l'assunzione del proprio personale.

Il costo del personale a tempo indeterminato per il 2013 è stato di Euro 339.565,00 ed era stato di Euro 328.108,00 per l'anno precedente.

Nel 2013 vi è stata una nuova assunzione che ha portato il numero del personale a tempo indeterminato a contare 12 unità.

In merito all'assunzione effettuata, nella documentazione allegata viene rappresentato che "*per fare fronte ai maggiori impegni lavorativi, alle urgenti manutenzioni straordinarie di Villa Contarini e per evitare un potenziale contenzioso, l'amministratore ha provveduto a definire una posizione lavorativa convertendo il relativo contratto di collaborazione continuativa - che si protraeva da circa 8 anni - in un contratto a tempo indeterminato, rivedendo anche l'organizzazione generale interna. Sul*

punto va peraltro considerato che ciò permette alla società di delegare alla persona assunta una serie di funzioni tecniche che prima, essendo questa inquadrata con un co.co.co., dovevano necessariamente essere affidate a professionisti esterni. Ciò evidentemente consentirà alla società di poter ridurre sensibilmente la spesa per le consulenze esterne. Il limite previsto è stato pertanto derogato, previa comunicazione verbale motivata alla Giunta regionale, dato che la mancata assunzione avrebbe comportato un danno alla società derivante dall'impossibilità di gestire una serie di eventi che la Regione Veneto ha affidato alla società stessa".

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, con convenzioni, Co.Co.Co e contratti di lavoro a progetto, il costo per l'anno 2013 è stato di Euro 58.530,00,00 mentre era Euro 51.254,00 nel 2009.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza è stato di Euro 7.473,00 nel 2013, ed era stato Euro 54.686,00 nel 2012, mentre nel 2009 ammontava ad Euro 74.909,00.

I costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sono state nel 2013 pari ad Euro 4.240,00 ed erano state pari a Euro 8.675,00 nel 2012, mentre nel 2009 ammontavano ad Euro 37.345,00.

Nel 2013 non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni, né spese per l'acquisto, la manutenzione, l'esercizio di autovetture o l'acquisto di buoni taxi.

In conclusione, da quanto rappresentato emerge, da una parte una considerevole riduzione delle spese di varia natura, dall'altra il superamento dei limiti per quanto riguarda i costi del personale.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto riportato nella documentazione allegata in merito al rispetto delle direttive di cu alla DGR 258/2013 e, considerato che la nuova assunzione a tempo indeterminato non è stata autorizzata dalla Giunta regionale, si propone di invitare l'Amministratore Unico a trasmettere agli uffici dell'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, una dettagliata relazione in merito, che evidenzi i vantaggi della scelta effettuata e la legittimità delle procedure seguite, riservandosi di mettere in atto eventuali azioni si valutassero necessarie.

Per quanto riguarda la proposta sul contenimento delle spese prevista dall'art. 2 della L.R. 39/2013, la Società ha dichiarato di puntare sul recupero delle spese per manutenzione straordinaria effettuate per il compendio di Villa Contarini e sul recupero delle spese condominiali riguardanti i palazzi Torres-Rossini di competenza dell'affittuario e finora sostenute dalla Società, quindi agendo dal lato delle entrate.

Inoltre, dal budget presentato e agli atti degli uffici dell'Amministrazione regionale risulta per il 2014 una diminuzione dei costi per servizi e per studi e consulenze, unitamente alla previsione di un risultato positivo.

Si propone, pertanto, di condividere la proposta, come su rappresentata.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta da: bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa nota integrativa, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico (**Allegato A**), si evince che Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha chiuso l'esercizio con un utile di Euro 18.343,00, registrando un netto miglioramento rispetto al risultato conseguito nell'esercizio precedente, quando si era registrata una perdita di Euro - 214.724,00.

L'utile d'esercizio deriva principalmente da un incremento dei ricavi rispetto all'esercizio precedente, principalmente generati dall'attività di gestione di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD), a cui si è accompagnata anche una politica di contrazione dei costi della produzione.

Come noto, la Società eroga servizi nel complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), come da convenzione allegata alla D.G.R. n. 1912 del 08 luglio 2008 prorogata con D.G.R. n. 1610 del 11 ottobre 2011. Tale gestione ha durata di tre anni a decorrere da ottobre 2011, con possibilità di rinnovo alla scadenza, e comprende i seguenti servizi:

- sorveglianza e custodia del complesso monumentale;
- assistenza al pubblico, guardaroba, portineria e biglietteria;
- pulizia del parco e della villa;
- valorizzazione e promozione della villa;
- organizzazione di convegni e altre attività istituzionali;
- servizio di ristorazione/caffetteria;
- altri servizi aggiuntivi: quali, ad esempio la commercializzazione di prodotti non rientranti tra quelli strettamente riconducibili alla valorizzazione della Villa (gadgets, prodotti agroalimentari, prodotti dell'artigianato locale), il servizio di bus-navetta a supporto delle iniziative di valorizzazione del complesso monumentale, il noleggio di attrezzature sportive di vario genere (quali, ad esempio, biciclette, piccole imbarcazioni a remi, ecc.).

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad Euro 1.208.771,00 è in aumento rispetto al 2012 di Euro 210.116,00; tale variazione positiva va individuata principalmente nell'incremento della poste contabile "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", il cui valore è passato da Euro 986.649,00 a Euro 1.192.857,00 (+ Euro 206.208,00). Questa voce è costituita dai ricavi conseguiti dalla locazione di Palazzo Torres Rossini in Venezia e dalla gestione di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD). Nel 2012 i ricavi generati da quest'ultimo complesso immobiliare hanno registrato una crescita del 70,00% rispetto all'esercizio 2012.

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in diminuzione rispetto al 2012 registrando una variazione di - Euro 39.170,00, attestandosi su un totale di Euro 1.188.897,00.

Nello specifico sono aumentati i "Costi per il personale" (variazione + Euro 11.457,00) con un valore a bilancio di Euro 339.565,00 (+ Euro 11.457,00), gli "Ammortamenti e svalutazioni" (variazione di + Euro 58.390,00) per complessivi Euro 435.591,00.

Sono invece diminuiti i "Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci" (variazione di - Euro 12.025,00) attestandosi su un valore di Euro 31.539,00, i "Costi per servizi" (variazione - Euro 52.552,00) con un valore di bilancio di Euro 297.354,00, i "Costi per godimento beni di terzi" (variazione - Euro 7.823,00) con un valore a bilancio di Euro 8.532,00 e gli "Oneri diversi di gestione" pari a Euro 75.389,00 (variazione di - Euro 30.908,00).

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a Euro 19.874,00 (con una variazione positiva rispetto all'anno precedente di Euro 249.286,00).

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 16.447,00, in diminuzione rispetto all'anno precedente per - Euro 2.921,00, quando si è registrato un valore a bilancio di Euro 19.368,00. La gestione straordinaria registra un valore pari a Euro 0,00, così come si era verificato nel 2012.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore positivo pari ad Euro 36.321,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per - Euro 17.978,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" con una variazione di - Euro 350.306,00 rispetto al 2012 ed un valore di bilancio al 31/12/2013 di Euro 7.613.875,00.

Le "Immobilizzazioni immateriali" registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da Euro 755.234,00 del 2012 a Euro 649.163,00 del 2013 (- Euro 106.071), mentre le "Immobilizzazioni materiali" hanno subito una riduzione di - Euro 244.235,00 attestandosi su un importo complessivo di Euro 6.964.712,00 (Euro 7.208.947,00 nel 2012).

La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento di Euro 413.139,00, attestandosi su un importo di Euro 1.858.160,00; tale incremento è attribuibile principalmente alla voce "Disponibilità liquide", per un importo complessivo a valere sul bilancio 2013 di Euro 1.335.416,00, e alla voce "Crediti", passati da Euro 176.255,00 a Euro 316.109,00. Sono invece diminuite le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per Euro 500.000,00, passando da Euro 650.000,00 a Euro 150.000,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un incremento dei "Debiti" di Euro 22.010,00, il cui ammontare passa da Euro 193.970,00 a Euro 215.980,00 e del "Trattamento di fine rapporto" che passa da Euro 52.009,00 a Euro 67.362,00, con un aumento di Euro 15.353,00.

Infine, passando a considerare le nuove attività previste per il 2014, si rappresenta che la Società conta di incrementare i ricavi derivanti dalla gestione di Villa Contarini attivandosi nell'organizzazione di progetti ed eventi culturali e sviluppando attività commerciali, quali la realizzazione di meeting e convegni.

Inoltre, Immobiliare Marco Polo S.r.l. prospetta di migliorare la propria *performance* reddituale proseguendo anche nell'opera di monitoraggio dei costi operativi.

La Società ha proseguito l'attività di approfondimento circa la possibilità di disporre e di riutilizzare l'ex-centrale idroelettrica "Opifici Minori" ex proprietà Contarini e adiacente al compendio immobiliare di Villa Contarini. L'Amministratore Unico segnala che dagli approfondimenti effettuati, i possibili ricavi derivanti dal riutilizzo di questa risorsa permetterebbero di coprire gran parte dei costi della gestione corrente a fronte di un contenuto investimento, con evidenti effetti sul bilancio societario e sui fabbisogni finanziari necessari a realizzare le opere di straordinaria manutenzione sugli immobili.

Immobiliare Marco Polo s.r.l. evidenzia, inoltre, che, qualora venissero erogati i fondi già stanziati per le opere di straordinaria manutenzione del compendio immobiliare, la Società necessiterà, stante la complessità e l'importanza dell'intervento, di strutturarsi con idonee risorse umane e competenze anche ai fini del rispetto degli obblighi di legge.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio (**Allegato A**), si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 18.343,00, per un importo pari ad Euro 15.000,00 alla distribuzione di utili al socio e di riportare a nuovo la differenza di Euro 3.343,00.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si ricorda che l'incarico dell'attuale amministratore unico viene a scadere con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013.

Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo, di competenza della Giunta regionale, sono state avviate e concluse le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'avviso n. 19 del 17/9/2013 sul BUR n. 82 del 27/9/2013 e, in ottemperanza a quanto previsto dal "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011e DGR 3017/2013), tramite l'approvazione, con decreto del direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 19 del 24/6/2014, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.

Lo statuto prevede all'articolo 16 che la società sia guidata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque componenti e che l'organo amministrativo duri in carica per tre anni dalla data della nomina, salva diversa disposizione dell'assemblea.

Sul punto bisogna però tener conto di quanto previsto dalla L.R. n. 29/2013 recante "Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa" e dall'art. 6 della L.R. n. 39/2013 recante "Norme in materia di società regionali".

Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere, con il presente provvedimento, alla nomina di un Amministratore Unico che rimarrà in carica fino alla liquidazione della Società o comunque fino ad un massimo di tre esercizi.

L'efficacia della nomina, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto.

Pertanto, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della acquisizione della dichiarazione della persona nominata o dell'accertamento dell'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione.

Sarà cura del medesimo Direttore comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla Società.

Per quanto riguarda il compenso, si rappresenta che attualmente l'Amministratore Unico ha diritto ad un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 25.000,00.

Si propone, pertanto, di rideterminare con il presente atto il compenso spettante all'Amministratore Unico, riducendolo almeno del 10%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 47/2012 e in linea con la *ratio* della direttiva F-II della DGR 258/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 3/2003;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le L.R. n. 47/2012, n. 29/2013 e n. 39/2013;

VISTO lo Statuto della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

VISTA la DGR n. 2951/2010, la DGR n. 2324/2011 e la DGR n. 258/2013;

VISTA la nota del 21 luglio 2014 con la quale è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTO il bilancio chiuso al 31/12/2013, la nota integrativa, la relazione dell'Amministratore Unico, nonché la relazione sull'applicazione delle direttive regionali ex DGR n. 258/2013 e la proposta sul contenimento delle spese (**Allegato A**);

VISTO il decreto del direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 19 del 24/6/2014;

delibera

1. di prendere atto di quanto riportato nella documentazione allegata (**Allegato A**) in merito al rispetto delle direttive di cu alla DGR 258/2013 e, considerato che la nuova assunzione a tempo indeterminato non è stata autorizzata dalla Giunta regionale, di invitare l'Amministratore Unico della Società a trasmettere agli uffici dell'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, una dettagliata relazione in merito, che evidenzi i vantaggi della scelta effettuata e la legittimità delle procedure seguite, riservandosi di mettere in atto eventuali azioni si valutassero necessarie;

2. di condividere la proposta sul contenimento delle spese di cui all'art. 2 della L.R. 39/2013, riportata nell'**Allegato A**, fatto salvo il mantenimento degli equilibri economico - finanziari della gestione;

3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 (**Allegato A**) e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 18.343,00, per un importo pari ad Euro 15.000,00 alla distribuzione di utili al socio e di riportare a nuovo la differenza di Euro 3.343,00;

4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di nominare quale Amministratore Unico della Immobiliare Marco Polo s.r.l., che rimarrà in carica fino alla liquidazione della Società o comunque fino ad un massimo di tre esercizi, il Sig. Moffa Maurizio, nato a Venezia il 25 novembre 1951;

5. di condizionare l'efficacia della nomina dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto;

6. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di acquisire la dichiarazione della persona nominata o di accertare l'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione, e di comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla Società;

7. di stabilire, con rideterminazione dell'attuale compenso in riduzione del 10% ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 47/2012 e in linea con la *ratio* della direttiva F-II della DGR 258/2013, in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 22.500,00;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 281249)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1428 del 05 agosto 2014

Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. del 6 agosto 2014 alle ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 6 agosto 2014 ed in seconda convocazione il giorno 8 agosto 2014 e avente all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso, nonché le determinazioni relative al rapporto di locazione di Palazzo Gussoni con il T.A.R. del Veneto.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 36 del 18 luglio 2014 è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (di seguito SVEC S.p.A.), di cui la Regione del Veneto detiene il 100% del capitale sociale, che si terrà presso gli uffici della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della Regione del Veneto, in Venezia, Dorsoduro 1454, Palazzo Ex Ospedale Giustinian, per il giorno 6 agosto 2014 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 agosto 2014, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Amministratore Unico della società per il periodo da determinarsi in relazione alle disposizioni recate dalla L.R. 29/2013 e determinazione del relativo compenso;

2. Determinazioni relative al rapporto di locazione di Palazzo Gussoni con il T.A.R. del Veneto;

3. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013, avvenuta nell'assemblea societaria del 21 maggio 2014, è venuto a scadere dalla carica l'attuale Amministratore Unico della Società.

Appare opportuno rilevare che l'art. 16 dello Statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque componenti e che spetta all'assemblea ordinaria procedere alla nomina dello stesso, deliberando la natura unipersonale o collegiale dell'organo amministrativo.

Sul punto bisogna però tener conto di quanto previsto dalla L.R. n. 29/2013 recante "Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa" e dall'art. 6 della L.R. n. 39/2013 recante "Norme in materia di società regionali".

Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo, di competenza della Giunta regionale, sono state avviate e concluse le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'avviso n. 23 del 17/9/2013 sul BUR n. 82 del 27/9/2013 e, in ottemperanza a quanto previsto dal "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011e DGR 3017/2013), tramite l'approvazione, con decreto del direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 15 del 19/05/2014, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.

Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere, con il presente provvedimento, alla nomina di un Amministratore Unico che rimarrà in carica fino alla liquidazione della Società o comunque fino ad un massimo di tre esercizi.

L'efficacia della nomina, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto.

Pertanto, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della acquisizione della dichiarazione della persona nominata o dell'accertamento dell'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione.

Sarà cura del medesimo Direttore comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla Società.

Per quanto riguarda la retribuzione dell'incarico, attualmente è attribuito all' Amministratore Unico un compenso annuo lordo pari ad Euro 40.500,00, come determinato dall'assemblea del 20 maggio 2011 in base ad una riduzione del 10% di quello stabilito precedentemente.

Si propone, pertanto, col presente provvedimento di rideterminare il compenso spettante all'Amministratore Unico.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si allega una relazione trasmessa dalla Società (**Allegato A)** e si rappresenta quanto segue.

La Società ha in essere un rapporto di locazione con il TAR del Veneto relativo all'immobile di proprietà denominato Palazzo Gussoni, sito in Venezia - Cannaregio nn. 2277-78.

Il contratto di locazione commerciale è stato stipulato in data 20.11.2003, della durata di anni sei più sei, a decorrere dal 1° febbraio 2004, ad un canone annuo di euro 500.000= più IVA.

Tale rapporto, come illustrato nella relazione allegata, si è fatto alquanto difficile ed inoltre la Società non è riuscita a individuare un effettivo interlocutore a cui fare riferimento.

Sul piano economico poi la Società lamenta che "*non vi sono particolari ragioni che rendano conveniente una prosecuzione del rapporto, il quale, sufficientemente remunerativo all'epoca di avvio della locazione, ha visto la misura del canone via via sempre più penalizzata dall'applicazione delle disposizioni legislative emanate sotto l'egida di "spending review*"".

Inoltre l'Amministratore Unico della Società rappresenta che "*in relazione a quanto disposto dalla L.R. 29/2013 ed alla probabile necessità, in vista della "soppressione" della Società, di alienarne il patrimonio immobiliare, va inoltre considerato che l'esistenza di un eventuale rapporto di locazione in capo all'immobile, basato su condizioni così sfavorevoli per la locatrice (di fatto la redditività lorda del bene è appena superiore al 2%), potrebbe compromettere le possibilità di cedere il bene a condizioni vantaggiose e, quindi, appare preferibile alla data, disporre di un immobile libero da persone e cose*."

Per quanto rappresentato nella relazione e qui, brevemente riportato per estratti, l'Amministratore Unico chiede all'assemblea di pronunciarsi sulla questione.

Si propone, pertanto, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministratore Unico nella relazione allegata in merito al contratto di locazione di Palazzo Gussoni con il TAR del Veneto e di incaricare il medesimo ad intraprendere tutte le azioni che riterrà necessarie per la miglior tutela del patrimonio della Società.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 21/10/1978 n. 641;

VISTA la L.R. 29/2013;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTO l'art.2 c.2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTO lo statuto di SVEC S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la nota prot. n. 36 del 18/7/2014 di convocazione dell'assemblea ordinaria di SVEC S.p.A.;

VISTO il decreto del direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 15 del 19/5/2014;

VISTA la nota prot. n. 38 del 21/7/2014 in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (**Allegato A**);

delibera

1. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di nominare quale Amministratore Unico della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., che rimarrà in carica fino alla liquidazione della Società o comunque fino ad un massimo di tre esercizi, il Sig. Tremonti Luigino nato a Lorenzago di Cadore (BL) il 13 luglio 1948;

2. di condizionare l'efficacia della nomina dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di acquisire la dichiarazione della persona nominata o di accertare l'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione, e di comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla Società;

4. di stabilire, confermando il compenso stante la riduzione del 10% già determinata dall'assemblea del 20 maggio 2011, in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 40.500,00;

5. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministratore Unico nella relazione allegata (**Allegato A**) in merito al contratto di locazione di Palazzo Gussoni con il TAR del Veneto e di incaricare il medesimo ad intraprendere tutte le azioni che riterrà necessarie per la miglior tutela del patrimonio della Società;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 281037)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1539 del 26 agosto 2014

"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Assegnazione ed impegno dei finanziamenti a titolo di acconto per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. Esercizio 2014, mensilità di giugno 2014.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assegna agli Enti Affidanti, impegnando la spesa relativa sul Capitolo 101860 di competenza, le risorse finanziarie pari a complessivi Euro 21.695.446,06, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, a titolo di acconto sui finanziamenti spettanti per l'esercizio 2014, con riferimento alla mensilità di giugno 2014.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013, ha previsto l'istituzione di un "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

L'art. 37 comma 1 della L.R. n. 3 del 5.04.2013 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" ha istituito il "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" nel quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 12 del 2.04.2014, apposta sul Capitolo 101860 denominato "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228" risorse complessive pari a Euro 406.109.636,58.

Con deliberazione n. 750 in data 27 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse del "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale", ammontanti per il 2014 a complessivi Euro 406.109.636,58, secondo le seguenti quote: Euro 150.000.000,00 per il trasporto ferroviario, Euro 256.109.636,58 per il trasporto automobilistico e lagunare.

Nel frattempo, la competente Sezione Mobilità con nota prot. 156437 del 10 aprile 2014 ha comunicato agli Enti affidanti l'avvio del procedimento per la determinazione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 25/1998 e del riparto delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare.

Con successivo decreto n. 14071 in data 8 maggio 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 16 maggio 2014 prot. 23407, il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis, che per la Regione Veneto risulta pari ad Euro 243.140.092,67. In data 3 giugno 2014 la Regione Veneto ha provveduto ad accertare l'intero importo (accertamento numero 367 del 03.06.2014).

Nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata alla definitiva approvazione del riparto da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 25 /1998, la Giunta Regionale con deliberazione n 1014 del 17 giugno 2014 ha assegnato agli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e di navigazione un acconto sui finanziamenti per l'esercizio 2014 - periodo fino a maggio 2014, pari a complessivi Euro 108.486.387,50, ripartiti con riferimento ai valori mensili utilizzati per il secondo semestre dell'esercizio 2013. Tale acconto, già erogato con decreto n. 193 del 24 giugno 2014, sarà oggetto di successivo conguaglio sulle prime mensilità utili, alla luce del riparto definitivo per i servizi automobilistici e lagunari per l'esercizio 2014, nonché dello stanziamento definitivo a favore della Regione Veneto sul Fondo nazionale per il TPL.

Stante il protrarsi delle attività finalizzate all'assunzione del riparto definitivo per l'esercizio 2014, con il presente provvedimento, si propone di assegnare agli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e di navigazione un ulteriore acconto sui finanziamenti per l'esercizio 2014 a copertura della mensilità di giungo 2014, pari a complessivi Euro 21.695.446,06, determinato con riferimento ai valori mensili utilizzati per il secondo semestre dell'esercizio 2013. Anche questo acconto, come il precedente, sarà oggetto di successivo conguaglio sulle prime mensilità utili, alla luce del riparto

definitivo per i servizi automobilistici e lagunari per l'esercizio 2014, nonché dello stanziamento definitivo a favore della Regione Veneto sul Fondo nazionale per il TPL.

I finanziamenti saranno erogati nella misura del 95% delle risorse complessivamente impegnate. Il residuo 5% del finanziamento sarà erogato all'avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio effettuato. In sede di erogazione del saldo le risorse assegnate potranno subire una rideterminazione secondo i criteri che saranno stabiliti con successiva Deliberazione di riparto per l'esercizio 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge 228 del 24.12.2012;

Vista la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 39/2001;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

Vista la Deliberazione di Giunta n. 750 del 27 maggio 2014;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14071 in data 8 maggio 2014;

Visto l'accertamento numero 367 del 03.06.2014;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1014 del 17 giugno 2014;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2. di ripartire ed assegnare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i., alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di Enti affidanti, le risorse finanziarie per l'importo complessivo di Euro 21.695.446,06 (di cui Euro 10.739.245,80 alle Province **Allegato A** ed Euro 10.956.200,26 ai Comuni **Allegato B**, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, a titolo di acconto sui finanziamenti spettanti per l'esercizio 2014, mensilità di giugno 2014;

3. di impegnare a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, per le finalità di cui al punto precedente, la spesa di Euro 21.695.446,06 (di cui Euro 10.739.245,80alle Province **Allegato A** ed Euro 10.956.200,26 ai Comuni **Allegato B**, sul capitolo n. 101860 (cod. Siope 10503 1532 Amm. Prov.li; cod. Siope 10503 1535 Amm. Com.li) ad oggetto "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Mobilità di provvedere all'erogazione del 95% dei finanziamenti di cui si tratta, come riportato negli Allegati A e B;

5. di dare atto che l'acconto di cui al presente provvedimento sarà oggetto di successivo conguaglio a valere sulle prime mensilità utili;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto che il Direttore della Sezione Mobilità è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali;

8. di dare atto che la Sezione Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1539 del 26 agosto 201

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Province affidanti	Risorse impegnate a titolo di anticipazione esercizio 2014, mensilità giugno 2014
	€
Provincia di Belluno	862.810,81
Provincia di Padova	1.775.927,57
Provincia di Rovigo	750.047,74
Provincia di Treviso	1.648.276,48
Provincia di Venezia	2.790.003,67
Provincia di Verona	1.487.288,90
Provincia di Vicenza	1.424.890,63
Totale Province	**10.739.245,80**

ALLEGATOB alla Dgr n. 1539 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comuni affidanti	Risorse impegnate a titolo di anticipazione esercizio 2014, mensilità giugno 2014
	€
Asolo	14.688,93
Auronzo di Cadore	6.676,88
Bassano del Grappa	58.304,92
Belluno	159.183,82
Caorle (1)	36.692,94
Cavallino-Treporti (1)	30.345,80
Chioggia	142.484,45
Conegliano	45.519,91
Cortina d'Ampezzo	27.399,82
Feltre	30.679,65
Jesolo (1)	38.504,38
Legnago	21.664,15
Mel	4.663,49
Montebelluna	12.417,79
Padova (bus)	1.262.268,27
Padova (tram)	245.008,63
Pieve di Cadore	1.963,03
Recoaro Terme	2.921,74
Rovigo	154.898,76
S.Donà di Piave (1)	30.007,71
Schio	29.892,27
Spinea	5.691,91
Treviso	526.262,42
Valdagno	31.213,14
Venezia (bus)	2.148.922,14
Venezia (tram)	127.759,74
Verona	1.521.240,84
Vicenza	707.428,83
Vittorio Veneto	60.222,53
Totale Comuni (servizio gomma)	**7.484.928,89**
Venezia navigazione	3.471.271,37
Totale Comuni	**10.956.200,26**

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati alla Provincia di Venezia ai sensi della convenzione stipulata tra gli Enti.

(Codice interno: 281250)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1540 del 26 agosto 2014

Reindustrializzazione di Porto Marghera. Atto di indirizzo per la partecipazione della società Veneto Acque S.p.A. alla società L.I.V.E. S.p.A..

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione è dato seguito a quanto previsto nel Contratto preliminare sottoscritto l'11.04.2014, stipulato da Regione Veneto con Comune di Venezia e con Syndial S.p.A. e relativo ad aree site in Porto Marghera. Il provvedimento riguarda le modalità di partecipazione di Veneto Acque S.p.A, per conto di Regione Veneto, alla società L.I.V.E. S.p.A., società controllata dal Comune di Venezia e destinata ad acquisire le aree oggetto del contratto preliminare.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con contratto preliminare sottoscritto in data 11 aprile 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2014 Serie 3 n. 1721 e stipulato tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Syndial S.p.A., al quale ha partecipato anche l'Amministratore Delegato di Eni S.p.A, è stata convenuta la cessione, da parte di Syndial S.p.A.,di un compendio immobiliare inserito nel sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia Porto Marghera, ed aree limitrofe, a favore di Regione Veneto e del Comune di Venezia o di costituenda società da tali enti partecipata in misura paritetica. L'area di cui si tratta è stata individuata come area di crisi complessa, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, quale necessaria premessa per l'attività integrata e coordinata finalizzata alla reindustrializzazione dell'area di Porto Marghera e delle aree limitrofe.

L'area si caratterizza come distretto fortemente specializzato nei settori del petrolchimico (chimica di base) e della cantieristica navale, attualmente in crisi in conseguenza di fattori esogeni legati all'andamento dei mercati internazionali.

Per di più, in data 16.04.2012 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia, l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, anche con lo scopo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica dell'intero sito, attuato mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili e coerenti con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area.

Attualmente Syndial S.p.A. risulta proprietaria diterreni, fabbricati ed impianti insistenti nell'area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia -Porto Marghera, come perimetrato da ultimo nel D.M. 24 aprile 2013 e nelle zone limitrofe.

Alcune di tali aree sono gravate da oneri di bonifica e ripristino ambientale interessanti sia i suoli sia la falda, previsti e disciplinati da specifici decreti autorizzativi emessi dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, con DGR n. 862 del 15.05.2012, la Regione del Veneto ha manifestato l'interesse a poter disporre delle aree per poterle destinare ad iniziative pubbliche e private per lo sviluppo, la reindustrializzazione e la riqualificazione ambientale delle stesse, ed ha approvato il relativo schema di Accordo di Programma propedeutico all'acquisizione delle aree di proprietà della società Syndial a Porto Marghera; analoga manifestazione è stata espressa dal Comune di Venezia e quindi l'Accordo di cui si tratta è stato regolarmente siglato.

Il predetto Accordo prevedeva anche la possibilità di cessione delle aree in proprietà Syndial direttamente agli Enti, ovvero Regione Veneto e Comune di Venezia, oppure a società partecipata o controllata dagli stessi (NewCo).

In conseguenza del citato Accordo, il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale della Regione Veneto, ha avviato, in collaborazione con il Comune di Venezia, un'intensa attività istruttoria per giungere alla corretta individuazione della consistenza, anche economica, delle aree oggetto di trasferimento.

Per di più, con DGR n. 821 del 04.06.2013, la Giunta Regionale aveva proposto al Ministero dello Sviluppo Economico il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) riguardante l'area di cui si tratta ai sensi del D.M. 31.01.2013 di attuazione dell'art. 27 del d.l. 22.06.2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", piano da ultimo aggiornato con DGR n. 749 del 27.05.2014.

Con nota prot. 289461 del 08.07.2013, è stata formalizzata una proposta finanziaria diretta all'amministratore delegato di Eni S.p.A., società controllante di Syndial S.p.A., concernente le aree di più immediata reindustrializzazione, rinviando ad un successivo approfondimento la contrattazione riguardante i restanti lotti. La proposta è stata riscontrata con nota prot. 150 del 06.09.2013 dell'amministratore delegato di Eni S.p.A..

In data 15.11.2013, quindi, i rappresentanti della società Syndial S.p.A., si sono dichiarati disponibili a cedere due macrolotti denominati "A" e "B", come da cartografia allegata al contratto preliminare, il primo dei quali composto da aree di più immediata reindustrializzazione, il secondo da aree maggiormente idonee ad iniziative di recupero ambientale e paesaggistico, per i quali è stata avanzata la proposta di riconoscere a favore delle due Amministrazioniuna somma forfetizzata, a titolo di oneri ambientali per gli interventi di risanamento gravanti sulle aree stesse.

Da ciò ha tratto origine la bozza di contratto preliminare di compravendita, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 166 del 20.02.2014, nel testo condiviso con il Comune di Venezia.

Il contratto preliminare impone alle Amministrazioni sottoscrittrici una serie di attività funzionali alla stipula del contratto definitivo di acquisizione quali, in particolare, le pattuizioni relative alla lista di sottoservizi non attivi, di cui all'art. 2.11 del contratto medesimo, nonché l'obbligo di attuare sollecitamente, ai sensi dell'art. 4.1 del preliminare stesso, gli adempimenti amministrativi concernenti la volturazione dei decreti, dei provvedimenti autorizzativi, dei certificati e di tutte le altre posizioni soggettive inerenti i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza delle aree cedende.

Mentre la predisposizione della lista dei predetti sottoservizi è in corso di rapida definizione, trattandosi di documento dai contenuti meramente tecnici, le attività amministrative riguardanti la volturazione dei procedimenti sono tuttora *in itinere,* poiché presuppongono necessariamente e logicamente l'individuazione del soggetto giuridico chiamato a subentrare nelle posizioni procedurali attive, già facenti capo alla società cedente, cioè Syndial S.p.A., atteso anche che la DGR n. 166/2014 prevedeva, in linea con quanto stabilito all'art. 8.2 del contratto preliminare, che l'acquisto delle aree potesse avvenire o da parte degli Enti direttamente o tramite apposita società NewCo, partecipata o controllata dagli enti medesimi.

A seguito di un'approfondita attività istruttoria da parte delle strutture regionali competenti e di accordi intervenuti con il Comune di Venezia, ugualmente interessato al buon esito dell'operazione di acquisizione, si è concluso per l'opportunità, anche in termini di considerevole convenienza economica, di escludere l'acquisto diretto da parte delle Amministrazioni pubbliche e di procedere mediante la società NewCo.

Tuttavia, la costituzione di una nuova società o la partecipazione diretta ad una società, quale è la costituenda NewCo, da parte di Regione Veneto, richiederebbe l'approvazione di una specifica norma di legge, ai sensi dell'art. 61 comma 2 della L.R. Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con modalità cronologiche incompatibili con i termini imposti dal Contratto preliminare per la stipula del definitivo.

Conseguentemente, nel contesto di partenariato in via di definizione, il Comune di Venezia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.06.2014 (**Allegato A**) ha proposto l'utilizzabilità di un possibile veicolo societario già esistente, ancorché non operativo, rappresentato da Lido di Venezia Eventi e Congressi S.p.A. (L.I.V.E. S.p.A.), società controllata dal Comune di Venezia, attualmente priva di dipendenti ed in fase di liquidazione. Con la predetta DCC n. 45/2014, quindi, è stato previsto il trasferimento del 100% del capitale sociale di L.I.V.E. S.p.A. alla società comunale Immobiliare Veneziana S.p.A. (I.Ve. S.p.A.), che si renderebbe disponibile a cedere il 50% delle quote ad analoga società regionale indicata dalla Regione del Veneto.

Con DGR n. 19/INF del 22.07.2014, la competente struttura regionale, nel ribadire l'urgenza di addivenire all'adempimento degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare, preso atto dell'impossibilità di procedere alla costituzione di una nuova società regionale, ha prospettato la possibilità di incaricare la società Veneto Acque S.p.A., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, ed in possesso delle caratteristiche statutarie necessarie, di acquisire il 50% delle quote di capitale di L.I.V.E. S.p.A.

La scelta della società Veneto Acque S.p.A. risulta dunque la più idonea non solo in relazione all'urgenza delle scadenze contrattuali ed alla pertinenza dello Statuto sociale, ma anche e soprattutto perché la società dispone di risorse particolarmente specializzate nel settore delle bonifiche, le cui competenze saranno valorizzate nell'ambito della società partecipata con il Comune di Venezia.

Rispetto a quanto rappresentato nella citata DGR n. 19/INF, è opportuno precisare che, d'intesa tra le parti, il termine del 10 agosto 2014 - stabilito per la formulazione delle istanze di subentro previste - è stato rideterminato nel 31.10.2014, termine che, pur non riaprendo l'ipotesi di una legge regionale ad hoc, consente di procedere con la dovuta attenzione nel consolidamento del nuovo assetto societario.

Come precisato anche nella nota prot. 310650 del 21.07.2014 del Direttore dell'Area Infrastrutture, presso cui è incardinato il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, ed indirizzata al Direttore Sviluppo Economico e Partecipate del Comune di Venezia, la conclusione dell'*iter* procedimentale in corso presuppone la revoca dello stato di liquidazione di L.I.V.E. S.p.A., l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie alla "*due diligence*", implicante, altresì, la stima peritale del valore della medesima società, antecedentemente all'acquisizione del 50% del capitale di L.I.V.E. S.p.A. da parte della Regione o di sua società controllata. Il Comune di Venezia, pur riscontrando, in pari data, positivamente la proposta regionale, con nota prot. 2014/308441, ha tuttavia richiesto la formalizzazione dell'impegno regionale all'acquisizione del 50% del capitale di L.I.V.E. S.p.A.

La struttura regionale competente in materia di partecipazioni societarie ha verificato la coerenza dell'intervento con l'oggetto sociale della predetta società Veneto Acque S.p.A. e la rispondenza dello Statuto societario della medesima alla necessità di perseguire il primario interesse pubblico sotteso all'operazione. Questo, in quanto Veneto Acque S.p.A. è una società "*in house*" della Regione del Veneto, soggetta all'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente regionale, ai sensi dell'art. 2497 c.c., con precisi obblighi statutari che impongono al Consiglio di Amministrazione della stessa di richiedere l'autorizzazione all'Assemblea dei soci per il compimento di particolari operazioni di natura straordinaria (art. 13 dello Statuto sociale). L'organo amministrativo, peraltro, deve agire "*nell'ambito di quanto previsto dal business plan pluriennale e nel rispetto del budget annuale, così come approvati dall'Assemblea*" (art. 18 dello Statuto sociale).

La Società, inoltre, ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di Euro 1.994,00, ed ha in atto un contratto di mutuo stipulato con la BEI per realizzare opere connesse al progetto MOSAV/Savec, che comporta precisi obblighi di notifica delle modifiche intervenute nell'assetto societario.

Quanto sopra esposto, pertanto, impone di esplicitare le modalità di intervento della società regionale Veneto Acque S.p.A., dando contestualmente mandato al Consiglio di amministrazione della stessa di procedere all'acquisizione del 50% delle azioni della summenzionata NewCo, alle seguenti condizioni:

1. che il valore della partecipazione da acquisire sia determinato secondo apposita stima peritale di soggetto esperto dotato dei necessari titoli professionali e competenze;
2. che lo statuto recepisca tutte le clausole riferite alla NewCo previste del summenzionato Contratto Preliminare del 11.04.2014;
3. che l'acquisizione delle Aree di cui al citato Accordo sia effettuata secondo quanto previsto dal summenzionato Contratto Preliminare del 11.04.2014, in linea con la vigente normativa;
4. che lo scopo sociale esclusivo della Newco sia funzionale all'acquisizione, per conto di Regione Veneto e Comune di Venezia, delle aree di Porto Marghera oggetto del Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11 aprile 2014, nonché a tutte le successive attività inerenti la gestione, il risanamento ambientale, la valorizzazione e il trasferimento a vario titolo a terzi delle aree acquisite, in esecuzione degli indirizzi espressi dagli Enti predetti, secondo caratteristiche di stretta affinità con l'oggetto sociale di Veneto Acque S.p.A;
5. che l'operatività della Newco sia temporalmente circoscritta al completamento delle attività di cui al punto precedente, con specifica indicazione in tal senso nello Statuto societario della stessa;
6. che le attività di risanamento ambientale, valorizzazione e trasferimento a terzi siano avviate solo a seguito di approvazione di idoneo *business plan*, che garantisca l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale nel medio periodo.

Veneto Acque S.p.A. procederà all'acquisizione della quota societaria con risorse proprie.

In ogni caso, prima di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita delle aree, NewCo comunicherà al Dipartimento regionale Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, incaricato del coordinamento dell'operazione, la documentazione conclusiva attestante le valutazioni estimative e peritali concernenti il valore dell'operazione afferente il compendio immobiliare oggetto del contratto.

Il Direttore dell'Area Infrastrutture è altresì incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del Contratto preliminare anche per quanto attiene alle attività inerenti le aree da acquisire e, di concerto con il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie ed in collaborazione con il Comune di Venezia, di sovraintendere alle modifiche statutarie e della *governance* coerenti con i nuovi scopi attribuiti alla società NewCo introdotte dalle società controllanti.

Il Presidente, infine, dà lettura della nota, in data odierna, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Venezia, dott. Vittorio Zappalorto, dà riscontro alla nota regionale n. prot. 352760 del 21 agosto 2014, esprimendo piena condivisione al percorso societario definito dai competenti uffici di Comune e Regione.

Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la l. 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'art. 27 del d.l. 22.06.2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese";

VISTO l'Accordo per la Chimica di Porto Marghera del 21.10.1998 e il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999;

VISTO ildecreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.05.2011 contenente la dichiarazione di area di crisi complessa;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico del 31.01.2013;

VISTO l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto in data 16.04.2012;

VISTE le DGR n. 862 del 15.05.2012, n. 821 del 04.06.2013, n. 166 del 20.02.2014 e n. 820 del 05.06.2014;

VISTA la DGR 1147 del 01.07.2014 di conferimento dell'incarico di direttore dell'Area infrastrutture

VISTA la DGR n. 19/INF del 22.07.2014;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 15.05.2012 tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Syndial S.p.A., con presa visione del Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare e di Eni S.p.A.;

VISTA la nota prot. 289461 del 08.07.2013;

VISTA la nota prot. 150 del 06.09.2013 dell'amministratore delegato di Eni S.p.A.;

VISTO il Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11.04.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2014 Serie 3 n. 1721;

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., da ultimo modificato con DGR n.3458 del 17.11.2009;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 45 del 16.06.2014;

VISTA le note prot. 301088 del 15.07.2014 del Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, prot. 310650 del 21.07.2014 del Direttore dell'Area Infrastrutture e prot. 2014/308441 del 21.07.2014 del Comune di Venezia;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante dello stesso.

2. Di proseguire nell'attuazione degli adempimenti previsti dal contratto preliminare del 11.04.2014, riconoscendo la validità della proposta del Comune di Venezia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.06.2014 (**Allegato A**).

3. Di incaricare la società Veneto Acque S.p.A., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, ed in possesso delle caratteristiche statutarie necessarie, di acquisire il 50% delle quote di capitale di L.I.V.E. S.p.A., attualmente controllata dal Comune di Venezia, con le modalità ed alle condizioni tutte specificate in premessa.

4. Di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture del coordinamento e della corretta esecuzione del contratto preliminare anche per quanto attiene alle attività inerenti le aree da acquisire e dell'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari.

5. Di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture, di concerto con il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie ed in collaborazione con il Comune di Venezia, della definizione delle modifiche statutarie e delle linee di *governance* coerenti con i nuovi scopi attribuiti alla società.

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale

7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/7

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTÀ DI VENEZIA

Consiglio Comunale

DELIBERA N° 45 Seduta del 16 GIUGNO 2014

Partecipazione nella Newco, controllata pariteticamente con la Regione Veneto, incaricata di acquisire le aree di proprietà di Syndial S.p.A. in Porto Marghera funzionali alla riconversione industriale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale, in linea con il dettato del proprio Programma di Mandato, si propone di promuovere:
  - politiche mirate allo sviluppo del polo industriale di Porto Marghera e della sua base occupazionale, garantendo la sostenibilità ambientale e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;
  - processi di trasformazione e di valorizzazione delle potenzialità e delle specificità di Porto Marghera al fine di garantire il mantenimento della sua vocazione industriale;

Visti

- i contenuti delle Linee Programmatiche di Mandato 2010-2015 dell'Amministrazione comunale di Venezia, elaborate dal Sindaco in ottemperanza al comma 7 dell'art 5 bis dello Statuto, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 luglio 2010, ed in particolare:
  - l'azione prioritaria 1.1.1 - recuperare una centralità decisionale dell'Amministrazione, cruciale nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse;
  - l'azione prioritaria 1.1.2 - avviare una riconversione capace di aumentare i livelli occupazionali di una delle più grandi aree industriali europee riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi o nocive e attirando nuovi investimenti;
- il "Programma 1 – LAVORO" della Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2013 - 2015 (Allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26-27 luglio 2013) in cui il Comune di Venezia si propone di:
  - Recuperare una centralità decisionale dell'amministrazione nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse (Codice 1.99.1);
  - Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli occupazionali di una delle più grandi aree industriali europee riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTA' DI VENEZIA

Consiglio Comunale

aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi o nocive e attirando nuovi investimenti (Codice 1.1.2);

- promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana (Codice 1.1.3);

Rilevato che

- l'indisponibilità di aree industriali in cui realizzare nuove iniziative imprenditoriali è considerato uno dei principali fattori che condizionano lo sviluppo e la riconversione di Porto Marghera;
- l'immissione sul mercato di aree industriali a prezzi competitivi crea le condizioni per contrastare attese speculative sulle aree libere o liberabili presenti a Porto Marghera e per favorire l'avvio di processi di riconversione industriale e riqualificazione economica dell'area;

Preso atto

- dell'Accordo ex art. 11 della L. 241/90 sottoscritto il 15 maggio 2012 dai rappresentanti di Comune di Venezia, Regione Veneto, Syndial S.p.A. e, per presa visione, dall'Amministratore Delegato di Eni S.p.A. e dal Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in cui sono definiti i principi per l'acquisto in blocco da parte di Comune di Venezia e Regione Veneto di aree di proprietà di Syndial S.p.A in Porto Marghera di estensione pari a circa 120 ettari, come ratificato dalla Giunta Comunale con la Delibera n. 223 del 24 maggio 2012;

Richiamata

- la Delibera n. 93 del 30 novembre 2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Referto sullo stato di attuazione dei programmi della Relazione Previsionale Programmatica 2013-2015 per l'annualità 2013, nel cui ambito sono state illustrate anche le iniziative attivate per promuovere e sostenere processi di trasformazione e di valorizzazione delle potenzialità e delle specificità di Porto Marghera al fine di garantire il mantenimento della sua vocazione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. In tale Delibera del Consiglio Comunale è stato precisato che nell'ambito delle attività svolte per la finalità in questione si è proceduto nelle *valutazioni tecnico-giuridiche e negoziazioni con le controparti finalizzate all'attuazione dell'Accordo ex art. 11 L. 241/1990 sottoscritto il 15 maggio 2012 tra Comune di Venezia, Regione Veneto e Syndial S.p.A. per la cessione in blocco delle aree di proprietà di quest'ultima ad una società di scopo controllata da Regione Veneto e Comune di Venezia*;

Preso atto:

- degli esiti dell'intensa attività di verifica e di valutazione promossa, dai tecnici del Comune di Venezia e della Regione Veneto in contraddittorio con quelli di Syndial, sulla base della documentazione tecnica fornita da questi ultimi e di un'analitica ricognizione della situazione ambientale delle singole aree oggetto di trasferimento, al fine di:
  - determinare gli oneri ambientali, i vincoli e gli obblighi che gravano sulle singole aree;

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTÀ DI VENEZIA

Consiglio Comunale

- verificare i costi stimati di bonifica come risultanti dai Decreti del Ministero dell'Ambiente di approvazione dei relativi progetti, nonché i costi di gestione e monitoraggio degli interventi di bonifica effettuati nelle aree predette, sulla base dei Certificati rilasciati dalla Provincia di avvenuto completamento dei lavori di bonifica;
- individuare i fabbricati, gli impianti dismessi e i sottoservizi non funzionali alla riconversione industriale di Porto Marghera e per i quali Syndial si è dichiarata disponibile alla rimozione e smaltimento;
- effettuare la ricognizione delle servitù, attive o passive, gravanti sulle aree;

- che, a seguito di tali attività, sono stati individuati 2 lotti con caratteristiche diverse:
  1. un "LOTTO A", di circa 50 ha, costituito da aree destinabili a iniziative di riconversione industriale dopo l'esecuzione di progetti di bonifica già approvati con costi già definiti nei decreti ministeriali di approvazione;
  2. un "LOTTO B", di circa 58 ha, costituito da aree non destinabili, almeno in questa fase, a iniziative di riconversione industriale, in quanto interessate da interventi di messa in sicurezza permanente, già realizzati o in fase di ultimazione, o di destinazione d'uso a scopi non industriale (tra cui in particolare l'area di Malcontenta C inserita nell'Accordo di Programma "Vallone di Moranzani" sottoscritto da Comune di Venezia, Regione Veneto, Ministero Ambiente e altri Enti);

Visti

- la Delibera n.166 del 20.02.2014 della Giunta Regionale del Veneto, ad oggetto "*Atto di indirizzo per l'acquisizione di aree di proprietà della società Syndial Spa in Porto Marghera Venezia, finalizzata alla loro riconversione industriale e al risanamento ambientale e conseguente approvazione dello schema di Contratto preliminare*", che recepisce le intese raggiunte con Syndial, dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto, per l'acquisto in blocco delle suddette aree funzionali alla riconversione industriale in Porto Marghera;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 159 dell'11.4.2014 ad oggetto "*Atto di indirizzo per l'acquisizione di aree di proprietà di Syndial Spa in Porto Marghera funzionali alla riconversione industriale: mandato al Sindaco per la stipula del Contratto preliminare di acquisto*" con la quale è stato dato mandato al Sindaco di procedere nella sottoscrizione del predetto Contratto preliminare di compravendita nel testo conforme a quello approvato dalla Giunta regionale del Veneto;
- il Contratto Preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 11 aprile 2014 che recepisce gli esiti della complessa negoziazione, condotta dal Comune di Venezia e della Regione Veneto in contraddittorio con i rappresentanti di Syndial, in cui sono stati concordemente definiti:
  a. il valore a corpo delle aree al lordo degli oneri per gli interventi ambientali, quantificato complessivamente in € 31.500.000 per entrambi i lotti;
  b. il valore omnicomprensivo delle passività ed oneri ambientali interessanti le aree, quantificato in complessivi € 69.500.000 sulla base dei costi risultanti dai Decreti di bonifica approvati, integrati da una stima forfettaria degli oneri per:
     - interventi aggiuntivi per la bonifica dei suoli

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTA' DI VENEZIA

Consiglio Comunale

- interventi per la bonifica delle acque di falda
- costi di gestione e monitoraggio delle aree;

c. il saldo netto delle suddette voci a) e b), quantificato in complessivi € 38.000.000, che Syndial dovrà corrispondere all'acquirente all'atto della stipula del rogito;

nonché i contenuti degli altri aspetti dell'intesa raggiunta tra le parti quali:

- l'identificazione catastale delle aree oggetto di compravendita e le schede descrittive dei fabbricati, degli impianti e dei sottoservizi presenti nelle medesime
- le modalità e le tempistiche relative alla demolizione, a cura e spese di Syndial, dei fabbricati, impianti e sottoservizi ubicati nelle predette aree che sono stati considerati non funzionali alla reindustrializzazione di Porto Marghera;
- le modalità di subentro dei promissari acquirenti nei contratti in essere e nella titolarità dei Decreti del Ministero dell'Ambiente di approvazione dei progetti di bonifica e dei Certificati rilasciati dalla Provincia di avvenuto completamento dei lavori di bonifica, relativi a ciascuna area;
- le condizioni e i termini delle manleve e delle garanzie, a favore di Syndial e dei promissari acquirenti;
- le modalità previste per gestione della bonifica della falda e dell'Impianto di Trattamento delle Acque di Falda;

Preso atto che

- secondo quanto previsto dal predetto Contratto Preliminare di compravendita la stipula del rogito definitivo di acquisto delle aree predette è condizionata:
  - al completamento del rilascio dei Certificati di bonifica da parte della Provincia,
  - all'avvenuta volturazione dei Decreti di approvazione dei progetti di bonifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre autorità competenti a seconda dell'iter e provvedimento amministrativo di riferimento,
  - all'autorizzazione dei rispettivi organi di Syndial e degli Enti, secondo la competenza prevista dagli Statuti interni delle Parti, le quali peraltro si liberano da ogni responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nel caso di mancato rilascio delle suddette autorizzazioni;

Considerato che

- il Contratto Preliminare di compravendita prevede all'art. 8 la facoltà di perfezionare l'acquisto delle Aree in oggetto anche per il tramite di una società dedicata (cosiddetta "Newco"), di nuova costituzione o comunque non operativa, partecipata pariteticamente da società controllate dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto;
- la citata delibera di Giunta comunale n. 159/2014 ha espresso l'orientamento ad avvalersi della facoltà, prevista dall' art.8 del Contratto Preliminare, di perfezionare l'acquisto delle aree in oggetto per il tramite di una NewCo partecipata al 50% da società controllata dalla Regione Veneto e per il residuo 50% da una società controllata dal Comune di Venezia da

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTA' DI VENEZIA

Consiglio Comunale

individuarsi in IVE – Immobiliare Veneziana, per considerazioni sia di natura fiscale, con particolare riferimento alla detraibilità IVA delle spese per l'acquisto dei terreni per i successivi interventi di bonifica, sia per considerazioni di maggior snellezza operativa consentita da un veicolo societario rispetto ad un Ente di diritto pubblico

- la governance della suddetta Newco sarà disciplinata da appositi Accordi che Ive Srl dovrà sottoporre alla preventiva approvazione del socio Comune di Venezia in sede di Assemblea;
- la Newco procederà pertanto a:
  - acquisire in blocco le aree di proprietà di Syndial;
  - cedere per lotti, nelle forme giuridiche in seguito individuate d'intesa tra i due Enti, le aree in questione a imprenditori interessati a localizzare nuove iniziative industriali a Porto Marghera, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica
  - garantire nel periodo di possesso la gestione delle aree e curare gli interventi di bonifica e risanamento ambientale che si ritenesse opportuno attivare anche prima della loro cessione, nel rispetto della normativa in materia ambientale;
  - promuovere, d'intesa con Comune e Regione, ogni iniziativa utile per avere accesso a opportunità di finanziamento straordinario che si rendessero disponibili per la realizzazione di interventi connessi alla bonifica e alla valorizzazione delle aree;

Rilevato

- che nelle valutazioni economico-giuridiche condotte d'intesa tra i competenti Assessorati e Direzioni di Regione e Comune, è emersa una condivisa preferenza per utilizzare, per il ruolo predetto di Newco incaricata per l'acquisto delle aree Syndial, un veicolo societario già esistente ancorchè non operativo, evitando di costituirne uno nuovo, nel rispetto dell'indirizzo generale contrario alla creazione di nuove società pubbliche e comunque al fine di accelerare i tempi per perfezionare l'operazione di acquisto;
- che stante l'indisponibilità presso la Regione di società utilizzabili allo scopo, è stata condivisa con la Regione l'opportunità di utilizzare una società non operativa interamente controllata dal Comune di Venezia, la Lido di Venezia Eventi e Congressi (LIVE) Spa, posta in liquidazione da fine 2012, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale N. 68 del 13 settembre 2012, ad oggetto "*Riorganizzazione delle società partecipate dal Comune di Venezia operanti nell'ambito del settore del marketing territoriale e della promozione culturale e turistica*".
- che nel corso della sua liquidazione LIVE ha ceduto la propria azienda operante nel settore congressuale a Vela Spa trasferendovi i relativi dipendenti, ha realizzato gran parte dell'attivo sociale riuscendo con il ricavato a pagare tutti i debiti compresi quelli nei confronti del Comune per 190 mila euro, ed ha chiuso tutti i contenziosi ereditati dalla passata gestione, mentre il realizzo dei residui assets è seguito dall'attuale liquidatore, il professionista dott. Valentino Bonechi;
- che sulla base del Bilancio approvato al 31.12.2013, e tenuto conto anche di alcune operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci già perfezionate, l' attivo sociale di LIVE, in gran parte liquido, ha un valore di circa 150 mila euro (salvo limitate variazioni derivanti dalle operazioni in corso di completamento), fronteggiato esclusivamente dal suo patrimonio netto, stante il citato integrale rimborso dei debiti;

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTÀ DI VENEZIA

Consiglio Comunale

- che, ove si convenisse sull'utilizzo del veicolo LIVE per le funzioni di Newco per l'acquisto delle aree di Marghera, il capitale della società (comprese le azioni proprie possedute dalla società stessa) verrebbe interamente trasferito ad una società comunale, già individuata in IVE Srl dalla delibera di Giunta Comunale n. 159/2014, che procederebbe poi a cederne il 50% alla Regione (o a società da essa designata) ad un valore risultate da apposito parere di congruità di esperto nominato congiuntamente dalle parti;
- che, in un Assemblea di LIVE da tenersi in sede ordinaria e straordinaria subito dopo la costituzione della predetta nuova compagine sociale, verrebbero di conseguenza deliberati:
  - la revoca dello Stato di liquidazione;
  - la modifica dello Statuto adottando un testo che nel frattempo Comune e Regione andrebbero a condividere, con una nuova denominazione, sede, oggetto sociale, regole di governance, regime di circolazione delle azioni, etc.
  - l'eventuale modifica della forma societaria, trasformandosi in Srl, anche al fine di di recepire alcun pattuizioni tra i soci nello Statuto, più flessibile nelle Srl rispetto alle Spa;
  - la nomina dei nuovi amministratori della società scelti di comune intesa tra Comune di Venezia e Regione Veneto, nel rispetto della normativa sulle società pubbliche;
  - la nomina del nuovo Collegio sindacale, in quanto quello in carica scade al 30.6. 2014
  - ogni altro deliberato utile allo scopo;

Acquisiti

- i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate e di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi;

Visto

il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;

Visto

che la II, la VII e la IX Commissione Consiliare nelle sedute del hanno espresso parere

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, di avvalersi di una Newco partecipata pariteticamente dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto che provvederà all'acquisto, in proprio, da Syndial S.p.A. delle aree funzionali alla riconversione industriale di Porto Marghera, già oggetto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto l'11 aprile 2014;

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 7/7

Comune di Venezia
Data: 20/06/2014, PG/2014/0259811

CITTA' DI VENEZIA

Consiglio Comunale

2. di autorizzare l'utilizzo della società non operativa LIVE S.p.A. in liquidazione, interamente controllata dal Comune di Venezia, per il ruolo di Newco incaricata di acquisire le aree di proprietà di Syndial Spa in Porto Marghera di cui al precedente punto 1)

3. di autorizzare, conseguentemente, il trasferimento dell'intera partecipazione in LIVE S.p.A. (comprese le azioni proprie possedute dalla società stessa) a IVE Srl, controllata dal Comune di Venezia, ad un valore provvisorio corrispondente al patrimonio netto contabile al 31.05.2014, salvo conguaglio sulla base del parere di congruità di cui al successivo punto 4);

4. di dar mandato al rappresentante del Comune nell'Assemblea di IVE Srl di approvare la cessione del 50% della sua partecipazione in LIVE Spa alla Regione Veneto o a società da essa designata, ad un valore risultate da apposito parere di congruità di esperto nominato congiuntamente dalle parti, nonché di autorizzare la revoca dello stato di liquidazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 27-32, della legge n. 244 del 2007, e le modifiche allo Statuto di Live Spa funzionali al nuovo ruolo della società, ed ogni altro deliberato utile allo scopo, come descritto nelle premesse;

5. di incaricare la Direzione Sviluppo economico e Partecipate, in collaborazione con le competenti strutture della Regione Veneto, dell'esecuzione delle attività inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;

(Codice interno: 281038)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1541 del 26 agosto 2014

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. 30.07.1999. Proroga del termine di adeguamento per lo scarico dell'impianto di depurazione di Salvatronda in Comune di Castelfranco Veneto (TV).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento accoglie la richiesta di A.T.S. S.r.l. (Ente gestore del Servizio Idrico Integrato nel comprensorio del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale") di proroga dei termini di adeguamento, ai limiti tabellari previsti dal D.M. 30.07.1999, del depuratore di Castelfranco-Salvatronda, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto stesso.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 27.02.1990, n. 17 indica le norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante. La citata Legge Regionale estende il territorio interessato agli interventi di salvaguardia a tutto il bacino idrografico tributario della Laguna.

Con la Deliberazione 01.03.2000 n. 24, il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000" e, con Deliberazione 07.05.2003, n. 23, ha approvato la "Perimetrazione del Bacino Scolante".Il Piano Direttore 2000 recepisce le indicazioni del D.M. 30.07.1999 che fissa i limiti agli scarichi che devono essere rispettati dai depuratori pubblici e privati che sversano direttamente in Laguna o nel suo Bacino Scolante

Il D.L.vo n. 152/2006 (T.U. delle norme in materia ambientale) al Capo I, relativo alle Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, art. 91, individua le "Aree sensibili" e, al comma 4, dispone che resta fermo quanto disposto dalla Legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia. I limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili sono indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 - Parte III.

L'art. 121 del richiamato D.L.vo n. 152/2006 conferisce alle Regioni l'incarico di adottare il "Piano di Tutela delle Acque" (P.T.A.). Il Consiglio Regionale del Veneto, con la Deliberazione 05.11.2009, n. 107, ha provveduto ad approvate il P.T.A. che, all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, riprende la designazione delle "aree sensibili" del D.L.vo n. 152/06, individuando, al comma 1, lettera c), l'area sensibile "Bacino Scolante nella Laguna di Venezia". Il comma 2 stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per i parametri "Azoto totale" e "Fosforo totale", di cui agli artt. 25 e 37.

Il D.M. Ambiente-LL.PP. 30.07.1999 stabilisce i limiti agli scarichi industriali e civili (ai sensi del punto 5 del D.M. 23.04.1998) che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante (riportati nella Tabella A, che sostituisce la Tabella allegata al D.P.R. 20.09.1973, n. 962).

Detto Decreto Ministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi - ex art. 1, punto 3 - nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del suo bacino scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità elencati.

Il medesimo Decreto Ministeriale, al punto 6, capoverso 6, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 09.02.2000 n. 54, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha riportato in capo alla Regione l'approvazione dei progetti di adeguamento degli scarichi nel Bacino Scolante. Conseguentemente rimane valido quanto disposto dal D.P.R. 20.09.1973 n. 962, che all'art. 3, comma 31 e all'art. 12, prevede l'approvazione da parte della Regione dei progetti degli impianti di depurazione recapitanti nei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Sulla scorta del citato Decreto Ministeriale, la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634, ha sancito l'obbligo per i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitano i reflui trattati nel bacino scolante, di presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento dei propri scarichi - almeno a livello di progettazione preliminare - indicando in maniera precisa i

tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto Ministeriale.

Conseguentemente le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti di depurazione pubblici recapitanti nel bacino scolante, hanno ottemperato alle indicazioni ed hanno provveduto a presentare in Regione gli elaborati progettuali preliminari relativi agli interventi di adeguamento.

In tale contesto, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento tecnologico degli impianti, il Comune di Castelfranco Veneto ha chiesto una serie successiva di deroghe ai termini di adeguamento ai limiti delle concentrazioni di inquinanti allo scarico degli impianti in gestione, fissati dal D.M. 30.07.1999.

Per quanto attiene all'impianto di depurazione di "Salvatronda" (con scarico nel Canale Salvatronda, affluente dello Zero che sfocia in Laguna), gestito (fino al 2010) dal Comune di Castelfranco Veneto, le Deliberazioni del Consiglio Regionale di riparto dei fondi provenienti dalla Legge Speciale per Venezia del 01.03.2000, n. 23 e del 27.12.2001 n. 70 hanno individuato il Comune di Castelfranco quale beneficiario di finanziamenti per una serie di interventi, tra cui quello di adeguamento dell'impianto biologico di Salvatronda, per il quale era previsto il potenziamento da 32.250 a 73.300 abitanti equivalenti.

Il P.R.R.A. prevedeva una potenzialità a regime per il depuratore di Salvatronda pari a 167.000 A.E., ridefinita in 150.000 A.E. dal Piano d'Ambito dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" (Deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito 09.03.2004 n. 3 e 25.05.2004 n. 6).

La D.G.R. 21.12.2001, n. 3749 concedeva una prima proroga ai termini di adeguamento, anche per l'impianto comunale di Salvatronda, fino al 31.12.2003. In seguito, sulla scorta del Parere C.T.R.A. 04.12.2003 n. 3179, la D.G.R. 30.12.2003, n. 4361 ha differito i termini al 30.06.2005 ed il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente del 20.07.2005, n. 122 in base al Parere della C.T.R.A. 16.06.2005, n. 3309 e delle motivazioni evidenziate dal Comune (necessità di ottenere il Parere di V.I.A.), ha concesso una ulteriore proroga dei termini per provvedere all'adeguamento ai limiti tabellari del D.M. 30.07.99, fino al 01.01.2008.

Il progetto definitivo di adeguamento "OP 2277 - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa" otteneva il Parere favorevole della Commissione Regionale di V.I.A. n. 114 nell'adunanza dell'11.07.2005, al quale faceva seguito il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente dell'11.10.2005, n. 170, che provvedeva ad impegnare Euro 1.446.079,00 a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale, riparto della 7^ Fase (ex D.C.R. n. 70/2001).

Il Comune di Castelfranco, con la nota 06.11.2007, prot. n. 39533, chiedeva una ulteriore proroga dei termini di adeguamento, fino al 31.05.2010. La richiesta trovava giustificazione nei ritardi insorti a seguito della risoluzione del contratto di affidamento all'impresa appaltatrice dei lavori ed escussione della cauzione, per gravi inadempimenti e ritardi, ai sensi dell'art. 119, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999.

In esito al contenzioso sorto con la stazione appaltatrice, la Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Castelfranco Veneto del 21.05.2007, n. 374, provvedeva a revocare l'affidamento, in danno dell'impresa.

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, con la Deliberazione 07.03.2008, n. 21, approvava la proposta di transazione del contenzioso con la Ditta appaltatrice nell'ambito dei lavori "OP2277 Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno".

In base alla Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. del 19.02.2008 n. 94, veniva avviata la revisione del progetto esecutivo per un suo adeguamento alle condizioni economiche ed al mutato quadro normativo.

La richiesta di proroga, fino al 31.05.2010, per le motivazioni sopra evidenziate, veniva sottoposta alla valutazione della C.T.R.A. che si esprimeva favorevolmente all'accoglimento, con prescrizioni, con il Parere n. 3516 nell'adunanza del 02.04.2008.

La successiva D.G.R. 15.07.2008 n. 1957 faceva proprio il Parere C.T.R.A. 02.04.2008 n. 3516 e concedeva una deroga provvisoria al rispetto dei limiti del D.M. 30.07.1999, per l'impianto di Salvatronda, prorogando i termini di adeguamento dello scarico dal 01.01.2008 al 31.05.2010.

Con nota 26.09.2008, prot. n. 33105, il Comune segnalava alla Regione una serie di problematiche nel frattempo insorte ed in particolare la vertenza legale con l'impresa appaltatrice, risolta con l'approvazione dell'Atto di Transazione, approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione 07.03.2008 n. 21. Con successiva nota comunale 27.10.2008 prot. n. 37312, veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, per errori ed omissioni progettuali, nei confronti del soggetto incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera in

argomento. Nella stessa nota si chiedeva inoltre l'autorizzazione a procedere alla revisione del progetto.

La revisione del progetto di potenziamento del depuratore di Salvatronda veniva autorizzata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia con note 28.01.2009, prot. n. 48062/57.08 e 01.09.2009, prot. n. 478775, precisando che la completa copertura finanziaria del Quadro Economico relativo alle nuove opere conseguenti alla revisione progettuale doveva essere a cura del Comune o del nuovo Ente Gestore del S.I.I., per la parte non coperta da contribuzione regionale.

Il Comune di Castelfranco provvedeva quindi alla revisione ed all'aggiornamento economico del progetto approvato dalla D.G.R. n. 1959/2005 e, con nota 03.07.2009 prot. n. 23392, faceva rilevare che, in sede di revisione del progetto, si rendeva necessario ripetere la procedura regionale di V.I.A. (finalizzata al rilascio del contestuale giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione degli interventi in oggetto). Per questo motivo, con nota 12.08.2009, prot. n. 28061, il Comune presentava alla Unità Complessa di V.I.A. la domanda di Compatibilità ambientale, approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.L.vo 16.01.2008 n. 4 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. Il progetto prevede il potenziamento dell'impianto da 32.250 A.E. a 73.300 A.E. Il totale complessivo del progetto revisionato (IVA inclusa) è di Euro 3.352.233,63.

Fatte salve le risultanze delle istruttorie regionali, la Deliberazione della Giunta Comunale 14.01.2010 n. 14, approvava il progetto definitivo della revisione progettuale dell'opera pubblica comunale "OP2277-Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", compresi gli elaborati relativi alla Compatibilità Ambientale. Nella citata Deliberazione viene attestata la copertura finanziaria dell'importo del progetto, per complessivi Euro 3.050.000,00.

Con nota 28.01.2010, prot. n. 2988, il Comune di Castelfranco Veneto presentava istanza alla Regione per la concessione di una nuova deroga transitoria al rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 30.07.99, con richiesta di proroga dal 31.05.2010 al 31.12.2012.

Nella richiesta si evidenziava che, nel corso della revisione progettuale, erano emerse carenze tali da determinare, nei confronti del soggetto incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica, l'avvio del procedimento per errori ed omissioni progettuali, che si è concluso con l'adozione della Determinazione del Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Castelfranco Veneto 10.02.2009 n. 108, con la quale le stesse carenze sono state accertate quale inadempimento contrattuale grave e causa di risoluzione contrattuale e conseguente riconoscimento del diritto del Comune al recupero delle somme erogate a titolo di compenso, salvo risarcimento del maggior danno.

In esito alla richiesta di proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore "Salvatronda", la Regione chiedeva all'A.R.P.A.V. i risultati delle analisi delle concentrazioni dei contaminanti (individuati dal D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore stesso per il biennio 2008-2009. I relativi dati venivano comunicati da A.R.P.A.V. con nota 21.05.2010 prot. 6284.

La richiesta del Comune di Castelfranco Veneto veniva quindi sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente che, nell'adunanza del 27.05.2010, si esprimeva, favorevolmente all'accoglimento della proroga dei termini per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di "Salvatronda", con il Parere n. 3682.

Nel Parere C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682 si rileva che la proroga dei termini per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione "Salvatronda" ai limiti tabellari del D.M. 30.07.99 può essere concessa fino all'approvazione, da parte della Commissione Regionale di V.I.A., del progetto definitivo "OP2277 - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", e comunque per una durata non superiore ad un anno, dal 01.06.2010.

La C.T.R.A., ha altresì proposto una serie di prescrizioni, allo scopo di sollecitare il rapido completamento dei lavori di adeguamento del depuratore. La D.G.R. 22.06.2010 n. 1655, faceva proprio il Parere n. 3682/2010 della C.T.R.A. e concedeva una proroga, fino al 31.05.2011, dei termini di adeguamento allo scarico del depuratore, ai limiti Tabellari del D.M. 30.07.1999.

L'A.A.T.O. "Veneto Orientale", con nota 17.06.2010, prot. n. 726 (acquisita agli atti il 24.06.2010, prot. n. 350805), ha trasmesso alla Regione l'estratto di Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2009 n. 49, prot. n. 1566, con il quale è stato approvato il progetto definitivo, quale preliminare, "Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", per un importo di Euro 3.050.000,00 IVA inclusa. Con Deliberazione dell'Assemblea A.A.T.O. "Veneto Orientale" 22.12.2009 n. 6, è stata approvata la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Autorità d'Ambito e gestore "Alto Trevigiano Servizi s.r.l.".

In base all'Accordo sottoscritto tra il Comune di Castelfranco Veneto ed Alto Trevigiano Servizi S.r.l. il 03.05.2010, prot. gen. n. 0014964, la stessa Società gestirà la fase realizzativa dell'opera, dalla gara d'appalto al collaudo.

A.T.S. S.r.l., con nota 30.11.2010, prot. n. 23715 (acquisita agli atti il 01.12.2010, prot. n. 628729.57.08), chiedeva un chiarimento tecnico in merito all'applicazione del limite del parametro "fosfati" allo scarico dell'impianto di Salvatronda, in

relazione a quanto stabilito dalla D.G.R. 22.06.2010, n. 1655.

Su questo aspetto, la Segreteria Regionale per l'Ambiente, con nota 20.12.2010, prot. n. 660422, precisava che, per quanto concerne il parametro "fosforo", il richiamato D.M. 30.07.1999, nella Tabella n. 1, stabilisce che il valore limite per il "fosforo totale", allo scarico, sia di 1 mg/litro, mentre la successiva Tabella n. 2, per il parametro "fosfati", fissa il valore massimo ammissibile di 0,5 mg/litro.

A tale proposito, si osservava che il parametro "fosforo totale" è dato dalla sommatoria di orto-fosfato, di polifosfati, di composti organici del fosforo (legati prevalentemente ai Solidi Sospesi Totali) nonché di fosforo elementare. Nelle acque reflue di origine urbana, di norma, relativamente al fosforo totale, la percentuale maggiore (circa 70 % - 80 %) è solitamente costituita da orto-fosfato disciolto.

Tenuto conto che la C.T.R.A., con il Parere n. 3682/2010, si era già espressa in merito, prevedendo che, nel periodo transitorio connesso ai lavori di adeguamento dell'impianto, il rispetto dei valori di concentrazione ammessi per il "fosforo totale", allo scarico del depuratore, doveva essere garantito sulla base del valore medio annuo dei campionamenti, si è ritenuto, in tutta evidenza che, per analogia, il rispetto dei valori di concentrazione ammessi per il parametro "fosfati", nel periodo transitorio, debba essere assunto sulla base del valore medio annuo dei campionamenti, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al rispetto dei limiti di emissione degli impianti per l'azoto totale e per il fosforo totale, nelle aree sensibili.

Il Comune di Castelfranco Veneto, con nota 22.03.2011, prot. n. 9024 (acquisita agli atti il 22.03.2011, prot. n. 139962) ha comunicato che la Giunta Comunale, con la Deliberazione 21.02.2011 n. 40, al termine delle fasi di verifica e validazione previste dall'art. 112 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" (OP2277), condizionatamente alla definizione degli aspetti finanziari legati ai contributi regionali in essere e da perfezionare, come accennato nella nota regionale 01.09.2009, prot. n. 478775.

Con nota 31.05.2011, prot. n. 12678 (acquisita agli atti il 31.05.2011, prot. n. 262232) Alto Trevigiano Servizi s.r.l. evidenziava che, in esito alla Deliberazione della A.A.T.O. "Veneto Orientale" 22.12.2009, n. 6, la medesima Società è subentrata nella gestione dei Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelfranco Veneto, assumendo anche la gestione e la titolarità dell'impianto di depurazione di Salvatronda.

Conseguentemente la fase attuativa di realizzazione dell'opera verrà seguita direttamente da Alto Trevigiano Servizi s.r.l., anche in ossequio all'impegno formale sottoscritto con il Comune di Castelfranco Veneto il 03.07.2008 e registrato agli Atti del Comune di Castelfranco al prot. n. 23840.

Nella sopra richiamata nota di A.T.S. S.r.l. 31.05.2011, prot. n. 12678, si richiedeva la concessione, relativamente all'impianto di Salvatronda, di un nuovo termine di adeguamento ai limiti tabellari del D.M. 30.07.1999 e la riconferma delle prescrizioni da rispettare nel periodo transitorio.

Facendo seguito alla richiesta di voltura dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Castelfranco Veneto, località Salvatronda, avanzata dalla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con nota 14.09.2010, il Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso, con Decreto 22.10.2010 prot. n. 110100/2010, n. Reg. Decr. 490/2010, rilasciava l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di Salvatronda ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Con successiva nota 13.01.2012, prot. n. 1055, A.T.S. S.r.l. comunicava che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di trasferimento, la stessa Società era divenuta, a tutti gli effetti previsti dalla vigente normativa, Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto, a decorrere dal 01.04.2010; per questo motivo chiedeva che la Deliberazione Regionale di approvazione del progetto "OP2277 Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" e gli atti ad essa correlati, ivi compresa la dichiarazione di Compatibilità Ambientale, venissero adottati nei confronti di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

All'anzidetta comunicazione veniva allegata la "Convenzione- Verbale di Accertamento dello stato di consistenza di reti ed impianti tecnologici idrici, fognari e depurativi del Comune di Castelfranco Veneto per l'affidamento in gestione del Servizio Idrico Integrato alla Società A.T.S. S.r.l.", approvata dalla Giunta del Comune di Castelfranco Veneto con la Deliberazione 25.03.2010 n. 132 e sottoscritta il 01.04.2010 dal Dirigente del Settore LL.PP. per conto del Comune di Castelfranco Veneto e dal Presidente di A.T.S. S.r.l.

Il Comune di Castelfranco Veneto, con nota 19.01.2012, prot. n. 1708 (acquisita agli atti il 23.01.2012, prot. n. 31759), evidenziava la presa d'atto della nota di A.T.S. S.r.l. del 13.01.2012, prot. n. 1055, al fine di accelerare quanto più possibile la ripresa dell'iter di realizzazione dell'intervento che vede il Gestore del Servizio Idrico Integrato quale soggetto attuatore delle fasi dalla gara d'appalto al collaudo, ferma restando la definizione degli aspetti finanziari legati ai contributi regionali in essere.

La revisione del progetto in argomento, è stata sottoposta alla Commissione Regionale di V.I.A. (ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008) per la approvazione ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, nell'adunanza del 04.08.2010, con il Parere n. 300.

Si precisa che le prescrizioni riportate nel Parere C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682, sono state considerate in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del Parere V.I.A. n. 300/2010.

In particolare, nelle prescrizioni riportate nel citato Parere V.I.A., al punto 5) (che fa riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 22.06.2010 n. 1655 che, in base al Parere della C.T.R.A. 25.05.2010 n. 3682, accoglie l'istanza del Comune di Castelfranco Veneto e concede la proroga transitoria, dal 01.06.2010 al 01.06.2011, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari dello scarico sanciti dal D.M. 30.07.1999), si stabilisce che, per l'impianto di depurazione di "Salvatronda", debbano essere rispettate, nel periodo transitorio, le seguenti prescrizioni:

- per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato, allo scarico, il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti.
- per il parametro "azoto totale", in esito al "Calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti d'ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto relativamente all'anno 2007", che considera anche l'impianto di Salvatronda (Tabella 8-A.A.T.O. Veneto Orientale), si rinvia a quanto stabilito dalla D.G.R. 10.03.2009 n. 551, che approva la citata Relazione di A.R.P.A.V., fa salve le disposizioni della Legge Speciale per Venezia e richiama quanto stabilito dall'art. 106, comma 2. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (che consente, in taluni casi, di non applicare la disposizione del rispetto della concentrazione limite di 15 mg/l di Azoto totale allo scarico). Conseguentemente, per il parametro "azoto totale", oltre al rispetto della riduzione del 75 % del carico complessivo di azoto totale in ingresso all'impianto, non dovrà essere superato il limite di concentrazione di 25 mg/litro di Azoto totale allo scarico.
- Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto, dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.

Al punto 6) si stabilisce che, in riferimento ai limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.07.1999, per il rispetto dei quali è necessario il completo adeguamento dell'impianto, la Commissione Regionale V.I.A., approva il progetto con il nuovo Cronoprogramma. Il tutto dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Progetto Venezia, per la definizione dei nuovi tempi di adeguamento.

Per quanto attiene alla necessità di monitoraggio ad opera di A.R.P.A.V., prescritta nel Parere C.T.R.A. n. 3682/2010, la Commissione di V.I.A. ha ritenuto di ampliare le attività di verifica allo scarico. Al punto 8) del Parere si prescrive che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, venga redatta una proposta di Piano di Monitoraggio delle acque del corpo recettore, comprensiva di indicazione dei parametri da monitorare, individuati sulla base degli scarichi produttivi afferenti all'impianto di depurazione di Salvatronda, da trasmettere alla Provincia di Treviso ed all'A.R.P.A.V. per l'espressione del Parere in merito.

Il totale complessivo del progetto è di Euro 3.352.233,63 (di cui Euro 3.010.000,00 per lavori e somme a disposizione ed Euro 342.233,63 per oneri IVA a carico di ATS S.r.l.).

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'intervento, l'importo complessivamente finanziato ammonta ad Euro 3.010.000,00 (al netto di IVA).

La D.G.R. 31.01.2012 n. 114, ha fatto proprio il Parere di V.I.A. n. 300/2010.

La Direzione Regionale Progetto Venezia, con nota 01.09.2009, prot. n. 478775, in esito alla ricognizione dei finanziamenti recati dalla Legge Speciale per Venezia, assegnati al Comune di Castelfranco per la realizzazione di interventi nei settori della fognatura e della depurazione, evidenziava che l'importo disponibile da destinare al progetto di adeguamento dell'impianto di Salvatronda ammontava ad Euro 823.006,59.

Con D.G.R. 05.06.2012 n. 979, si preva atto del Quadro Economico del progetto definitivo del potenziamento del depuratore di Salvatronda, dell'importo complessivo di Euro 3.010.000,00, al netto di I.V.A., approvato dalla D.G.R. 31.01.2012 n. 114 (che fa proprio il Parere V.I.A. n. 300/2010), impegnando, a favore del Comune di Castelfranco Veneto, l'importo di Euro 823.006,59.

Quindi, considerando il finanziamento già previsto con il Decreto Regionale n. 170/2005 (pari ad Euro 1.446.079,00) ed il finanziamento di Euro 823.006,59 (assentito con la D.G.R. n. 979/2012), il cofinanziamento regionale assomma complessivamente ad Euro 2.269.085,59.

Conseguentemente, l'onere a carico del Comune di Castelfranco Veneto è pari ad Euro 740.914,41.

In base all'Accordo, sottoscritto tra Comune di Castelfranco Veneto ed A.T.S. S.r.l. del 03.07.2010, prot. (A.T.S. S.r.l.) n. 23840, A.T.S. S.r.l. gestirà la fase realizzativa dell'opera, dalla gara d'appalto al collaudo. In esito alle prescrizioni evidenziate nella D.G.R. n. 1655/2010, e nella D.G.R. n. 114/2012, A.T.S. S.r.l. ha predisposto il Crono-Programma delle attività di realizzazione dei manufatti di adeguamento allo scarico del depuratore, fino alla conclusione della fase di collaudo, trasmesso con nota 02.02.2012, prot. n. 3215 (acquisita agli atti il 03.02.2012, prot. n. 55058), con istanza di proroga transitoria dei termini per l'adeguamento dello scarico del depuratore di Salvatronda al 15.07.2014.

La D.G.R. 22.02.2012 n. 235, sulla scorta dei Pareri C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682 e del Parere V.I.A. 04.08.2010 n. 300, ha concesso una proroga transitoria, con prescrizioni, dal 01.06.2011 al 15.07.2014, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari allo scarico sanciti dal D.M. 30.07.99, per l'impianto di Salvatronda.

A seguito della Convenzione con l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" del 03.02.2010 e della Convenzione approvata con la Deliberazione della Giunta del Comune di Castelfranco Veneto 25.03.2010 n. 132, sottoscritta il 01.04.2010, A.T.S. S.r.l. è divenuto a tutti gli effetti Ente Gestore del S.I.I. nel territorio comunale di Castelfranco Veneto con decorrenza 01.04.2010.

La D.G.R. 03.05.2013 n. 558 ha approvato il cambio del soggetto attuatore dal Comune di Castelfranco Veneto alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., relativamente agli interventi di competenza regionale per il disinquinamento della Laguna di Venezia, previsti dalle D.C.R. 01.03.2000 n. 23 e del 27.12.2001 n. 70, concernenti il progetto "OP2277 Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", tenuto conto che non viene pregiudicata la finalità per la quale il contributo regionale è stato originariamente concesso, né vengono modificati i criteri di priorità posti alla base dell'ulteriore finanziamento di Euro 823.006,59, per l'adeguamento dell'impianto biologico e dello scarico di Salvatronda, attribuito con la D.G.R. 05.06.2012 n. 979.

Nella medesima D.G.R. n. 558/2013 si dà atto dell'impegno assunto dal Comune di Castelfranco Veneto nei confronti della Regione con nota 03.07.2008, prot. n. 23840 e confermato con la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale 31.08.2012 n. 66, di mettere a disposizione le somme che recupererà in esito alla causa per responsabilità professionale intentata nei confronti del professionista incaricato della progettazione originaria dell'opera pubblica in argomento.

Il progetto definitivo, dell'importo di Euro 3.050.000,00 (IVA inclusa), datato 17.06.2009 (di revisione del precedente progetto esecutivo, autorizzata con nota della Regione 28.01.2008, prot. n. 48062/57.08) è stato approvato dal Direttore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" con la Determinazione 14.02.2014 n. 18. In esito alla sperimentazione della gara d'Appalto (importo a base di gara Euro 2.472.578,84, di cui Euro 49.355,28 di oneri per la sicurezza), la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. 05.12.2012 n. 97, ha aggiudicato i lavori alla ditta STA S.r.l., per l'importo di Euro 1.970.603,42, compresi oneri per la sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 20,715 % ed il 19.03.2013 sono iniziati i lavori.

La durata dei lavori è prevista in 480 giorni, di cui 420 giorni naturali e consecutivi per la costruzione delle opere e 60 giorni per l'avviamento e la messa a regime. L'ultimazione era prevista al 25.05.2014.

Si riporta, nella tabella seguente, il Prospetto Riepilogativo delle proroghe finora concesse.

Prospetto riepilogativo delle proroghe concesse per l'adeguamento al D.M. 30.07.99 del depuratore di Salvatronda (OP2277)			
C.U.P.: D26 J 06 00001 0002			
	Pareri	Provvedimenti	Termine proroga
1	C.T.R.A. 06.12.2001 n. 3065	D.G.R. 21.12.2001 n. 3749	31.12.2003
2	C.T.R.A. 04.12.2003 n. 3179	D.G.R. 30.12.2003 n. 4361	30.06.2005
3	C.T.R.A. 16.06.2005 n. 3309	D.D.T.A. 20.07.2005 n. 122	01.01.2008
4	C.T.R.A. 02.04.2008 n. 3516	D.G.R. 15.07.2008 n. 1957	31.05.2010
5	C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682	D.G.R. 22.06.2010 n. 1655	31.05.2011
6	V.I.A. 04.08.2010 n. 300 (D.G.R. n. 114/2012)	D.G.R. 22.02.2012 n. 235	15.07.2014

A.T.S. S.r.l., con nota 29.05.2014, prot. n. 16677/14 (acquisita agli atti il 29.05.2014, prot. n. 185459) ha chiesto una ulteriore proroga transitoria, dal 15.07.2014 al 21.11.2015, dei termini per l'adeguamento dello scarico, evidenziando che la conclusione dei lavori è prevista al 25.05.2015 e l'emissione del Certificato di Collaudo funzionale è prevista al 21.11.2015. Alla citata istanza è allegato il Cronoprogramma dei lavori aggiornato al 13.05.2014.

Nell'istanza di proroga si evidenzia che le intense precipitazioni meteorologiche di gennaio-febbraio 2014 hanno comportato ritardi nell'ultimazione della vasca di denitrificazione. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la falda freatica si è alzata di circa 1,30 m dal livello originario previsto dal progetto, conseguentemente è stato necessario predisporre l'installazione e l'esercizio di un impianto "well-point" (non previsto nel progetto dei lavori in appalto).

In esito alla nuova richiesta di proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore di "Salvatronda", la Regione ha chiesto all'ARPAV i risultati delle analisi delle concentrazioni dei contaminanti (individuati dal D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore stesso relativi al periodo di campionamento 2010-2014. I relativi dati sono stati comunicati da ARPAV con nota 02.07.2014, prot. n. 66756/X.20.03.

La richiesta di A.T.S. S.r.l. è stata quindi sottoporta alla Commissione Tecnica Regionale-sezione Ambiente nell'adunanza del 17.07.2014, che si è espressa favorevolmente all'accoglimento del'istanza di proroga con il Parere n. 3939 (**Allegato A**) al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di accogliere le richieste delle proroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi del depuratore di Castelfranco Veneto, località Salvatronda, affidato in gestione alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., sulla scorta del Parere della C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682 e del Parere della Commissione Regionale di V.I.A. 04.08.2010 n. 300.

VISTE le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21;

VISTO il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino scolante;

VISTAla Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.- artt. 91, 101, 105, 106, 121 e l'Allegato 5 alla Parte III; il D.L.vo 12.04.2006 n. 163, art. 112.

VISTI il D.P.R. 21.12.1999, n. 554, art. 47; il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 - Capo II, Verifica del progetto.

VISTA la Legge n. 241/1990, art. 3, comma 4.

VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992 n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.; n. 1/2011.

VISTE le D.C.R.:

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 01.03.2000 n. 23 - finanziamento Scheda Progetto C3.2.2H;
- 27.12.2001 n. 70 - finanziamento Scheda Progetto 1.R;
- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;

RICHIAMATE le D.G.R.:

- 22.06.2001, n. 1634 - presentazione progetti preliminari;
- 21.12.2001, n. 3749 - Parere C.T.R.A. n. 3065/2001, approvazione progetti di adeguamento scarichi;
- 30.12.2003, n. 4361 - Parere C.T.R.A. n. 3179/2003, nuovi termini adeguamento scarichi;
- 15.07.2008 n. 1957 - Parere C.T.R.A. n. 3516/2008, proroga adeguamento al 31.05.2010;
- 10.03.2009 n. 551 - applicazioni limiti di Azoto e Fosforo agli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Riduzione del carico complessivo di Azoto e Fosforo. Direttiva 91/271/CEE, D.L.vo n. 152/2006 e art. 25 N.t.A. del P.T.A.;
- 15.12.2009 n. 3856 - individuazione degli agglomerati;

- 22.06.2010 n. 1655 - Parere C.T.R.A. n. 3682/2010, proroga adeguamento al 01.06.2011;
- 17.05.2011 n. 634 - Direttive per la gestione del bilancio 2011;
- 31.01.2012 n. 114 - approvazione Parere Commissione Regionale V.I.A. n. 300/2010;
- 22.02.2012 n. 235 - concessione proroga adeguaneto dello scarico di Salvatronda al 15.07.2014;
- 05.06.2012 n. 979 - finanziamento ed impegno di spesa per adeguamento impianto Salvatronda;
- 28.10.2013 n. 1952 - Conseguimento del 75 % di abbattimento di N_{tot} e P_{tot} a livello regionale;
- 03.05.2013 n. 558 - subentro di A.T.S. S.r.l. in luogo del Comune di Castelfranco.

VISTOil Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente 20.07.2005 n. 122 - Parere C.T.R.A. n. 3309/2005, deroga al 01.01.2008;

VISTO il Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso 22.10.2010 n. 490 (prot. n. 110100/2010).

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.

VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l'Allegato "A".

VISTAla nota A.R.P.A.V. 02.07.2014 prot. n. 66756/X.20.03 - concentrazioni allo scarico Salvatronda,, perioro 2010-2014.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto 07.03.2008 n. 21 - approvazione transazione con ditta appaltatrice lavori "Salvatronda";

VISTE le note del Comune di Castelfranco Veneto:

- 06.11.2007, prot. n. 39533 - richiesta proroga termini adeguamento scarico "Salvatronda" al 31.05.10;
- 21.02.2008 prot. n. 6717 - Determinazione 19.02.08 n. 94;
- 03.07.2008 prot. n. 23840 - stato attuazione lavori "Salvatronda";
- 10.03.2009 prot. n. 8355 - comunicazione ripresa iter approvazione revisione progetto "Salvatronda";
- 28.01.2010 prot. n. 2988 - richiesta deroga adeguamento scarico "Salvatronda" al 31.12.2012;
- 22.03.2011, prot. n. 9024 - approvazione progetto esecutivo;
- 19.01.2012, prot. n. 1708 - presa d'atto che A.T.S. S.r.l. è il nuovo Ente Gestore del depuratore di Salvatronda.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto 31.08.2012 n. 66 - Destinazione somme recuperate in esito alla causa per responsabilità professionale.

VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale di Castelfranco Veneto:

- 10.09.2009 n. 233 - individuazione risorse finanziarie "Salvatronda";
- 14.01.2010 n. 14 -approvazione revisione progetto definitivo "Salvatronda" e copertura di spesa;
- 25.03.2010 n. 132 - affidamento ad A.T.S. S.r.l. del S.I.I.;
- 21.02.2011 n. 40 - approvazione progetto definitivo;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Castelfranco Veneto 10.02.2009 n. 108 - individuazione carenze progettuali;

VISTA la Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" 14.02.2014, n. 18 , di approvazione del progetto definitivo "Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni Asolo, Fonte e Paderno".

VISTA l'istanza di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. 29.05.2014, prot. n. 16677/14 (acquisita agli atti il 29.05.2014, prot. n. 232652) - di proroga al 21.11.2015 del termine di adeguamento dello scarico di Salvatronda al D.M. 30.07.99.

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54.

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Di prendere atto, facendolo proprio, del Parere della C.T.R.A. 17.07.2014 n. 3939 (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Di concedere alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato nel comprensorio del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale"), sulla scorta del Parere della C.T.R.A. 17.07.2014 n. 3939, la proroga transitoria, dal 15.07.2014 al 21.11.2015, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari allo scarico sanciti dal D.M. 30.07.1999, per l'impianto di depurazione di "Salvatronda" in Comune di Castelfranco Veneto.

4. Di stabilire che nel periodo transitorio, funzionale al completamento dei lavori per il potenziamento del depuratore e l'adeguamento dello scarico (tenuto conto delle disposizioni della D.G.R. 28.10.2013, n. 1952) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Per il parametro "*fosforo totale"* dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di ARPAV.
- Per il parametro "*fosfati*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2,00 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- Per il parametro "*azoto totale*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 20 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite allo stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.
- Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, venga redatta una proposta di Piano di Monitoraggio delle acque del corpo recettore, comprensiva di indicazione dei parametri da monitorare, individuati sulla base degli scarichi produttivi afferenti all'impianto di depurazione di Salvatronda, da trasmettere alla Provincia di Treviso ed all'A.R.P.A.V. per l'espressione del Parere in merito (Parere V.I.A. n. 300/2010).

5. La Sezione Progetto Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso, all'A.R.P.A.V.; alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso; al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale"; alla Sezione Tutela Ambiente; al Comune di Castelfranco Veneto; ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

8. Di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014

pa

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
ADUNANZA DEL 17.07.2014

PARERE N. 3939

OGGETTO: L. n. 171/1973; D.P.R. n. 962/1973; L. n. 798/1984; L.R. n. 17/1990; D.M. 30.07.99. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Istanza di proroga del termine di adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Salvatronda in Comune di Castelfranco Veneto (TV) ai limiti delle concentrazioni allo scarico fissati dal D.M. 30.07.1999.

PREMESSE

- Il D.M. Ambiente e LL.PP. del 30.07.1999 ha stabilito nuovi limiti alle concentrazioni agli scarichi industriali e civili (ai sensi del punto 5 del Decreto Ministeriale 23.04.1998) e la revisione delle relative autorizzazioni entro il 31.12.2001 (ex art. 1, punto 3) nella laguna di Venezia e nelle acque superficiali del suo bacino scolante, con riguardo ai limiti di accettabilità riportati nella Tabella A allegata al medesimo Decreto Ministeriale.
- Il D.M. 23.04.1998 al punto 6, capoverso 6, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.
- La Corte Cost., con la Sentenza 09.02.2000 n. 54, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha riportato in capo alla Regione l'approvazione dei progetti di adeguamento degli scarichi nel Bacino Scolante. Rimane perciò valido quanto disposto dal D.P.R. 20.09.1973 n. 962, all'art. 3, comma 31 e all'art. 12, che prevede l'approvazione da parte della Regione dei progetti degli impianti di depurazione recapitanti nei corpi idrici inclusi nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
- In base al citato D.M., la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634 ha stabilito, fra l'altro, che i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitano i propri reflui nel bacino scolante, presentassero alla Regione entro il 30.09.2001 i progetti di adeguamento, dai quali emergessero in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi sulla base dei quali la Regione avrebbe poi fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto.
- Il Comune di Castelfranco Veneto si trova all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, è servito dagli impianti di depurazione di "Borgo Padova" e di "Salvatronda" che devono rispettare i limiti allo scarico dettati dal D.M. 30.07.99.
  Il depuratore di "Borgo Padova" serve il centro urbano ed il bacino idraulico Ovest del territorio comunale, con fognatura a sistema separato ed è già stato adeguato alla normativa.

POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO AL D.M. 30.07.99 DEL DEPURATORE DI SALVATRONDA.

Il depuratore di "Salvatronda" serve, con sistema fognario di tipo separato, la zona Est di Castelfranco, le frazioni di Bella Venezia, Salvarosa, Salvatronda e Campigo, i Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini e, limitatamente ad una portata di 900 m^3/d, i

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

Comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.
Sulla base delle previsioni del P.R.R.A., l'impianto dovrà essere al servizio dei Comuni di Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Mussolente, San Zenone degli Ezzelini, Paderno del Grappa, Fonte, Maser, Asolo, Altivole, Riese Pio X, Loria, Castello di Godego, Castelcucco, Monfumo e Castelfranco (esclusi i bacino ad Ovest del centro storico).

La potenzialità a regime (prevista dal P.R.R.A.) è pari a circa 167.000 a.e.
Attualmente nell'impianto, secondo le indicazioni fornite dall'Ente Gestore, vengono trattati reflui corrispondenti a circa 32.000 a.e. Gli effluenti vengono recapitati nel canale Salvatronda, affluente dello Zero che sfocia in Laguna.
Il depuratore è situato nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia che è "area sensibile" ai sensi dell'art. 91 del D.L.vo n. 152/2006 (richiamate all'art. 12 delle N.t.A. del P.T.A.).

Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento tecnologico dell'impianto, il Comune di Castelfranco Veneto ha chiesto una serie successiva di deroghe ai termini di adeguamento ai limiti delle concentrazioni di inquinanti allo scarico degli impianti in gestione, fissati dal D.M. 30.07.1999.

Per quanto attiene l'impianto di depurazione di "Salvatronda", gestito (fino al 2010) dal Comune di Castelfranco Veneto, le Deliberazioni del Consiglio Regionale di riparto dei fondi provenienti dalla Legge Speciale per Venezia del 01.03.2000, n. 23 e del 27.12.2001 n. 70 hanno individuato il Comune di Castelfranco quale beneficiario di finanziamenti per una serie di interventi, tra cui quello di adeguamento dell'impianto biologico di Salvatronda, per il quale era previsto il potenziamento da 32.000 a 73.300 abitanti equivalenti.

Il P.R.R.A. prevedeva una potenzialità a regime per il depuratore di Salvatronda pari a 167.000 A.E., ridefinita in 150.000 A.E. dal Piano d'Ambito dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" (Deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito 09.03.2004 n. 3 e 25.05.2004 n. 6).

La D.G.R. 21.12.2001, n. 3749 concedeva una prima proroga ai termini di adeguamento, anche per l'impianto comunale di Salvatronda, fino al 31.12.2003. Hanno fatto seguito, sulla scorta del Parere C.T.R.A. 04.12.2003 n. 3179, la D.G.R. 30.12.2003, n. 4361, che ha differito i termini al 30.06.2005, ed il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente del 20.07.2005, n. 122 che, in base al Parere della C.T.R.A. 16.06.2005, n. 3309 e delle motivazioni evidenziate dal Comune (necessità di ottenere il Parere di V.I.A.), concedeva una ulteriore proroga dei termini per provvedere all'adeguamento ai limiti tabellari del D.M. 30.07.99, fino al 01.01.2008.

Il progetto definitivo di adeguamento "OP 2277 – Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa" veniva approvato dalla D.G.R. 26.07.2005 n. 1959 (che faceva proprio il Parere favorevole della Commissione Regionale di V.I.A. n. 114 nell'adunanza dell'11.07.2005), alla quale faceva seguito il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente dell'11.10.2005, n. 170, che provvedeva ad impegnare € 1.446.079,00 a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale, riparto della 7^ Fase (ex D.C.R. n. 70/2001).

Il Comune di Castelfranco, con la nota 06.11.2007, prot. n. 39533, chiedeva una ulteriore proroga dei termini di adeguamento, fino al 31.05.2010. La richiesta trovava giustificazione nei ritardi insorti a seguito della risoluzione del contratto di affidamento all'impresa appaltatrice dei lavori ed escussione della cauzione, per gravi inadempimenti e ritardi, ai sensi dell'art. 119, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999.

In esito al contenzioso sorto con la stazione appaltatrice, la Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Castelfranco Veneto del 21.05.2007, n. 374, provvedeva a revocare l'affidamento, in danno dell'impresa.

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, con la Deliberazione 07.03.2008, n. 21, approvava la proposta di transazione del contenzioso con la Ditta appaltatrice nell'ambito dei lavori

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

"OP2277 Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno".

In base alla Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. del 19.02.2008 n. 94, veniva avviata la revisione del progetto esecutivo per un suo adeguamento alle attuali condizioni economiche ed al mutato quadro normativo.

La richiesta di proroga, fino al 31.05.2010, per le motivazioni sopra evidenziate, veniva sottoposta alla valutazione della C.T.R.A. che si esprimeva favorevolmente all'accoglimento, con prescrizioni, con il Parere n. 3516 nell'adunanza del 02.04.2008.

La successiva D.G.R. 15.07.2008 n. 1957 faceva proprio il Parere C.T.R.A. 02.04.2008 n. 3516 e concedeva una deroga provvisoria al rispetto dei limiti del D.M. 30.07.1999, per l'impianto di Salvatronda, dal 01.01.2008 al 31.05.2010.

Con nota 26.09.2008, prot. n. 33105, il Comune segnalava alla Regione una serie di problematiche nel frattempo insorte ed in particolare la vertenza legale con l'impresa appaltatrice, risolta con l'approvazione dell'Atto di Transazione, approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione 07.03.2008 n. 21. Con successiva nota comunale 27.10.2008 prot. n. 37312, veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, per errori ed omissioni progettuali, nei confronti del soggetto incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera in argomento. Nella stessa nota si chiedeva inoltre l'autorizzazione a procedere alla revisione del progetto.

La revisione del progetto di potenziamento del depuratore di Salvatronda veniva autorizzata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia con note 28.01.2009, prot. n. 48062/57.08 e 01.09.2009, prot. n. 478775, precisando che la completa copertura finanziaria del Quadro Economico relativo alle nuove opere conseguenti alla revisione progettuale doveva essere a cura del Comune o del nuovo Ente Gestore del S.I.I., per la parte non coperta da contribuzione regionale.

Il Comune di Castelfranco provvedeva quindi alla revisione ed all'aggiornamento economico del progetto approvato dalla D.G.R. n. 1959/2005 e, con nota Comunale 03.07.2009 prot. n. 23392, faceva rilevare che, in sede di revisione del progetto, si rendeva necessario ripetere la procedura regionale di V.I.A. (finalizzata al rilascio del contestuale giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione degli interventi in oggetto). Per questo motivo, con nota 12.08.2009, prot. n. 28061, il Comune presentava alla Unità Complessa di V.I.A. la domanda di Compatibilità ambientale, approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.L.vo 16.01.2008 n. 4 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. Il progetto prevede il potenziamento dell'impianto da 32.250 A.E. a 73.300 A.E. Il totale complessivo del progetto revisionato (IVA inclusa) è di € 3.352.233,63.

Fatte salve le risultanze delle istruttorie regionali, la Deliberazione della Giunta Comunale 14.01.2010 n. 14, approvava il progetto definitivo della revisione progettuale dell'opera pubblica comunale "OP2277-Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", compresi gli elaborati relativi alla Compatibilità Ambientale. Nella citata Deliberazione viene attestata la copertura dell'importo del progetto, per complessivi € 3.050.000,00 (di cui € 2.269.085,54 a carico della Regione – con impegni di spesa ex Decreto Regionale n. 170/2005 e D.G.R. n. 979/2012 – ed € 780.914,41 a carico del Comune di Castelfranco Veneto).

Con nota 28.01.2010, prot. n. 2988, il Comune di Castelfranco Veneto presentava istanza alla Regione per la concessione di una nuova deroga transitoria al rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 30.07.99, dal 31.05.2010 al 31.12.2012.

Nella richiesta si evidenziava che, nel corso della revisione progettuale, erano emerse carenze tali da determinare, nei confronti del soggetto incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica, l'avvio del procedimento per errori ed omissioni progettuali, che si è concluso con l'adozione della Determinazione del Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Castelfranco Veneto 10.02.2009 n. 108, con la quale le stesse carenze erano state accertate quale

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

inadempimento contrattuale grave e causa di risoluzione contrattuale e conseguente riconoscimento del diritto del Comune al recupero delle somme erogate a titolo di compenso, salvo risarcimento del maggior danno.

In esito alla nuova richiesta di proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore "Salvatronda", la Regione chiedeva all'A.R.P.A.V. i risultati delle analisi delle concentrazioni dei contaminanti (individuati dal D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore stesso per il biennio 2008-2009. I relativi dati venivano comunicati da A.R.P.A.V. con nota 21.05.2010 prot. 6284.

La richiesta del Comune di Castelfranco Veneto veniva quindi sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale-Sezione Ambiente che, nell'adunanza del 27.05.2010, si esprimeva, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, favorevolmente all'accoglimento della proroga dei termini per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di "Salvatronda", con il Parere n. 3682.

Nel Parere C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682 si rileva che la proroga dei termini per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione "Salvatronda" ai limiti tabellari del D.M. 30.07.99 verrà concessa fino all'approvazione, da parte della Commissione Regionale di V.I.A., del progetto definitivo "OP2277 – Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", e comunque per una durata non superiore ad un anno, dal 01.06.2010.

La C.T.R.A., ha altresì proposto il rispetto di prescrizioni, allo scopo di sollecitare il rapido completamento dei lavori di adeguamento del depuratore. La D.G.R. 22.06.2010 n. 1655, faceva proprio il Parere n. 3682/2010 e concedeva una proroga, fino al 31.05.2011, dei termini di adeguamento allo scarico del depuratore, ai limiti Tabellari del D.M. 30.07.1999.

L'A.A.T.O. "Veneto Orientale", con nota 17.06.2010, prot. n. 726 (acquisita agli atti il 24.06.2010, prot. n. 350805), ha trasmesso l'estratto di Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2009 n. 49, prot. n. 1566, con il quale è stato approvato il progetto definitivo, quale preliminare, "Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", per un importo di € 3.050.000,00 IVA inclusa. Con Deliberazione dell'Assemblea A.A.T.O. "Veneto Orientale" 22.12.2009 n. 6, è stata approvata la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Autorità d'Ambito e gestore "Alto Trevigiano Servizi s.r.l.".

In base all'Accordo sottoscritto tra il Comune di Castelfranco Veneto ed Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l. il 03.05.2010, prot. gen. n. 0014964, la stessa società gestirà la fase realizzativa dell'opera, dalla gara d'appalto al collaudo.

Il Comune di Castelfranco Veneto, con nota 22.03.2011, prot. n. 9024 (acquisita agli atti il 22.03.2011, prot. n. 139962) ha comunicato che la Giunta Comunale, con la Deliberazione 21.02.2011 n. 40, al termine delle fasi di verifica e validazione previste dall'art. 112 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" (OP2277), condizionatamente alla definizione degli aspetti finanziari legati ai contributi regionali in essere e da perfezionare, come accennato nella nota regionale 01.09.2009, prot. n. 478775.

Con nota 31.05.2011, prot. n. 12678 (acquisita agli atti il 31.05.2011, prot. n. 262232) A.T.S. S.r.l. evidenziava che, in esito alla Deliberazione della A.A.T.O. "Veneto Orientale" 22.12.2009, n. 6, la medesima società è subentrata nella gestione dei Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelfranco Veneto, assumendo anche la gestione e la titolarità dell'impianto di depurazione di Salvatronda.

Conseguentemente la fase attuativa di realizzazione dell'opera verrà seguita direttamente da Alto Trevigiano Servizi S.r.l., anche in ossequio all'impegno formale sottoscritto il 03.07.2008 e registrato agli Atti del Comune di Castelfranco al prot. n. 23840.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

Nella sopra richiamata nota di A.T.S. S.r.l. 31.05.2011, prot. n. 12678, si richiedeva la concessione, relativamente all'impianto di Salvatronda, di un nuovo termine di adeguamento ai limiti tabellari del D.M. 30.07.1999 e la riconferma delle prescrizioni da rispettare nel periodo transitorio.

Facendo seguito alla richiesta di voltura dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Castelfranco Veneto, località Salvatronda, avanzata dalla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con nota 14.09.2010, il Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso, con Decreto 22.10.2010 prot. n. 110100/2010, n. Reg. Decr. 490/2010, rilasciava l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di Salvatronda ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Con successiva nota 13.01.2012, prot. n. 1055, A.T.S. S.r.l. comunicava che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di trasferimento, la stessa società era divenuta, a tutti gli effetti previsti dalla vigente normativa, Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto, a decorrere dal 01.04.2010; per questo motivo chiedeva che la Deliberazione Regionale di approvazione del progetto "OP2277 Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" e gli atti ad essa correlati, ivi compresa la dichiarazione di Compatibilità Ambientale, venissero adottati nei confronti di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

All'anzidetta comunicazione veniva allegata la "Convenzione-Verbale di Accertamento dello stato di consistenza di reti ed impianti tecnologici idrici, fognari e depurativi del Comune di Castelfranco Veneto per l'affidamento in gestione del Servizio Idrico Integrato alla Società A.T.S. S.r.l.", approvata dalla Giunta del Comune di Castelfranco Veneto con la Deliberazione 25.03.2010 n. 132 e sottoscritta il 01.04.2010 dal Dirigente del Settore LL.PP. per conto del Comune di Castelfranco Veneto e dal Presidente di A.T.S. S.r.l.

Il Comune di Castelfranco Veneto, con nota 19.01.2012, prot. n. 1708 (acquisita agli atti il 23.01.2012, prot. n. 31759), evidenziava la presa d'atto della nota di A.T.S. S.r.l. del 13.01.2012, prot. n. 1055, al fine di accelerare quanto più possibile la ripresa dell'iter di realizzazione dell'intervento che vede il Gestore del Servizio Idrico Integrato quale soggetto attuatore delle fasi dalla gara d'appalto al collaudo, ferma restando la definizione degli aspetti finanziari legati ai contributi regionali in essere.

La revisione del progetto in argomento, è stata sottoposta alla Commissione Regionale di V.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, nell'adunanza del 04.08.2010 con il Parere n. 300 e fatto proprio dalla D.G.R. 31.01.2012 n. 114.

Si precisa che le prescrizioni riportate nel Parere C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682, sono state considerate in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del Parere V.I.A. n. 300/2010.

In particolare, nelle prescrizioni riportate nel citato Parere V.I.A., al punto 5) (che fa riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 22.06.2010 n. 1655 che, in base al Parere della C.T.R.A. 25.05.2010 n. 3682, accoglie l'istanza del Comune di Castelfranco Veneto e concede la proroga transitoria, dal 01.06.2010 al 01.06.2011, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari dello scarico sanciti dal D.M. 30.07.1999), si stabilisce che per l'impianto di depurazione di "Salvatronda", vengano rispettate, nel periodo transitorio, le seguenti prescrizioni:

- per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti.
- per il parametro "azoto totale", in esito al "Calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti d'ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto relativamente all'anno 2007", che considera anche l'impianto di Salvatronda (Tabella 8-A.A.T.O. Veneto Orientale), si rinvia a quanto stabilito dalla D.G.R. 10.03.2009 n. 551 che approva la citata Relazione di A.R.P.A.V., fa salve le disposizioni della Legge Speciale per Venezia, richiama quanto stabilito dall'art. 106, comma 2. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente, in taluni casi, di non

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

applicare la disposizione del rispetto della concentrazione limite di 15 mg/l di Azoto totale allo scarico. Conseguentemente, per il parametro "azoto totale", oltre al rispetto della riduzione del 75 % del carico complessivo di azoto totale in ingresso all'impianto, non dovrà essere superato il limite di concentrazione di 25 mg/litro di Azoto totale allo scarico.

- Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.

Al punto 6) si stabilisce che, in riferimento ai limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.07.1999, per il rispetto dei quali è necessario il completo adeguamento dell'impianto, la Commissione Regionale V.I.A., approva il progetto con il nuovo Cronoprogramma. Il tutto dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Progetto Venezia per la definizione dei nuovi tempi di adeguamento.

Per quanto attiene alla necessità di monitoraggio ad opera di A.R.P.A.V., prescritta nel Parere C.T.R.A. n. 3682/2010, la Commissione di V.I.A. ha ritenuto di ampliare le attività di verifica allo scarico. Al punto 8) del Parere si prescrive che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, venga redatta una proposta di Piano di Monitoraggio delle acque del corpo recettore, comprensiva di indicazione dei parametri da monitorare, individuati sulla base degli scarichi produttivi afferenti all'impianto di depurazione di Salvatronda, da trasmettere alla Provincia di Treviso ed all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) per l'espressione del Parere in merito.

Il totale complessivo del progetto è di € 3.352.233,63 (di cui € 3.010.000,00 per lavori e somme a disposizione, ed € 342.233,63 per oneri IVA a Carico di A.T.S. S.r.l.). In base all'Accordo sottoscritto tra Comune di Castelfranco Veneto ed A.T.S. S.r.l. del 03.07.2010, prot. (A.T.S. S.r.l.) n. 23840, A.T.S. S.r.l. gestirà la fase realizzativa dell'opera, dalla gara d'appalto al collaudo.

La D.G.R. 31.01.2012 n. 114, ha fatto proprio il Parere di V.I.A. n. 300/2010.

In esito alle prescrizioni evidenziate nella D.G.R. n. 1655/2010, e nella D.G.R. n. 114/2012, A.T.S. S.r.l. ha predisposto il Cronoprogramma delle attività di realizzazione dei manufatti di adeguamento allo scarico del depuratore, fino alla conclusione della fase di collaudo, trasmesso con nota 02.02.2012, prot. n. 3215 (acquisita agli atti il 03.02.2012, prot. n. 55058), con istanza di proroga transitoria dei termini per l'adeguamento dello scarico del depuratore di Salvatronda al 15.07.2014.

La D.G.R. 22.02.2012 n. 235, sulla scorta dei Pareri C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682 e del Parere V.I.A. 04.08.2010 n. 300 ha concesso una proroga transitoria, con prescrizioni, dal 01.06.2011 al 15.07.2014, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari allo scarico sanciti dal D.M. 30.07.99, per l'impianto di Salvatronda.

A seguito della Convenzione con l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" del 03.02.2010 e della Convenzione approvata con la Deliberazione della Giunta del Comune di Castelfranco Veneto 25.03.2010 n. 132, sottoscritta il 01.04.2010, A.T.S. S.r.l. è divenuto a tutti gli effetti Ente Gestore del S.I.I. nel territorio comunale di Castelfranco Veneto con decorrenza 01.04.2010.

La D.G.R. 03.05.2013 n. 558 ha approvato il cambio del soggetto attuatore dal Comune di Castelfranco Veneto alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., relativamente agli interventi di competenza regionale per il disinquinamento della Laguna di Venezia, previsti dalle D.C.R. 01.03.2000 n. 23 e del 27.12.2001 n. 70, concernenti il progetto "*OP2277 Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno"*, tenuto conto che non viene pregiudicata la finalità per la quale il contributo regionale è stato originariamente concesso, né vengono modificati i criteri di priorità posti alla base del finanziamento di € 823.006,59 attribuito con la D.G.R. 05.06.2012 n. 979.

Nella medesima D.G.R. n. 558/2013 si dà atto dell'impegno assunto dal Comune di Castelfranco Veneto nei confronti della Regione con nota 03.07.2008, prot. n. 23840 e confermato con la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale 31.08.2012 n. 66, di mettere a disposizione le somme che recupererà in esito alla causa per responsabilità professionale intentata nei confronti del professionista incaricato della progettazione originaria dell'opera pubblica in argomento.

Il progetto definitivo, dell'importo di € 3.050.000,00 (IVA inclusa), datato 17.06.2009 (di

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

revisione del precedente progetto esecutivo, autorizzata con nota della Regione 28.01.2008, prot. n. 48062/57.08) è stato approvato dal Direttore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" con la Determinazione 14.02.2014 n. 18.

In esito alla sperimentazione della gara d'Appalto (importo a base di gara € 2.472.578,84, di cui € 49.355,28 di oneri per la sicurezza), la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. 05.12.2012 n. 97, ha aggiudicato i lavori alla ditta STA S.r.l., per l'importo di € 1.970.603,42, compresi oneri per la sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 20,715 % ed il 19.03.2013 sono iniziati i lavori.

La durata dei lavori è prevista in 480 giorni, di cui 420 giorni naturali e consecutivi per la costruzione delle opere e 60 giorni per l'avviamento e la messa a regime. L'ultimazione è prevista al 25.05.2014. Nel corso delle lavorazioni è stata predisposta la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 per lavorazioni impreviste ed imprevedibili.

Riassunto delle proroghe concesse per l'adeguamento al D.M. 30.07.99 del depuratore di Salvatronda (OP2277)			
C.U.P.: D26 J 06 00001 0002			
	Parere C.T.R.A.	Provvedimento di concessione deroga	Termine concessione
1	06.12.2001 n. 3065	D.G.R. 21.12.2001 n. 3749	31.12.2003
2	04.12.2003 n. 3179	D.G.R. 30.12.2003 n. 4361	30.06.2005
3	16.06.2005 n. 3309	D.D.T.A. 20.07.2005 n. 122	01.01.2008
4	02.04.2008 n. 3516	D.G.R. 15.07.2008 n. 1957	31.05.2010
5	27.05.2010 n. 3682	D.G.R. 22.06.2010 n. 1655	31.05.2011
6	Parere C.T.R.A. 27.05.2010 n. 3682 + Parere V.I.A. 04.08.2010 n. 300 (D.G.R. n. 114/2012)	D.G.R. 22.02.2012 n. 235	15.07.2014

DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO.

Il progetto definitivo di revisione in argomento prevede i seguenti manufatti (ex D.G.R. n. 114/2012):
- realizzazione di una vasca di pre-denitrificazione di volume V = 4.420 m^3, anziché 3.890 m^3, per garantire il rispetto del limite allo scarico dell'azoto;
- realizzazione di un secondo partitore di portata e razionalizzazione di quello esistente; nuova vasca di ossidazione-nitrificazione;
- nuova sezione soffianti per il trasferimento di ossigeno;
- nuovo impianto di stoccaggio-dosaggio di reagenti coagulanti per l'abbattimento del fosforo;
- potenziamento della sezione di sedimentazione secondaria con la realizzazione di un nuovo sedimentatore a flusso radiale (diametro 25 m, volume di 1.960 m^3);
- realizzazione di un ripartitore di portata ai sedimentatori secondari predisposto per i futuri ampliamenti;
- realizzazione di una nuova stazione di sollevamento dei fanghi di ricircolo e supero, predisposta per i futuri ampliamenti;
- nuova vasca di accettazione e pre-trattamento bottini;
- spostamento di cavidotti e linee elettriche interferenti sul sito di costruzione delle nuove vasche di ossidazione-nitrificazione con rifacimento del gruppo rifasamento;
- razionalizzazione dei collegamenti idraulici di processo di collegamento tra i nuovi comparti ed i comparti esistenti;
- installazione di strumentazione di misura in ingresso ed uscita dall'impianto.

NUOVA RICHIESTA DI PROROGA AI LIMITI DEL D.M. 30.07.99.

A.T.S. S.r.l., con nota 29.05.2014, prot. n. 16677/14 (acquisita agli atti il 29.05.2014, prot. n. 185459) ha chiesto una proroga transitoria, dal 15.07.2014 al 21.11.2015, dei termini per

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

l'adeguamento ai limiti tabellari allo scarico sanciti dal D.M. 30.07.99, per l'impianto di depurazione di Salvatronda.
Evidenzia che la conclusione dei lavori è prevista al 25.05.2015 e l'emissione del Certificato di Collaudo funzionale è prevista al 21.11.2015 (ex artt. 43 e 44, L.R. n. 33/1985), chiedendo la proroga all'adeguamento dello scarico al 21.11.2015. Alla citata istanza è allegato il Cronoprogramma dei lavori aggiornato al 13.05.2014.

La proroga viene chiesta per i seguenti motivi:

- le precipitazioni meteorologiche, particolarmente intense e prolungate (che si sono verificate dalla fine del mese di gennaio e che si sono protratte per tutto il mese di febbraio) hanno comportato un ritardo nell'ultimazione della vasca di denitrificazione, tenuto conto anche dei tempi richiesti per l'attivazione dei pozzi di aggottamento della falda;
- è stato necessario provvedere all'installazione e messa in esercizio di un impianto well-point (non previsto nel progetto) per la costruzione della vasca di ossidazione; tale apprestamento risulta indispensabile perché, in seguito agli anzidetti eventi meteorologici, il livello della falda freatica si è attestato su un livello superiore di circa 1,30 m rispetto al livello ordinario, adottato in sede progettuale;
- si evidenzia che in seguito agli eventi pluviometrici accennati, il livello della falda si è alzato dalla quota di -3,90 m dal P.C. (quota della falda da fine ottobre 2013 a fine gennaio 2014) fino alla quota attuale di -2,60 m; conseguentemente la quota di "fondo scavo" per la costruzione della vasca di ossidazione, posto alla quota di -3,75 m, è immerso per oltre 1 m;
- il valore di -3,90 m, rilevato prima del verificarsi dei recenti eventi pluviali, era stato confermato anche dalle diverse indagini geologiche effettuate in sede progettuale, in anni e periodi diversi e, di conseguenza, in sede di predisposizione del progetto, non era stato considerato necessario prevedere all'eventuale dell'uso di impianti well-point;
- in esito alla gara d'appalto ed alla possibilità di riutilizzo delle economie recate dal ribasso d'asta, è opportuno procedere (in conformità alle previsioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera - ex D.C.R. 11.11.2004, n. 57 - e dalle prescrizioni del Parere VIA n. 300/2010) al rifacimento ex-novo del sistema di aereazione dei reattori di ossidazione-nitrificazione biologica esistenti, attualmente equipaggiati con turbine superficiali, mediante l'installazione di un sistema di insufflazione d'aria a bolle fini, in analogia a quanto adottato per i nuovi reattori di ossidazione-nitrificazione. Il 19.06.2014, il gruppo istruttorio della presente Relazione, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area del depuratore di Salvatronda.

Sono in fase di esecuzione le lavorazioni per la realizzazione della vasca di ossidazione, in particolare è in corso la posa del ferro d'armo per il getto della platea di fondazione.

L'ARPAV, con nota 02.07.2014, prot. n. 66756/X.20.03, ha trasmesso alla Sezione Progetto Venezia, un estratto da SIRAV con i risultati dei campionamenti allo scarico del depuratore di Salvatronda per il periodo 2010-2014.

CONSIDERATO CHE

- Il progetto inerente il potenziamento del depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno, approvato dalla D.G.R. 31.12.2012 n. 114 (che fa proprio il Parere VIA n. 300/2010), consentirà, una volta avviate le nuove sezioni di trattamento, di rispettare i limiti del D.M. 30.07.1999;
- I lavori di potenziamento ed adeguamento al D.M. 30.07.99 sono in fase di esecuzione;
- l'impianto è incluso nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, classificato Area Sensibile ex art. 91 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; artt. 12 e 25 N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (ex D.C.R. 05.11.2009 n. 107);
- l'impianto di Salvatronda svolge un servizio pubblico essenziale;
- dall'esame delle concentrazioni allo scarico del depuratore di Salvatronda (via Cerchiara, Comune di Castelfranco Veneto) resi disponibili da ARPAV (nota prot. 66756/X.20.03 del 02.07.2014),

ALLEGATOA alla Dgr n. 1541 del 26 agosto 2014 pa

relativi al periodo 2008-2013, l'impianto rispetta i limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali della Colonna D (zona di ricarica degli acquiferi; potenzialità dell'impianto superiore a 10.000 a.e.) Allegato A del Piano di Tutela delle Acque (ex D.C.R. 05.11.2009 n. 107);

- il Comune di Castelfranco ricade nell'elenco di cui all'Allegato D (territorio vulnerabile da nitrati) e all'Allegato E (Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi) del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. 28.10.2013 n. 1952, dà atto che in base al calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto, riferiti all'anno 2011, ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 106 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii. Conseguentemente, con riferimento ai limiti di concentrazione di Azoto totale e Fosforo Totale, previsti dall'Allegato 5° alla Parte 3^ del D.L.vo n. 152/2006, non si applica nelle "Aree Sensibili" del Veneto un trattamento più spinto di quello previsto per gli scarichi in acque superficiali, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate. La D.G.R. dà atto che, per quanto riguarda la Laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del citato D.L.vo n. 152/2006, si applica la Legislazione Speciale per Venezia.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

la Commissione la Commissione Tecnica Regionale, sezione Ambiente, all'unanimità del presenti aventi diritto al Voto deliberativo, esprime

parere favorevole

all'accoglimento della richiesta di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. di proroga transitoria del termine di adeguamento ai limiti fissati dal D.M. 30.07.99 per lo scarico dell'impianto di depurazione di "Salvatronda" (classificato di 1^ Categoria ai sensi dell'art. 35, L.R. 16.04.1985 n. 33 e ss. mm. e ii., ubicato in via Cerchiara nel Comune di Castelfranco Veneto, dell'attuale potenzialità di 32.250 A.E.), dal 15.07.2014 al 21.11.2015, periodo nel quale si prevede possano concludersi i lavori "*OP2277 Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno*", subordinando tale proroga al contestuale rispetto delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI:

Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto:

- per il parametro "*fosforo totale"* dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di ARPAV.
- per il parametro "*fosfati*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2,00 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- per il parametro "*azoto totale*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 20 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite allo stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.
- Di stabilire che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, venga redatta una proposta di Piano di Monitoraggio delle acque del corpo recettore, comprensiva di indicazione dei parametri da monitorare, individuati sulla base degli scarichi produttivi afferenti all'impianto di depurazione di Salvatronda, da trasmettere alla Provincia di Treviso ed all'A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Treviso – per l'espressione del Parere in merito (Parere V.I.A. n. 300/2010).

///

(Codice interno: 281041)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1542 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus - Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), per: le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con sedi in San Giovanni Lupatoto (VR), via Carlo Alberto,n.18, Vicolo Ospedale, n.1 e via Italia 24. la R.S.A. rivolta a persone con disabilità "Mimosa", con sede in via Carlo Alberto,18 - San Giovanni Lupatoto.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- per le unità di offerta in oggetto indicate e rivolte a persone anziane non autosufficienti e con disabilità, ed individua la Fondazione Pia Opera Ciccarelli quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/05/2014, prot. n. 203925, e relazione dell'Azienda ULSS n.20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/07/2014, con prot.n.288715.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus - Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato come di seguito riportato.

Per le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con sedi in San Giovanni Lupatoto (VR), via Carlo Alberto,n.18, Vicolo Ospedale, n.1 e via Italia 24, è stato:

- autorizzato all'esercizio, con DGR n. 1435 del 6/06/2008 e DDR n. 36 del 20/02/2014, per una capacità ricettiva pari a n.130 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e n. 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello.
- accreditato, per una capacità ricettiva pari a n. 126 posti letto per persone anziane di I livello assistenziale e n. 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale con DGR n. 1435 del 6/06/2008 e successivamente per n. 130 posti letto per persone anziane di I livello assistenziale e n. 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale con DGR n.1052 del 5/06/2012.

Per la R.S.A. rivolta a persone con disabilità "Mimosa", con sede in via Carlo Alberto,18 - San Giovanni Lupatoto, è stato:

- autorizzato all'esercizio con DGR n.115 del 22/01/2008, modificata con DGR n.1437 del 6/06/2008 e con DDR n.36 del 20/02/2014, per n. 30 posti;
- accreditato con DGR n.115 del 22/01/2008, modificata con DGR n.1437 del 6/06/2008 e con DGR n.1052 del 5/06/2012, per la medesima capacità ricettiva autorizzata di n.30 posti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/05/2014, prot. n. 203925, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 16/05/2014, prot. n. 213488, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/06/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 7/07/2014, prot. n.288715, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 118 del 8/06/2011 e successivi Decreti n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012 e n.431 del 7/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus - Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata e come di seguito precisato:

- n.130 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e n. 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello, per le unità di offerta, con sedi in San Giovanni Lupatoto (VR) - via Carlo Alberto,n.18, Vicolo Ospedale, n.1 e via Italia 24;
- n.30 posti per l'unità di offerta R.S.A. "Mimosa", rivolta a persone con disabilità e con sede via Carlo Alberto,18 - San Giovanni Lupatoto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 115 del 22/01/2008;

- Vista la DGR n. 1435 del 6/06/2008;

- Vista la DGR n. 1437 del 6/06/2008;

- Vista la DGR n. 1052 del 5/06/2012;

- Vista la DGR n. 1055 del 5/06/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 36 del 20/02/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1052 del 5/06/2012, per garantire la necessaria continuità, al "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus - Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), per la seguente capacità ricettiva:

   - n.130 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e n. 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello, per le unità di offerta, con sedi in San Giovanni Lupatoto (VR) - via Carlo Alberto,n.18, Vicolo Ospedale, n.1 e via Italia 24;

2. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1055 del 5/06/2012, per garantire la necessaria continuità, al "Centro servizi Mons.Ciccarelli"- Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus - Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), per la seguente capacità ricettiva:

   - n.30 posti per l'unità di offerta R.S.A. "Mimosa", rivolta a persone con disabilità e con sede in San Giovanni Lupatoto - via Carlo Alberto,18;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.20, al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.21, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281042)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1543 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al Centro Sevizi I.P.A.B. "Casa di Riposo Morelli Bugna", via Rinaldo, 16 - Villafranca (VR), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti: Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, ubicata nella medesima sede; Centro Diurno, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 145 - Villafranca (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Sevizi I.P.A.B. "Casa di Riposo Morelli Bugna", per le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti ed in oggetto indicate, ed individua nel Centro stesso il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 21/01/2014, prot.n.27054 e in data 13/05/2014, prot.n.205632, e relazioni dell'Azienda ULSS n.22 acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/07/2014, prot.n. 288890.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Sevizi I.P.A.B. "Casa di Riposo Morelli Bugna", via Rinaldo, 16 - Villafranca (VR), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, per le seguenti unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti, come segue:

- Casa di Riposo ubicata nella medesima sede rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, autorizzata all'esercizio con DDR n.294 del 27/07/10 ed accreditata con DGR n. 302 del 15/03/2011 per la capacità ricettiva di n. 128 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale. Con la medesima DGR è stato stabilito che "*in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti: CS-PNA.AC.5.5, CS-PNA.AC.4.8.1, CS-PNA.AC.4.8.2".*
- Centro Diurno, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 145 - Villafranca (VR), autorizzato all'esercizio con DDR n. 102 del 11/12/2012 ed accreditato con DGR n. 2417 del 27/11/2012 per la capacità ricettiva di n. 20 posti. Con la medesima DGR è stato stabilito che "*in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti: CD-ANZ.AC.4.1, CD-ANZ.AC.4.2.1, CD-ANZ.AC.4.3, CD-ANZ.AC.4.6.2".*

Con note acquisite agli atti Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data in data 21/01/2014, prot.n.27054 e in data 13/05/2014, prot.n.205632, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note emesse in data 30/01/2014, prot.n. 41946 ed in data 16/05/2014, prot.n. 213426, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 19/06/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 7/07/2014, prot. n. 288890, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti: CS-PNA.AC.5.5, CS-PNA.AC.4.8.1, CS-PNA.AC.4.8.2, come richiesto dalla DGR n. 302 del 15/03/2011 ed ai requisiti: *CD-ANZ.AC.4.1, CD-ANZ.AC.4.2.1, CD-ANZ.AC.4.3, CD-ANZ.AC.4.6.2*, come richiesto dalla DGR n. 2417 del 27/11/2012; è risultato, inoltre, coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i seguenti requisiti, riferiti all'unità di offerta specificata:

- PA.AC.0.2: "*E' adottato il Regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalla normativa vigente",* riferito alla Casa di Riposo;
- CD-ANZ.AC.4.7: ""*E' adottato il Regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalla normativa vigente",* riferito al centro Diurno.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 240 del 7/10/2011 e successivi Decreti n. 346 del 17/10/2012 e n. 10 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al Centro Sevizi I.P.A.B. "Casa di Riposo Morelli Bugna", via Rinaldo, 16 - Villafranca (VR), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva precedentemente autorizzata:

- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, ubicata nella medesima sede;
- Centro Diurno, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 145 - Villafranca (VR).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 302 del 15/03/2011;

- Vista la DGR n. 2417 del 27/11/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 294 del 27/07/2010;

- Visto il DDR n. 102 del 11/12/2012

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 302 del 15/03/2011 e della DGR n. 2417 del 27/11/2012, per garantire la necessaria continuità al Centro Sevizi I.P.A.B. "Casa di Riposo Morelli Bugna", via Rinaldo, 16 - Villafranca (VR), rispettivamente per le seguenti unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti:

- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, ubicata nella medesima sede: per la capacità ricettiva di n. 128 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale,
- Centro Diurno, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 145 - Villafranca (VR): per la capacità ricettiva di n. 20 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti, riferiti all'unità di offerta a fianco specificata:

- PA.AC.0.2: "*E' adottato il Regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalla normativa vigente*", riferito alla Casa di Riposo,
- CD-ANZ.AC.4.7: ""*E' adottato il Regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalla normativa vigente*", riferito al centro Diurno.;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.22, al Comune di Villafranca (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281046)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1544 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi IPAB - Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", via San Francesco, 11 - San Donà di Piave (VE), per le seguenti unità di offerta ubicate presso la stessa sede: Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale; Stati Vegetativi Permanenti (SVP).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi IPAB - Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", per le unità di offerta, rivolte a persone anziane non autosufficienti ed in oggetto indicate, ed individua nel Centro Servizi il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/11/2013, prot.n. 506240 ed integrata con successiva nota acquisita agli atti il 4/02/2014, prot.n.13017 e relazione dell'Azienda ULSS n,10, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/07/2014, con prot.n. 311586.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi IPAB - Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", via San Francesco, 11 - San Donà di Piave (VE), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, per le seguenti unità di offerta ubicate presso la stessa sede e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata, come segue:

- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale: autorizzato all'esercizio con DDR n. 192 del 17/06/2010 per n. 148 posti letto ed accreditato con DGR n. 2761 del 16/11/2010 per n. 146 posti letto;
- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale: autorizzata all'esercizio con DDR n. n. 192 del 17/06/2010 ed accreditata con DGR n. 2761 del 16/11/2010 per n. 24 posti letto;
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP): autorizzato all'esercizio con DDR n.320 del 16/11/2010 ed accreditato con DGR n. 2761 del 16/11/2010 per n. 4 posti letto.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/11/2013, prot. n. 506240, integrata con successiva nota acquisita agli atti in data 4/02/2014, prot.n. 13017, è stata formulata la richiesta di rinnovo di accreditamento per la capacità ricettiva precedentemente accreditata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 4/02/2014, prot. n. 50601, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 10 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 10, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/04/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 22/07/2014, prot. n. 311586, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1: "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio",*
- PA.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della famiglia",*
- CS-PNA.AC.4.1: "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio",*
- CS-PNA.AC.4.2: "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- CS-PNA.AC.4.3: "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*",
- CS-PNA.AC.4.5: "*La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno",*
- CS-PNA.AC.4.8.2: "*Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 188 DEL 4/08/201 e successivi Decreti n. 374 del 6/11/2012 e n. 438 del 12/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al Centro Servizi IPAB - Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", via San Francesco, 11 - San Donà di Piave (VE), per la medesima capacità ricettiva accreditata, per le seguenti unità di offerta ubicate presso la stessa sede:

- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto per n. 146 posti letto
- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale: per n. 24 posti letto;
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP), per n. 4 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2761 del 16/11/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 192 del 17/06/2010;

- Visto il DDR n. 320 del 20/08/2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2761 del 16/11/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi IPAB - Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", via San Francesco, 11 - San Donà di Piave (VE), per le seguenti unità di offerta ubicate presso la stessa sede e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale: per n. 146 posti letto,
- Casa di Riposo rivolta a persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale: per n. 24 posti letto,
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP): per n. 4 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1: "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio",*
- PA.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della famiglia",*
- CS-PNA.AC.4.1: "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio",*
- CS-PNA.AC.4.2: "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- CS-PNA.AC.4.3: "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*",
- CS-PNA.AC.4.5: "*La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno",*
- CS-PNA.AC.4.8.2: "*Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.10, al Comune di San Donà di Piave (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.10, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281057)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1545 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al centro servizi Istituto Sorelle della Misericordia "Sacro Cuore", via S.Giovanni di Dio, n.22 - Mezzane di Sotto (VR), per le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale ed ubicate nella medesima sede.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento al centro servizi Istituto Sorelle della Misericordia "Sacro Cuore" per le unità di offerta in oggetto indicate, ed individua il centro stesso quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 6/05/2014, prot. n. 167389, e relazione dell'Azienda ULSS n.20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/07/2014, con prot.n. 290727.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il centro servizi Istituto Sorelle della Misericordia "Sacro Cuore", via S.Giovanni di Dio, n.22 - Mezzane di Sotto (VR), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato rispettivamente con DDR n. 352 del 24/09/2010 e con DGR n. 2041 del 29/11/11, per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, per n. 87 posti letto;
- unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, per n. 24 posti letto.

Con la suddetta DGR n.2041 del 29/11/11 è stato stabilito che "*in sede di rinnovo dell'accreditamento*

istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.4.2 "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione".

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 6/05/2014, prot. n. 167389, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 26/05/2014, prot. n. 226671, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 3/07/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 9/07/2014, prot. n.290727, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati al requisito *CS-PNA.AC.4.2,* di cui alla DGR n.2041 del 29/11/2011.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 118 del 8/06/2011 e successivi Decreti n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012 e n. 431 del 7/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al centro servizi Istituto Sorelle della Misericordia "Sacro Cuore", via S.Giovanni di Dio, n.22 - Mezzane di Sotto (VR), per le unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale ed ubicate nella medesima sede e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2041 del 29/11/2011;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 352 del 24/09/2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2041 del 29/11/2011per garantire la necessaria continuità, al centro servizi Istituto Sorelle della Misericordia "Sacro Cuore, via S.Giovanni di Dio, n.22 - Mezzane di Sotto (VR), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

   - unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, per n. 87 posti letto,
   - unità di offerta rivolta a persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, per n. 24 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o

revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.20, al Comune di Mezzane di Sotto (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.20., rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281058)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1546 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione "Piccola Fraternità di Dossobuono" onlus, P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR) per le seguenti unità di offerta, entrambe con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono-Villafranca di Verona (VR): -Comunità Alloggio per persone con disabilità "Piccola Fraternità"; -Centro Diurno per persone con disabilità " Piccola Fraternità".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Onlus Piccola Fraternità per le unità di offerta, rivolte a persone con disabilità, in oggetto indicate, ed individua la Fondazione stessa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/05/2013, prot. n. 220695, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 13/02/2014, con prot.n. 64151.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione "Piccola Fraternità di Dossobuono" - Onlus, con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR), è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata, per le sottoriportate unità di offerta, entrambe con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR), rispettivamente con DDR n. 97 del 16/03/2010, rettificato con DDR n. 179 del 4/06/2010 e DGR n. 3557 del 30/12/2010, e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Comunità Alloggio per persone con disabilità Piccola Fraternità: n. 10 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità Piccola Fraternità: n. 17 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/05/2013, prot. n. 220695, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 26/11/2013, prot. n. 515035, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 29/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 13/02/2014, prot. n. 64151, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 240 del 07/10/2011 e successivi Decreti n. 346 del 17/10/2012, n. 10 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione "Piccola Fraternità di Dossobuono" - Onlus, con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR), per le seguenti unità di offerta, entrambe con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Comunità Alloggio per persone con disabilità Piccola Fraternità;
- Centro Diurno per persone con disabilità Piccola Fraternità.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2,lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 3557 del 30/12/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 97 del 16/03/2010;

- Visto il DDR n. 179 del 4/06/2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 3557 del 30/12/2010, per garantire la necessaria continuità, alla Fondazione "Piccola Fraternità di Dossobuono" - Onlus, con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR), per le seguenti unità di offerta, entrambe con sede in P.zza Don Girelli, n.2, località Dossobuono - Villafranca di Verona (VR) e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Comunità Alloggio per persone con disabilità Piccola Fraternità: n. 10 posti,
- Centro Diurno per persone con disabilità Piccola Fraternità: n. 17 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Villafranca di Verona (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281063)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1547 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus, con sede in Via Sant'Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV) per la seguente unità di offerta: -Centro Diurno per disabili "Andrea Serena", Via Sant'Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus, per l'unità di offerta, rivolta a persone con disabilità, in oggetto indicata, ed individua nella Cooperativa stessa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/09/2012, prot. n. 420660, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/04/2014, con prot.n. 178230.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus, con sede in Via S.Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV), è stata autorizzata all'esercizio con DDR n. 146 del 30/04/2009, rinnovata con DDR n. 124 del 09/04/2014, ed accreditata con DGR n. 2495 del 29/12/2011 per la seguente unità di offerta e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Centro Diurno per disabili "Andrea Serena", Via S. Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV): n. 25 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/09/2012, prot. n. 420660, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 25/11/2013, prot. n. 510695, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 8 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 8, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 20/03/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 23/04/2014, prot. n. 178230, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013 e n. 531 del 20/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento della Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus, con sede in Via S.Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV),per la seguente unità di offerta e la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Centro Diurno per disabili "Andrea Serena", Via S. Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2,lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2495 del 29/12/2011;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 146 del 30/04/2009;

- Visto il DDR n. 124 del 09/04/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2495 del 29/12/2011, per garantire la necessaria continuità alla Società Cooperativa Sociale Vallorgana Onlus, con sede in Via S.Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV),per la seguente unità di offerta e la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Centro Diurno per disabili "Andrea Serena", Via S. Antonio, n. 1 - Castelcucco (TV): n. 25 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Castelcucco (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281064)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1548 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone con disabilità Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV) alla Società Cooperativa Sociale Ali.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale Ali, Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV), per l'unità di offerta in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/07/2013, prot. n. 300885, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/04/2014, con prot.n. 160294.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi Centro Diurno per persone con disabilità, via G. Leopardi, n. 6 Valdobbiadene (TV) gestito dalla Società Cooperativa Sociale Ali, Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV), è stato autorizzato all'esercizio con DDR n. 149 del 7/05/2009, rinnovato con DDR. n. 98 del 27/03/2014 ed accreditato con DGR n. 2445 del 14/10/2010 per la capacità ricettiva di n. 22 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/07/2013, prot. n. 300885, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 19/11/2013, prot. n. 503629, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 8 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 8, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 30/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 11/04/2014, con prot.n. 160294, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013 e n. 531 del 20/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla Società Cooperativa Sociale Ali, Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV), per la seguente unità di offerta e per la medesima capacità ricettiva autorizzata a fianco indicata:

- Centro Diurno per persone con disabilità, Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV): n. 22 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2,lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2445 del 14/10/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 149 del 7/05/2009;

- Visto il DDR n. 98 del 27/03/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2445 del 14/10/2010, per garantire la necessaria continuità, alla Società Cooperativa Sociale Ali, Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV), per la seguente unità di offerta e per la medesima capacità ricettiva autorizzata a fianco indicata:

- Centro Diurno per persone con disabilità, Via G. Leopardi, n. 6 - Valdobbiadene (TV): n. 22 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Valdobbiadene (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281065)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1549 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi A.G.A.Ha (Associazione Genitori e Amici pro Handicappati onlus, Ca' Fornera - Jesolo (VE), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Trinchet, 18 - Jesolo (VE): Centro Diurno "Il Girotondo; Centro Diurno "La Quercia".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi A.G.A.Ha , per le unità di offerta , rivolte a persone con disabilità ed in oggetto indicato, ed individua nello stesso il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 6/02/2014, prot. n. 53930, e relazione dell'Azienda ULSS n.10, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/07/2014, con prot.n. 320093.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi A.G.A.Ha (Associazione Genitori e Amici pro Handicappati onlus, Ca' Fornera - Jesolo (VE), è stato autorizzato all'esercizio con DDR n. 454 del 20/11/2013, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Trinchet, 18 - Jesolo (VE), e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro Diurno "Il Girotondo, per n. 30 posti;
- Centro Diurno "La Quercia", per n. 15 posti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 6/02/2014, prot. n. 53930, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 25/02/2014, prot. n. 82472, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 10 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 10, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 22/07/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 29/07/2014, prot. n. 320093, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa

della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i seguenti requisiti riferiti sia al Centro Diurno "Il Girasole" che al Centro Diurno "La Quercia":

- DIS.AC 0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";
- CD.DIS.AC 4.4 "*E' promossa la condivisione della mission da parte degli operatori*";
- CD.AC.4.7.1 "*E definito un Progetto Personalizzato (PP)*";
- CD.AC.4.7.2 "*Il Progetto Personalizzato è documentato".*

Dal sopralluogo effettuato è stato rilevato che il requisito DIS.AC.0.1"*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*" non è rispettato ed è stato disposto, quindi, che "*l'ente gestore deve provvedere alla predisposizione di un piano formativo in funzione degli obiettivi del servizio entro il 31/12/2014*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 188 del 4/08/2011 e successivi Decreti n. 374 del 6/11/2012 e n.438 del 12/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro servizi A.G.A.Ha (Associazione Genitori e Amici pro Handicappati onlus, Ca' Fornera - Jesolo (VE), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Trinchet, 18 - Jesolo (VE), e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 10 San Donà di Piave acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 454 del 20/11/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, ilCentro servizi A.G.A.Ha (Associazione Genitori e Amici pro Handicappati onlus, Ca' Fornera - Jesolo (VE), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Trinchet, 18 - Jesolo (VE), e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro Diurno "Il Girotondo, per n. 30 posti;
- Centro Diurno "La Quercia", per n. 15 posti

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che, in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento riferiti sia al Centro Diurno "Il Girasole" che al Centro Diurno "La Quercia", venga:

- verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:
  - DIS.AC 0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*",
  - CD.DIS.AC 4.4 "*E' promossa la condivisione della mission da parte degli operatori*";
  - CD.AC.4.7.1 "*E definito un Progetto Personalizzato (PP)*",
  - CD.AC.4.7.2 "*Il Progetto Personalizzato è documentato";*
- verificata la predisposizione di un piano formativo in funzione degli obiettivi del servizio entro il 31/12/2014 riferito al requisito:
  - DIS.AC.0.1"*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n.10 di San Donà di Piave acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.10, al Comune di Jesolo (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 10, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso

8. straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281066)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1550 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Casa di Riposo "San Biagio", P.le Fleming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua nello stesso il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/04/2014, prot. n.164543, e relazione dell'Azienda ULSS n.21, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/07/2014 prot.n. 280938.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi Casa di Riposo "San Biagio", P.le Fleming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti, è stato autorizzato all'esercizio con DDR n. 547 del 31/12/013, per la capacità ricettiva di n.70 posti di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/04/2014, prot. n. 164543, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 16/05/2014, prot. n. 213390, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 21alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 21, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 26/06/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 2/07/2014, prot. n. 280938, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti n., n. 369 del 6/11/2012 e n.323 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro Servizi Casa di Riposo "San Biagio", P.le Fleming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n.21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 547 del 31/12/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi Casa di Riposo "San Biagio", P.le Fleming,1 -Bovolone (VR), rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 70 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n.21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 21, al Comune di Bovolone (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 21, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281039)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1551 del 26 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al centro servizi Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per l'unità di offerta "Casa albergo di Zevio", via A.Moro,11 - Zevio (VR), rivolta a persone anziane non autosufficienti.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al centro servizio Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", per l'unità di offerta in oggetto indicata e rivolta a persone anziane non autosufficienti, ed individua nel centro stesso il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/04/2014, prot. n. 170844, e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/07/2014, prot.n. 280947.

Il Presidente dott.Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il centro servizi Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), con DDR n. 95 del 26/03/2014, è stato autorizzato all'esercizio per l'unità di offerta "Casa albergo di Zevio", via A.Moro,11 - Zevio (VR), rivolta a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva di n.60 posti letto di primo livello assistenziale, con prescrizione di adeguamento ai requisiti: GENER06.AU.1.1.3, PA.AU.0.4,CS.PNA.AU.2.1.4, 2.1.5 E 2.3.2 entro il 2015.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/04/2014, prot. n. 170844, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/05/2014, prot. n. 228319, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 21 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 21, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 27/06/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 2/07/2014, prot. n.280947, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 282 del 31/10/2011 e successivi DDDR n. 369 del 6/11/2012 e n.323 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al centro servizi Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per l'unità di offerta "Casa albergo di Zevio", via A.Moro,11 - Zevio (VR), rivolta a persone anziane non autosufficienti e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n.21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 95 del 26/03/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il centro servizi Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per l'unità di offerta "Casa albergo di Zevio", via A.Moro,11 - Zevio (VR), rivolta a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva di n.60 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n.21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.21, al Comune di Zevio(VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.21, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281040)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1552 del 26 agosto 2014

Adesione progetto "ADAPT - Accessible Data for Accessible Proto-Types in Social Sector". Bando Miur "SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION". Modifiche e integrazioni alla DGR 397/2014.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
A seguito della comunicazione della società capogruppo del progetto ADAPT approvato con DGR 397/2014 di voler effettuare alcune modifiche al progetto stesso, si conferma l'adesione della Regione del Veneto quale pubblica amministrazione partner e si modifica la composizione della cabina di regia definita con il citato provvedimento.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la DGR 397 del 25 marzo 2014 la Giunta regionale ha confermato la partecipazione della Regione come amministrazione pubblica partner del Veneto al progetto "ADAPT - Accessible Data for Accessible Proto-Types in Social Sector", finanziato con Decreto direttoriale 5 luglio 2012 n. 391/Ric in esecuzione del bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) "Smart Cities and Communities and Social Innovation".

La proposta di partecipazione al progetto era pervenuta dalla società Dedalus SpA di Firenze.

Il progetto proposto si inserisce nell'ambito denominato "tecnologie, welfare e inclusione", ed è articolato in due macro-obiettivi:

1. «realizzare una infrastruttura a supporto del Fascicolo Socio Sanitario (FSS, di cui alla DGR 1671/2012) per integrarla con una base informativa a carattere sociale e meccanismi di *business process management* in grado di garantire una gestione dei processi socio-assistenziali integrati, puntuale, informata ed efficiente».
2. «realizzare modelli di edilizia sociale per soluzioni residenziali a vantaggio di categorie di cittadini parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, a cui poter offrire contesti territoriali ed abitativi ad alta accessibilità, in ambienti tecnologicamente evoluti dedicati all'inclusione, all'assistenza ed alla riabilitazione».

Il progetto è stato ammesso alle agevolazioni con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2014. Il totale dei costi ammessi a favore dei partner progettuali ammonta ad euro 10.573.395,50, di cui euro 4.513.973,40 di contributo alla spesa e euro 4.967.743,00 di credito agevolato, per un totale di euro 9.841.716,40 e di una rimanenza di euro 1.091.679,10 di cofinanziamento privato.

La DGR 397/2014, nel definire l'interesse della Regione del Veneto a partecipare come pubblica amministrazione partner progettuale, ha deliberato la costituzione di una apposita cabina di regia.

Con nota del 22 luglio 2014 la società Dedalus SpA ha comunicato al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale che il MIUR, nell'ambito degli adempimenti preliminari alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e di concessione delle agevolazioni, ha chiesto di rimodulare il progetto esecutivo ADAPT.

Dedalus ha perciò informato la Regione del Veneto della rimodulazione degli obiettivi generali ed operativi del progetto ADAPT, che tiene peraltro conto degli indirizzi strategici definiti sia a livello nazionale che a livello regionale riguardo la necessità di rafforzare a livello territoriale e, in particolare a livello domiciliare, le capacità assistenziali del servizio socio-sanitario. Tale rimodulazione intende focalizzare le attività progettuali su sistemi e soluzioni a supporto di modelli assistenziali territoriali strutturati, quali ad esempio l'Assistenza Domiciliare Integrata e la Centrale Operativa Territoriale, anziché su specifiche strutture residenziali temporanee com'era inizialmente previsto nel progetto.

A fronte di tali modificazioni, Dedalus SpA ha chiesto infine alla Regione del Veneto di confermare la volontà di partnership.

Si ritiene che la proposta sopra descritta renda il progetto ancor più aderente al contenuto del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, proprio per la focalizzazione sull'ambito delle cure domiciliari e sugli aspetti di integrazione socio-sanitaria che sono peraltro stati recentemente rilanciati del documento nazionale Patto per la Salute, approvato con l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014.

Si conferma perciò l'interesse della Regione del Veneto alla partecipazione al progetto ADAPT e alla conseguente promozione di iniziative nelle tematiche oggetto di rimodulazione, nonché la volontà di essere attore fattivo nella collaborazione al progetto in attuazione delle linee programmatorie contenute nel capitolo 3.5 "Aree di intervento sociale e sanitario" del PSSR 2012-2016.

Per l'eventuale avvio delle adeguate procedure per l'acquisizione dei servizi e o prodotti sperimentati, nel caso in cui i prodotti o prototipi producano in fase di sperimentazione risultati significativi e considerevoli, laddove dovesse rendersi possibile e opportuno sarà utilizzata da parte della Regione del Veneto la formula del *Precommercial Procurement*.

La rimodulazione della progettualità rende opportuno spostare la cabina di regia a livello di Area Sanità e Sociale. Pertanto si propone che la composizione della cabina di regia costituita con la DGR 397/2014 sia modificata e composta da:

- Direzione generale dell'Area Sanità e Sociale (in qualità di coordinatore);
- Settore Strutture di ricovero intermedie e integrazione socio-sanitaria;
- Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie;
- Settore Sistema Informatico SSR;
- Consorzio Arsenàl;
- Rappresentanti di Aziende ULSS e Enti locali che potranno essere coinvolti nel progetto.

I componenti della cabina di regia saranno nominati con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, che viene incaricato all'adozione di tutti gli atti conseguenti l'attuazione del presente provvedimento, a modifica di quanto disposto con il punto 5 della DGR 397/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR 23/2012;

Vista la DGR 1671/2012;

Vista la 397/2014;

Vista la nota di Dedalus SpA richiamata in parte motiva ed acquisita agli atti dell'Area Sanità e Sociale.

Visto l'art. 2, comma 2, lett.o) della LR 54/2012.

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. Di confermare l'adesione al progetto ADAPT illustrato in premessa in qualità di pubblica amministrazione partner.

3. Di modificare la composizione della cabina di regia, come definito in premessa e a modifica della DGR 397/2014, affidandone il coordinamento alla Direzione generale dell'Area Sanità e Sociale.

4. Di incaricare il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento a modifica di quanto disposto con il punto 5 della DGR 397/2014.

5. Di affidare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale gli adempimenti per l'eventuale avvio delle adeguate procedure per l'acquisizione dei servizi e/o dei prodotti sperimentati, per i motivi espressi in premessa, utilizzando la formula del *Precommercial Procurement*.

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281298)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1553 del 26 agosto 2014

Designazione di competenza regionale di un componente del Collegio Sindacale dell'U.L.S.S. n. 1 - Belluno. Sostituzione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Viene designato un componente di competenza della Regione del Veneto per la ricostituzione del Collegio Sindacale dell'U.L.S.S. n. 1 - Belluno, in sostituzione di un designato che ha rassegnato le dimissioni.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

L'art. 3, comma 13 del Decreto Legislativo 502/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti e le modalità per la designazione dei Collegi Sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere del Veneto.

Le modifiche di cui al Decreto Legislativo 229/1999, hanno prodotto la cessazione dei precedenti Collegi dei Revisori e la loro sostituzione con il nuovo organo aziendale denominato "Collegio Sindacale", con durata in carica per un periodo di 3 anni.

Lo stesso D. Lgs. all'art. 3 ter, prevede che il Collegio Sindacale, quale organo di tutte le Aziende sanitarie, sia composto da cinque membri, uno dei quali deve essere designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci e due dalla Regione.

Vista la DGR 2593 del 31 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale aveva designato i due membri effettivi del Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 1 - Belluno.

Vista la nota del 3 luglio 2014 del dott. LEONE Renato che comunicava le proprie dimissioni dall'incarico quale componente del Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 1 - Belluno.

Visto il Decreto dirigenziale n. 52 del 14 ottobre 2013, il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ha approvato le risultanze istruttorie delle "Designazioni di competenza regionale dei componenti i Collegi Sindacali delle U.L.S.S. del Veneto, e dell'Azienda Ospedaliera di Padova".

Visto l'allegato A del DDR 52/2013 del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, dove sono elencati i candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza ed in possesso dei requisiti di legge previsti all'avviso n. 12 del 5 luglio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.) n. 58 del 12 luglio 2013, come desumibile dalla documentazione conservata e consultabile presso la sede della medesima, e ritenuta ancora valida per l'individuazione del nuovo componente.

Vista la necessità di nominare un nuovo componente per la ricostituzione del Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 1 - Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Decreto Legislativo n. 502/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n. 55/1994, n. 27/1997 e n. 11/2001;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012"

Visto il proprio Provvedimento n. 2593/2013;

Visto l'allegato A del DDR 52/2013 del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR;

Visto l'elenco delle domande di candidatura a componente dei Collegi Sindacali delle U.L.S.S.;

delibera

1. di designare quale componente del Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 1 - Belluno

il Sig. GAVASSINI Riccardo, nato a Padova il 24/10/1973;

2. di dare comunicazione della designazione di cui al presente provvedimento al Direttore Generale, affinché proceda all'adozione dello specifico provvedimento di nomina;

3. La Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281043)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1554 del 26 agosto 2014

Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione stante la prossima scadenza delle convenzioni in corso per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, viene affidato l'incarico a Veneto Lavoro per la loro gestione in attuazione del Piano Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Piano Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

I programmi regionali in materia di immigrazione, a partire dall'anno 2001, hanno individuato nel coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, un obiettivo di sistema, finalizzato a diffondere ed accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, sviluppare sinergie territoriali e cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di servizi, progetti e interventi. Gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi istituiti in attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione e da allora successivamente rinnovati. In attuazione dei Piani di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, approvati dal Consiglio Regionale rispettivamente con provvedimenti n. 20 del 26.06.2001, n. 53 del 10.11.2004, n. 57 del 12.07.2007 e n. 55 del 20.10.2010, sono stati quindi promossi due progetti pluriennali denominati "Rete Informativa Immigrazione" e "Osservatorio Regionale Immigrazione". La Regione del Veneto ha infatti individuato in tali progetti gli strumenti adeguati finalizzati alla corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio ed alla diffusione delle informazioni sui flussi e sui servizi promossi sul territorio per l'integrazione dei cittadini stranieri.

L'Osservatorio è stato individuato dal Consiglio regionale quale strumento insostituibile per la programmazione degli interventi regionali, nonché quale mezzo mediante il quale la Regione reperisce informazioni ed elabora studi ed analisi volti a consolidare il quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche legate alle migrazioni internazionali nel contesto regionale. In questo modo si intende favorire il processo decisionale e di governo da parte degli organi competenti, nei confronti dei quali si pone come un importante punto di riferimento per l'informazione e lo studio sull'immigrazione e sulle politiche relative. La sua attività si rivolge in primis ai decisori politici e agli amministratori locali per fornire loro un quadro di analisi e di informazioni aggiornate e attendibili su cui basare le proprie decisioni di governo e di intervento. Inoltre i dati e le informazioni rilevati, diffusi tramite il sito internet www.venetoimmigrazione.it, potranno essere di utilità non solo a tutti gli operatori coinvolti nell'ambito delle politiche di integrazione, ma anche a tutti coloro che sono interessati a conoscere ed approfondire le composite dinamiche che caratterizzano la società in cui vivono.

La Rete Informativa, a sua volta, assicura, attraverso la gestione del sito-portale www.venetoimmigrazione.it, il sistema informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati; consolida inoltre gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative espresse dal territorio veneto, con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle associazioni venete del terzo settore, all'associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali. Il sistema informativo territoriale così costituito dedicato ai temi immigratori, assicura, mediante strumenti e modalità di raccordo più strutturato con le attività espresse dal territorio Veneto, la realizzazione di una mappa territoriale esaustiva ed aggiornata dei servizi dedicati all'inserimento e all'integrazione della popolazione immigrata nel contesto veneto.

In attuazione dei provvedimenti della Giunta Regionale nn. 446 del 12.04.2011 e 2128 del 25.11.2013, sono state sottoscritte due Convenzioni per la gestione rispettivamente della Rete Informativa e dell'Osservatorio Immigrazione. Tali Convenzioni scadranno, per quanto riguarda la Rete, a seguito di proroga con D.G.R. n. 2670 del 18.12.2012, in data 30.09.2014 e, per quanto riguarda l'Osservatorio, in data 30.10.2014.

A questo proposito si rileva che la gestione dell'"Osservatorio Regionale Immigrazione" è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto, istituito con L.R. n. 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio

Regionale sul Mercato del Lavoro, consentendo il collegamento tra Osservatorio Immigrazione e Osservatorio sul Mercato del Lavoro e quindi unificandone la gestione e favorendo un più razionale impiego delle risorse umane necessarie e una minore incidenza delle spese gestionali e di struttura.

Il nominato Ente strumentale, in ragione dell'indicata gestione, nelle precedenti annualità provvedeva, a fornire le informazioni e ad alimentare la Rete Informativa con i dati reperiti attraverso le indagini e le ricerche dell'Osservatorio nonché a curare apposita sezione dedicata agli aggiornamenti normativi e agli approfondimenti giuridici in materia di immigrazione.

Nel proporre, per le motivazioni evidenziate, di rinnovare l'affidamento al medesimo Ente Veneto Lavoro, anche per l'anno 2015, dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, in continuità pertanto con le annualità precedenti e in virtù della competenza dimostrata e della esperienza acquisita, si propone di affidare allo stesso anche la gestione della Rete Informativa Immigrazione. Tale affidamento consentirà non solo, per quanto evidenziato, una razionalizzazione in termini di efficienza del servizio, ma altresì un ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il servizio verrà ad essere infatti unificato sia per quanto riguarda la ricerca, gli approfondimenti di settore e l'acquisizione di dati, sia per quanto riguarda gli aspetti informativi presso un unico soggetto, ente strumentale regionale.

Il cambio nella gestione della Rete tuttavia, comprende dei passaggi tecnici, quali il trasferimento del dominio www.venetoimmigrazione.it e il passaggio di consegne tra i gestori del sito medesimo. Inoltre, tale cambio di gestione, costituirà l'occasione per innovare determinati aspetti del sistema alla luce dell'esperienza di utilizzo in questi anni e per procedere ad una complessiva rivisitazione nonché ad un aggiornamento del sito web e dei suoi applicativi. Tutti tali adempimenti, come i passaggi suindicati, richiedendo necessariamente dei tempi, comporterebbero l'interruzione del servizio. Per contro si ritiene, indispensabile garantire il funzionamento della Rete stessa, e assicurare continuità nella erogazione dei servizi forniti. A tale scopo, quindi ed al fine di garantire ininterrotta operatività nella gestione della Rete Informativa Immigrazione, in ragione della prossima scadenza della Convenzione con Italia Lavoro s.p.a. si propone di procedere al nuovo affidamento dell'incarico pur nelle more dell'approvazione del Programma annuale di iniziative ed interventi in materia di Immigrazione per l'anno 2014. Ciò comunque in attuazione del Piano Triennale 2013-2015 che prevede la continuità e il mantenimento della Rete stessa.

Per quanto riguarda l'ambito della Rete Informativa Immigrazione le attività che dovranno essere realizzate andranno svolte secondo le sotto specificate linee guida.

Il portale www.venetoimmigrazione.it:

- assicurerà l'informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- curerà l'aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso-permanenza in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza;
- promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;
- garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'integrazione dei cittadini immigrati;
- assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- assicurerà attraverso il collegamento con l'Osservatorio Immigrazione la tempestiva diffusione degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla consulenza giuridica e normativa in materia di immigrazione;
- faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto.

Per quanto riguarda le modalità di produzione e di divulgazione delle attività dell'Osservatorio, si evidenza la validità e la centralità del principale "canale" prescelto che si intende riproporre e riconfermare e cioè del Rapporto annuale immigrazione, occasione fondamentale di sistematizzazione e sintesi delle conoscenze e delle informazioni maturate dall'Osservatorio nel corso di un anno di attività. Esso è infatti finalizzato a mettere in evidenza le trasformazioni e i caratteri rilevanti dei fenomeni osservati, promuovendo approfondimenti su temi e problemi rilevanti anche nell'ambito delle dinamiche di integrazione.

L'Osservatorio ha inoltre prestato, nel corso degli anni, particolare attenzione all'evoluzione della normativa di settore, sia a livello comunitario che nazionale, per coglierne le implicazioni nella dinamica reale dei fenomeni, nonché per fornire una prima consulenza agli attori sociali e territoriali coinvolti. Tale attività ha incrociato una notevole domanda di informazioni e di conoscenza, che ci si propone di continuare a soddisfare.

La programmazione triennale di settore per il 2013-2015 considera inoltre di fondamentale importanza la prosecuzione delle attività svolte in questi anni dallo Sportello Informativo Rientro (di seguito SIR), gestito tramite l'Osservatorio Regionale

Immigrazione, realizzate, in coerenza con le precedenti annualità, con la specifica finalità di supportare e garantire ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea la possibilità di avviare nel proprio Paese d'origine una attività imprenditoriale attraverso un reinserimento nel tessuto produttivo.

Le attività di Veneto Lavoro e i rapporti tra quest'ultimo e la Regione del Veneto saranno disciplinati da apposita Convenzione che avrà durata sino al 15.10.2015, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato A**).

L'importo complessivo del finanziamento è previsto in Euro 90.000,00 di cui Euro 40.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed Euro 50.000,00 per l'Osservatorio Regionale Immigrazione. Tale somma non costituisce onere finanziario così come definito dalla D.G.R. n. 418 del 10.04.2013 e conseguentemente non è soggetta al contenimento della spesa di cui all'art. 20 della L.R. n. 47 del 21.12.2012, così come attuato dalla D.G.R. n. 911 del 18.06.2013.

Si fa obbligo a Veneto Lavoro di produrre un piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, entro e non oltre il 15.09.2014.

L'Ente Veneto Lavoro, con nota del 22/07/2014 prot. n. 4602/14, non disponendo al proprio interno di sufficiente personale in possesso di specifici requisiti di studio e professionali idonei a garantire la gestione continuativa delle attività affidate, ha segnalato la necessità del supporto di tre unità di personale esterno. Per tale motivo è necessaria, in ossequio a quanto disposto con la D.G.R. n. 907 del 18.06.2013, la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per poter dar corso a tale collaborazione. Va sottolineato, a questo proposito, che nessun onere finanziario verrà a gravare sul bilancio ordinario dell'Ente, perché la collaborazione attivata sarà completamente a carico delle risorse finanziarie derivanti dalle attività affidate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione";

- VISTA la Legge Regionale n. 47/2012;

- VISTA la Legge Regionale n. 39/2001;

- VISTI i provvedimenti del Consiglio Regionale n. 20 del 26.06.2001, n. 53 del 10.11.2004, n. 57 del 12.07.2007, n. 55 del 20.10.2010;

- VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 86 del 29.10.2013;

- VISTE le DD.GG.RR. nn. 446 del 12.04.2011, 2670 del 18.12.2012 e 2128 del 25.11.2013;

- VISTE le DD.GG.RR. nn. 418 del 10.04.2013, 907 e 911 del 18.06.2013;

- VISTA la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- VISTO l'art.23 del D.Lgs n. 33 del 14 novembre 2013.

Ritenuto di accogliere la proposta del Relatore secondo quanto esposto in premessa.

delibera

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, a Veneto Lavoro, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per la sua configurazione quale Ente strumentale della Regione del Veneto, l'incarico per la gestione della Rete Informativa per l'Immigrazione nonché dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest'ultimo del SIR fino al 15.10.2015, per un importo onnicomprensivo di Euro 90.000,00, di cui Euro 40.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed Euro 50.000,00 per le attività dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, comprensive del SIR, secondo le linee guida evidenziate in premessa.

3. Di approvare la stipula della Convenzione con Veneto Lavoro, con sede in Mestre - Venezia, Via Ca' Marcello 67/B, che regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro per le attività di gestione di cui al precedente punto 2, nel testo allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**) incaricando alla sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, il Direttore della Sezione Flussi Migratori.

4. Di far obbligo all'Ente Veneto Lavoro di trasmettere alla competente Struttura il piano operativo delle attività comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziate assegnate, entro il 15.09.2014, che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore della Sezione Flussi Migratori. Veneto Lavoro dovrà inoltre trasmettere entro il 30.10.2015 la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

5. Di autorizzare l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di tre unità di personale esterno, attraverso incarico di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse previste dal progetto.

6. Di impegnare, a favore di Veneto Lavoro con sede in Mestre - Venezia, Via Ca' Marcello 67/B C.F. 03180130274, la spesa di Euro 90.000,00 complessivi, che non costituiscono debito commerciale, sul capitolo n. 61356 ad oggetto "Trasferimenti regionali nel settore dell'Immigrazione. L.R. 30/01/1990, n. 9. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (SIOPE 1.05.03.1549).

7. Di provvedere alla liquidazione del finanziamento di cui sopra ad avvenuta approvazione di rendiconto finale e di relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla competente Sezione Flussi Migratori entro il 30.10.2015.

8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro, secondo lo schema del testo allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**).

11. Di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto.

12. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1554 del 26 agosto 2014 pag. 1/8

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA IMMIGRAZIONE, DELL'OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE E LO SPORTELLO INFORMATIVO RIENTRO (SIR)

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, "Le parti"

PREMESSO

a) Che il lavoro di analisi di contesto e di studio dell'evolversi del fenomeno migratorio riveste un'importanza fondamentale nell'ambito delle attività di programmazione e di realizzazione degli interventi di promozione dell'inclusione sociale dei cittadini immigrati regolarmente presenti sul territorio regionale, in particolare lo studio accurato del fenomeno migratorio e l'analisi degli impatti e delle ricadute delle azioni promosse sul territorio costituiscono essenziale momento di raccordo all'interno dei cicli di programmazione;
b) Che la più ampia divulgazione dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla Regione, nonché il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione attraverso il sito portale www.venetoimmigrazione.it, risulta essenziale per lo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli operatori pubblici e privati;

c) Che il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 29.10.2013, ha confermato l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione quali strumenti mediante il quale la Regione reperisce e divulga informazioni, elabora e diffonde studi ed analisi volti a consolidare il quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche legate alle migrazioni internazionali nel contesto regionale, nonché garantisce il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione;

d) Che il medesimo piano prevede la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), affidandone la gestione all'Osservatorio Regionale Immigrazione;

e) Che la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, costituito in attuazione delle precedenti programmazioni regionali di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012, è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R. n° 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro;

f) Che la Convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, sottoscritta in data 21.03.2013, è in scadenza il 30.09.2014;

g) Che la Convenzione per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest'ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), sottoscritta in data 05.12.2014 è in scadenza il 30.10.2014;

h) Che con D.G.R. n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una Convenzione con Veneto Lavoro per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest'ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), per un finanziamento complessivo di € 90.000,00;

i) Che con la medesima D.G.R. n. _____ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 15.09.2014 il piano operativo delle attività che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore della Sezione Flussi Migratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 86 del 29.10.2013.

In particolare la Rete Informativa Immigrazione dovrà continuare ad assicurare attraverso il sito-portale dedicato il sistema informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati.

La rete territoriale consoliderà gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative espresse dal territorio veneto con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle associazioni venete del terzo settore, all'associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali.

In particolare, il citato portale:

- assicurerà l'informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- curerà l'aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso-permanenza in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza;
- promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;
- garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'integrazione dei cittadini immigrati;
- assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- assicurerà attraverso il collegamento con l'Osservatorio Immigrazione la tempestiva diffusione degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla consulenza giuridica e normativa in materia di immigrazione;
- faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto.

Inoltre nell'ambito della implementazione del servizio si richiede di garantire:

- la diffusione di ogni iniziativa, a favore dei cittadini immigrati, attivata a livello regionale, relativa ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto tramite la Struttura competente, nell'ambito delle iniziative per l'integrazione dei cittadini immigrati.

Lo strumento principale per veicolare tutte le iniziative e attività promosse dalla Regione del Veneto e realizzate sul territorio regionale, nonché di coordinamento informativo tra i diversi attori territoriali, rimarrà il portale regionale dedicato all'immigrazione.

Detto portale dovrà garantire l'accessibilità di tutte le informazioni contenute, anche prevedendo un aggiornamento evolutivo migliorativo sia dal punto di vista tecnologico sia grafico.

Il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del Lavoro, continuerà a venire garantito anche per il futuro.

Per quanto riguarda le attività dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, le aree tematiche che dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati dovranno comprendere l'evoluzione dei flussi migratori anche in relazione alle dinamiche demografiche e occupazionali, la condizione abitativa e l'inserimento urbano della popolazione immigrata, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione, l'inserimento lavorativo.

Oltre allo studio e all'analisi delle tre dimensioni "costitutive" del fenomeno immigrazione, la dimensione demografica, la dimensione occupazionale e la dimensione del capitale umano, finora al centro dell'attività dell'Osservatorio, nell'annualità in corso, come già avvenuto nelle precedenti

annualità, dovranno essere condotti studi specifici su tematiche che potranno venir individuate dalla struttura regionale competente in materia di immigrazione.

In particolare l'Osservatorio assicurerà:

- la produzione del Rapporto annuale immigrazione;
- il funzionamento e l'alimentazione costante della banca dati;
- il raccordo con altre banche dati regionali di interesse per i flussi migratori;
- il raccordo con Osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio;
- l'aggiornamento della normativa europea, statale e regionale in materia di immigrazione;
- l'assistenza normativa on-line ad Enti Locali, Associazioni e cittadini;
- l'alimentazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio;
- la diffusione dei dati utili in raccordo con la Rete Informativa Immigrazione;
- la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), anche in correlazione ad eventuali progetti sperimentali di rientro da realizzarsi nell'ambito della programmazione regionale 2014, sviluppando, in particolare, le attività e le funzioni di:

    - Nodo di raccordo e coordinamento delle Antenne territoriali SIR per il supporto all'utenza sulla definizione del progetto di rientro produttivo;

    - Nodo informativo sul territorio nelle attività di prima informazione sulle finalità dello Sportello e sulle caratteristiche del servizio erogato, di indicazione sulla situazione sociale, economica e occupazionale del Paese di interesse per l'utente, nonché di erogazione di prestazioni informative e di consulenza sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e di re-integrazione nel Paese d'origine (assistenza sociale, trasferimento del credito, educazione dei figli, etc.).

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore

della Sezione Flussi Migratori, entro il 15.09.2014. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 4 (Spese ammissibili)

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 15.10.2015, data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e del 30.10.2015 per quanto riguarda l'attività amministrativa correlata. Per l'acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto.

L'acquisto di libri o l'abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente autorizzato in fase di preventivo di spesa.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.10.2015 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 90.000,00 (euro novantamila/00), di cui € 40.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed € 50.000,00 per l'Osservatorio Regionale Immigrazione, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro il 15.09.2014.

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della competente Sezione, di rendiconto finale e di relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla competente Sezione Flussi Migratori entro il 30.10.2015.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga

ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.13 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 16 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì_____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Sezione Flussi Migratori

_____

per Veneto Lavoro

_____

(Codice interno: 281044)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1555 del 26 agosto 2014

Autorizzazione ad accettare l'abbandono della causa (R.G. n. 3560/10) promossa avanti il Tribunale di Venezia da J. E. contro la Regione Veneto ed altri, a spese compensate.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 281045)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1556 del 26 agosto 2014

N. 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 281047)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1557 del 26 agosto 2014

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 3 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. nn. 4508/12, 5089/12, 6917/11.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 281049)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1558 del 26 agosto 2014

Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 281052)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1561 del 26 agosto 2014

Ritiro della candidatura della Regione del Veneto dal ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale intende ritirare la disponibilità, espressa con la precedente DGR n. 2428/2012, ad assumere il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020, a seguito delle criticità organizzative, amministrative, finanziarie e politico-istituzionali emerse.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2428 del 27 novembre 2012, la Regione ha dato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia - Croazia previsto, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE), in risposta alla nota in data 07 novembre 2012, prot. n. 31024/E211, della Regione Sicilia, coordinatrice per le materie comunitarie nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che invitava le Regioni a formulare eventuali candidature per la gestione dei Programmi CTE a partecipazione italiana, nelle more dell'approvazione dei Regolamenti UE ed essendo in corso il negoziato fra la Commissione e i Governi dell'Unione europea sulla definizione delle aree eligibili ai finanziamenti comunitari.

In attuazione di tale deliberazione, gli Uffici della Segreteria Generale della Programmazione, supportati da quelli dell'Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera e della Direzione Relazioni Internazionali, hanno attivamente contribuito alle attività preparatorie del citato Programma, anche partecipando ai lavori della relativa *Task Force* specificamente istituita ed elaborando di volta in volta i documenti da sottoporre alla medesima. Tali attività si sono tradotte in un rilevante impegno multidisciplinare, finalizzato ad analizzare e controdedurre le proposte organizzative e contenutistiche provenienti dalle Strutture ministeriali italiane e croate e dalle Regioni italiane coinvolte nella definizione delle strategie. I predetti Uffici della Regione del Veneto hanno inoltre avviato una serie di verifiche sulle necessità organizzative, sia di tipo logistico che in termini di risorse umane e sui fabbisogni di competenze esterne e delle attrezzature hardware e software necessarie per l'organizzazione di una nuova Autorità di Gestione, nonché di nuove e correlate Autorità di Audit e di Certificazione e per il richiesto sistema di gestione e monitoraggio del Programma.

A novembre 2013 le competenti Autorità ministeriali italiane e croate, dato atto della rispondenza della candidatura del Veneto ai requisiti di competenza ed esperienza richiesti e verificata la coerenza delle proposte formulate dalla Regione, hanno quindi sottoscritto il comune Accordo preliminare, propedeutico all'incarico di Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Nel dicembre 2013 è stato approvato il "pacchetto legislativo" relativo ai Fondi strutturali e di investimento europei, fra i quali rilevano in particolare, per il Programma transfrontaliero in argomento, il Regolamento sulle disposizioni comuni dei citati Fondi (Regolamento UE n. 1303/2013) e quello specifico dedicato all'Obiettivo CTE, finanziato dal FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Regolamento UE n. 1301/2013). I Regolamenti definitivi, aggiunti alle direttive contenute nell'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, costituiscono la base giuridica di riferimento anche per l'architettura dell'apparato gestionale complessivo del Programma. Tali atti prevedono tra l'altro ampi, rilevanti e specifici obblighi e responsabilità per l'Amministrazione titolare dell'Autorità di Gestione, ai fini della corretta applicazione delle norme comunitarie, nonché della vigilanza sul loro rispetto e sull'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi destinati ad un vasto partenariato composto da 15 Amministrazioni regionali italiane e croate.

Nello stesso periodo in cui venivano approvati i citati Regolamenti comunitari, la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 2140 del 25.11.2013, ha disposto, in attuazione della L.R. n. 54/2012, la riorganizzazione delle proprie Strutture, prevedendo anche la costituzione della nuova Sezione AdG Italia Croazia, afferente al Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali.

Ne è conseguita l'analisi approfondita degli oneri organizzativi, amministrativi e finanziari da sostenere per l'avvio della predetta nuova Sezione, al fine di adempiere ai requisiti previsti dal citato Accordo preliminare fra gli Stati italiano e croato, cui hanno fatto seguito una serie di azioni finalizzate al soddisfacimento di detti requisiti, promosse dal Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali con il supporto della Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea allo stesso

afferente.

L'analisi e le azioni richiamate hanno tuttavia fatto emergere una serie di rilevanti criticità, in ordine sia alla dotazione organica necessaria all'avvio delle attività dell'Autorità di Gestione del Programma e al supporto alle Autorità di Audit e di Certificazione, sia alla disponibilità di una sede rispondente alle esigenze operative dell'Autorità di Gestione e del Segretariato Tecnico ad essa afferente, sia infine alla necessità di disporre di un adeguato sistema di gestione e monitoraggio del Programma.

Nonostante l'esperienza accumulata e le riconosciute competenze sviluppate dalla Regione nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea, appare quindi evidente che la tempistica dettata dai Regolamenti UE - che prevede entro il 22 settembre 2014 la presentazione alla Commissione europea della proposta del Programma di cooperazione Italia - Croazia, concordata fra i Paesi partner e accompagnata dal parere di congruità da parte delle competenti Amministrazioni nazionali e regionali - risulta incompatibile con le predette criticità, emerse in relazione alla candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di Gestione del Programma.

A queste considerazioni si sommano alcune problematiche derivanti dai vigenti vincoli posti al Bilancio regionale e dalla difficoltà a sostenere per tempi prevedibilmente non brevi l'anticipazione delle spese di avvio del Programma.

In particolare, le richiamate spese di funzionamento dell'Autorità di Gestione potranno essere solo in parte rimborsate dal Programma e comunque soltanto una volta ricevuto dalla Commissione europea il primo anticipo dei relativi Fondi FESR, presumibilmente nella primavera del 2015.

Si evidenzia altresì che il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, nel documento in discussione il 10 luglio 2014 sulla *governance* dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea per il 2014 - 2020, assimila la gestione finanziaria di un Programma per il quale una Regione sia Autorità di Gestione a quella dei POR: ciò significa che - a parte l'anticipo versato dalla Commissione europea a seguito dell'approvazione del Programma (tre rate annuali ciascuna pari all'1%) - l'AdG dovrà provvedere ai successivi pagamenti ai beneficiari con i fondi del Bilancio regionale ed attendere il rimborso della spesa sostenuta, una volta che questa sia stata verificata, certificata e correttamente rendicontata. Si tratta di un meccanismo che l'AdG di un Programma CTE dovrà garantire - con i tempi dettati dai Regolamenti comunitari - per tutte le Regioni che compongono il territorio italiano eligibile, sia per la quota relativa al finanziamento europeo (FESR), che per quella nazionale (Fondo di rotazione). Nel Programma Italia-Croazia le Regioni italiane coinvolte sono sette ed inoltre i tempi e le modalità richiamate si applicano anche per l'erogazione dei Fondi FESR spettanti alle otto Amministrazioni croate partner. Per queste ultime valgono inoltre particolari adempimenti nei pagamenti - specificati dai Regolamenti comunitari - dal momento che nella Repubblica di Croazia non è in circolazione l'euro. Quanto sopra comporterà quindi l'adozione di specifiche modalità organizzative e finanziarie anche in capo all'Autorità di Certificazione del Programma, quale Struttura materialmente deputata ai pagamenti. Su quelle richiamate, nonché su altre problematiche emerse in relazione alla *governance* dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea per il 2014 - 2020, si è criticamente espressa anche la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Presidente della stessa, Sergio Chiamparino, ha conseguentemente chiesto, con nota in data 08.08.2014 inviata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, l'apertura di un confronto sul tema.

A tale scenario, di per sé già molto complesso, si aggiunge la recente decisione del Governo Croato di procedere con l'installazione di una rete di 29 piattaforme per l'estrazione di gas e olio minerale in un'area che va dall'alto al basso Adriatico, decisione che ha dato avvio ad un dibattito prevedibilmente destinato ad intensificarsi sui potenziali rischi geologici e più estesamente ambientali per un contesto quale è quello dell'Adriatico, che studi e monitoraggi condotti da importanti Istituti universitari e di ricerca hanno evidenziato essere caratterizzato da un equilibrio particolarmente delicato. A questo riguardo, per quanto riguarda specificamente l'Italia, va ricordato che l'attività di ricerca ed estrazione di gas nell'alto Adriatico è stata vietata nel 2008, quando il Governo, con il D.L. 112/2008, ha disposto l'affidamento ad una Commissione tecnica dell'analisi delle possibili connessioni tra estrazione di gas in mare e subsidenza a Venezia. Attualmente tale divieto riguarda l'Adriatico fino al Delta del Po, mentre permangono alcuni permessi di ricerca più a Sud. Le possibili problematiche derivanti dalla installazione e messa in opera della citata rete di piattaforme di estrazione, non solo per la salubrità dell'ambiente ma anche per alcune fondamentali filiere della cosiddetta "*blue economy*", hanno già determinato la preoccupazione di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, nonché degli Organismi associativi degli operatori del turismo e della pesca delle stesse Regioni.

Non è azzardato prevedere che tale preoccupazione potrebbe riverberarsi anche sull'attività dell'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia - Croazia.

Per le diverse e significative criticità di carattere organizzativo, amministrativo, finanziario e politico-istituzionale richiamate si ritiene quindi di dover procedere con il ritiro della candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Resta tuttavia immutato l'interesse a consolidare e sviluppare i rapporti di collaborazione con le Autorità nazionali e regionali croate, sulla base delle numerose esperienze maturate, in particolare, sia nell'ambito della comune partecipazione a progetti finanziati dall'Unione europea, che dei numerosi

positivi interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta in Istria e Dalmazia realizzati in attuazione della L.R. n. 15/1994.

Di tale decisione andrà data comunicazione, per i relativi seguiti, al Dipartimento per la Coesione Economica e Sociale e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, nonché informazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 26/2011, recante "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visti i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006", n. 1299, recante "Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea" e n. 1301 relativo al "Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006";

- Vista la Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, recante "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", in particolare l'articolo 3;

- Richiamata la DGR n. 2428 del 27 novembre 2012 " Proposta di candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di Gestione del prossimo Programma UE per la Cooperazione transfrontaliera fra l' Italia e la Croazia 2014-2020";

- Visto l'articolo 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. di ritirare la candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di gestione del Programma di Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020;

3. di incaricare il Direttore del Dipartimento per le Politiche e Cooperazione Internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento, mediante la Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 281077)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1566 del 26 agosto 2014

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8 agosto 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) della seduta dell'8 agosto 2014 e si autorizzano alcune aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti e a stipulare un contratto di service sanitario di cui ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze di autorizzazione: Azienda Ulss n. 12 prot. n. 37936 del 18 giugno 2014; Azienda Ulss n. 16 prot. n. 33444 del 30 aprile 2014, prot. n. 58045 del 29 luglio 2014 e prot. n. 58322 del 30 luglio 2014; Azienda Ulss n. 5 prot. n. 27859 del 29 luglio 2014 e prot. n. 29110 del 7 agosto 2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata *"Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto"* ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i "progetti di investimento" articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n. 2353/2011.

Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 3.12.2012.

In data 8 agosto 2014 la CRITE si è riunita ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite all'Ordine del Giorno di cui alla convocazione prot. n. 337505 del 7 agosto 2014.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di prendere atto del verbale della seduta della CRITE dell'8 agosto 2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e di autorizzare gli investimenti e la fornitura in service di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute sopra indicate, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;

- Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

- Vista la propria deliberazione n. 125/2011;

- Visto il D. Lgs. 118/11;

- Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;

- Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) dell'8 agosto 2014 agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;

3. di autorizzare gli investimenti e la fornitura in service richiesti dalle Aziende sanitarie e sottoposti al parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta dell'8 agosto 2014, per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da **Allegato A,** anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato _A_ Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1566 del 26 agosto 2014

ALLEGATOA alla Dgr n. 1566 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

SEDUTA CRITE DELL'8 AGOSTO 2014			
Azienda	**Oggetto**	**Importo presunto**	**PARERE CRITE**
Ulss n. 12	Autorizzazione all'appalto per l'assegnazione della fornitura a mezzo leasing operativo di n. 6 ambulanze - già esaminata nella seduta CRITE del 30 luglio 2014 (nota prot. n. 37936 del 18 giugno 2014)	€ 842.160,00 (IVA inclusa)	PARERE FAVOREVOLE alla fornitura a mezzo leasing di SEI ambulanze
Ulss n. 16	Parere in merito all'acquisto, sistemazione e arredo di un fabbricato da adibire a "Comunità Alloggio di tipo estensivo nell'area della Saccisica, Distretto n. 6 – già esaminata nella Seduta CRITE del 23 luglio 2014 (note prot. n. 33444 del 30 aprile 2014, n. 58045 del 29 luglio 2014 e n. 58322 del 30 luglio 2014)	€ 751.309,98 (finanziamento Fondazione Cariparo)	PARERE FAVOREVOLE
Ulss n. 5	Autorizzazione all'adesione alla procedura di gara dell'Ulss 6 di Vicenza (parere favorevole seduta CRITE del 30.4.2014) per il rinnovo del service test per la U.O. Microbiologia relativo al sistema automatico per la ricerca di microrganismi nei campioni di sangue e di liquidi biologici Emocolture (nota prot. n. 27859 del 29 luglio 2014 e nota prot. n. 29110 del 7 agosto 2014)	€ 50.400,00 (IVA esclusa) (durata 3 anni)	PARERE FAVOREVOLE

(Codice interno: 281078)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1567 del 26 agosto 2014

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 30 luglio 2014 e 31 luglio 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 30 luglio 2014 e 31 luglio 2014 e si autorizzano alcune aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti in attrezzature sanitarie e a stipulare contratti di service sanitari di cui ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze di autorizzazione: Azienda Ulss n. 3 prot. n. 26931 del 18.06.2014, Azienda Ulss n. 1 prot. n. 12883 del 24.03.2014, Azienda Ulss n. 12 prot. n. 35176 del 5 giugno 2014, Azienda Ulss n. 12 prot. n. 43965 del 14.07.2014, Azienda Ulss n. 10 prot. n. 16473 del 18 marzo 2014, Azienda Ulss n. 13 prot. n. 43571 del 21 maggio 2014, Azienda Ulss n. 13 prot. n. 41080 del 12.05.2014, Azienda Ulss n. 6 prot. n. 36861 del 27.05.2014, Azienda Ulss n. 6 prot. n. 41649 del 17.06.2014, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona prot. n. 34526 del 28 luglio 2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata *"Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto"* ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i "progetti di investimento" articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n. 2353/2011.

Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 3.12.2012.

In data 30 luglio 2014 la CRITE si è riunita ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite all'Ordine del Giorno di cui alla convocazione prot. n. 300224 del 14 luglio 2014 e successiva integrazione di cui alla nota prot. n. 308701 del 18 luglio 2014.

In data 31 luglio 2014 la CRITE si è riunita ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite all'Ordine del Giorno di cui alla convocazione prot. n. 308701 del 18 luglio 2014.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 30 luglio 2014 e 31 luglio 2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e di autorizzare gli investimenti e i service sanitari di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute sopra indicate, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
- Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
- Vista la propria deliberazione n. 125/2011;
- Visto il D. Lgs. 118/11;
- Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;
- Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dei verbali della sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 30 luglio 2014 e 31 luglio 2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;

3. di autorizzare gli investimenti e le forniture in service richiesti dalle Aziende sanitarie e sottoposti al parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 30 luglio 2014 e 31 luglio 2014, per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da **Allegato A,** anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato _A_ Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1567 del 26 agosto 2014

ALLEGATOA alla Dgr n. 1567 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

SEDUTA CRITE DEL 30 LUGLIO 2014			
Azienda	**Oggetto**	**Importo presunto**	**PARERE CRITE**
Ulss n. 3	Autorizzazione all'acquisizione di una Risonanza Magnetica da 0,4 tesla per l'ex Ospedale di Marostica (nota prot. n. 26931 del 18 giugno 2014)	€ 600.000,00 (IVA inclusa)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: preso atto che all'interno dell'Azienda non sono presenti Strutture pubbliche o private accreditate con adeguata tecnologia per il trattamento della colonna vertebrale, si autorizza l'acquisizione di nuova RMN da 0,4T - da installarsi presso ex Ospedale di Marostica - al fine di garantire copertura di prestazioni su colonna vertebrale e ridurre l'attuale fuga di prestazioni.
Ulss n. 1	Autorizzazione alla fornitura di sistemi analitici completi per indagini di immunoematologia, per il dipartimento interaziendale di medicina Trasfusionale – DIMT della Provincia di Belluno (nota prot. n. 12883 del 24 marzo 2014)	€ 1.200.000,00 (IVA esclusa) (durata 5 anni)	FAVOREVOLE con la PRESCRIZIONE di recesso in caso di gara regionale
Ulss n. 12	Autorizzazione alla proroga per la fornitura di un sistema analitico per l'esecuzione di indagini in biologia molecolare per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti e per l'idoneeità dei donatori di sangue (NAT screening per HBV, HCV, HIVe WNV) per il DIMT della Provincia di Venezia (nota prot. n. 35176 del 5 giugno 2014)		Autorizzazione alla proroga in attesa di gara regionale
Ulss n. 12	Fornitura del radio farmaco 18f-Fluoro –Desossi-Glucosio (FDG) per attività PEC-CT dell'Azienda Ulss 12 Veneziana (nota prot. n. 43965 del 14 luglio 2014)		A scadenza dell'attuale appalto (14 gennaio 2015), l'Azienda si approvvigionerà a titolo gratuito del radiofarmaco in oggetto dall' Ospedale Sacro Cuore di Negrar (che nella CRITE del 17 aprile 2014 ha dichiarato disponibilità alla fornitura gratuita). In merito al trasporto, l'Azienda dovrà presentare una dettagliata analisi, condivisa con il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, sulle eventuali alternative nella gestione del trasporto del suddetto farmaco. La determinazione della procedura del trasporto deve essere definita entro la scadenza dell'attuale appalto.
Ulss n. 10	Autorizzazione alla gara per la fornitura a noleggio di sistemi per chirurgia vitreo retinica e della cataratta (nota prot. n. 16473 del 18 marzo 2014)	€ 2.250.000,00 (IVA esclusa) (durata 5 anni)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: rideterminazione della base d'asta tenendo conto dei prezzi delle ultime aggiudicazioni (Area Vasta Emilia Romagna). Recesso in caso di gara regionale.
Ulss n. 13	Autorizzazione per un procedura ristretta per la fornitura triennale in service di deflussori e pompe per nutrizione enterale e parentale (nota prot. n. 43571 del 21 maggio 2014)	€ 328.506,96 (IVA inclusa) (durata 3 anni)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: l'Azienda nell'eventualità di una acquisizione di formule per nutrizione enterale e di soluzioni ed emulsioni infusionali deve utilizzare le relative gare regionali. Recesso in caso di gara regionale.
Ulss n. 13	Autorizzazione per la fornitura in full service di sistemi analitici per esecuzione di indagini di biologia e genetica molecolare, con strumentazione in comodato d'uso, proroga contrattuale per ventiquattro mesi (nota prot. n. 41080 del 12 maggio 2014)	€ 534.838,3 (IVA esclusa)	FAVOREVOLE
Ulss n. 6	Autorizzazione acquisizione grandi apparecchiature tecnologiche: n. 4 apparecchi digitali diretti per radiografie a letto del paziente e presso le sale operatorie (nota prot. n. 36861 del 27 maggio 2014)	€ 428.220,00 (IVA inclusa)	FAVOREVOLE
Ulss n. 6	Fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca di microrganismi nei campioni di sangue e di liquidi biologici per U.O. Mirobiologia e Virologia (già parere favorevole CRITE del 06.05.2013 - DGR n. 1425/2013). Rideterminazione fabbisogno e importo a base d'asta (nota prot. n. 41649 del 17 giugno 2014)	€ 262.500,00 (IVA esclusa) (durata 3 anni)	FAVOREVOLE

SEDUTA CRITE DEL 31 LUGLIO 2014			
Azienda	**Oggetto**	**Importo presunto**	**PARERE CRITE**
AOUI VR	Autorizzazione per acquisizione apparecchiature ad uso del SIFARV (note prot. 34526 e prot. 34646 del 28 luglio 2014)	€ 754.570,00 (IVA inclusa)	FAVOREVOLE: parere espresso tenuto conto che la variazione delle attrezzature proposta dalla Azienda non determina nuovi costi rispetto all'importo – pari a € 754.570,00 IVA inclusa – previsto e precedentemente autorizzato; tutte le attrezzature devono essere installate/utilizzate presso la sede di Verona.

(Codice interno: 281079)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1568 del 26 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Marco Polo di Terme Marco Polo srl. sito in Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1131 del 24.6.1998; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 524217 del 06.10.2010; rapporto di verifica prot. reg. 121040 del 20.3.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1131 del 24.6.1998;
- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Montegrotto Terme prot. 12041 del 20.5.2010;
- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 121040 /13, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 88/100;
- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;
- alla luce del confronto tra le prestazioni accreditate con Decreto 1131/98 e le prestazioni autorizzate col provvedimento comunale succitato, non risultano esser più ricomprese le prestazioni corrispondenti ai codici del nomenclatore:

89.93.3seduta del ciclo integrato della ventilazione polmonare controllata. Il ciclo comprende: visita specialistica; 12 ventilazioni polmonari medicate e non; 12 aerosol; 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a gg alterni

89.93.4seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate. Il ciclo comprende: visita specialistica, 15 ventilazioni polmonari medicate o non (solo INAIL)

89.94.3seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione della speciale cartella clinica); indagine specialistiche e di laboratorio (spirometria, ergometria, ECG, radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali, esame dell'espettorato previo arricchimento, esami ematochimici se ritenuti necessari); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi, funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergametria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non, ossigenoterapia;cura inalatoria (utilizzando, in caso di indicazione, anche il nebulizzatore ultrasonico) (Solo INAIL)

- nella seduta del 6.3.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007 L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTA la DGR n. 438 del 04 aprile 2014 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Marco Polo di Terme Marco Polo srl. sito in Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 2, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/1

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Terme Marco Polo srl.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00313520280

Sede Legale: Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 12 CAP 35036

Posta certificata: hotelmarcopoloterme@pec.it

Denominazione della struttura: Hotel Terme Marco Polo

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 12 CAP 35036	B7	610923	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.2 seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica, indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici, esami elettrodiagnostici ed elettromiografici, altre indagini, specialistiche se necessarie); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; crenochinesiterapia (bagni termali ozonizzanti o meno, con o senza massaggio subacqueo, fanghi termali, trattamenti per angiopatie); fisioterapia (ginnastica attiva e passiva, elettroterapia esogena ed endogena, ultrasuonoterapia, ecc.); massoterapia; altre terapie strumentali e medicamentose, quali richieste dai singoli casi (solo INAIL)

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 281081)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1571 del 26 agosto 2014

Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. Comune di Livinallongo del Col di Lana. Lavori di completamento del Centro Servizi per Anziani "Villa San Giuseppe" di Livinallongo del Col di Lana (BL). Approvazione intervento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 888.508,03.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto di seguito riportato.

Con deliberazione n. 1531 in data 28/08/2013 la Giunta Regionale aveva approvato, nel quadro della riprogrammazione della Regione, il finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) e precisamente *"Lavori di completamento del Centro Servizi per Anziani "Villa San Giuseppe" di Livinallongo del Col di Lana"*per Euro 888.508,03 con oneri a carico dello Stato (economia su altro intervento finanziato con l'art. 20 della L. n. 67/88 - II fase).

Con tale provvedimento sono state avviate, contestualmente, le procedure ex art. 20 della legge n. 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute la richiesta per la conferma del finanziamento statale da parte dello stesso Ministero.

Con nota prot. n. 33434 del 20/12/2013 il Ministero della Salute ha espresso il proprio nulla osta all'utilizzo dell'importo come meglio sopra specificato per la realizzazione di tale progetto precisando che lo stesso verrà ammesso a finanziamento secondo le modalità previste nell'Accordo tra Governo Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 28/02/2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo in data 19/12/2002.

La procedura prevede pertanto l'approvazione dell'intervento da parte della Giunta Regionale e la successiva trasmissione al Ministero per l'ammissione a finanziamento dello stesso.

Il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) ha pertanto trasmesso il progetto definitivo relativo ai *"Lavori di completamento del Centro Servizi per Anziani "Villa San Giuseppe"* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 12/05/2014 per un costo complessivo di Euro 1.075.851,47 di cui Euro 888.508,03 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della L. n. 67/88 II fase), Euro 22.614,58 con oneri a carico del Comune ed Euro 164.728,39 con oneri a carico della Fondazione Cariverona.

Sull'intervento sopra indicato si è espressa favorevolmente la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con nota prot. n. 326792 del 31/07/2014.

Preso atto che, per il suindicato intervento, risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

Vista la DGRV n. 1513 in data 28/08/2013;

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

   - Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) - *"Lavori di completamento del Centro Servizi per Anziani "Villa San Giuseppe"*, del costo complessivo di euro Euro 1.075.851,47 di cui Euro 888.508,03 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della L. n. 67/88 - II fase), Euro 22.614,58 con oneri a carico del Comune ed Euro 164.728,39 con oneri a carico della Fondazione Cariverona;

2. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento e la richiesta di ammissione a finanziamento per gli importi a carico dello Stato indicati al punto 1 rispettivamente di euro 888.508,03, a valere sul programma di cui all'art. 20 della L. n. 67/88;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281082)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1572 del 26 agosto 2014

ULSS 12 "Veneziana" - Autorizzazione alla alienazione di beni immobili diversi siti nel Comune di Venezia - località Favaro Veneto - Via Ca' Colombara (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 64/CR del 10/06/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 12 "Veneziana" all'alienazione di beni immobili diversi, classificati quali beni non strumentali, posti in Comune di Venezia - località Favaro Veneto - Via Ca' Colombara. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 8649 del 07/02/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 8649 del 7 febbraio 2014 l'Azienda ULSS 12 "Veneziana" ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione del Direttore Generale n. 273/05.02.2014 con la quale si richiede l'autorizzazione all'alienazione dei seguenti beni di proprietà ULSS 12, così censiti:

Comune di Venezia - località Favaro Veneto, Via Ca' Colombara

Catasto Terreni

- Fg. 16, mappale 12, superficie m^2 13.140
- Fg. 16, mappale 105, superficie m^2 850
- Fg. 15, mappale 1291, superficie m^2 35.283
- Fg. 15, mappale 1293, superficie m^2 39.890
- Fg. 15, mappale 1039, superficie m^2 847
- Fg. 15, mappale 1040, superficie m^2 170
- Fg. 15, mappale 32, superficie m^2 10.010
- Fg. 15, mappale 1041, superficie m^2 31.657
- Fg. 15, mappale 1042, superficie m^2 753
- Fg. 15, mappale 35, superficie m^2 5.140
- Fg. 15, mappale 1043, superficie m^2 16.788
- Fg. 15, mappale 1044, superficie m^2 330
- Fg. 15, mappale 1045, superficie m^2 205
- Fg. 15, mappale 1046, superficie m^2 27
- Fg. 15, mappale 1314, superficie m^2 15.160;

Catasto Fabbricati

- Fg. 15, mappale 1316, superficie m^2 515.

Nella precitata deliberazione n. 273/2014 il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12 "Veneziana" precisa che il ricavato dell'alienazione in argomento verrà destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Azienda e, più precisamente, ad

investimenti di edilizia e impiantistica secondo il piano d'investimento triennale, compresa la messa a norma o acquisto di apparecchiature elettromedicali in sostituzione di quelle vetuste.

I beni per i quali viene chiesta l'alienazione sono pervenuti in proprietà dell'Azienda ULSS 12 "Veneziana" con DGR n. 2086 del 19/04/1995 (Allegato A), così come modificata con DGR n. 831 del 08/04/2008.

I beni immobili in argomento fanno parte del patrimonio disponibile dell'Azienda ULSS 12 "Veneziana", così come rilevato nel corso della ricognizione del patrimonio disponibile delle Aziende Sanitarie effettuata dall'amministrazione regionale nel mese di ottobre 2011 e confermato dall'Azienda con apposita documentazione pervenuta il 22/04/2014.

L'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Venezia, con perizia estimativa in data 10/01/2014 e con successiva nota prot. 699/30.01.2014 (che rettifica la superficie del mappale censito al C.T. Comune di Venezia - sezione Favaro Veneto foglio 16, particella 12 qualità seminativo in m^2 12.000 e, rideterminando conseguentemente il più probabile valore di mercato in Euro 104.000,00), ha attribuito ai sotto elencati immobili il più probabile valore di mercato a margine indicato:

Comune di Venezia - Sezione Favaro Veneto, Via Ca' Colombara

Terreni

- Fg. 16, mappale 12, superficie m^2 13.140, valore di mercato Euro 104.000,00
- Fg. 16, mappale 105, superficie m^2 850, valore di mercato Euro 6.650,00
- Fg. 15, mappale 1291, superficie m^2 35.283, valore di mercato Euro 275.000,00
- Fg. 15, mappale 1293/parte agricola, superficie m^2 33.375, valore di mercato Euro 260.000,00
- Fg. 15, mappale 1293/parte edificabile, superficie m^2 6.515, valore di mercato Euro 680.000,00
- Fg. 15, mappale 1039, superficie m^2 847, valore di mercato Euro 6.600,00
- Fg. 15, mappale 1040, superficie m^2 170, valore di mercato Euro 1.350,00
- Fg. 15, mappale 32, superficie m^2 10.010, valore di mercato Euro 78.000,00
- Fg. 15, mappale 1041, superficie m^2 31.657, valore di mercato Euro 247.000,00
- Fg. 15, mappale 1042, superficie m^2 753, valore di mercato Euro 5.900,00
- Fg. 15, mappale 35, superficie m^2 5.140, valore di mercato Euro 40.000,00
- Fg. 15, mappale 1043, superficie m^2 16.788, valore di mercato Euro 131.000,00
- Fg. 15, mappale 1044, superficie m^2 330, valore di mercato Euro 2.600,00
- Fg. 15, mappale 1045, superficie m^2 205, valore di mercato Euro 1.600,00
- Fg. 15, mappale 1046, superficie m^2 27, valore di mercato Euro 200,00
- Fg. 15, mappale 1314, superficie m^2 15.160, valore di mercato Euro 118.000;

Fabbricati ed area di pertinenza (edificio principale, museo, annesso rustico, serre)

- Fg. 15, mappale 1316, superficie m^2 515, valore di mercato Euro 1.063.000,00.

Considerato che con DGR n. 64/CR del 10/06/2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 10/07/2014 prot. n. 12824 ha espresso il proprio parere n. 553 del 3 luglio 2014, favorevole all'unanimità, pervenuto in data 29/07/2014 alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. n. 13051 del 15/07/2014.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 12 "Veneziana" all'alienazione dei beni immobili suindicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 per il valore complessivo di Euro 3.020.900,00.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;

- Richiamata la propria DGR n. 2086/19.04.1995;
- Richiamata la propria DGR n. 831/08.04.2008;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12 "Veneziana" n. 273/05.02.2014;
- Vista la DGR n. 64/CR del 10/06/2014;
- Visto il parere n. 553 del 3 luglio 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 273/05.02.2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12 "Veneziana" avente ad oggetto l'alienazione degli immobili sotto elencati di proprietà della medesima, classificati quali beni non strumentali, con la quale è stata richiesta la prescritta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99:

Comune di Venezia - Sezione Favaro Veneto, Via Ca' Colombara

Terreni

- Fg. 16, mappale 12, superficie m^2 13.140, valore di mercato Euro 104.000,00
- Fg. 16, mappale 105, superficie m^2 850, valore di mercato Euro 6.650,00
- Fg. 15, mappale 1291, superficie m^2 35.283, valore di mercato Euro 275.000,00
- Fg. 15, mappale 1293/parte agricola, superficie m^2 33.375, valore di mercato Euro 260.000,00
- Fg. 15, mappale 1293/parte edificabile, superficie m^2 6.515, valore di mercato Euro 680.000,00
- Fg. 15, mappale 1039, superficie m^2 847, valore di mercato Euro 6.600,00
- Fg. 15, mappale 1040, superficie m^2 170, valore di mercato Euro 1.350,00
- Fg. 15, mappale 32, superficie m^2 10.010, valore di mercato Euro 78.000,00
- Fg. 15, mappale 1041, superficie m^2 31.657, valore di mercato Euro 247.000,00
- Fg. 15, mappale 1042, superficie m^2 753, valore di mercato Euro 5.900,00
- Fg. 15, mappale 35, superficie m^2 5.140, valore di mercato Euro 40.000,00
- Fg. 15, mappale 1043, superficie m^2 16.788, valore di mercato Euro 131.000,00
- Fg. 15, mappale 1044, superficie m^2 330, valore di mercato Euro 2.600,00
- Fg. 15, mappale 1045, superficie m^2 205, valore di mercato Euro 1.600,00
- Fg. 15, mappale 1046, superficie m^2 27, valore di mercato Euro 200,00
- Fg. 15, mappale 1314, superficie m^2 15.160, valore di mercato Euro 118.000

Fabbricati ed area di pertinenza (edificio principale, museo, annesso rustico, serre)

- Fg. 15, mappale 1316, superficie m^2 515, valore di mercato Euro 1.063.000,00;

2. di recepire il parere n. 553 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 3 luglio 2014, favorevole all'unanimità, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 64/CR del 10/06/2014;

3. di autorizzare l'Azienda ULSS 12 "Veneziana" a procedere all'alienazione dei beni immobili elencati al precedente punto 1), in quanto non utilizzati a fini istituzionali, fatte salve le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;

4. di modificare le DD.G.R. n. 2086/19.04.1995 e n. 831/08.04.2008, al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria relativamente ai mappali così come esplicitato in premessa;

5. di dare atto che il ricavato dell'alienazione in argomento verrà destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Azienda e, più precisamente, ad investimenti di edilizia e impiantistica secondo il piano d'investimento triennale, compresa la messa a norma o acquisto di apparecchiature elettromedicali in sostituzione di quelle vetuste;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281083)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1573 del 26 agosto 2014

ULSS 14 - Autorizzazione alla alienazione di bene immobile sito in Chioggia, Località Sottomarina, Calle della Maternità n. 859 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 76/CR del 17/06/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 14 all'alienazione di bene immobile di proprietà, non destinato al perseguimento di fini istituzionali, posto nel Comune di Chioggia, Località Sottomarina, Calle della Maternità n. 859. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 9340 del 22/05/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 9340 del 22 maggio 2013 l'Azienda ULSS 14 ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione del Commissario n. 253/18.04.2013 con la quale si richiede l'autorizzazione all'alienazione del sotto indicato bene immobile di proprietà, non destinato al perseguimento di fini istituzionali, posto nel Comune di Chioggia, Località Sottomarina, Calle della Maternità n. 859 e così censito:

Foglio 26 - Particella 840 sub 3 - 5 vani - classe 1 - rendita Euro 2.737,22.

Nella precitata deliberazione n. 253/2013 si precisa che il bene in questione, pervenuto in proprietà dell'Azienda ULSS 14 con DGR n. 3049 del 30/05/1995 (Allegato A1), già sede del consultorio pediatrico, fino a poco tempo fa è stato utilizzato quale sede per la medicina di continuità assistenziale, ora trasferita in area ospedaliera. Per il suo utilizzo quale struttura sanitaria, il predetto bene necessiterebbe di interventi manutentori e di adeguamento di rilevante impegno finanziario per l'Azienda ULSS 14, che ritiene - pertanto - più proficuo provvedere all'alienazione dell'immobile. Tra l'altro, il ricavato dell'alienazione in argomento potrà essere reinvestito per l'acquisto di attrezzature sanitarie per l'ammodernamento del parco macchine tecnico-scientifiche del Presidio dell'ULSS 14.

La perizia di stima immobiliare effettuata dallo Studio geom. Boscolo Meo Enzo in data 01/08/2012 (asseverata presso il Tribunale Ordinario di Venezia - sezione distaccata di Chioggia in data 29/04/2013), ha attribuito all'immobile in argomento il più probabile valore di mercato di Euro 120.000,00.

Considerato che con DGR n. 76/CR del 17/06/2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 10/07/2014 prot. n. 12825 ha espresso il proprio parere n. 562 del 3 luglio 2014, favorevole all'unanimità, pervenuto in data 29/07/2014 alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. n. 13052 del 15/07/2014.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 14 all'alienazione del bene immobile suindicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;

- Richiamata la propria DGR n. 3049 del 30/05/1995;

- Richiamata la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;

- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;

- Vista la deliberazione del Commissario dell'Azienda ULSS 14 n. 253/18.04.2013;

- Vista la nota dell'Azienda ULSS 14 prot. n. 9340/22.05.2013;

- Vista la DGR n. 76/CR del 17/06/2014;

- Visto il parere n. 562 del 3 luglio 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 253/18.04.2013 con la quale il Commissario dell'Azienda ULSS 14 ha approvato l'alienazione del sotto indicato bene immobile di proprietà dell'Azienda medesima, non destinato al perseguimento di fini istituzionali, chiedendo al contempo la prescritta autorizzazione regionale all'alienazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99:

Comune di Chioggia, Località Sottomarina, Calle della Maternità n. 859:

Foglio 26 - Particella 840 sub 3 - 5 vani - classe 1 - rendita Euro 2.737,22;

2. di recepire il parere n. 562 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 3 luglio 2014, favorevole all'unanimità, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 76/CR del 17/06/2014;

3. di autorizzare l'Azienda ULSS 14 a procedere all'alienazione del bene immobile di cui al precedente punto 1), in quanto non utilizzato a fini istituzionali;

4. di modificare la DGR n. n. 3049/30.05.1995, al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria relativamente ai mappali così come esplicitato in premessa;

5. di dare atto che l'introito derivante dalla vendita verrà destinato all'acquisto di attrezzature sanitarie per l'ammodernamento del parco macchine tecnico-scientifiche del Presidio dell'ULSS 14;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281048)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1574 del 26 agosto 2014

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE - Concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui - Comuni di localizzazione: Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO) - Procedura di V.I.A (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui. Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 471 del 25/06/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 11/02/2009 è stata presentata dal proponente Consorzio di Bonifica Delta Po Adige [sede legale : Via Pordenone, 6 - 45019 - Taglio di Po (Ro); C.F. : 90014820295] ed acquisita con prot. n. 76724, per l'intervento in oggetto, richiesta di procedura di V.I.A. (D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999).Gli Uffici V.I.A. hanno comunicato con nota prot. n. 284021 del 25/05/2009 l'esito positivo dell'istruttoria preliminare. Successivamente, in considerazione del mancato adempimento rispetto a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 10/99, gli Uffici V.I.A. con nota prot. n. 391054 del 18/09/2013, hanno sollecitato al proponente la pubblicazioni dell'annuncio di avvenuto deposito del progetto e lo svolgimento della presentazione al pubblico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 12/02/2014, rispettivamente sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO), il Parco Regionale Delta del Po Veneto, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'Autorità di bacino del fiume Po. Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 26/02/2014, presso la sala consiliare del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.

In data 06/03/2014 il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha comunicato con nota prot n. 0004107 il parere di compatibilità paesaggistica, acquisito agli atti con prot. 112349 del 14/03/14.

In data 25/03/2014 l'intervento in oggetto è stato presentato in Commissione regionale V.I.A. nella medesima sede si è provveduto alla nomina della sottocommissione incaricata dell'istruttoria tecnica per la medesima procedura.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento, ha svolto un sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento in data 04/04/2014.

Il 08/04/2014 il Settore V.I.A ha acquisito con prot. n. 152278 il parere favorevole all'intervento, espresso dal Comune di Taglio di Po in data 22/03/2014.

Con nota prot. n.154029 del 09/04/2014 il Settore VIA ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) documentazione integrativa inerente la V.Inc.A presentata da proponente, al fine di conseguire il competente parere in merito .

In data 30/04/2014 il Parco Regionale del Delta del Po con nota prot. n. 2024 ha espresso il proprio parere.

L'Autorità di bacino del fiume Po ha espresso con nota prot. n. 3526 del 14/05/2014, acquisito dal Settore V.IA.. con prot. 210873 del 15/05/14, parere favorevole con prescrizioni all'intervento.

In data 03/06/2014 il Settore V.I.A. ha acquisito con prot. n. 238103 una comunicazione del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, con la quale veniva segnalata la necessità di un coinvolgimento dell'amministrazione regionale dell'Emilia Romagna nell'istruttoria. Tale coinvolgimento veniva richiesto in forza dell'accordo di programma stipulato in data 13/12/2006, congiuntamente tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto, in merito all'esercizio delle funzioni amministrative per le concessioni di derivazioni d'acqua nei tratti del fiume Po a confine tra le due Regioni. I contenuti di tale accordo di programma erano stati approvati dalla Giunta regionale con DGRV

2850 del 12/09/2006.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota prot. n. 243830 del 05/06/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 160/2014, con la quale ha proposto esito favorevole con prescrizioni e ha preso atto della dichiarazione resa dai progettisti dell'intervento.

In data 10/06/2014 L'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha espresso con nota prot. n. 0016038 parere favorevole all'intervento.

In data il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha richiesto con nota prot. n.5685 del 13/06/2014 lo stralcio della parte progettuale inerente il sifone ubicato sul ramo del Po di Goro e denominato "Mezzavilla", a confine con la Regione Emilia Romagna.

Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. n. 263157 del 18/06/2014 hanno riscontrato il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige prendendo atto rispetto alla richiesta di stralcio e procedendo l'istruttoria come "Concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui - Comuni di localizzazione: Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013)", notiziando contestualmente la Regione Emilia Romagna.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 471 del 25/06/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 989/2011;

VISTA la D.G.R. n. 1003/2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 09/07/2014;

VISTO il parere n. 471 del 25/06/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 471 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 25/06/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto "Concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui", presentato dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale, e di recepire quanto espresso nella relazione istruttoria n. 160/2014, da parte della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), secondo le prescrizioni di cui al parere n. 471 della Commissione regionale VIA, **Allegato A** del

presente provvedimento;

4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, e di comunicare l'adozione dello stesso ai Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO) alla Provincia di Rovigo, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Parco Regionale del Delta del Po ;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014

ùREGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 471 del 25/06/2014

OGGETTO: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE – Concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui – Comuni di localizzazione: Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO) - Procedura di V.I.A (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999)

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 11/02/2009 è stata presentata dal proponente Consorzio di Bonifica Delta Po Adige [sede legale : Via Pordenone, 6 - 45019 - Taglio di Po (Ro); C.F. : 90014820295] ed acquisita con prot. n. 76724, per l'intervento in oggetto, richiesta di procedura di V.I.A. (D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999).Gli Uffici V.I.A. hanno comunicato con nota prot. n. 284021 del 25/05/2009 l'esito positivo dell'istruttoria preliminare. Successivamente, in considerazione del mancato adempimento rispetto a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 10/99, gli Uffici V.I.A. con nota prot. n. 391054 del 18/09/2013, hanno sollecitato al proponente la pubblicazioni dell'annuncio di avvenuto deposito del progetto e lo svolgimento della presentazione al pubblico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 12/02/2014, rispettivamente sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO), il Parco Regionale Delta del Po Veneto, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'Autorità di bacino del fiume Po. Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 26/02/2014, presso la sala consiliare del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.

In data 06/03/2014 il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha comunicato con nota prot n. 0004107 il parere di compatibilità paesaggistica, acquisito agli atti con prot. 112349 del 14/03/14.

In data 25/03/2014 l'intervento in oggetto è stato presentato in Commissione regionale V.I.A. nella medesima sede si è provveduto alla nomina della sottocommissione incaricata dell'istruttoria tecnica per la medesima procedura.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento, ha svolto un sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento in data 04/04/2014.

Il 08/04/2014 il Settore V.I.A ha acquisito con prot. n. 152278 il parere favorevole all'intervento, espresso dal Comune di Taglio di Po in data 22/03/2014.

Con nota prot. n.154029 del 09/04/2014 il Settore VIA ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) documentazione integrativa inerente la V.Inc.A presentata da proponente, al fine di conseguire il competente parere in merito .

In data 30/04/2014 il Parco Regionale del Delta del Po con nota prot. n. 2024 ha espresso il proprio parere.

L'Autorità di bacino del fiume Po ha espresso con nota prot. n. 3526 del 14/05/2014, acquisito dal Settore V.IA.. con prot. 210873 del 15/05/14, parere favorevole con prescrizioni all'intervento.

In data 03/06/2014 il Settore V.I.A. ha acquisito con prot. n. 238103 una comunicazione del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, con la quale veniva segnalata la necessità di un coinvolgimento dell'amministrazione regionale dell'Emilia Romagna nell'istruttoria. Tale coinvolgimento veniva richiesto in forza dell'accordo di programma stipulato in data 13/12/2006, congiuntamente tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto, in merito all'esercizio delle funzioni amministrative per le concessioni di derivazioni d'acqua nei tratti del fiume Po a confine tra le due

Regioni. I contenuti di tale accordo di programma erano stati approvati dalla Giunta regionale con DGRV 2850 del 12/09/2006.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota prot. n. 243830 del 05/06/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 160/2014, con la quale ha proposto esito favorevole con prescrizioni e ha preso atto della dichiarazione resa dai progettisti dell'intervento.

In data 10/06/2014 L'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha espresso con nota prot. n. 0016038 parere favorevole all'intervento.

In data il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha richiesto con nota prot. n.5685 del 13/06/2014 lo stralcio della parte progettuale inerente il sifone ubicato sul ramo del Po di Goro e denominato "Mezzavilla", a confine con la Regione Emilia Romagna.

Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. n. 263157 del 18/06/2014 hanno riscontrato il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige prendendo atto rispetto alla richiesta di stralcio e procedendo l'istruttoria come "Concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui – Comuni di localizzazione: Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po (RO) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013)", notiziando contestualmente la Regione Emilia Romagna.

PREMESSA TECNICA

L'istanza si riferisce alla concessione di derivazione di circa 220 moduli ad uso irriguo, suddivisi in diversi punti di prelievo dal fiume Po e dai suoi rami deltizi, richiesta dal Consorzio Delta del Po (ex Delta Po Adige).

Il Consorzio di Bonifica con istanza del 03/03/1977 n. 514, inoltrò domanda di grande derivazione per complessivi 220.21 moduli di acqua pubblica, allo scopo di unificare, in un'unica concessione, con varianti e senza aumento di portata, tutte le piccole derivazioni allora esistenti ed interessanti una superficie di 28.344 ha, con nuova titolarità e sub-ingresso. Complessivamente, la domanda di unificazione riguardava 26 derivazioni, distribuite nei comuni di Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po.

Tale domanda, inoltrata al superiore Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici di Roma, tramite l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo, non fu mai riscontrata.

Nel frattempo il Consorzio di Bonifica Delta Po, con giusta deliberazione della Giunta Regionale n.1228 del 07/03/1978, fu accorpato ad altri Consorzi elementari dando origine all'attuale Consorzio di Bonifica Delta Po Adige il quale subentrò, nella titolarità delle opere, al precedente Consorzio di Bonifica Delta Po.

Successivamente, in data 10/12/1999, il Consorzio presentò istanza di sanatoria per la suddetta concessione, riducendo i moduli d'acqua dai 220.21 iniziali a 219.74, a seguito delle mutate esigenze irrigue nonché dei lavori eseguiti dal competente Magistrato per il Po negli anni intercorsi.

In data 05/02/2007, l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo ha comunicato al Consorzio il parere espresso dalla Segreteria Regionale Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, la quale ha chiarito come "anche i progetti inerenti a riordino di situazioni esistenti e quindi relativi a istanze di rinnovo e/o di sanatoria di derivazioni d'acqua superficiali che attualmente non risultino conclusi nell'iter istruttorio, siano assoggettati alla procedura di VIA".

Più recentemente, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha richiesto con con nota prot. n.5685 del 13/06/2014 lo stralcio della parte progettuale inerente il sifone ubicato sul ramo del Po di Goro e denominato "Mezzavilla".

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'istanza di grande derivazione prevede l'attingimento complessivo di 215.24 l/s da vari rami del Po così suddivisi:

- Po di Venezia: 8458 l/s
- Po di Gnocca: 9346 l/s

- Po di Tolle: 3540 l/s
- Po di Pila: 180 l/s

Le 25 derivazioni si distribuiscono sul territorio deltizio e ricadono nei Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle; esse sono a servizio di una delle più grandi aree agricole della pianura veneta, ove sono presenti estese aree a seminativo, specialmente sui suoli più argillosi e limosi, ed aree orticole nelle zone più sabbiose.
L'irrigazione nella pianura del Delta del Po avviene per un periodo limitato dell'anno, che corrisponde al periodo in cui le temperature sono più alte e l'irraggiamento più intenso ed al momento in cui le specie coltivate necessitano di maggiori quantitativi d'acqua. Tale periodo, che identifica la cosiddetta stagione irrigua, può dirsi compreso tra i mesi di aprile e di settembre.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Strumenti di pianificazione territoriale

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) approvato dal Consiglio Regionale Veneto con provvedimenti n. 250 del 13.12.1991 e n. 382 del 28.5.1992;

Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con DGR n. 372 del 17.02.2009

Dalla consultazione degli elaborati cartografici risulta che le aree di intervento ricadono, in tutto od in parte, in aree a scolo meccanico, in aree esondate da alluvioni, in aree litoranee soggette a subsidenza, in aree umide (tratti fluviali), in aree a tutela paesaggistica (aree poste ad est della S.S. Romea). Inoltre l'area rientra negli ambiti per l'istituzione di parchi-riserve naturali regionali

Non risultano altre notazioni di rilievo per gli altri tematismi.

Piano d'area Delta del Po
Piano d'area Delta del Po, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento n. 1000 del 05/10/1994.

Dalla consultazione degli elaborati cartografici risulta che i punti di posizionamento dei sifoni ricadono all'interno di aree ad interesse paesistico-ambientale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo (P.T.C.P.)
Piano Territoriale di Coordinamento Provincile (P.T.C.P.) della Provincia di Rovigo approvato dalla Giunta Regionale Veneto con deliberazione n.683 del 17/04/2012.

Dall'esame della cartografia del Piano il sito di studio risulta:

- in base alla Tavola delle Fragilità l'area di progetto interessa aree soggette a subsidenza ed a risalita del cuneo salino.

- In base alla Tavola Sistemi ambientale naturale tutti i tratti fluviali interessati dalle derivazioni risultano inquadrati come aree nucleo in relazione alla rete ecologica provinciale
- In base alla Tavola Tutele agronomiche ed ambientali

Piano Regolatore del comune di Ariano Polesine
Il comune di Ariano Polesine è interessato dalla presenza della derivazione " e "2° bacino".

Tali aree risultano incluse in aree classificate come "fasce di rispetto stradale" e "fasce di rispetto fluviale" (art.66 N.t.A.). Inoltre le derivazioni ricadono in "aree di rispetto di interesse paesistico-ambientale" (art. 61 N.t.A.).

Piano Regolatore del comune di Corbola
Il comune di Corbola è interessato dalla presenza della derivazione "Corbola".

Tale derivazione è inserita all'interno della "zone di rispetto fluviale" (Art. 34 N.t.A). Inoltre la derivaziona ricade in "aree di rispetto di interesse paesistico-ambientale".

Piano Regolatore del comune di Porto Tolle
Il comune di Porto Tolle è interessato dalla presenza delle derivazioni "Ocaro 2°", "Camerini", "Giarette", "Ca' Dolfin 2°", "Valesina, "Tolle Monti", "Fraterna Levante", "Fraterna Ponente", "Villanova", "Ca' Garzoni", "Ca' Morina", "Ca Mora", "Ca' Mora 3°", "Gnocca 2°", "Gnocca ex-Valli", "Paltanara", "S.Giulia 1°".

Tali aree risultano incluse in aree classificate come "sottozona E1, "sottozona E2", "sottozona E3" e "aree extra agricole" (art. 2-3-4-5 N.t.A.). Inoltre tutte le derivazioni ricadono in "zone di rispetto fluviale di trasferimento" e in aree clessificate come "rami deltizi" (art.67 N.t.A.). Parte di esse ricadono in "zone di rispetto fluviale" (art.55 N.t.A.). Buona parte delle derivazioni ricadono in "ambiti di golena" (art.62 N.t.A.).

Piano di Assetto del Territorio del comune di Porto Tolle
Non vi sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto rilevato nel P.R.G. del Comune di Porto Tolle.

Piano Regolatore del comune di Taglio di Po
Il comune di Taglio di Po è interessato dalla presenza delle derivazioni "Cà Visentin", "Taglio di Po", "Cà Cornera", "Pastore", "1° bacino", "Cà lattis".

Tali aree risultano incluse in aree classificate come "ambito di restauro ambientale" (art.62 N.t.A.). Inoltre le derivazioni ricadono in "ambiti di golena".

Pianificazione di settore

Piano di Tutela delle Acque - P.T.A.
E' stato approvato dalla Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 05/11/2009, il Piano di Tutela delle Acque per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali.

L'area d'intervento risulta collocata all'interno dell'area sensibile del Delta del Po. In base alla Carta delle aree soggette a salinizzazione l'area risulta compresa in zone ad alta vulnerabilità.

La soluzione progettuale oggetto di valutazione risulta coerente con le finalità del Piano.

Piano d'ambito dell'A.T.O. Polesine
Gli obiettivi principali del Piano coincidono con la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico e l'aumento dell'efficienza del servizio acquedottistico e fognario,

Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta (P.A.I. Delta)

L'ambito territoriale di riferimento del presente Piano comprende interamente i comuni di Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po, nel cui territorio è previsto l'inserimento delle opere di progetto (art.2 N.t.A).

L'area di inserimento delle opere di progetto risulta compresa nella Fascia Fluviale A-B per quanto riguarda il posizionamento dei sifoni (art. 9-11bis-11ter-11quater N.t.A.), interessando secondariamente anche la Fascia C1 e la Fascia C2 relativamente all'estensione dei bacini irrigui serviti dalle derivazioni.

Sintesi degli aspetti rilevati

Dalla valutazione degli strumenti di pianificazione attualmente in vigore per l'area esaminata è stato possibile rilevare che:

- ✓ per il progetto è richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale presso la Commissione Regionale V.I.A. del Veneto;
- ✓ per le aree di intervento viene segnalata la presenza di ambiti naturalistici della Rete Natura 2000, pertanto è stata prodotto uno studio di incidenza ambientale;
- ✓ l'intervento ricade in parte in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 art. 142) in quanto all'interno della fascia dei 150 di corsi d'acqua iscritti nell'elenco di cui al testo unico delle acque;
- ✓ Tutte le derivazioni ricadono in aree a scolo meccanico (P.T.R.C.);
- ✓ Tutte le derivazioni ricadono in aree litoranee soggette a subsidenza (P.T.R.C. e P.T.C.P.);
- ✓ Le aree di intervento ricadono in aree soggette a risalita del cuneo salino (P.T.A.);
- ✓ il progetto in esame non contrasta con le direttive citate nelle pianificazione comunale;

Sulla base delle precedenti considerazioni si può quindi concludere che non esiste alcuna riserva per la realizzazione delle opere in progetto rispetto alle politiche di indirizzo ed alle prescrizioni dei programmi vigenti.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Descrizione delle opere di progetto

Il progetto in esame riguarda alla concessione di derivazione di circa 215.24 moduli ad uso irriguo (25 derivazioni), suddivisi in diversi punti di prelievo dal fiume Po e dai suoi rami deltizi, richiesta dal Consorzio Delta del Po (ex Delta Po Adige). Le derivazioni sono già in essere.

2.2.2 Aree interessate e caratteristiche dimensionali

Le 26 derivazioni si distribuiscono sul territorio deltizio e ricadono nei Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle; esse sono a servizio di una delle più grandi aree agricole della pianura veneta, ove sono presenti estese aree a seminativo, specialmente sui suoli più argillosi e limosi, ed aree orticole nelle zone più sabbiose. I seminativi in aree irrigue interessano la maggior parte dei territori agricoli disponibili.

I prelievi idrici avverranno in corrispondenza della stagione irrigua, che comincia alla fine di maggio e termina ad inizio settembre e può variare secondo l'andamento climatico stagionale. Nelle annate di maggiore siccità, la stagione irrigua comprende interamente il periodo aprile-settembre.

La portata massima derivata (periodo di punta: luglio) varia da 0,35 l/s/ha (zone argillose) a 2 l/s/ha (risaie).

La ripartizione dei quantitativi derivabili nei diversi rami del fiume Po è la seguente:

Corpo idrico	n. derivazioni	Portata complessiva (l/s)
Po di Gnocca	12	9.346
Po di Venezia	9	8.458
Po di Tolle	3	3.540
Po di Pila	1	180
Totale	25	215,24

Il sistema di irrigazione prevalente è quello per infiltrazione.

Quota parte (circa il 10%) dei volumi d'acqua derivati per uso irriguo vengono riemessi nel corpo idrico attraverso l'espulsione con impianti idrovori consorziali.

Periodicamente si riscontrano annate in cui l'impiego delle derivazioni risulta fortemente compromesso dalla presenza del cuneo salino nei tratti terminali del fiume.

2.2.3 Alternative di progetto

Opzione Zero

L'opzione viene esclusa in quanto la non realizzazione del progetto comporterebbe significative ripercussioni alle attività agricole praticate nelle aree interessate, in quanto le dotazioni idriche dei bacini irrigui potrebbero non essere sufficienti a garantire la buona riuscita del ciclo colturale nei periodi di maggiore richiesta. Il mantenimento dei sistemi irrigui rappresenta inoltre una maggiore garanzia contro il rischio di interruzione delle reti irrigue in conseguenza alla risalita del cuneo salino.

Realizzazione del progetto considerando una diversa localizzazione delle opere

L'opzione viene esclusa in quanto le aree considerate risultano essere tra quelle che maggiormente risentono delle conseguenze negative legate alla risalita del cuneo salino, con la conseguente impossibilità di impiegare acqua ai fini irrigui.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.3.1 Atmosfera

Lo SIA riporta che "l'area in cui è prevista la realizzazione del progetto rientra in una fascia del territorio nazionale caratterizzata da un clima temperato, con estati calde e secche".

In generale il territorio polesano è demarcato, seppure in modo non sempre netto, da due distinte regioni climatiche: una a carattere sub-litoraneo, in cui sono ubicate le opere in oggetto, ed una a carattere sub-continentale.

Nonostante l'apporto meteorico risulti scarso, non mancano le precipitazioni intense a carattere di rovescio temporalesco. Una delle principali conseguenze derivanti da queste caratteristiche climatiche, evidentemente legata alla tipologia di intervento in discussione, è data dalla difficoltà nell'esercizio della pratica agricola, che costringe gli agricoltori a ricorrere a frequenti irrigazioni di soccorso nella stagione più calda.

Dalle informazioni generali riportate nel SIA, l'area di studio risulta caratterizzata da venti sostenuti, anche superiori a 10 m/s, con provenienza E ed E-N-E, e da venti deboli, con provenienza O e O-N-O, più frequenti nel periodo invernale.

IMPATTI

Per quanto concerne gli impatti delle opere, lo SIA riporta che le uniche fonti di emissione in atmosfera determinate dalle opere in valutazione sono riconducibili a quelle dei mezzi utilizzati dal personale del consorzio per raggiungere i punti di presa, in occasione dell'attività di sorveglianza, di innesco e interruzione dei sifoni o, più raramente, per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda le valutazioni quantitative, condotte secondo la metodologia CORINAIR,1988; EMEP/CORINAIR, 1999), si sono stimate le emissioni dei principali inquinanti atmosferici (NOx, NMCOV, PM, CO) rilasciate durante le attività di cantiere dai mezzi pesanti circolanti nell'area. La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporti stradali si avvale di un modello di calcolo denominato COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic) basato su un ampio insieme di parametri che tengono conto delle caratteristiche generali del fenomeno e delle specifiche realtà di applicazione.

I dati analizzati hanno evidenziato che il contributo annuo dato dalle emissioni imputabili alla fase di cantiere dell'opera risulta di entità trascurabile rispetto al totale delle emissioni annue stimate per il solo Comune di Porto Tolle. Nella realtà le emissioni andranno ad interessare un territorio ancora più ampio, per cui il loro effetto a livello di singolo comune risulterà ulteriormente ridotto.

2.3.2 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

L'area di interesse ricade nelle competenze del Consorzio di Bonifica Delta del Po.

Il fiume Po presenta un estuario a delta alquanto esteso e articolato, soggetto continuamente a variazioni, sia nella forma sia nella dimensione. Le ramificazioni costituenti il Delta del Po hanno inizio all'altezza di Papozze (Rovigo), al km 625 della progressiva lungo l'asse del Po, dove il corso principale devia verso nord per riprendere successivamente la direzione ovest- est. Dal ramo principale si dipartono in destra il Po di Goro, diretto verso sud - est, e il Po della Gnocca, al km 656, con un percorso parallelo al Po di Goro; in sinistra il Po di Maistra al km 659. Al km 668 il Po di Venezia si biforca in due rami, il Po della Pila, il più importante, che prosegue in direzione est e il Po delle Tolle, in destra, verso sud. I rami del Po della Gnocca, del Po di Venezia e del Po delle Tolle delimitano l'isola della Donzella rispettivamente a ovest, nord ed est. Le ulteriori diramazioni del Po della Pila prendono il nome di buse (la busa Dritta è considerata la foce principale del fiume).

I dati di portata relativi alle ramificazioni idriche coinvolte dal progetto derivano dai rilievi effettuati dall'Enel nel corso degli anni, unitamente ad altri rilievi eseguiti su commissione del Magistrato per il Po, dell'Ufficio Idrografico del Po di Parma e dell'A.I.P.O.,

Prendendo in considerazione valori di portata (Q) del Po di Venezia corrispondenti allo stato di "acque basse" (Q < 1000 m3/s), che ben rappresentano lo stato idrico del fiume nel periodo estivo, è stato dedotto uno schema di distribuzione delle portate sulle ramificazioni in oggetto.

Lo schema evidenziato attribuisce al Po di Pila (50 %) la maggior quota della portata proveniente dal Po di Venezia, seguito dal Po di Tolle (19,5 %), dal Po di Gnocca (15 %), dal Po di Goro (11,5%) ed infine dal Po di Maistra (4 %) (al netto delle derivazioni idriche).

Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, lo SIA riporta che, da quanto si evince consultando la documentazione relativa alle attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque (Allegato I – Analisi delle criticità per bacino idrografico, anno 2004), il fiume Po risulta caratterizzato, in base ai valori relativi al Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM), da uno Stato Ecologico definito al massimo "sufficiente"; tale risultato, che è esteso al triennio 2000-2003, accomuna tutte le stazioni di monitoraggio ARPAV (da 230-234) situate nel Delta del Po lungo le principali diramazioni fluviali.

In merito alla rete di bonifica, il comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta del Po risulta suddiviso in 5 unità territoriali (S.Anna, Rosolina, Porto Viro, Isola di Ariano, Porto Tolle), che individuano zone distinte

caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico, a loro volta composte da una serie di bacini.

Le opere preposte al prelievo di acqua e ricadenti all'interno dell'istanza di grande derivazione (oggetto della presente procedura) sono tutte esistenti, realizzate negli anni Settanta dello scorso secolo, e corrispondono a 25 punti di presa atti a servire diversi sottobacini attraverso uno o più sifoni. Esse fanno riferimento alle unità territoriali "Isola di Ariano" e "Porto Tolle" del comprensorio di bonifica consorziale.

Le derivazioni prelevano acqua da diversi rami del fiume Po, e più precisamente: dal Po di Gnocca (12 derivazioni), dal Po di Venezia (9 derivazioni), dal Po di Tolle (3 derivazioni) e dal Po di Pila (1 derivazione).

Unità territoriale "Isola di Ariano": essa è gestita con sollevamento meccanico, e risulta servita principalmente della idrovora Goro, avente capacità pari a 21.000 l/s.

Insistono in quest'unità territoriale le seguenti derivazioni:

- Corbola
- Cà Visentin
- Taglio di Po
- Cornera
- Oca-Pastore
- Oca 1° bacino
- Oca 2°bacino
- Cà Lattis

La superficie interessata dalla irrigazione assomma a circa 14.835 ha. L'acqua irrigua viene derivata dal Po di Venezia, dal Po di Goro e dal Po di Gnocca, per un massimo di circa 11,4 m3/s. A seguito dell'adduzione con canali promiscui principali, la distribuzione dell'acqua avviene attraverso reti di canalette irrigue, in questo caso con consegna diretta o indiretta in fossi privati, o attraverso fossi aziendali mediante sollevamento da parte dei privati per irrigare ad aspersione.

Unità territoriale "Porto Tolle": essa comprende i bacini irrigui Ca' Tiepolo (7.097 ha), Canestro (1.312 ha), Scardovari (1.655 ha), Camerini (1.748 ha) e Pellestrina (628 ha). Gli impianti idrovori di riferimento sono, rispettivamente, Ca' Dolfin (18.000 l/s), Paltanara (3.730 l/s), Scardovari (10.200 l/s), Boscolo (8.600 l/s) e Pellestrina (2.200 l/s). A nord rispetto al Po di Venezia, si riscontra la presenza del Bacino Ca' Venier.

Insistono in quest'unità territoriale le seguenti derivazioni:

- Cà Garzoni
- Cà Morina
- Cà Mora
- Cà Mora 3°
- Gnocca 2°
- Gnocca ex valli
- Villanova
- Fraterna Ponente
- Fraterna Levante
- Tolle-Monti

- Vallesina
- Cà Dolfin 2°
- Paltanara
- S.Giulia 1
- Giarette
- Ocaro 2°
- Camerini

La superficie irrigabile è pari a circa 13.379 ha. L'acqua irrigua viene prelevata dal Po di Venezia, dal Po di Gnocca, dal Po di Tolle, dal Po di Maistra e dal Po di Pila, per un totale di 13,65 m3/s.

Dal punto di vista idrogeologico Il territorio del Delta del Po ricade nella unità idrogeologica definita come "Bassa Pianura Veneta", caratterizzata da una copertura alluvionale di materiali fini, che comporta la presenza di un insieme di falde libere o in debole pressione, che costituiscono la cosiddetta falda freatica. La falda freatica a ridosso dell'asta principale del Po, si incontra a poca profondità dal piano campagna (da 2,50 m a 0,50 m), salvo locali modificazioni. Presenta bassissimi gradienti idraulici e direzione principale del deflusso da ovest verso est (mare Adriatico).

L'assetto idraulico è quello di un acquifero prevalentemente freatico con locali confinamenti. Dai dati riportati nel SIA risulta che la falda freatica superficiale del Polesine è scarsamente utilizzata a causa della bassissima potenzialità e risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di origine naturale

I dati analizzati, derivanti dalla pubblicazione del progetto SMAPS dell'ARPAV, hanno evidenziato che per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, per il Polesine viene indicata la presenza di nitrati, per gli inquinanti di origine antropica, di ferro, manganese, arsenico e ione ammonio per gli inquinanti di origine naturale.

IMPATTI

In merito agli impatti delle opere sull'ambiente idrico superficiale, il SIA stima l'incidenza dei prelievi sulla portate del Po e delle ramificazioni interessate.

Po di Gnocca - 22,31%

Po di Maistra 0%

Po di Tolle - 5,73%

Po di Pila - 3,70%

Nel SIA viene sottolineato che l'attività del consorzio determina anche una "ridistribuzione" delle acque, in ragione del fatto che una quota dell'acqua irrigua prelevata da un ramo fluviale viene spesso riversata tramite le idrovore in un ramo differente. A titolo indicativo, in base alle assunzioni già viste in precedenza, ossia che il 10 % dell'acqua espulsa dalle idrovore sia riferibile all'acqua irrigua, si ottiene un valore pari a 15.587.534 m3, pari a circa il 14 % della risorsa irrigua distribuita nell'annata 2004.

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della risorsa idrica, nello SIA si ritiene che l'attività di prelievo di acqua dolce dai corpi idrici, la sua permanenza nella rete irrigua consorziale e lo scarico di parte delle acque attraverso le idrovore non determini variazioni della qualità delle acque in termini peggiorativi. Piuttosto, si ritiene che la presenza dell'attività irrigua collegata al funzionamento delle derivazioni comporti lo scarico finale nei corpi idrici di acque qualitativamente migliori rispetto a quelle inizialmente presenti nel corpo idrico da cui viene effettuato il prelievo. In particolare, si possono ipotizzare riduzioni della concentrazione di Nitrati, Fosfati, e dei valori di COD e BOD.

In merito agli impatti delle opere sull'ambiente idrico sotterraneo, nel SIA viene evidenziato che "la captazione della risorsa idrica ed il suo impiego a fini irrigui nell'area di riferimento, considerando l'evoluzione delle tecniche agricole, le caratteristiche geomorfologiche del Delta e gli indirizzi di salvaguardia ambientale attuati dalla Regione Veneto in materia di tutela delle acque, potrà risultare associata ad una progressiva riduzione dei rilasci di nitrati e fosfati per effetto di fenomeni di percolazione, rispetto allo stato attuale. Viene inoltre sottolineato come la pratica irrigua attuata nel Delta concorra in modo residuale agli apporti di azoto e fosforo nelle falde.

2.3.3 Suolo e sottosuolo

Il SIA non contiene informazioni e/o studi relativi alla matrice sottosuolo. SI riporta esclusivamente la classificazione del suolo che caratterizza le aree in oggetto.

La parte Nord-Occidentale del territorio d'interesse coincidente con i bacini delle derivazioni "Corbola" e "Cà Visentin" è afferente alla Provincia di Suoli BR, che identifica la bassa pianura recente, di origine calcarea, posta a valle della linea delle risorgive, caratterizzata da un modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane, alternati a depressioni a depositi fini. La classificazione di maggiore dettaglio (livello L4) attribuisce a questi siti suoli di tipo BR 2.1, BR 4.1 e BR 4.2.

La parte orientale del territorio, a differenza di quanto detto sino ad ora, fa riferimento alla Provincia di Suoli CL, che identifica la pianura costiera, lagunare e deltizia, costituita da dune, isole e da aree lagunari bonificate. A tale provincia vanno associati suoli a differenziazione del profilo da bassa (Fluvisols e Arenosols) a moderata (Cambisols).

IMPATTI

Il SIA ritiene che in fase di esercizio gli interventi previsti nel progetto, vista la loro tipologia, non andranno ad interferire direttamente con la componente litosfera. L'unica osservazione rilevante è riferibile al fatto che la pratica irrigua praticata dal consorzio di bonifica potrà concorrere a contrastare l'ingressione salina nella falda freatica, in quanto l'attività di derivazione d'acqua e il successivo rimpinguamento della falda attraverso i canali di bonifica garantisce un importante azione di contrasto nei confronti dei fenomeni di salinizzazione dei terreni agricoli.

2.3.4 Vegetazione, flora e fauna

I dati riportati nel SIA derivano da ricerche di tipo bibliografico

Vegetazione e Flora

Dal punto di vista vegetazionale il territorio relativo ai sistemi agricoli compresi nel presente progetto risulta essere notevolmente semplificato dalla diffusione delle colture agricole intensive. Il territorio agricolo è ampiamente caratterizzato dai seminativi irrigui, tra i quali prevalgono nettamente il mais, la soia ed il frumento. Piccoli lembi di territorio sono destinati a risaia o a colture foraggere quali l'erba medica. Vi è anche una certa presenza di colture orticole, quali, ad esempio, il melone, l'aglio e il pomodoro.

Il contesto agricolo si caratterizza per la presenza di ampie superfici coltivate, intervallate in modo più o meno regolare dalle scoline; sono poco frequenti gli elementi vegetazionali di maggior valenza ecologica, ad eccezione di saltuari filari posti a confine tra le proprietà, lungo le scoline o ai margini delle coltivazioni; sono presenti sporadicamente anche alberi isolati o raggruppati in piccole macchie arborate. Le formazioni legnose di natura antropica presenti nell'area sono costituite per lo più da filari monospecifici di salici, di pioppi e di platani.

Si riscontrano inoltre diversi ambiti di produzione tipica specialistica (riso IGP, aglio DOP, radicchio IGP), cui si aggiungono ambiti di produzione tipica generalisti, quali il Grana Padano, che interessano grandi aree della pianura padana.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014

Lo SIA riporta che le associazioni vegetali meno compromesse dall'attività antropica sono riscontrabili lungo le aste fluviali e talvolta in prossimità delle scoline. La vegetazione legata all'ecosistema fluviale è presente su diverse fasce:

- vegetazione degli argini: specie erbacee.
- saliceti ed altre formazioni riparie: tra le specie più comuni ritroviamo il salice bianco (Salix alba), il salice da ceste (Salix triandra), il pioppo bianco (Populus alba), l'ontano nero (Alnus glutinosa). Negli ambiti di golena la disponibilità idrica e la morfologia locale concorrono a creare ambienti diversificati, con presenza di boschi idrofili, pozze, zone stagnanti, chiari interni, laghetti, ecc. Le golene sono un habitat molto importante per i mammiferi (nutria, volpe, donnola, ecc.) e per i rapaci.
- vegetazione palustre: le specie risultano costituite prevalentemente dalla cannuccia di palude (Phragmites australis), dalla canna comune (Arundo donax), ma anche da carici (comunemente Carex elata, C. riparia, C.acutiformis, Sparganium erectum), che affiorano nelle zone dove le pendenze sono minori, gli argini si allungano e le macchine addette allo sfalcio non arrivano.
- vegetazione sommersa: la torbidità dell'acqua nei collettori è indice dello scarso contenuto di ossigeno e luce a disposizione della componente vegetale sommersa, che risulta essere la tipica vegetazione dei corsi d'acqua planiziali.
- Vegetazione delle dune: la vegetazione arborea risente dei massicci interventi di rimboschimento effettuati dall'uomo nel dopoguerra, con presenza di pino domestico (Pinus pinea) e pino marittimo (Pinus pinaster).

Fauna

Ittiofauna: si riscontrano, secondo lo SIA, le seguenti specie: l'alborella (*Alburnus alburnus alborella*), il triotto (*Rutilus erythrophthalmus*), la tinca (*Tinca tinca*), la scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), la savetta (*Chondrostoma soetta*); tra i ciprinidi alloctoni per le acque polesane si ricorda la carpa (*Cyprinius carpio*), il carassio (*Carassius auratus*), la pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), il rodeo (*Rhodeus sericeus*), il cefalo (*Mugil cephalus*), il pesce gatto (*Ictalurus melas*), il siluro (*Silurus glanis*), il lucioperca (*Stizostedion lucioperca*), l'anguilla (*Anguilla anguilla*), la gambusia (*Gambusia holbrooki*), la passera di mare (*Platichthys flesus*), l'abramide (*Abramis brama*), l'aspio (*Aspius aspius*), il luccio (*Esox lucius*), il persico sole (*Lepomis gibbosus*), il persico trota (*Micropterus salmoides*), il rutilo (*Rutilus rutilus*), lo storione cobice (*Acipenser naccarii*), il ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*) ed il ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrinii*),

Avifauna: All'interno del bosco igrofilo vivono diverse specie di picchi e di Passeriformi, quali il rigogolo (*Oriolus oriolus*), il picchio verde (*Picus viridis*), il canapino comune (*Hippolais poliglotta*), la capinera (*Sylvia atricapilla*), l'usignolo di fiume (*Cettia cetti*), l'usignolo (*Luscinia megarhynchos*), il cuculo (*Cuculus canorus*), il lodolaio (*Falco subbuteo*). Nei canneti è comune la presenza dal migliarino di palude (*Emberiza schoenicus*) e del pendolino (*Remiz pendulinus*). Nelle golene è, inoltre, facile avvistare i rapaci, quali la poiana (*Buteo buteo*) e lo sparviere (*Accipiter nisus*). Sempre negli ambiti golenali, ma limitatamente ai laghetti centrali, sostano frequentemente molti anatidi e svassi, tra cui il tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), lo svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), la folaga (*Fulica atra*), il germano reale (*Anas platyrhynchos*), l'alzavola (*Anas crecca*). Gli ambiti golenali assumono ulteriore rilievo perché ospitano, molto spesso, le garzaie, ossia le colonie di riproduzione di diversi Ardeidi: airone cenerino (*Ardea cinerea*), garzetta (*Egretta garzetta*), nitticora (*Nycticorax nycticorax*), sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), airone rosso (*Ardea purpurea*), airone bianco maggiore (*Ardea alba*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tarabusino (*Ixobrychus minutus*). Anche l'ambiente fluviale è frequentato da numerose specie; frequenti sono gli Ardeidi e i Caradriformi, tra cui il corriere grosso (*Charadrius hiaticula)* ed il corriere piccolo (*Charadrius dubius*) e diverse specie di gabbiani. Sono presenti anche il cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e diverse specie di anatre tuffatrici.

Erpetofauna (rettili e anfibi): tra gli anfibi potenzialmente presenti abbiamo, in base ai dati riportati nel recente *Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto* (2007), la rana verde (*Ranasynklepton esculenta*), il rospo comune (*Bufo bufo*) ed il rospo smeraldino (*Bufo viridis*); tra i rettili possiamo trovare il biacco (*Hierophis viridiflavus*), la biscia dal collare (*Natrix natrix*) e la natrice tassellata (*Natrix tassellata*). Piuttosto rara, ma potenzialmente presente, è la testuggine palustre (*Emys orbicularis*), specie elencata nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE.

Teriofauna (mammiferi): in questo gruppo troviamo alcuni insettivori, come il riccio (*Erinaceus europeaus*), la talpa (*Talpa europea*), vari toporagni (*Sorex spp*.), crocidure (*Crocidura* spp.), nonché alcuni chirotteri. Tra i roditori molto diffusa è la nutria (*Myocastor coypus*), l'arvicola campestre (*Microtus arvalis*), l'arvicola di Savi (*Microtus savii*), topi (*Apodemus sylvaticus*, *Mycromys minutus*) e ratti (*Rattus norvegicus*), e alcuni carnivori, come la faina (*Martes foina*) e la volpe (*Vulpes vulpes*).

Tra gli organismi di piccole dimensioni si ricordano soprattutto Molluschi, in ambiente acquatico, (*Anodonta cygnea e Unio elongatulus*), ed Insetti, come Coleotteri acquicoli (Ditiscidi, Girinidi, Idrofilidi), Emitteri *(Hydrometra spp., Gerris spp., Velia spp*.), nonchè larve di Odonati.

Ecosistemi

L'area di progetto risulta contraddistinta da significativo valore ecosistemico. L'area di progetto si colloca in un ambito definito "area ad elevata utilizzazione agricola". In alcuni tratti (Es: Polesine Camerini) il territorio agricolo viene classificato come "area agropolitana di pianura". Gran parte delle aree umide, lagunari e vallive costituiscono importanti aree nucleo della rete ecologica regionale; i rami fluviali identificano importanti corridoi ecologici.

IMPATTI

Flora

Secondo quanto riportato dal SIA, gli impatti deriveranno operazioni di diserbo meccanico dei canali saranno fonte di disturbo generalizzato generalizzato, anche in conseguenza dell'asportazione della vegetazione spondale. Le pratiche di diserbo meccanico possono talvolta provocare l'asportazione delle formazioni a canneto presenti lungo la rete consorziale, formazioni queste che il SIA individua come molto diffuse.

Fauna

Le attività di manutenzione relative agli sfalci della rete consorziale determineranno la produzione di rumore, che potrebbe arrecare disturbo alla fauna presente. Per i valori di pressione sonora stimati, la bibliografia tecnica e scientifica di settore evidenzia la possibilità di "effetti modesti" a carico della fauna; è ipotizzabile, quindi, solo un declino della densità della popolazione, in quanto le specie sono generalmente in grado di adattarsi alla presenza del disturbo entro un periodo di tempo limitato.

In relazione al possibile disturbo generato dal funzionamento degli impianti idrovori, nessuna delle idrovore risulta inserita nelle vicinanze di siti di nidificazione o dormitori. La situazione di maggiore vicinanza si verifica per l'idrovora Ca' Verzola, che comunque si colloca a circa 800 m di distanza dal roost di San Basilio.

In relazione alla eventuale asportazione di formazioni a canneto presenti lungo la rete consorziale, tale pratica può comportare episodi di disturbo alle specie vulnerabili che frequentano il Phragmitetum e vi nidificano, quali il cannareccione, la cannaiola, la cannaiola verdognola. A tal riguardo il SIA riporta che il fragmiteto risulta essere un ecosistema piuttosto comune all'interno del Delta del Po. Il SIA asserisce quindi che il sito di progetto non rappresenta un ambito esclusivo per la nidificazione delle specie di canneto, tanto che le superfici di siti idonei interessati dal progetto rivestono valori percentuali quasi nulli sul totale dei siti adatti alla riproduzione presenti nel Delta del Po.

I fattori potenzialmente in grado di determinare degrado degli habitat sono da ricondurre, da un a lato, alla riduzione delle portate all'interno degli alvei del Po e alla loro possibile influenza nell'accentuare gli episodi

di magra, favorendo così la risalita del cuneo salino; secondariamente, un ulteriore fattore di potenziale degrado è riconducibile alle modificazioni dello stato qualitativo delle acque superficiali in conseguenza delle attività agricole praticate nell'area di riferimento in modo continuativo.

In relazione alla problematica del cuneo salino, di particolare incidenza sugli Ardeidi, nel SIA si afferma che il fenomeno si manifesta già a partire dal mese di aprile, tanto che in alcuni casi il Consorzio si è visto obbligato a sospendere il servizio di derivazione d'acqua ancora prima che la stagione irrigua avesse inizio. Lo SIA riporta che, considerata la vicinanza degli impianti di derivazione alla foce fluviale, la stessa attività di prelievo idrico "subisce" le conseguenze del fenomeno dell'intrusione salina, e non va interpretata come una concausa del problema.

Si ritiene che i fattori che determinano l'accentuarsi del fenomeno vanno ricercati più a monte rispetto all'area deltizia, e sono riconducibili a:

- l'aumento della portata derivata a monte delle aree deltizie e al minore rilascio idrico da parte dei laghi e degli invasi idroelettrici montani;
- l'abbassamento del letto di magra del fiume per effetto del prelievo di inerti;

Tra le cause più strettamente locali, si ricordano:

- la subsidenza;
- l'eustatismo marino;
- le opere di adeguamento delle foci che, migliorando da un lato il deflusso delle piene, hanno altresì facilitato la risalita dell'acqua di mare in fase di flusso della marea.

Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento delle acque, lo SIA asserisce che è stato osservato come l'evoluzione delle tecniche agricole, associate alle caratteristiche geomorfologiche del Delta ed agli indirizzi di salvaguardia ambientale attuati dalla Regione Veneto in materia di tutela delle acque, permettano di ipotizzare una progressiva riduzione dei rilasci di nitrati e fosfati, rispetto allo stato attuale, unitamente ad una diminuzione dei valori di BOD e COD.

Per tale ragione, si ritiene che per le specie particolarmente sensibili all'inquinamento delle acque (Pesci e Anfibi, tra gli Uccelli alcuni Ardeidi ed Accipitridi, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Motacilla alba, Platalea leucorodia) non sussistano condizioni in grado di pregiudicarne lo stato di conservazione.

Ecosistemi

Una delle possibili interferenze con le relazioni ecosistemiche principali è riconducibile all'entità stessa del prelievo di acqua dai corpi idrici, in quanto attingimenti eccessivi potrebbero incidere significativamente sulle portate d'acqua residue all'interno dell'alveo, modificando, quindi, un parametro di fondamentale importanza per il mantenimento complessivo degli ecosistemi acquatici.

Nel SIA viene quindi stimato il Deflusso Minimo Vitale riferito ad ogni ramo idrico interessato. Ne deriva, che, anche considerando la presenza attiva delle derivazioni, il valore di DMV risulta sempre rispettato, e il deflusso stimato risulta essere pari a quasi il doppio dei valori di portata del DMV, anche in condizioni di magra eccezionale del corso d'acqua.

L'attività di prelievo idrico, determinando una riduzione delle portate idriche che giungono a mare, potrebbe avere ripercussioni anche sui processi di trasporto solido operati dal fiume, andando quindi ad aggravare il fenomeno della subsidenza. Poiché il trasporto solido si espleta in concomitanza di portata significative del fiume (>2000 mc/s), e visto che l'attività irrigua corrisponde ai periodi di maggiore siccità, nel SIA si ritiene che sarà improbabile una variazione significativa in termini di apporto di sedimenti nelle zone prospicienti la foce fluviale.

2.3.5 Paesaggio

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014

Lo SIA riporta che ”per quanto riguarda il presente progetto il sito di intervento risulta essere incluso all’interno di diversi ambiti tutelati paesaggisticamente.”

Quella del delta del Po è infatti una delle più importanti aree umide italiane, un ambiente vario, di grande rilevanza ecologico-naturalistica e di eccezionale rilevanza per l’avifauna nidificante, svernante e migratrice.

Il SIA riporta che le opere infrastrutturali collegate all’istanza di grande derivazione sono costituite per la massima parte da tubazioni, generalmente poste a cavaliere dell’argine, parzialmente interrate, accompagnate da modesti manufatti, presenti presso le opere di presa, nel lato rivolto verso la campagna.

Considerato che le opere di derivazioni sono a tutt’oggi esistenti, e non essendo previste opere infrastrutturali ex-novo, l’impatto stimato è nullo.

2.3.6 Rumore e vibrazioni

Lo SIA riporta che il livello sonoro di base parte da condizioni di riferimento abbastanza buone, per la presenza in zona di fonti di emissione sonore non particolarmente rilevanti. Dai dati analizzati si evince un valore medio, misurato per il 90 % del tempo di rilievo (diurno), pari a 36,3 dB.

In relazione all’insorgenza di rumore, si riconoscono come fonti di pressione acustica:

− gli interventi di pulizia dei canali irrigui e di scolo durante la stagione irrigua: vengono effettuati 2 interventi di sfalcio annuali; il SIA riporta che considerati i macchinari impiegati, e in base alla documentazione tecnica messa a disposizione da alcune ditte operanti nel territorio del Delta del Po nel settore delle lavorazioni terra, si evidenziano valori di picco caratteristici, misurati presso le macchine operatrici, prossimi a 100 dB

− il funzionamento degli impianti idrovori: nel SIA si ritiene di poter adottare, come limite massimo entro il quale può estendersi il fattore perturbativo “rumore” prodotto dagli impianti idrovori, una soglia di 400 m.

Non viene riportato nel SIA uno studio previsionale acustico di dettaglio.

2.3.7 Popolazione

Per quanto concerne i problemi relativi alla salute pubblica, allo stato attuale le uniche criticità degne di segnalazione sono associabili all’inquinamento atmosferico, in particolare per quanto concerne l’ozono e le polveri sottili da PM10.

Le opere in oggetto determinano l’emissione di gas di scarico delle macchine e delle attrezzature utilizzate per i lavori di manutenzione della rete consorziale. Lo SIA riporta che le analisi effettuate in merito all’entità delle emissioni inquinanti consentano di indicare valori di emissione trascurabili.

L’impatto sulla salute pubblica è stimato quindi come trascurabile.

1. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Rete Natura 2000

Tutte le opere di captazione attingono la risorsa idrica dal fiume Po o da uno dei suoi rami, per cui possono ritenersi inclusi all’interno dei siti SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e ZPS IT3270023 Delta del Po.

Inoltre le derivazioni sono ubicate a 1600 m dal SIC IT3270003 “Dune di Donada e Contarina”, a 0 m dal SIC IT3270005 “Dune Fossili di Ariano nel Polesine” e 0 m dal SIC IT3270006 “Rotta di San Martino”.

In data 30/04/2014 il Parco Regionale del Delta del Po con nota prot. n. 2024 ha espresso il proprio competente parere.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota prot. n. 243830 del 05/06/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 160/2014, con la quale ha proposto esito favorevole con prescrizioni e ha preso atto della dichiarazione resa dai progettisti dell’intervento.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014

2. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Dall'esame della documentazione presentata, si evidenzia, conseguentemente, quanto sotto riportato.
Il Quadro Programmatico, il S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale, il S.I.A. è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Il Quadro Ambientale dello S.I.A. ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.
infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame afferenti il progetto relativo alla "*concessione per grande derivazione di acqua pubblica dai fiumi Po di Venezia, Po di Gnocca, Po di Tolle e Po di Pila per usi irrigui*", risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene:

1 **al giudizio di compatibilità ambientale** sull'opera da realizzare ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 ess.mm.ii.;

2 **alla approvazione del Progetto Definitivo** ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99;

3 **al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

3.VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Tutto ciò premesso,

VISTO	il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO	il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA	la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
VISTA	la D.G.R. n. 989/2011;
VISTA	la D.G.R. n. 1003/2012;
VISTO	il parere favorevole acquisito con prot. n. 112349 del 14/03/2014 trasmesso dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
VISTO	il parere favorevole acquisito con prot. n. 152278 del 08/04/2014 trasmesso dal Taglio di Po;
VISTO	il parere favorevole acquisito con prot. n. 210873 del 15/05/2014 trasmesso dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
VISTO	il parere favorevole prot. n. 0016038 del 10/06/2014 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
VISTO	il parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
VISTA	la relazione istruttoria n. 160/2014 del 30/05/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con la quale ha proposto esito favorevole con prescrizioni e ha preso atto della dichiarazione resa dai progettisti dell'intervento;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014

CONSIDERATA la richiesta da parte del proponente (prot. 5685 del 13/06/2014) di stralciare dal progetto l'opera di presa denominata Mezzavilla sul Po di Goro;

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., considerata la relazione istruttoria n. 160/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Presidente, l'Arch. Mirko Campagnolo, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione, nonché il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della medesima Provincia),

parere favorevole

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. I mezzi d'opera utilizzati per le operazioni di manutenzione dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico.
3. Vengano ottemperate le prescrizioni espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) nella relazione istruttoria n. 160/2014 del 30/05/2014 e nel seguito riportate:
   - Sia modulata nel tempo la portata complessiva derivabile durante il periodo irriguo, fino alla sospensione della stesa derivazione in relazione all'entità della risalita del cuneo salino;
   - Siano svolti gli interventi ordinari di sfalcio della vegetazione lungo la rete consortile, asservita dalle derivazioni in argomento, a partire dal mese di agosto ovvero senza interessare habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;
   - Sia previsto il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per quelle attività legate alla derivazione in argomento e non espressamente valutate con il presente per la Valutazione d'Incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
   - Sia comunicata qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le valutazioni del caso;
   - Sia comunicata tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'Incidenza esaminata.
4. Si applichi il deflusso minimo vitale a valle di ogni captazione, calcolato secondo i criteri individuati nell'All. B della Delibera n.7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po;
5. Si implementi una rete locale di monitoraggio, ad onere del Proponente, per la valutazione delle interferenze tra la falda ed i rami deltizi, le cui caratteristiche tecniche siano concordate con l'Autorità di Bacino del fiume Po.
6. Per eventuali opere di manutenzione straordinaria che implichino variazioni delle quote dei livelli di presa, si rispettino le indicazioni fornite da AIPO e dalla direzione Difesa del Suolo Regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014 pag. 17/18

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 42 elaborati, di cui al seguente elenco.

Elenco Elaborati

1. Studio di impatto ambientale- Rel.generale – novembre 2013
2. Studio di impatto ambientale- Riassunto non tecnico- novembre 2013
3. Valutazione di Incidenza Ambientale- screening- novembre 2013
4. Studio di impatto ambientale- Citazione delle fonti - novembre 2013
5. Studio di impatto ambientale- Dichiarazioni sostitutive - novembre 2013
6. Relazione paesaggistica - novembre 2013
7. Corografia CTR con ubicazione delle derivazioni - novembre 2013
8. Corografia ortofoto con ubicazione delle derivazioni - novembre 2013
9. Valutazione preliminare dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 95 D.Lgs n. 163/2006 - novembre 2013
10. Relazione- novembre 2013
11. Relazione Idrologica - novembre 2013
12. Elenco derivazioni: tabella A- novembre 2013
13. Elenco derivazioni: tabella B- novembre 2013
14. Elenco derivazioni: tabella B1-B6- novembre 2013
15. Carta della tessitura- novembre 2013
16. Carta dei deficit irrigui - novembre 2013
17. Corografia dei bacini irrigui - novembre 2013
18. Opere di derivazione- Derivazione Corbola- novembre 2013
19. Opere di derivazione- Derivazione Cà Visentin- novembre 2013
20. Opere di derivazione- Derivazione Taglio di Po- novembre 2013
21. Opere di derivazione- Derivazione Cornera- novembre 2013
22. Opere di derivazione- Derivazione Pastore- novembre 2013
23. Opere di derivazione- Derivazione I°Bacino- novembre 2013
24. Opere di derivazione- Derivazione Cà Lattis- novembre 2013
25. Opere di derivazione- Derivazione II°Bacino- novembre 2013
26. Opere di derivazione- Derivazione Cà Garzoni- novembre 2013

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1574 del 26 agosto 2014 pag. 18/18

27. Opere di derivazione- Derivazione Cà Morina- novembre 2013
28. Opere di derivazione- Derivazione Cà Mora- novembre 2013
29. Opere di derivazione- Derivazione Cà Mora III°- novembre 2013
30. Opere di derivazione- Derivazione Gnocca II°- novembre 2013
31. Opere di derivazione- Derivazione Gnocca Ex Valli- novembre 2013
32. Opere di derivazione- Derivazione Paltanara- novembre 2013
33. Opere di derivazione- Derivazione S.Giulia I°- novembre 2013
34. Opere di derivazione- Derivazione Villanova- novembre 2013
35. Opere di derivazione- Derivazione Fraterna Ponente- novembre 2013
36. Opere di derivazione- Derivazione Fraterna Levante- novembre 2013
37. Opere di derivazione- Derivazione Tolle Monti- novembre 2013
38. Opere di derivazione- Derivazione Vallesina- novembre 2013
39. Opere di derivazione- Derivazione Cà Dolfin II°- novembre 2013
40. Opere di derivazione- Derivazione Giarette- novembre 2013
41. Opere di derivazione- Derivazione Ocaro II°- novembre 2013
42. Opere di derivazione- Derivazione Camerini - novembre 2013

(Codice interno: 281051)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1575 del 26 agosto 2014

ECOBLU S.r.l. - Variante al progetto della cava di sabbia e ghiaia approvato con D.G.R. n. 5889 del 18/11/1980 e seguenti, nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti approvata dalla Provincia di Verona con determina n. 804 del 04/02/2008 e seguenti, su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese, di proprietà della Società Eco Blu S.r.l.. Comune di localizzazione: Caprino Veronese (VR). Comune interessato: Rivoli Veronese (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione al progetto di variante della cava di sabbia e ghiaia nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese. Istanza presentata dalla Ditta Ecoblu S.r.l. in data 27/08/2013. Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 30/04/2014.

L'assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 27/08/2013 è stata presentata dalla Ditta ECOBLU S.r.l. con sede legale in Via Morgagni, 14 - 37135 Verona (C.F. e P.IVA 03412890232), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/13), acquisita con prot. n. 358246 del 27/08/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Caprino Veronese e il Comune di Rivoli Veronese, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

la Ditta ha provveduto a pubblicare, in data 28/08/2013 sul quotidiano "IL CORRIERE DI VERONA", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed inoltre ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.575/2013) in data 10/09/2013, presso la Sala Civica del Comune di Caprino Veronese.

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale della documentazione, con nota prot. n. 374253 del 09/09/2013 e successiva nota di rettifica prot. n. 440157 del 14/10/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 28/08/2013.

Nella seduta del 23/10/2013 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 29/11/2013 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Comitato Difesa Anfiteatro Morenico di Caprino e Rivoli (nota prot. n. 481344 del 07/11/2013);
- Cristini Virginia (nota prot. n. 488867 del 12/11/2013);
- Provincia di Verona (nota prot. n. 510255 del 25/11/2013);
- Consorzio di Bonifica Veronese (nota prot. n. 163054 del 14/04/2014).

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ha svolto il giorno 03/04/2014 un incontro tecnico, alla quale sono stati invitati le amministrazioni e gli enti interessati.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 374291 del 09/09/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 399355 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 27/09/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 18/02/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 465 del 30/04/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 30/04/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione alla "Variante al progetto della cava di sabbia e ghiaia approvato con DGRV n.5889 del 18/11/1980 e seguenti, nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti approvata dalla Provincia di Verona con Determina n. 804 del 04/02/2008 e seguenti, su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese di proprietà della società Ecoblu s.r.l." alla Ditta ECOBLU S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 465 del 30/04/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, depositato presso la Sezione Geologia e Georisorse, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni.

Si rileva infine che, fuori termine utile ai fini dell'istruttoria tecnica per la stesura del parere, **Allegato A** del presente provvedimento, sono pervenute le note formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Caprino (nota prot. n. 186828 del 30/04/2014);
- Consorzio di Bonifica Veronese (nota prot. n. 185297 del 29/04/2014).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 2734/1997;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n.1539/2011

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 30/04/2014;

VISTO il parere n. 465 del 30/04/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 465 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 30/04/2014**, Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento denominato: *"Variante al progetto della cava di sabbia e ghiaia approvato con D.G.R. n. 5889 del 18/11/1980 e seguenti, nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti approvata dalla Provincia di Verona con determina n. 804 del 04/02/2008 e seguenti, su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese, di proprietà della Società Eco Blu S.r.l."*, presentato dalla società Ecoblu S.r.l. con sede legale in Via Morgagni, 14 - 37135 Verona (VR) (C.F. e P.IVA. 03412890232) con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, depositato presso la Sezione Geologia e Georisorse, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 465 del 30/04/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 465 del 30/04/2014 (**Allegato A** al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 31 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

5. di dare atto che, la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione prodromica all'allestimento della discarica) entro quattro anni dalla data del rilascio/ritiro del provvedimento autorizzativo. Eventuali proroghe dovranno essere richieste alla Sezione Geologia e Georisorse prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n.44/1982;

6. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, depositato presso la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, e relativo al progetto di coltivazione autorizzato;

7. di stabilire che, la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Caprino Veronese(VR) la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29/07/1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione Veneto. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa. Si dà atto che trattasi di variante in riduzione di autorizzazione di cava esistente e che la Ditta e il Comune potranno aggiornare la convenzione in essere con gli estremi della nuova autorizzazione in variante;

8. Fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

9. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla DGRV n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale;

10. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

11. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

12. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Ecoblu S.r.l. con sede legale in Via Morgagni, 14 - 37135 Verona (C.F. e P.IVA. 03412890232, PEC: ecoblu@postalcert.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Caprino Veronese (VR), al Comune di Rivoli Veronese (VR), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione

Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

14. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 465 del 30/04/2014

Oggetto: ECOBLU S.r.l. – Variante al progetto della cava di sabbia e ghiaia approvato con D.G.R. n. 5889 del 18/11/1980 e seguenti, nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti approvata dalla Provincia di Verona con determina n. 804 del 04/02/2008 e seguenti, su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese, di proprietà della Società Eco Blu S.r.l.. Comune di localizzazione: Caprino Veronese (VR). Comune interessato: Rivoli Veronese (VR).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013).

PREMESSA

In data 27/08/2013 è stata presentata dalla Ditta ECOBLU S.r.l. con sede legale in Via Morgagni, 14 – 37135 Verona (C.F. e P.IVA 03412890232), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/13), acquisita con prot. n. 358246 del 27/08/2013.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Caprino Veronese e il Comune di Rivoli Veronese, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.
la Ditta ha provveduto a pubblicare, in data 28/08/2013 sul quotidiano "IL CORRIERE DI VERONA", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed inoltre ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.575/2013) in data 10/09/2013, presso la Sala Civica del Comune di Caprino Veronese.
L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale della documentazione, con nota prot. n. 374253 del 09/09/2013 e successiva nota di rettifica prot. n. 440157 del 14/10/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 28/08/2013.
Nella seduta del 23/10/2013 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.
Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 29/11/2013 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Comitato Difesa Anfiteatro Morenico di Caprino e Rivoli (nota prot. n. 481344 del 07/11/2013);
- Cristini Virginia (nota prot. n. 488867 del 12/11/2013);
- Provincia di Verona (nota prot. n. 510255 del 25/11/2013);
- Consorzio di Bonifica Veronese (nota prot. n. 163054 del 14/04/2014).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ha svolto il giorno 03/04/2014 un incontro tecnico, alla quale sono stati invitati le amministrazioni e gli enti interessati.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 374291 del 09/09/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.
L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 399355 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 27/09/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 18/02/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame prevede una variante alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata Mirabei (senza aumento di volumi estrattivi) autorizzata alla Ditta Ecoblu S.r.l con DGRV n. 5889 del 18/11/1980 e ss.mm.ii. e contestuale variante alla discarica per inerti, autorizzata dalla Provincia con Determinazione della Provincia di Verona n. 804/2008 e successivi decreti, sul medesimo sito alla medesima Ditta.
La cava in essere viene modificata tramite la formazione di un riempimento ricompositivo (con terre - materiale di scarto - associato di cava) che pone lo scavo di cava residuo ad una distanza di metri 150 dalle abitazioni contermini (così come previsto dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.).
Sullo scavo di cava residuo viene realizzata in ampliamento la discarica di inerti.
L'area di cava (area di effettivo scavo) e l'area della cava (area di cava più pertinenze perimetrali) non vengono ampliate.
L'area di discarica (area di stoccaggio - messa a dimora definitiva) viene ampliata rispettando la distanza di legge dalle abitazioni. L'area della discarica (area di discarica più aree pertinenziali) viene ampliata e fatta coincidere con l'area della cava. Il rifiuto inerte consentito e autorizzato è descritto con codice C.E.R. 01.04.13 "*Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407*".
La discarica autorizzata e da autorizzarsi nel concreto assorbe e sostituisce l'intera ricomposizione della cava.
L'ambito di intervento viene conformato ricompositivamente con un'adeguata baulatura utilizzando superficialmente terreno agrario come da progetto.
La Regione Veneto ha normato i rapporti tra cave e discariche con D.G.R. n.924 del 24/03/1998 con riferimento alle procedure di approvazione di cui alla L.R. 44/82 e alla L.R. 33/85. Il successivo scenario normativo (D.Lgs. 152/2006, la L.R. 10/1999, L.R. 36/2003) ha stabilito nuove procedure che sono state assunte per prassi consolidata dalla Regione in sintonia con i principi di cui alla citata DGR 924/1998.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

Pianificazione territoriale e settoriale nel Veneto:
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.) adottato;
- Piano d'Area Garda Baldo;
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Caprino V.se;

Piani Regionali Ambientali di settore
- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- Piano assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Adige.

Inoltre sono state richiamate e analizzate, in relazione al progetto in esame, le seguenti ***Norme***:
- DLgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*"e ss.mm.ii.;
- DM 27/09/2010 "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*";
- DLgs. 36/2003 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*.";
- DLgs 117/2008 "*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.";*
- D.L. 208/2008 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";*
- L.R. 44/1982 "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*";
- L.R. 3/2000 "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*".

Pianificazione territoriale e settoriale nel Veneto

2.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)

Il P.T.R.C. della Regione Veneto è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.
Dall'esame della cartografia e delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. vigente, emerge che:
- l'area interessata dal progetto in esame non è situata all'interno di aree sottoposte a rischio sismico, aree esondabili o soggette a vincolo idrogeologico (Tav.1 "Difesa del suolo e degli insediamenti");
- l'area in esame non si inserisce in alcuna zona di tutela paesaggistica, vincolata ai sensi delle L. 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431 (Tav.2 "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale" e Tav.10.31 denominata "Valenze Storico-Culturali e Paesaggistico-Ambientali").

Il S.I.A. conclude l'analisi del P.T.R.C. evidenziando che il sito in esame non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione.

2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) adottato

Il Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato adottato con DGR n. 372 del 17/02/09 pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09.
A tale adozione è seguita una Variante adottata con DGRV del n. 427 del 10 aprile 2013 (pubblicata sul BUR n. 39 del 3 maggio 2013).
Il S.I.A. ha considerato anche il PTRC in itinere.
In relazione alle tavole relative al documento adottato non sono previste interazioni significative tra il progetto in esame e le matrici tematiche individuate dal piano.

L'area di progetto risulta collocata a nord dell'autostrada del Brennero A22 e ricade nella fascia di interesse del corridoio europeo.
In relazione inoltre alla Variante al PTRC adottata con DGRV del n. 427 del 10 aprile 2013 nel SIA il progetto di variante proposto risulta conforme a quanto previsto dal disposto dell'articolo 38 delle N.T.A. di piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Trattasi di attività di cava di antica origine (già di competenza del Distretto Minerario dello Stato) esistente ancor prima della L.R. 36/1975 e autorizzata dalla Regione con DGR n.5889 del 18/11/1980. Il PTRC è quindi successivo alla realizzazione della cava.
Da ultimo con Determinazione n.804/2008 del 04/02/2008 la Provincia di Verona ha autorizzato una discarica per inerti che interessa in gran parte lo scavo di cava. Tale discarica è in parte realizzata, in parte approntata e in parte da approntare con il progredire delle attività di cava.
Per quanto attiene all'art.38 della DGR 427 del 10/04/2013 si rileva che la medesima è successiva sia all'autorizzazione di cava (quasi ultimata) che all'autorizzazione della discarica in fase di realizzazione, e attiene ad interventi di natura urbanistica. L'intervento in esame non amplia l'area di cava autorizzata (area di effettivo scavo). L'intervento prospettato risulta quindi compatibile con quanto statuito dal PTRC originario che dalla variante del medesimo in itinere compreso l'art.38 della DGR 427 del 10/04/2013.

2.1.3 Piano Area Garda - Baldo

Il Piano di Area del Garda-Baldo è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 15/03/2010.
Dall'analisi della cartografia emerge che:
- il sito in esame è individuato come "Cava Attiva" (Tav. 2.5 "Sistema delle fragilità"). E' presente a sud un "corridoio di difesa dall'inquinamento acustico";
- la zona di progetto non ricade in alcuna zona a particolare valenza storico-culturale. Tuttavia, nelle zone in prossimità dell'area di progetto si riscontra la presenza di un'area di interesse storico-culturale e di un sito d'importanza comunitaria denominato "Monte Baldo Est" SIC IT3210041 (Tav. 3.5 "Sistema delle valenze storico - culturali");
- l'area di progetto si trova in un' "Area di rilevante interesse paesistico-ambientale" e in particolare nelle vicinanze delle perimetrazioni dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli (Tav.4.5 "Sistema ambientale");

Nell'Art. 20 delle Norme Tecniche del Piano d'Area sono contenuti i vincoli e le prescrizioni da tenere in considerazione nel caso si voglia avviare una qualsiasi attività nelle aree di rilevante interesse paesistico-ambientale:
Articolo 20: "***Area di rilevante interesse paesistico-ambientale***"
PRESCRIZIONI E VINCOLI:
"E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area.
Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.
E' consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche. Sono comunque riconosciute e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti."
Il sito non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione. L'area in esame, infatti, non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito tale da limitare l'attività di progetto individuato dallo strumento di piano analizzato.
Per quanto concerne l'ubicazione in "Area di rilevante interesse paesistico-ambientale", si sottolinea come il progetto in esame non risulti in contrasto con quanto previsto dal relativo articolo delle N.T.A. in quanto il

suddetto prevede "l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area."

NOTA ISTRUTTORIA

L'area di progetto è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000. Il S.I.C./Z.P.S. più prossimo all'area di progetto è il "*Monte Baldo est*" (SIC/ZPS IT3210041) il quale dista ca. 70 m dal limite del Bacino Mirabei.
Gli altri siti della rete Natura 2000 più vicini sono il "*Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest*" (SIC IT3210043) ed il "*Monte Pastello*" (SIC IT3210021), che si trovano rispettivamente a circa 670 m e 1.520 m dall'area di progetto.
La Ditta ha allegato al S.I.A. una Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, tra l'opera in progetto ed i SIC/ZPS sopra individuati. L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 374291 del 09/09/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.
L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 399355 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 27/09/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.
Non si rilevano, nell'ambito del Piano di Area Garda Baldo, elementi ostativi alla realizzazione della variante richiesta.

2.1.4 Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona

La Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 il Documento Preliminare per la formazione del nuovo P.T.C.P. Il 13 aprile 2007 ha avuto inizio la fase della concertazione.
Recentemente è stato adottato il Nuovo Piano Territoriale Coordinamento Provinciale con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 27 giugno 2013.
Con l'analisi della cartografia del P.T.C.P. si osserva che:
- l'area in esame non si trova in un'area soggetta a tutela paesaggistica o a particolari vincoli (Tav. 1a "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale");
- l'area è classificata come "cava attiva" (N.T.A.: art. 21 - 22 - 29) e "discarica attiva" (N.T.A.: art. 21 - 22 - 28) (Tav. 2a "Carta delle fragilità"). Il progetto non è in un'area soggetta a dissesto idrogeologico o soggetta a fragilità particolare;
- l'area interessata non risulta localizzata in zone di grande valore naturalistico - ambientale (Tav. 3a "Carta del sistema ambientale");
- il progetto non si colloca in alcun particolare contesto (Tav. 4a "Carta del sistema insediativo-infrastrutturale");
- l'area di progetto non presenta alcuna indicazione (Tav. 5a "Carta del sistema del paesaggio").

Il SIA rileva che l'area in esame non rientra in zone soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto.

NOTA ISTRUTTORIA

A Nord dell'ambito di intervento e ad una congrua distanza dal medesimo esistono un sito inquinato, due discariche cessate e una cava estinta.
L'intervento è posto idrogeologicamente a valle dei citati ambiti.
Non emergono dal PTCP elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Il PTCP risulta adottato e non approvato.

2.1.5 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Caprino Veronese

Il territorio comunale di Caprino Veronese è soggetto al Piano Regolatore Generale. Il SIA analizza la "Variante Parziale adottata con D.C.C. n.33 del 23/04/2004".
L'area interessata dall'attività in esame è indicata dal P.R.G. di Caprino Veronese come "Zona E1b Rurale di montagna". Trattasi del territorio agricolo caratterizzato dalla tipica coltura montana che viene assoggettato alle stesse normative di cui alla sottozona "E1a" - Rurale di Pianura, fatta eccezione per gli annessi rustici dei quali è ammessa la costruzione sino al massimo rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo.
L'area in cui è localizzato il progetto in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precluderne la realizzazione.
Il progetto in esame risulta esterno alle aree di tutela paesaggistica d'interesse regionale e competenza provinciale - anfiteatro morenico di Rivoli.
E'in fase di redazione il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Caprino Veronese. All'attualità è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/04/2008 il Documento Preliminare del PAT.

NOTA ISTRUTTORIA

Non emergono dal PRG vigente elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.
La determinazione della Provincia di Verona n.804/08 del 04/02/2008 di autorizzazione alla discarica per inerti all'interno del sito di cava sostituisce i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, compreso il permesso di costruire e costituisce altresì variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Caprino Veronese per quanto riguarda la porzione di terreno destinata a discarica che diviene area per servizi tecnologici per l'impianto di discarica di cui al progetto. Mutamento durevole fino alla cessazione della relativa attività.
Il progetto di variante all'autorizzazione in essere di cava è in riduzione rispetto all'autorizzato e non confligge con quanto stabilito dalla citata autorizzazione provinciale.
Si richiama al riguardo la DGR 924/1998.
Successivamente all'istanza il Comune di Caprino Veronese ha adottato il PAT con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 06/03/2014. Preso atto che il Comune ha adottato il PAT, il PRG vigente costituisce nel concreto primo PI.
Viene quindi effettuata d'ufficio la verifica delle previsioni del PAT.

VERIFICA PAT

Tav.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale":
- vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (su tutto il territorio comunale);
- vincolo sismico DGR 67/2003 - OPCM 3274/2003 - OPCM 3519/2006 - DGR 71/2008 (su tutto il territorio comunale);
- vincolo idrogeologico - forestale RDL 30/12/23 n.3267 (art.15);
- cave (art.24);
- Piano di Area "Garda - Baldo" (art.35).

Tav.2 "Carta delle Invarianti":
- Invarianti di natura paesaggistica: Ambito - Aree boscate (art.37) (marginalmente all'area di intervento - vedi Nota);

Tav.3 "Carta delle Fragilità":
- Penalità ai fini edificatori: area idonea a condizione per la presenza di attività di cava sia in attività, estinte, dismesse e/o per aree ripristinate con riporto (art.55); a sud Area idonea (art.54);
- Altre componenti: Area boschiva o destinata a rimboschimento (art. 52.1); (marginalmente all'area di intervento - vedi Nota);

Tav.4 "Carta della Trasformabilità":
- Ambiti territoriali omogenei: ATO n.2 - Media Montagna (art.58).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

Il PAT per quanto attiene ai vincoli paesaggistici si esprime all'art.10 nei termini che seguono:
"Art. 10 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004
Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, Art. 134 e Art.136
Rif. Cartografia: Tav.n°1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.
Tav.n°2 Carta delle Invarianti.
Tav.n°4 Carta della Trasformabilità.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree sottoposti a vincolo, assoggettati a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.
La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.
DIRETTIVE
Il P.I. precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, suddividendo quelli di elevato pregio da quelli compromessi e/o degradati, definendo la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.
In particolare il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.
Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO, e fissa i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui all'art.90.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Prima dell'approvazione del P.I. gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali – (BURV n. 75 del 20/08/1996), gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti nel P.A.T. e la legislazione vigente in materia.
Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili (fabbricati ed aree) oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi fino alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte alla tutela del vincolo.
Per i nuovi interventi in territorio agricolo soggetto a vincolo paesaggistico, dovranno essere rispettate le peculiari tipologie e caratteristiche costruttive dei manufatti edilizi delle singole zone del territorio."

NOTA ISTRUTTORIA

La Tavola 1 del PAT riporta nella legenda la seguente frase:
"*L'intero territorio comunale, è oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004*".
Tale frase risulta ambigua e in contrasto con quanto stabilito dalle prevalenti Norme del PAT.
In merito all'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (su tutto il territorio comunale) si rileva che tale apposizione non rispetta le procedure stabilite dal D.Lgs. 42/2004, non è di competenza comunale e quindi non trova valore ne esplica salvaguardia.

Il PAT all'art.15 stabilisce che:
"*Art. 15 – VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE R.D. 3267/1923*
Rif. Legislativo: R.D. n°3267del 30.12.1923.
R.D. n°1126 del 16.05.1926.
L.R. n°52 del 13.09.1978.
Prescrizioni di massima Polizia Forestale.
Rif. Cartografia: Tav.n°1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.
Tav.n°2 Carta delle Invarianti.

Tav.n°4 Carta della Trasformabilità.
Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. n°1126 del 16.05.1926 e delle leggi regionali di settore.
DIRETTIVE
Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
Il P.I. potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. n° 1126 del 16.05.1926 e della legislazione regionale in materia."

NOTA ISTRUTTORIA

L'ambito di cava non risulta boscato all'origine e ad oggi (vedasi documentazione originaria di progetto DGR 5889/1980 Allegato A1 "Stato dei luoghi" e documentazione fotografica, originariamente l'area era coltivata a vigneto). L'autorizzazione di cava prevede in sede di ricomposizione siepi perimetrali e piantumazioni sulle scarpate. Il progetto di discarica assorbe e sostituisce la ricomposizione prevista dal progetto di cava. La ricomposizione della discarica prevede la piantumazione di piante nell'ambito. Al riguardo si rileva che l'istanza ricade in un ambito a ventosità media che tuttavia può diventare sostenuta (Allegato A1 "Stato dei luoghi" DGR 5889/1980). Risulta congrua e rispondente all'interesse pubblico la non realizzazione del previsto bosco sull'area di discarica (ex area di cava) viste le connotazioni espresse dallo strato di terreno superficiale posto a copertura della citata discarica. Le piante infatti potrebbero, per particolari eventi meteorologici, essere soggette a sradicamento con conseguente rimozione della copertura superficiale. In tal senso è stata predisposta apposita prescrizione.
Per quanto attiene al vincolo idrogeologico, che il PAT individua sul più vasto ambito (Tavola 1 retino verde), si rileva che l'articolo 15 del PAT così recita:
"Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. n°1126 del 16.05.1926 e delle leggi regionali di settore."
L'ambito di cava/discarica non riguarda le aree sottoposte a tutela "Aree boscate".
In ogni caso l'autorizzazione di cava/discarica si esprime con il titolo unico che contiene tutte le autorizzazioni di competenza regionale (compresi gli aspetti rido geologici). Il PRG (Primo P.I.) infatti individua il vincolo idrogeologico-forestale a nord, in ambito esterno al sito di progetto.

"Art. 17 – VINCOLO SISMICO
[…]
L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 (O.P.C.M. 3519/2006).
PRESCRIZIONI E VINCOLI
L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, sono disciplinate dai provvedimenti statali e regionali in materia (D.M. 14/01/2008, O.P.C.M. 3274/2003, D.C.R. 67/2003 O.P.C.M. 3519/2006 E DGR 71/2008). La stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s) deve essere definita mediante un approccio "sito dipendente", con riferimento alle informazioni disponibili nel reticolo di riferimento, riportato nella tabella 1 dell'allegato B del D.M. 14 gennaio 2008".

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene al vincolo sismico la Ditta ha provveduto in merito con apposite verifiche di stabilità.

"Art. 37 – AREE BOSCATE
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 art.13, Norme per il Governo del Territorio

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

L.R. 20/2002;
L.R. 52/1978 Legge forestale regionale
R.D.3267/1926
Rif. Cartografia: Tav. n°2 Carta delle Invarianti
[…]
Il patrimonio boschivo del PAT, come individuati sulla tavola 2, comprende ridotte superfici di boschi misti di latifoglie (quali aceri, frassini, carpino nero, orniello ed in misura minore carpino bianco, tigli, aceri, ecc.) oramai residuali. Nella superficie relativa ai boschi misti di latifoglie è compresa anche quella relativa alle neoformazioni. Queste ultime, qualora rispondano ai parametri dimensionali previsti dalla legge forestale vigente, la 52/78, sono considerate bosco e come tali soggiacciono alla normativa in vigore (Legge forestale 52/78 e successive modifiche e integrazioni, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Regio Decreto 3267/1926) per quanto attiene la loro gestione ed utilizzazione. […]
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Valgono le disposizioni di cui all'art. 13".

"Art. 13 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.L.vo 42/2004 PARTE III – AREE BOSCATE E VINCOLO DESTINAZIONE FORESTALE L.R. n°52 DEL 13-09-1978
[…]PRESCRIZIONI E VINCOLI
- La gestione delle aree boscate è demandata alle leggi forestali sopra riportate. In particolare la legge 52/78 prevede la redazione di Piani di Riassetto su proprietà pubbliche e private e/o la compilazione di Piani di Riordino, a valenza comunale. Detti piani, soggetti a revisione decennale, hanno valore di legge e dettano i criteri per la gestione forestale.
- Il PI integra e aggiorna l'individuazione delle zone boscate sottoposte a vincolo paesaggistico verificando la persistenza di tale vincolo e la sua sussistenza secondo le procedure previste dalle competenti autorità regionali in materia.
- In sede di formazione del PI dovranno essere aggiornate le perimetrazioni delle aree boscate ora presenti in Tav. 1 attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale e in relazione a quanto risulta dagli Strumenti di pianificazione forestale approvati.
Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata sottoposte a vincolo paesaggistico non costituiscono variante al PAT stesso.
- Il PI inoltre provvede ad individuare eventuali aree destinate a bosco interessate da incendi, senza che ciò costituisca variante al PAT, sulla base delle comunicazioni della Struttura regionale competente ai Comuni, e a applicarne le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.i.m., nonché la rinaturalizzazione delle stesse.
- L'estensione delle aree boschive esistenti può essere ulteriormente incrementata; la riduzione di superficie boscata è regolamentata dalla normativa statale e regionale di cui sopra, comprese le misure di compensazione, qualora dovute."

NOTA ISTRUTTORIA

Il PAT individua a grande scala nelle immediate adiacenze della cava/discarica alcuni brandelli di area boscata.
Previa verifica delle foto aeree e del contesto, si rileva che gli ambiti di cava/discarica (definiti dalla recinzione perimetrale) non risultano boscati . Nel perimetro della cava risultano esistenti tratti di siepi e piante perimetrali, che non costituiscono bosco ai sensi della normativa D.Lgs. 227/2001 art. 2 comma 6 e L.R. 52/78. Su alcuni accumuli di materiali all'interno della cava si sono sviluppati cespugli che non costituiscono bosco e che non sono stati considerati dal PAT.

2.1.6 Piano degli Interventi (P.I.) e Piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.) di Rivoli Veronese

NOTA ISTRUTTORIA

L'area posta a Sud ed esterna all'intervento di variante presentato ricade nel Comune di Rivoli Veronese, interessato dall'intervento.
L'area è indicata dal P.I. (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.05.2012) quale "Zona di tutela agricola", nel concreto zona agricola E ai sensi del D.M. 1444/68.
Gli elementi insediativi in essere (Corte Chiusole) superano ampiamente la distanza di 150 metri dal bacino di discarica peraltro già autorizzato.
A sud dell'area interessata dall'intervento e nelle vicinanze del medesimo, nel confinante Comune di Rivoli V.se, è individuata una piccola Area boscata e un Area di Rinaturalizzazione. Tale area non è interessata dall'intervento ed è posta in ambito altimetricamente inferiore e defilato dal medesimo. La parte Sud della discarica per inerti autorizzata, ubicata nel Comune di Caprino, è sostanzialmente ultimata e le attività estrattive su tale sito sono sospese e da estinguersi (DGR 761/2010 e DGR 924/1998). L'intervento di variante prospettato, che interessa aree più a Nord, non incide ambientalmente sull'intera area a Sud ubicata nell'adiacente Comune di Rivoli.
E' stato valutato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Brentino Belluno e Rivoli Veronese (VR) ratificato con DGR n. 936 del 5 luglio 2011.
Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

2.1.7 Analisi dei PRG nel raggio di 4 Km dall'area di progetto, cosi come previsto dalla DGRV 995/00

Sono stati georeferenziati con un software di tipo GIS i Piani di Assetto del Territorio ed i Piani Regolatori Generali dei comuni, per un raggio di 4 km dall'area di progetto. Nel dettaglio all'interno di quest'area d'indagine risultano inseriti i comuni di:
- Caprino Veronese;
- Rivoli Veronese;
- Dolcè;
- Fumane;
- Sant'Ambrogio di Valpolicella;
- Affi;
- Brentino Belluno.

Dall'analisi dei P.A.T. e P.R.G vigenti si evince che il centro abitato di maggiore estensione, ovvero Caprino Veronese risulta localizzato a nord/ovest ed ad una notevole distanza dall'area di progetto.
Il territorio in esame si presenta prevalentemente vocato all'indirizzo agricolo (prevalentemente vitivinicolo), anche se vi è da rilevare l'aumento delle zone di espansione urbana, sia civile che industriale, inserite nei documenti di programmazione territoriale analizzati.
Infine, dall'analisi dei PRG vigenti dei comuni di cui sopra si rileva che l'area in progetto risulti come l'unica nel territorio analizzato destinata a discarica per rifiuti inerti oggetto della specifica autorizzazione.

NOTA ISTRUTTORIA

I rifiuti inerti da conferire in discarica provengono prevalentemente dalle attività insediate nel più ampio contesto di zona.

Piani Regionali Ambientali di settore

2.1.8 Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Con Deliberazione n. 902 del 04/04/ 2003 la Giunta Regionale ha adottato il P.R.T.R.A., in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99.
Tale documento, a seguito delle osservazioni e proposte pervenute, con DGR n. 40/CR del 6 aprile 2004 è stato riesaminato e modificato ed inviato in Consiglio Regionale per la sua approvazione. La Settima

Commissione consiliare, competente per materia, nella seduta del 14 ottobre 2004 ha espresso a maggioranza parere favorevole.
Il P.R.T.R.A. è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004.
Con deliberazione n. 1408 del 16 maggio 2006 la Giunta Regionale ha approvato un "Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM10".
L'area di progetto non risulta rientrare tra le "Aree specifiche di intervento del Piano", mentre il Comune di Caprino Veronese non risulta rientrare nei Comuni sottoposti all'obbligo della stesura del Piano Urbano del Traffico ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
In base alla classificazione della delibera di Giunta Regionale del 17 ottobre 2006 n. 3195, il Comune di Caprino Veronese è stato classificato come "C Provincia", ovvero "Comuni senza problematiche dal punto di vista della qualità dell'aria e sono i Comuni situati ad un'altitudine superiore ai 200 m s.l.m., quota al di sopra della quale il fenomeno dell'inversione termica permette un inferiore accumulo di sostanze inquinanti".
Inoltre l'analisi del P.R.T.R.A. ha evidenziato che il territorio del Comune di Caprino V.se è classificato in Zona C per tutti gli inquinanti atmosferici considerati, quali polveri fini (PM10), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), biossido di azoto (NO_2), Benzene (C_6H_6), Ozono (O_3), monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO_2).

2.1.9 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004, è stato approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009.
Da un'analisi della cartografia allegata al Piano, risulta che l'area di progetto ricade nel sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto.
L'analisi della *Carta delle aree sensibili* evidenzia che l'area in oggetto non ricade in aree sensibili (art. 12 NTA), ma rientra, come la maggior parte del territorio regionale, nel Bacino scolante nel Mare Adriatico.
La *Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica* della Pianura Veneta non fornisce alcuna informazione in merito all'area in esame in quanto è ubicata al di sopra del limite di risorgiva.
Per quanto concerne la valutazione delle *Zone omogenee di protezione dall'inquinamento*, l'area di progetto ricade in "Zona montana e collinare".
Il SIA rileva che il progetto in esame, dall'analisi delle prescrizioni e dei vincoli del P.T.A. e alla luce delle specifiche gestionali del trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, sia compatibile con quanto previsto dal P.T.A.

NOTA ISTRUTTORIA

Il Piano di Tutela delle Acque vigente è stato approvato con D.G.R. n.842 del 15 maggio 2012: "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (DGR 141/CR del 13/12/2011)".
Quanto statuito da tale piano vigente risulta compatibile con il progetto presentato dalla Ditta.

2.1.10 Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Con D.G.R. n. 264 del 5 marzo 2013 la Giunta Regionale ha adottato il nuovo "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi", avviando le procedure, previste per legge, di partecipazione pubblica. Tale piano, anche se ad oggi non ancora approvato dal Consiglio Regionale e quindi non in vigore, rappresenta un fondamentale strumento di governo delle attività in materia di rifiuti speciali.

Per quanto concerne l'ampliamento della discarica di inerti, la distanza minima di sicurezza dalle abitazioni è rispettata, sia che si faccia riferimento al nuovo Piano, che prevede per la tipologia impiantistica in esame una distanza pari a 50 m, sia che si faccia riferimento al precedente Piano Regionale, adottato con D.G.R. n. 597 del 29.02.2000, che prevede una distanza di 150 m (Discarica rifiuti inerti).

Sempre in relazione ai "*Criteri per l'individuazione da parte delle Provincie delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento*", introdotti dal Piano si evidenzia che l'area di progetto non ricade all'interno di:

- aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006;
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004.
- aree "instabili" e "molto instabili" individuate ai sensi dell'art. 7 del PTRC vigente;
- aree sensibili individuate ai sensi dell'art. 12 delle NTA del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009).
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili;
- in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28/08/1989, n. 305;
- il bacino scolante in laguna di Venezia (DCR n. 23 del 07/05/2003);
- le zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006;
- il territorio dei comuni del Parco della Lessinia, individuati dalla L.R. 12/1990;
- il territorio dei comuni della Provincia di Verona che ricade anche in parte nel Bacino del Po.

Il Piano prevede inoltre che nell'individuazione dei siti di ubicazione per le discariche di inerti siano da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico, come di fatto è l'area oggetto di variante qui sottoposta a Valutazione d'impatto ambientale.

NOTA ISTRUTTORIA

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

2.1.11 Piano assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Adige

Dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico, nello specifico della tavola di pericolo e rischio idraulico, denominate I "*Individuazione e perimetrazione delle aree a pericolo e a rischio idraulico*", presenti nel sito internet ufficiale dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, si evince che l'area interessata dal progetto qui in esame non ricade in alcuna zona a pericolo o rischio idraulico individuate nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del fiume Adige, per la quale non sono previsti dalle norme tecniche di attuazione particolari prescrizioni o vincoli.
Inoltre dalla cartografia di Piano si ricava che l'area di progetto non ricade in aree a rischio di frana o colate.

NOTA ISTRUTTORIA

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

2.1.12 Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'intervento. Trattasi di ampliamento di una discarica esistente all'interno di un'area di cava per la quale non sono previsti ampliamenti ma una diversa ricomposizione ambientale. La discarica e la cava sono in avanzato stato di realizzazione.
Il progetto si attiene alle prescrizioni delle normative dei settori interessati: discariche (D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 36/2003, L.R. 3/2000, etc..) e cave (L.R. 44/82, R.D. 1444/1927, etc..).

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Autorizzazioni

Attività di cava:
- DGRV n.5889 del 18/11/1980: autorizzazione all'ampliamento, termine della coltivazione 31/12/1990;
- DGRV n.7434 del 19/12/1989: trasferimento intestazione da Soc. Cava Mirabei a Soc. Mondini Cavi SpA;
- DGRV n.7510 del 28/12/1990 proroga dei termini al 31/12/1994;
- DGRV n.1206 del 14/03/1995 proroga dei termini al 31/12/2004;
- DGRV n.1415 del 21/03/1995 l'autorizzazione alla coltivazione alla Ditta Cava Mirabei Srl;
- Decreto R.V. n.54 del 06/02/2001: prorogato il termine di estrazione e sistemazione;
- Decreto della Giunta n.95: proroga del termine al 31/12/2009 con sistemazione ambientale di almeno 1/3 entro il 31/12/2006;
- DGRV n.42 del 22/04/2010: viene concessa ulteriore proroga sino al 31/12/2013 per completare la coltivazione della cava e il ripristino.

Attività di discarica:
- Determinazione della Provincia di Verona n.804/08 del 04/02/2008: Approvazione del progetto;
- Determinazione della Provincia di Verona n.7797/08 del 24/12/2008: Autorizzazione all'esercizio della discarica;
- Determinazione Provinciale n.5607/11 del 23/12/2011: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica.

2.2.2 Dati generali dell'area

L'area in oggetto è sita nel Comune di Caprino Veronese nella zona sud-est del territorio comunale, al confine con il Comune di Rivoli V.se, ad una altitudine di ca. 210 m s.l.m.
L'area in oggetto ha **superficie catastale** complessiva di **mq 134.821**, e **superficie reale** recintata di **mq 133.170**.
Attualmente, all'interno del perimetro recintato trovano spazio sia la parte residua interessata alla **coltivazione della cava** che l'area interessata all'attività di **discarica**, e l'area interessata dalle pertinenze perimetrali (Figure e Superfici da 1 a 8 della Relazione Tecnica pagg. 8, 9).
Attualmente sono in esercizio di discarica l'intero lotto 1 nella totalità dei 3 sub-lotti che lo compongono e il lotto 2 con i sub-lotti 2A e 2B. Il sub-lotto 1A è completamente esaurito e ricomposto morfologicamente. Il sub-lotto 2C è stato ultimato limitatamente alla modellazione del fondo e sarà prossimamente allestito.
In conclusione i lotti 1A, 1B, 1C, 2A, 2B sono allestiti ai sensi della DGR 924/1998 e quindi su tali lotti andrà preso atto dell'estinzione della cava.
Ognuno dei lotti precedentemente citato assorbe anche l'area pertinenziale afferente fino alla recinzione (fascia di rispetto di 20 metri dalla recinzione verso strada -Ovest e Nord- e fascia di rispetto di 14 metri dalla recinzione sugli altri lati -Est e Sud-). I lotti 4A e 4B assorbono anche l'area della cava interessata dalla fascia di rispetto di 150 metri dalle abitazioni (angolo Nord-Ovest).
Sono fatte salve le possibilità di utilizzo della viabilità pertinenziale della discarica/cava.
Sul lotto 2C l'attivazione dei lavori di allestimento della discarica comporterà la sospensione dei lavori di cava ai sensi della DGR 761/2010 considerandosi tale ambito provvisoriamente escluso dalle attività minerarie anche ai fini della sicurezza.
Il Progetto di Variante in ampliamento alla discarica approvata interessa sostanzialmente la parte in ampliamento della medesima e coinvolge l'intero intervento anche per quanto attiene alla ricomposizione della cava.
L'attività estrattiva è in atto a nord su circa 1/3 dell'intero scavo di cava pari a mq 44.347 (Figura 5 - Relazione Tecnica), mentre sulla parte a sud esaurita, di mq 64.675 (Figura 4 - Relazione Tecnica), è in esercizio la discarica, considerandosi conclusa l'attività di cava anche sul sub-lotto 2C.
La variante al progetto di cava/discarica coinvolge sostanzialmente, il lotto 3 e il lotto 4 che costituisce ampliamento per la sola discarica. Quest'ultimo è coincidente con la parte nord della cava, soggetta a

variante in riduzione. I restanti lotti (1 e 2) restano sostanzialmente non modificati rispetto all'autorizzato, fatta salva la ricomposizione morfologica superficiale finale.
L'intervento cava/discarica di progetto è riferito quindi alla totalità della depressione risultante dall'attività di cava che trova ricomposizione morfologica in capo alla cava nella realizzazione del manufatto distanziatore e regolarizzazione delle scarpate perimetrali e in capo alla discarica per la restante parte.
I lotti di cava coincidono planimetricamente con i lotti della discarica con l'aggiunta del lotto da denominarsi 4C costituito dal manufatto distanziatore e coincidente con la fascia di rispetto di 150 metri dalle abitazioni (angolo Nord-Ovest). Tale ambito dovrà essere ricomposto con il materiale di selezione, di scarto e materiale associato proveniente dalla cava.
E' attualmente presente sul sito di cava un impianto di betonaggio posto sul lotto 3B. Un ulteriore impianto già destinato alla prima lavorazione di cava (selezione e lavaggio inerti) e ubicato a Nord è stato smontato e asportato dalla cava.

2.2.3 Rete Piezometrica utilizzata per il Monitoraggio dei Livelli di Falda

E' presente una rete di monitoraggio costituita da 10 piezometri e da 2 pozzi superficiali a grande diametro.
L'area è interessata dalla presenza **di due acquiferi** entro i primi 25 metri di profondità:

- **il primo, superficiale,** confinato e limitato, ubicato a monte dell'area di interevento, defluisce all'interno delle alluvioni ghiaioso sabbiose presenti nei primi 15 ÷ 19 metri di profondità dal piano campagna. Intercetta prevalentemente le acque di origine meteorica e si sviluppa arealmente con un'estensione abbastanza limitata, a Nord dell'area di progetto. Questo acquifero è intercettato dai piezometri S 4 e S 9 e dai pozzi Nord e PN2 **(esterno all'area di cava - area di effettivo scavo)**. La superficie freatica si rinviene ad una profondità superiore ai 10 m dal piano campagna, ed è per questo motivo che in corrispondenza dei piezometri S 5, S 6, S 7 e S 8 non è mai stata rilevata presenza di acqua. I livelli dell'acquifero oscillano tra 203 e 210 m s.l.m. **Il piezometro S10 e lo scavo di cava non hanno fatto emergere l'esistenza di tale locale superficiale acquifero dislocato in un ambito esterno a quello di intervento;**
- un secondo acquifero **(falda)**, più profondo e consistente, che defluisce all'interno di alluvioni prevalentemente ghiaioso sabbiose, il cui tetto oscilla tra 194 e 186 m s.l.m. Questo risulta protetto superiormente dal banco limoso argilloso che si sviluppa tra 210 e 194 m s.l.m. ed è pertanto alimentato da acque provenienti da aree esterne a quella in esame. Questa falda defluisce al di sotto dell'area di cava/discarica, ed è pertanto oggetto del monitoraggio attraverso una rete composta dai seguenti piezometri: S 1, S 2, S 3 e S 10.

A partire dal 24 settembre 2008 sono iniziate le misurazioni dei livelli freatimetrici sui due acquiferi intercettati. La frequenza dei rilevamenti è stata la seguente:

- Giornaliera (5 giorni la settimana), fino al giorno 21 novembre 2008;
- Settimanale dal 24 novembre 2008;
- Mensile dal 01/01/2011.

NOTA ISTRUTTORIA

Il primo acquifero superficiale non costituisce falda. Il secondo acquifero costituisce falda freatica ai sensi della L.R. 44/82 art.44 lett. g) che così recita:
"… *Non è consentito di portare a giorno,sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo* ….".
Il fondo cava resta sostanzialmente quello autorizzato con DGR n. 5889/1980. Durante il periodo trentennale di gestione della cava non sono emerse interferenze tra la cava e la falda. Dalla Relazione Geologica emerge il rispetto delle statuizioni di cui alla L.R. 44/82 precedentemente citata.

2.2.4 Descrizione dei progetti approvati di cava e di discarica

Discarica

Il progetto approvato di discarica e la correlata autorizzazione all'esercizio prevede di ricomporre complessivamente una superficie di circa **mq 109.125**, con profondità finite di ripristino che variano progettualmente da 18,70 m a 23,24 m, variabile che dipende dalle quote del terreno circostante, dal piano inclinato del fondo che viene disposto secondo un'unica livelletta con pendenza costante del 2,35% degradante verso sud come previsto del piano di cava approvato, e dalla baulatura superficiale di finitura avente pendenza massima positiva verso il centro del 5%.
Il progetto di discarica approvato non interessa l'intero scavo di cava. Prevede infatti la realizzazione di un grande bastione di contenimento della discarica stessa che funge da barriera tra la massa di rifiuti conferita e la restante area di cava non interessata dalla discarica.
Tale manufatto costituisce parte della discarica, è da realizzarsi interamente entro l'area della discarica stessa. Si sviluppa in direzione est-ovest per l'intera larghezza dello scavo (240 m circa) con sezione trapezia avente la base di fondo larga circa 50 m e sommitale larga circa 8 m, per un'altezza media di circa 16 m. La realizzazione del manufatto comporta la permanenza in sito di circa 111.600 mc di materiale inerte e limita la capacità della discarica stessa. La Ditta ritiene quindi rispondente all'interesse pubblico ottimizzare la capacità di accoglienza del sito e in tal senso ha presentato il progetto di variante oggetto di esame.
Il progetto in variante della discarica presentato prevede un ampliamento dell'area di discarica con un perimetro coincidente con il perimetro dell'area di cava (area di effettivo scavo) da autorizzarsi in variante e riduzione.

Cava
Il progetto approvato di cava con DGR n. 5889/1980 e ss.mm.ii. prevede un'area di scavo delimitata con linea rossa nella Planimetria Allegato A2 "Stato dei luoghi" del progetto e come da punti 1), 3), 5) lett. n) della citata autorizzazione.
L'area della cava corrisponde all'area dei mappali autorizzati.
Il progetto in variante presentato prevede una riduzione dell'area di cava (area di effettivo scavo) con un perimetro coincidente con il perimetro della discarica in variante. La restante area interessata dalla cava è soggetta a sola ricomposizione senza estrazione. La ricomposizione e i relativi apporti di materiali derivanti dalla cava per la sistemazione dei luoghi e per la realizzazione del manufatto distanziatore sono posti in capo all'autorizzazione di cava.

2.2.5 Elementi di connotazione del progetto in variante di cava e di discarica

Vengono riassunti di seguito i dati generali del progetto:

Superficie catastale complessiva in proprietà	134.821 mq
Superficie reale perimetrata e recintata e interessata dall'intervento	133.171 mq
DISCARICA	
Superficie a discarica comprensiva delle aree pertinenziali	133.171 mq
Superficie interessata dall'attività di discarica (stoccaggio rifiuti)	97.453 mq
Superficie del settore perimetrale di transito	24.798 mq
Superficie di pertinenza della discarica (manufatto distanziatore e transito perimetrale)	35.718 mq
Volume netto complessivo di rifiuti da conferire (progetto autorizzato)	1.093.054 mc
Volume netto complessivo di rifiuti da conferire (progetto in variante - ampliamento)	1.274.238 mc
CAVA	
Superficie della cava comprensiva delle aree pertinenziali	133.171 mq
Superficie di cava (area di effettivo scavo) Figura 4 della Relazione mq 64.675 + Figura 6 mq 32.778= totale mq	97.453 mq
Area di cava (area di effettivo scavo da completare/effettuare) (Figura 6 Relazione Tecnica)	32.778 mq
Volume movimentato	180.747 mc
Volumi da utilizzarsi sul luogo per la ricomposizione e realizzazione del manufatto distanziatore e regolarizzazione delle scarpate perimetrali	97.317 mc

Volume materiale di cava da coltivare e da commercializzare	83.430 mc

La variante prevede il riassetto ricompositivo esteso all'intera area della cava coincidente con l'intera area della discarica. Il bastione previsto dal progetto approvato, oggetto di variante, non verrà realizzato. Saranno infatti le stesse scarpate dello scavo di cava a fungere da limite fisico ai rifiuti conferiti.
La variante presentata riorganizza l'assetto dell'attuale ambito residuale di cava pari a 44.347 mq (Figura 5 della Relazione Tecnica) e riorganizza in ampliamento la discarica sul medesimo contesto.
I lotti di cava coincidono con i lotti della discarica (denominati 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B).
Ognuno dei lotti precedentemente citato assorbe anche l'area pertinenziale afferente fino alla recinzione (fascia di rispetto di 20 metri dalla recinzione verso strada -Ovest e Nord- e fascia di rispetto di 14 metri dalla recinzione sugli altri lati -Est e Sud-). I lotti 4A e 4B assorbono anche l'area della cava interessata dalla fascia di rispetto di 150 metri dalle abitazioni (angolo Nord-Ovest).
Parte dell'area attinente alla modifica progettuale (avente estensione complessiva di 44.347 mq circa) 32.778 mq saranno riordinati altimetricamente mediante l'impiego di rifiuti inerti che verranno conferiti in discarica.
I restanti 11.570 mq verranno ricomposti tramite attività di cava, utilizzando materiale inerte naturale proveniente dall'area di cava stessa (circa 97.317 mc) nel rispetto delle distanze dai fabbricati presenti a nord-ovest, fissate in 150 m.
L'intervento di cava proposto prevede che la formazione delle scarpate interne perimetrali di raccordo tra la sommità ed il fondo avvenga con pendenza pari a 35° alla stregua dell'intervento approvato ed in parte già realizzato. Nell'invaso di cava viene realizzata la discarica per una capacità totale ricettiva netta prevista dal progetto di variante in complessivi 1.274.238 mc, in luogo di 1.093.054 del progetto originario con un aumento pertanto di 181.184 mc.

2.2.5.1 Progetto di variante: Discarica

Volume ricettivo complessivo per allestimento e rifiuti	1.446.000 mc
Volume conferito in 60 mesi di attività (06/08÷06/13)	714.000 mc
Volume discarica ancora a disposizione	732.000 mc
Volume mensile medio conferito	12.200 mc
Periodo di tempo per l'esaurimento e sistemazione della discarica	6 anni

Operazioni di preparazione
Il progetto approvato e la variante prevedono che nel sito oggetto di intervento convivano parallelamente e separatamente le attività di cava e di discarica.
Le procedure di passaggio tra attività estrattiva e discarica si ripetono per ogni porzione che si andrà trasformando definitivamente. Pertanto per ogni sub-lotto che entrerà in esercizio, secondo quanto stabilito dall'Art.1c della D.R.V. 924/98, verranno seguite le seguenti procedure:
- il direttore lavori della cava dichiara mediante comunicazione formale da trasmettere alla Provincia di Verona e Comune di Caprino, la fine escavazione sul sub-lotto in oggetto in conformità al progetto di coltivazione autorizzato;
- I risultati del rilievo topografico del fondo effettuato verranno trasmessi alla Provincia di Verona e al Comune di Caprino che si riserva 20 giorni per eseguire eventuali controlli;
- Verrà comunicato l'inizio dei lavori di allestimento sull'area rilevata alla Provincia di Verona, al Comune di Caprino ed ad ARPAV;
- Si procederà, quindi, all'allestimento del sub-lotto comunicando la fine delle operazioni, a collaudo funzionale positivo, alla Provincia di Verona, al Comune di Caprino V.se ed alla "Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua" che attiva il procedimento di estinzione.

Tale procedura sarà ripetuta per le successive porzioni di cava interessate alla ricomposizione prevista progettualmente.

Opere propedeutiche già attuate per la realizzazione del progetto approvato di discarica

- Regolarizzazione dei bordi superiori dei lotti come progetto di cava approvato e delle scarpate lungo il perimetro con pendenza 35° predisposte per la stesura del materiale impermeabilizzante;
- Realizzazione del piano di fondo mediante livellamento di compenso secondo le geometrie approvate, in particolare formazione della pendenza del 2,35%, come previsto nel progetto di cava approvato. Attualmente è conclusa la regolarizzazione nel fondo del sub-lotto 2C, ultima porzione sulla quale non è prevista alcuna variante progettuale;
- Delimitazione interna tra i sub-lotti (separazione cava-discarica) che avviene attraverso l'utilizzo di transenne mobili composte da elementi metallici (tubolare e rete zincati) prefabbricati;
- E' presente e funzionante l'impianto di lavaggio pneumatici dei mezzi in uscita con avviamento manuale ed automatico;
- Sono già operanti due accessi separati (cava e discarica) realizzati mediante l'impiego di due elementi metallici per ogni accesso. Un altro passaggio per accedere alla discarica, realizzato con tipologia analoga a quella descritta, è stato eseguito in prossimità dello spigolo sud-ovest il quale acconsente di transitare lungo tutto il margine sud, questo permette ai mezzi d'opera di gestire gli allestimenti, gli sversamenti, i trasporti sia di rifiuti che di terreno e tutte le operazioni da eseguirsi in sommità della scarpata. Il cancello di ingresso primario alla proprietà è unico e posto frontalmente al box uffici, dove l'operatore, sempre presente, controlla costantemente il transito e registra le pesate;
- Opere di piantumazione perimetrale a completamento di quella esistente già realizzata per l'attività di cava, la barriera vegetale è già presente lungo tutta la recinzione che delimita la proprietà;
- L'impianto di pesatura in ingresso è ad uso della ditta gestore con lettura automatica effettuata all'interno del box uffici.

Opere propedeutiche da attuare per la realizzazione del progetto di variante

- Smontaggio e rimozione delle strutture dell'impianto per la produzione di conglomerato cementizio presente sull'area del sub-lotto 3B, per dar corso agli scavi che abbasseranno la quota attuale di circa 8 m sino ad arrivare alla quota autorizzata del progetto di cava;
- Regolarizzazione delle scarpate perimetrali secondo geometrie che garantiscano sia le distanze previste progettualmente dai confini di proprietà (14 m ad est e 20 m ad ovest e nord lungo la strada) sia la formazione del pendio con pendenza non superiore ad un angolo di 35°;
- Preparazione del fondo dei lotti 3 e 4 (oggetto di variante) secondo il progetto di cava, rispettando sempre la livelletta degradante in direzione da nord a sud;
- Smontaggio e rimozione delle strutture dell'impianto per la selezione e lavaggio inerte per dar corso agli scavi che abbasseranno la quota attuale di circa 8 m sino ad arrivare alla quota autorizzata del progetto di cava;
- Realizzazione della recinzione che delimita l'attività di cava esaurita con l'attività di discarica;
- Esecuzione della barriera distanziatrice dai fabbricati (150 m) sull'angolo nord-ovest della cavità la realizzazione della quale impiegherà circa 97.317 mc di materiale proveniente interamente dall'area estrattiva, composto da limo di lavaggio, limo sabbioso, sabbia limosa, mistone naturale da stendere sul suolo disposto secondo la morfologia attuale.

Operazioni di allestimento e conferimento

Una volta esaurita l'attività di cava si procede all'esecuzione delle seguenti attività:

- Impermeabilizzazione di fondo, scarpate e realizzazione degli arginelli perimetrali verso il lotto confinante, con limo granitico a basso tenore di umidità. Alla fine delle opere di allestimento si darà luogo al collaudo funzionale dell'area allestita, il risultato positivo delle opere collaudate permetterà la successiva entrata in esercizio;
- Entrata in esercizio del sub-lotto allestito, sino a raggiungere uno spessore dei rifiuti di circa 10 m, mediante l'utilizzo di percorso camionabile realizzato per l'apporto dei rifiuti a questa quota mediana. Una volta raggiunto uno spessore di circa di 10 m, corrispondente a circa metà altezza dalla depressione di cava e sino al limite del lotto attiguo (al quale ci si raccorda mediante una scarpata non superiore di 30°), il conferimento potrà avvenire dalla sommità della scarpata perimetrale. Si precisa che, conclusa la fase dell'esercizio sul sub-lotto interessato, avremo occupato l'intera area della superficie ricettiva di

fondo, ma non la capacità volumetrica. Si potrà comunque procedere alla esecuzione degli strati tecnici superficiali sino alla stesura del terreno necessario alla ricomposizione finale.
La volumetria disponibile del lotto sarà definitivamente esaurita quando entreranno in esercizio anche i lotti attigui, questo poiché la dividente tra una porzione e l'altra è definita teoricamente mediante un piano verticale, ma in realtà la scarpata di avanzamento dei rifiuti viene realizzata con angolo di 30° pertanto solo il piede corrisponde al confine del lotto, mentre la sommità si attesta ad una distanza di circa 35 m dal piano verticale divisorio del lotto adiacente, considerando un'altezza della massa conferita di circa 20 m.
La strategia di conferimento sarà adeguata al sito, alla morfologia dell'area ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalle normative vigenti attinenti l'attività di discarica, in particolare:

1) Verrà assicurato un angolo di avanzamento della massa di rifiuti non superiore a 30° (D.Lgs. 36 All.1 Cap. 2.10 e D.G.R.V. 14 del 14.1.05, Nota Regionale 21.04.04 n. 275733/46.01). Sarà vietato lo scarico dei rifiuti in unico sversamento dalla sommità scarpata, superando l'intero dislivello in una sola fase, ma sarà permesso solo da dislivelli non superiori a 10 m circa e sarà, quindi, possibile procedere alla sagomatura puntuale del pendio di avanzamento della massa dei rifiuti dall'alto e/o dal basso mediante impiego dei bracci degli escavatori;
2) i rifiuti vengano depositati in strati compattati (D.Lgs. 36/03 All.1 art. 2.10);
3) Il conferimento concentrato su uno o due sub-lotti per volta, sino al raggiungimento della quota sommitale con relativa ricomposizione del medesimo/i, espone una modesta superficie al dilavamento meteorico, contenendo il più possibile l'eventuale ristagno di acqua. Lo sversamento dei rifiuti avviene sempre in senso contrario alla pendenza del fondo cava, positiva da sud a nord come previsto da progetto approvato, con finalità di ridurre al minimo il ristagno contro la massa conferita.

Materiali impiegati

I materiali impiegati per la realizzazione della discarica saranno i seguenti:

- *Impermeabilizzazione*: per la barriera di confinamento dello spessore di 1 m (D.Lgs. 36/2003) verrà utilizzato il limo derivante dalla segagione dei blocchi granitici. Oltre alle opere di impermeabilizzazione del fondo tale materiale verrà usato anche per le pareti perimetrali e per la realizzazione degli arginelli di contenimento di altezza 3 ÷ 4 m, con scarpe laterali di circa 30°. Questo rifiuto inerte prodotto dalla lavorazione di materiale lapideo granitico alla stregua del rifiuto conferito, da prassi consolidata nella Provincia di Verona, è stato ripetutamente utilizzato per l'impermeabilizzazione del fondo di discariche analoghe a quella di progetto.
  Dati di laboratorio eseguiti su campioni raccolti in fase di collaudo degli strati impermeabili di discariche in cui è stato utilizzato questo tipo di materiale, attestano, sotto il profilo fisico della permeabilità, valori edometrici molto bassi, tali da definire il limo come sostanza con drenaggio estremamente basso inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs. 36 ($K \leq 10^{-7}$ m/s, pari a 10^{-5} cm/s) e con test si cessione compatibili con il D.M. 27.09.2010 e pertanto idoneo ad essere recuperato.
  Si ricorda che le analisi che definiscono le caratteristiche geotecniche eseguite puntualmente sui campioni raccolti in sede di collaudo funzionale dell'allestimento, soddisfano sia come valori che come metodo anche quanto stabilito dalla Determinazione della Provincia di Verona N. 5564/06;
- *Materiale drenante*: utilizzato sia per la realizzazione delle massicciate da stendere e compattare sulla superficie degli strati intermedi di rifiuto al fine di permettere il transito dei mezzi d'opera durante le fasi di conferimento e per la formazione dello strato drenante superficiale, posto prima della stesura dello strato di terreno vegetale per uno spessore stabilito dal D.Lgs. 36/2003 in 50 cm.
  Detti strati potranno essere costituiti dai materiali a seguito elencati o miscele degli stessi:
  1. litoidi di idonea pezzatura derivanti dallo scarto di lavorazione del materiale lapideo (cocciame).
  2. In subordine mistone ghiaioso proveniente dal materiale estratto nell'area di cava.
  3. In subordine materiale riciclato secondo D.M. 5/02/98 e successive modifiche, che individua i rifiuti non pericolosi da sottoporre a procedure semplificate di recupero e quanto stabilito nell'All. C5 (Caratteristiche prestazioni degli aggregati riciclati "Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante") della circolare 15/07/05 N. 5205 pubblicato G.U. 171 del 25/07/05.

Il materiale composto di litoidi (cocciame) impiegato in discarica per le opere propedeutiche di gestione quali la realizzazione delle massicciate per permettere il transito dei mezzi d'opera sulla massa di limo conferita e strato drenante superficiale è caratterizzato dallo stesso codice CER 010413, ma riciclabile, quindi la fornitura non verrà gravata dal pagamento di oneri regionali (ecotassa);

- *Terreno*: il cui utilizzo specifico sarà relativo alla formazione di " …*strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale…*" come stabilito dal D.Lgs. 36/03, superficie che ha la funzione di consentire la formazione dello strato edafico e l'attecchimento delle specie vegetali. L'approvvigionamento di tale materiale, qualora provenga dall'esterno dell'area di cava, avverrà secondo quanto stabilito dal DM 161/12 e successive modifiche;
- *Rifiuto conferito*: Trattasi esclusivamente di rifiuto inerte proveniente dalla lavorazione del marmo e della pietra codificato C.E.R. 01.04.13, con tenore di umidità non superiore al 35%, sotto forma di fango palabile.
  L'esercizio della discarica prevede un apporto complessivo di circa 1.274.238 mc di rifiuto.
  Dati del progetto di variante caratterizzanti l'intera discarica:
  - Volume totale limo R10 per impermeabilizzazioni e arginelli: mc 171.000
  - Volume massicciata intermedia e drenante superficiale mc 130.000
  - Volume terreno superficiale mc 97.000
  - Volume netto rifiuti inerti conferiti mc 1.274.000.

Ordine di conferimento

Dopo aver completato la coppia 1C/2C, già in fase avanzata di completamento per il lotto 1C, e di inizio allestimento per il lotto 2C, si passerà alla coppia 3C/4B, poi ai lotti 3B/4A.
Ultimo lotto a conclude le operazioni di sversamento è il 3A in quanto facilmente raggiungibile dalla strada perimetrale della discarica, anche alla quota di fondo del lotto; inoltre allorquando inizieranno le operazioni su tale porzione, i lotti confinanti 3A 3B 4A saranno sostanzialmente in fase di finitura superficiale, pertanto appare quantomeno inutile creare sui lotti limitrofi una strada che raggiunga il fondo del lotto 3A o sversare direttamente dall'alto di questi dalla sommità scarpata.

2.2.5.1 Progetto di variante: Cava

Al fine di ottenere la morfologia progettuale di variante del bacino ricettivo, verranno movimentati nell'area ancora attiva di cava complessivamente 180.747 mc.
Questo nuovo valore è stato ottenuto comparando la situazione plano-altimetrica attuale del terreno con la situazione che si andrà a creare per effetto della realizzazione del progetto di variante.
La nuova conformazione prevede, oltre alla realizzazione del manufatto distanziatore dai fabbricati, la formazione di scarpate a 35°, non più a 25° come era stabilito nel progetto di cava approvato, neppure la formazione dell'argine di contenimento dei rifiuti verrà eseguita.
Del volume movimentato di 180.747 mc, 97.317 mc saranno impiegati in sito per la realizzazione sia del manufatto distanziatore dai fabbricati che per regolarizzare le scarpate perimetrali, tale quantità di materiale escavato serve esclusivamente per realizzare la geometria di variante e verrà quindi stesa sopra l'attuale ed invariata conformazione morfologica del terreno.
I restanti 83.430 mc (180.747 mc - 97.317 mc) sono preposti alla commercializzazione, quindi condotti all'esterno. Questo valore individua il quantitativo di materiale residuo da cui saranno detratti annualmente i volumi asportati.
La trasformazione tra la situazione morfologica attuale del terreno e la situazione di cava approvata comportava un'asportazione pari a 128.562 mc, mentre la realizzazione della variante prevede un volume da estrarre pari a mc 83.430, ne consegue una differenza di - 45.132 mc; quantità che individua analiticamente la perdita volumetrica tra le due soluzioni.
Il progetto in variante richiede una temporalità di realizzazione a completamento dell'attività di cava di quattro anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

2.2.5.2 Ripristino Ambientale del sito tramite attività di discarica

Operazioni di ripristino finale

Una volta raggiunta la parte sommitale dell'invaso con le attività di discarica, si procederà alla ricomposizione superficiale del sito, per stralci, secondo procedure e modalità stabilite dalle norme tecniche vigenti:

- Stesura per 50 cm di *strato impermeabile* (limo di granito alla stregua dell'esecuzione dell'impermeabilizzazione del fondo) distribuito sullo strato di regolarizzazione composto di materiale inerte o cocciame, precedentemente apportato e compattato per permettere il transito dei mezzi di trasporto;
- Stesura di cm 50 di *materiale drenante* composto di inerte, o cocciame. Si precisa che, se le condizioni climatiche lo permettono, non viene esclusa la possibilità di stendere sulla massa di rifiuti già lo strato impermeabile superficiale di 50 cm, ed utilizzare come strato drenante il materiale ammassato per la formazione del piano rotabile composto di inerte o cocciame;
- Stesura dello *strato superficiale di terreno* per uno spessore di 1 m proveniente anche da scavi esterni, oltre che dall'interno della proprietà accantonato nelle operazioni di scopertura della cava, tale materiale deve comunque garantire l'attecchimento del manto erboso e delle specie arboree, come previsto dall'All.1 comma 1, 2 , 3 punto 1 D.Lgs. 36/03;
- Realizzazione di *canaletta drenante perimetrale*, esterna al corpo di discarica, per raccolta e dispersione, delle acque meteoriche il cui compito sarà quello di raccogliere e disperdere l'eventuale sgrondo proveniente dall'area superficiale della discarica. L'azione disperdente del manufatto sarà coadiuvata anche dalla posa in opera di quattro pozzi perdenti disposti agli angoli, nei quali verranno convogliate le acque in esubero eventualmente ancora presenti dopo l'azione disperdente delle canalette stesse;
- Formazione *superficiale dello strato edafico e prato polifita* con messa a dimora di specie arboree secondo quanto stabilito dallo studio di V.I.A., dalle prescrizioni del Corpo Forestale secondo quanto stabilito nel Piano di ripristino ambientale, il tutto per favorire un organico inserimento nel contesto naturale circostante.

La ricomposizione superficiale prevede una baulatura con pendenza baricentrica pari al 5%, predisposta per area prativa opportunamente piantumata con specie autoctone, in sintonia con le emergenze ambientali tipiche dei luoghi circostanti.

Alla stregua del progetto approvato, anche le imposizioni della variante mantengono la separazione fisica delle attività, come stabilito dal D.G.R.V. 924/98 e D.G.R.V. 761/2010. Ci sarà infatti una netta e categorica divisione delle due attività (estrattiva e discarica) per le quali rimarranno comuni l'ingresso primario (accesso su strada), il box uffici, i primi 150 m del percorso asfaltato che corre in fregio alla strada comunale. Le strutture collettive sono infatti presenti nelle vicinanze dell'ingresso, ma i mezzi saranno subito dopo indirizzati ai due accessi separati distintamente per le diverse attività.

NOTA ISTRUTTORIA

L'attivazione dei lavori di allestimento sui singoli lotti della discarica comporterà la sospensione dei lavori di cava ai sensi della DGR 761/2010 considerandosi tale ambito provvisoriamente escluso dalle attività minerarie anche ai fini della sicurezza. La dichiarazione del direttore dei lavori della discarica attestante l'ultimazione delle opere di allestimento della discarica stessa consente l'avvio degli adempimenti previsti per la dichiarazione di estinzione della cava o parte di essa secondo le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 44/82. Tale dichiarazione deve essere inviata anche alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse.

Sistemazione agraria

Come già relazionato nella "*Relazione tecnico illustrativa attinente alla sistemazione finale a verde dell'area ricomposta*", redatta a seguito delle richieste d'integrazioni della Commissione provinciale V.I.A. del 14.11.2006, prot. 96580, il riordino del sito prevede una vasta area a bosco ceduo e specie arbustive, corrispondente geometricamente all'area di discarica e dalla parte pianeggiante del manufatto distanziatore, per una estensione pari ad Ha 9.84.82 e prato polifita asciutto per Ha 3.33.06 con presenza prevalente di trifoglio nelle zone soleggiate, a completamento di tutta l'area recintata.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

La risposta ricevuta dal Servizio Forestale Regionale di Verona del 02.02.2007, prot n. 63776, concordava con l'impostazione generale, in termini di sistemazione agraria del suolo, profili di ripristino, regimazione acque superficiali e viabilità.
Osservava, però, testualmente, che: *"… la specie più adatta al rimboschimento e più rappresentata in zona è l'Ostrio-querceto, nelle sue varianti a scotano e primitivo di falda detritica. Non si ritiene opportuno l'impiego di Carpino bianco e Faggio tra le specie arboree, inoltre lo scotano è una specie arbustiva. Tra il soprassuolo arboreo principale, per le loro caratteristiche tipicamente pioniere, si potrebbe invece inserire acero campestre e Pino silvestre. Tra le specie arbustive si ritiene opportuno escludere il Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), inserendo invece lo scotano. Il sesto d'impianto dovrà essere di 2.5x2 m, pari a 2000 piantine/ha suddivise tra specie arboree (1/3) e specie arbustive (2/3), per un totale di piantine impiegate di circa 15.250, facendo riferimento a una superficie complessiva di 7.62 ha.*
Si ritiene più conveniente adottare un sesto d'impianto unico per le specie arboree e arbustive, ai fini di rendere più agevole la successiva manutenzione. Per evitare geometrie regolari mantenendo comunque la possibilità di effettuare periodici sfalci, si suggerisce di adottare un sesto d'impianto a file ondulate, che conferisce un effetto visivo di irregolarità pur mantenendo una disposizione a filare che consente il passaggio di mezzi meccanici sull'interfila di 2.50 m. Lo sfalcio dovrà infatti essere eseguito con periodicità di 2 volte all'anno fino al completo affrancamento delle chiome, e comunque per un periodo di almeno 5 anni. Non si ritengono opportuni trattamenti fitosanitari sulle piante, ma esclusivamente la sostituzione delle fallanze dopo tre anni dall'impianto, ed eventualmente l'irrigazione di soccorso per lo stesso periodo in caso di estati particolarmente siccitose".
La variante qui proposta si adeguerà a quanto indicato dal Servizio Forestale Regionale, andando a modificare la geometria precedentemente indicata, ovvero il bosco sarà esteso a tutta l'area ricomposta per una superficie complessiva di mq 98.482, mantenendo comunque sia un percorso perimetrale che uno interno della larghezza di 3 m, da utilizzarsi per la ordinaria manutenzione del bosco, formati da prato polifita.
Le essenze principali utilizzate saranno quindi, l'Ostrio-querceto nelle varianti a scotano e primitivo di falda detritica, con Acero campestre e Pino silvestre, per le specie arboree, mentre per quelle arbustive si utilizzerà lo scotano.
Ad oggi il lotto 1A, completamente esaurito, e parte dei lotti 1B e 2A, in fase di completamento, sono già stati ricoperti con adeguato strato di terreno con semina di prato polifita, in attesa della piantumazione delle specie arboree e arbustive.
La fertilizzazione avverrà mediante idoneo minerale ternario a lenta cessione a basso impatto ambientale con nisodur ed organico + fosforo + potassio + magnesio + micro (boro, calcio, zinco, rame, ferro, manganese) per il rapido ripristino dello strato attivo del suolo per una profondità di circa 30 cm.
Entro il termine di un anno agrario viene così ristrutturata la seconda parte dello strato vegetale (da 30 a 60 cm) quale colonizzazione degli apparati radicali del cotico ed infine il ripristino delle attività di capillarità orizzontale e verticale del suolo.
Il cotico erboso sarà opportunamente trinciato e lasciato in sito al fine di produrre sostanza organica vegetale a vantaggio del mantenimento e sviluppo dello stesso.

NOTA ISTRUTTORIA

L'ambito di cava non risulta boscato all'origine né ad oggi (vedasi documentazione originaria di progetto DGR 5889/1980 Allegato A1 "Stato dei luoghi" e documentazione fotografica, originariamente l'area era coltivata a vigneto). L'autorizzazione di cava prevede in sede di ricomposizione siepi perimetrali e piantumazioni sulle scarpate. Il progetto di discarica assorbe e sostituisce la ricomposizione prevista dal progetto di cava. La ricomposizione della discarica prevede la piantumazione di piante nell'ambito. Al riguardo si rileva che l'istanza ricade in un ambito a ventosità media che tuttavia può diventare sostenuta (Allegato A1 "Stato dei luoghi" DGR 5889/1980). Risulta congrua e rispondente all'interesse pubblico la non realizzazione del previsto bosco sull'area di discarica (ex area di cava) viste le connotazioni espresse dallo strato di terreno superficiale posto a copertura della citata discarica. Le piante infatti potrebbero, per particolari eventi meteorologici, essere soggette a sradicamento con conseguente rimozione della copertura superficiale. In tal senso è stata predisposta apposita prescrizione.

Il PAT individua a grande scala nelle immediate adiacenze della cava/discarica alcuni brandelli di area boscata da verificarsi ai sensi dell'art. 37 del PAT che si riporta:
"Art. 37 – AREE BOSCATE […]
Queste ultime, qualora rispondano ai parametri dimensionali previsti dalla legge forestale vigente, la 52/78, sono considerate bosco e come tali soggiacciono alla normativa in vigore (Legge forestale 52/78 e successive modifiche e integrazioni, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Regio Decreto 3267/1926)[…]".
Previa verifica delle foto aeree e del contesto, si rileva che gli ambiti di cava/discarica (definiti dalla recinzione perimetrale) non risultano boscati. Nel perimetro della cava risultano esistenti tratti di siepi e piante perimetrali, che non costituiscono bosco ai sensi della normativa L.R. 52/78. Su alcuni accumuli di materiali all'interno della cava si sono sviluppati cespugli che non costituiscono bosco e che non sono stati considerati dal PAT.

Regimazione delle acque
Durante la fase di ricomposizione esterna, sarà realizzato il sistema di captazione delle acque meteoriche mediante l'esecuzione, mediante scavo realizzato nel terreno superficiale, di una canaletta di scolo a fondo drenante da realizzare in contorno alla baulatura (sezione di 80 cm di larghezza e profondità 50 cm).
Lo scavo verrà eseguito con lieve pendenza (0,5%) convogliando le eventuali acque in esubero verso i pozzi drenanti posti ai vertici del perimetro (n.4 pozzi perdenti), previo passaggio da pozzetto dissabbiatore.
I pozzi avranno un diametro di 150 cm ed il fondo sarà collocato a circa 4 m di profondità, entro trincee scavate di dimensioni opportune tali da garantire un cospicuo rinfianco drenante costituito da ciottoli, gli anelli saranno forati per facilitare il dreno.
La soluzione ipotizzata è resa possibile sia dalla natura permeabile dei terreni, in prevalenza sabbie e ghiaie, sia dalle vigenti disposizioni di legge, con riferimento agli articoli 103 del D. Lgs. 152/06 Comma 1, Lettera e, e Articolo 39, Comma 5 del Piano di Tutela delle Acque approvato nel maggio 2012.
Nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 101, Comma 3 del D. Lgs. 152/06, l'acqua immessa nei pozzi disperdenti potrà essere sottoposta a controlli chimici da parte dei competenti Enti di controllo, per cui è necessario predisporre un pozzetto di ispezione immediatamente a monte dei punti di immissione nel suolo.

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene al vincolo idrogeologico posto dal PAT sul più ampio contesto (Tavola 1, retino verde) si rileva che l'autorizzazione di cava/discarica contiene anche l'autorizzazione per gli aspetti idrogeologici (titolo unico).

2.2.6 Alternative progettuali

L'alternativa zero consiste nel non realizzare gli interventi previsti, con conseguente mancata possibilità di evoluzione e miglioramento dello stato dell'ambiente inteso come restituzione rinaturalizzata di un'area utilizzata a fini estrattivi.
Per quanto concerne le ***alternative di localizzazione***, è da considerare che sia la cava che la discarica sono esistenti e già autorizzate; proporre lo stesso intervento in altro sito, sarebbe un inutile spreco di energia senza un reale beneficio ambientale e sociale.
Le ***alternative di processo e strutturali*** sono quelle relative alle diverse modalità di intervento, di gestione e di mitigazione degli impatti. Nello specifico in questa fase progettuale si è valutato un diverso approccio nella fase di ripristino finale dell'area, cosi come all'oggi autorizzato con Determinazione Provinciale n. 804/08. L'intervento all'oggi autorizzato prevede la formazione di una copertura vegetale mediante la semina di prato e piantumazione di specie arboree ed arbustive sia perimetralmente con barriera vegetale già in parte esistente, costituita durante l'attività estrattiva ed ultimata prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di discarica, che sull'intera area oggetto di ripristino.
Come alternativa a quanto autorizzato (e riproposto in adeguamento al progetto di Variante) si propone una diversa "*struttura temporale*" e una differente metodologia di realizzazione degli interventi di ricomposizione progettati.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

In particolare si prospetta una ***prima fase*** coincidente con l'inizio del periodo di post-gestione dell'impianto, in cui sarà seminato, sull'intera superficie oggetto del ripristino, un prato polifita misto asciutto, particolarmente adatto per stabilizzare la superficie del terreno, per ridurre l'erosione superficiale e apportare fertilità al suolo. Tale intervento garantirà la ricostruzione di un buon strato edafico mediante le usuali tecniche agrarie.
Questa fase di ripristino avrà una durata variabile a seconda del tempo in cui verrà completato l'assestamento del corpo discarica il quale potrà considerarsi concluso nel momento in cui l'abbassamento percentuale rilevato nell'ultimo anno risulterà <5% dell'abbassamento totale, verificatosi a partire dall'ultimo conferimento di rifiuti effettuato.
Al termine di questa prima fase, il quale coinciderà presumibilmente con la fine del periodo di post-gestione (prima comunque della chiusura definita della discarica), seguirà una ***seconda fase*** in cui verranno messe a dimora specie arboree ed arbustive atte alla creazione di un area boscata che interesserà la maggior parte dell'area di ricomposizione ambientale prevista.
Di fatto, stante il divieto di utilizzare il suolo per finalità che possano interferire direttamente o indirettamente con la catena alimentare umana (D. Lgs. 36/03), la scelta di realizzare il bosco sulla superficie ricomposta dell'area di discarica è motivata da fattori che oggettivamente assolvono contemporaneamente a diverse funzioni sotto l'aspetto sia paesaggistico - ricreativo che protettivo nei confronti dell'ambiente.
Per la formazione dell'area boscata si prevede in questa "*alternativa di processo*" la messa a dimora di essenze quali:

- Specie arboree principali: *Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Quercus pubescens*;
- Specie arboree accessorie: *Acer Campestre, Cercis siliquastrum, Frangula alnus, Prunus avium, Prunus mahaleb, Pruns spinosa*;
- Specie arbustive accessorie: *Amelanchier ovalis, Barberis vulgaris, Cornus mas, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, Corylus avellana, Crataegus spp., Pistacia terebinthus, Cotinus coggygria, Viburnum lantana*;

La messa a dimora avverrà preferibilmente in autunno; verranno utilizzate piante che, viste le dimensioni del progetto, saranno acquistate presso i vivai forestali gestiti da Veneto Agricoltura. Il sesto d'impianto si ispirerà ad un bosco naturale, evitando quindi geometrie lineari.
Durante le fasi di accrescimento del popolamento non sono previsti trattamenti particolari se non la sostituzione delle piante morte e la pulizia del sottobosco secondo le norme dettate dalla L.R.52/78 e successive modifiche ed integrazioni. Non è prevista alcuna potatura, né di formazione né di allevamento.
Quando il bosco arriverà a maturità, si potrà scegliere se eseguire un governo a ceduo per la produzione di legname da ardere, previa redazione di appropriato piano di assestamento forestale, oppure optare per un governo a fustaia.
Alla fine di questa seconda fase, come enunciato anche nel "*Piano di ripristino ambientale*", si prevede quindi che l'intera superficie interessata dal ripristino sarà riportata alla sua originaria vocazione paesaggistica; per quanto riguarda l'area di rimboschimento in questa "*alternativa di ripristino*" si propone che la superficie destinata alla formazione di bosco vada ad interessare circa i 2/3 dell'area di ripristino mentre per il restante terzo sia mantenuta una formazione a prato polifita asciutto.
Questo poiché, in tale area a prato, in un periodo successivo alla chiusura della discarica, in relazione alle condizioni climatiche riscontrate nel territorio analizzato, si potrebbero mettere in atto interventi (vedi ad esempio l'utilizzo del metodo transplanting) atti al subentro in tale area di una formazione erbacea - arbustiva riconducibile per associazione vegetazionale alle "*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli (Festuco-Brometalia)*".
Queste formazioni erbacee, o parzialmente cespugliate, da secche a mesofile, comunque asciutte, sono diffuse dalle pendici collinari alla fascia montana, eccezionalmente fino a quasi 2000 m di quota.
Si richiama quanto evidenziato nel SIA "Quadro di riferimento progettuale".
La Ditta si dichiara disponibile alla esecuzione di un ripristino da effettuarsi anche secondo le prescrizioni che potranno essere impartite in sede di realizzazione della cava e della discarica da parte dei soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.
Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.
Nel S.I.A. si sottolinea che, sulla scorta dei contenuti della determinazione n. 2355/10 del 4 maggio 2010 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona e della sentenza del T.A.R. del Veneto n. 00137/2013, sono stati valutati gli effetti cumulativi e sinergici con le altre attività di gestione dei rifiuti presenti sulle aree limitrofe alla zona oggetto di variante, ovvero gli impianti della ditta Campagnati Bruno Snc, la quale nella zona adiacente a quella di Mirabei svolge prevalentemente l'attività di recupero rifiuti inerti.
Infine si precisa che l'esame di ogni singola matrice d'impatto verrà definito nell'ambito temporale delle tre fasi principali del progetto di variante proposto, definite come segue:
1 - Fase di completamento della coltivazione di Cava/Fase di allestimento della Discarica;
2 - Fase di Ripristino Ambientale Cava/Fase di Coltivazione Discarica;
3 - Fase di Ripristino Ambientale Discarica/Cava.
Si evidenzia comunque che nello specifico della definizione degli impatti, all'interno delle singole matrici, ogni fase potrà essere sovrapposta in maniera sinergica alla fase successiva o precedente.

2.3.1 Atmosfera

Dal punto di vista climatologico e meteorologico, l'area si caratterizza per l'influenza della Pianura Padana. La zona è soggetta a ristagno degli strati bassi dell'atmosfera ed a clima del tipo subtropicale umido. Nello specifico si notano velocità del vento basse, temperature caratterizzate da forte escursione termica stagionale e piogge concentrate maggiormente in alcuni mesi dell'anno. Sono state valutate 2 stazioni ARPAV situate nell'intorno del comparto (Bardolino e Marano) ed interconnesse con uno specifico modello matematico di tipo meteorologico diagnostico.
È confermata la forte stabilità dell'atmosfera caratterizzata da gradiente termico maggiore di quello adiabatico secco: dal punto di vista della dispersione in atmosfera degli inquinanti è la situazione peggiore, perché non vi sono correnti d'aria verso l'alto che favoriscono la diluizione delle concentrazioni.
Per la valutazione della qualità attuale dell'aria è stata analizzata la centralina ARPAV di Verona Cason (stazione di riferimento per la Provincia di Verona, perché di background rurale) cui si evidenzia il superamento del limite di legge per le polveri sottili, media giornaliera per 87 giorni nel 2008 e per 90 giorni nel 2009. Gli inquinanti gassosi (NO_2, SO_2 e CO) non presentano problemi di sforamento dei limiti di legge.
L'andamento stagionale è simile per tutti gli inquinanti: in generale valori più elevati in inverno e più bassi nei mesi più caldi.

NOTA ISTRUTTORIA

Si rileva che l'istanza ricade in un ambito che si ritiene a ventosità media che tuttavia può diventare sostenuta in concomitanza a particolari eventi atmosferici (Allegato A1 "Stato dei luoghi" DGR 5889/1980). Risulta congrua e rispondente all'interesse pubblico la non realizzazione del previsto bosco sull'area di discarica (ex area di cava) viste le connotazioni espresse dallo strato di terreno superficiale posto a copertura della citata discarica. Le piante infatti potrebbero essere soggette a sradicamento con conseguente rimozione della copertura superficiale. In tal senso è stata predisposta apposita prescrizione.

Impatti sull'Atmosfera
Sono stati valutati gli impatti sull'atmosfera relativamente alla stima del contributo dato dal comparto alle concentrazioni di inquinanti: tramite modellizzazione matematica si sono simulati i fenomeni di trasporto (verticale ed orizzontale) e di diffusione in atmosfera dei principali macroinquinanti (ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene polveri sottili e fini).
Allo scopo di valutarne gli impatti complessivi, si è tenuto conto, sinergicamente degli impatti derivanti da tutte le lavorazioni funzionanti contestualmente:

- l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti: dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei rifiuti e del materiale inerte; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo areale e passiva; (cave e discarica);
- la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di rifiuti e di materiale inerte potenzialmente polverulente in discarica ed in cava: carico/scarico, movimentazione, erosione eolica, etc …; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo areale e passiva; (cave e discarica);
- l'emissione convogliata di sostanze in uscita dall'impianto di produzione di conglomerato bituminoso "a caldo" per l'impianto Campagnari.

Dopo aver implementato il modello matematico e analizzato i risultati finali, il SIA riporta le seguenti conclusioni:

- Per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e odori) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- La ricaduta al suolo di polveri (sottili e fini) è assolutamente trascurabile anche presso il ricettore più esposto.

2.3.2 Suolo e sottosuolo

La zona ricade nell'anfiteatro morenico di Rivoli, in un'area di piana intermorenica, costituita da un'alternanza di depositi fluvioglaciali sabbioso - ghiaiosi e limoso - argillosi (60 m) sovrastante il substrato roccioso calcareo. Per la sua conformazione genetica l'area risulta caratterizzata dalla totale assenza di discontinuità tettoniche. L'area risulta stabile dal punto di vista geomorfologico e non interferisce con alcuna struttura morfologica sensibile.
I terreni affioranti sono (da p.c. fino a circa 15 m di prof.) di tipo ghiaioso - sabbioso, caratterizzati da proprietà geotecniche buone e da permeabilità bassa, segue un banco limoso argilloso, di spessore variabile, caratterizzato da proprietà meccaniche medie e bassa permeabilità.
Secondo la vigente normativa sismica, il Comune di Caprino Veronese fa parte della zona 3, alla quale è associata un'accelerazione sismica pari a 0,15 g. In base alle indagini eseguite in sito, il primo sottosuolo dell'area in esame appartiene alla Categoria B, che considera profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 compresi tra 360 e 800 m/s. La classe dell'opera scelta è la II (affollamento normale assenza di funzioni pubbliche e strategiche importanti) con una vita nominale di 50 anni. La categoria topografica scelta ai fini della valutazione dell'effetto topografico sulla risposta sismica locale, è cautelativamente la T2 (pendio con H>30 m e pendenza >15°).
Le opere previste dal progetto in esame non comportano modificazioni di alcun rilievo sull'equilibrio geomorfologico, sia a livello locale che a scala più ampia.

Impatti sul Suolo e Sottosuolo
Per quanto riguarda il suolo ed il sottosuolo, dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono emerse criticità evidenti. Gli impatti sono risultati trascurabili.
Per quanto concerne il ***rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo***, è stato considerato innanzitutto il fatto che nella fase di cava i materiali trattati sono tutti naturali e inerti, che nella fase di gestione della discarica le aree occupate dai rifiuti saranno tutte impermeabilizzate. Considerata la tipologia di rifiuto conferito e il controllo effettuato sullo stesso e considerato un eventuale rischio di contaminazione dovuta ad atti vandalici nella fase di post gestione si può considerare l'impatto comunque come trascurabile, in quanto poco probabile.

2.3.3 Ambiente idrico

La zona ricade all'interno dell'Anfiteatro morenico di Rivoli, costituita da un'alternanza di terreni morenici prevalentemente limoso argillosi e terreni alluvionali ghiaioso sabbioso, caratterizzato da scarse manifestazioni idrografiche di superficie.
I corsi d'acqua di origine naturale più prossimi all'area di progetto sono il Fiume Adige, che scorre a 600 m di distanza e il Torrente Tasso, posto a circa 3,3 km. Gli elementi idrografici della rete artificiale risultano tutti a distanze superiori a 600 m dall'area in esame.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

La morfologia del territorio risulta inoltre caratterizzata da barriere fisiche interposte, che escludono di fatto alcun tipo di influenza tra le attività previste dagli interventi di progetto e la rete idrografica di superficie. L'area di progetto risulta inoltre esterna alle zone caratterizzate da pericolosità idraulica.
I terreni presenti in corrispondenza dell'area di progetto sono:
a) di tipo ghiaioso sabbioso e sabbiosi, caratterizzati da permeabilità media. Nell'area di progetto questi materiali costituivano il primo livello superficiale, oggetto dell'attività estrattiva della cava;
b) di tipo limoso argillosi caratterizzati da permeabilità bassa. Nell'area di progetto queste alluvioni risultano distribuite sul fondo dell'area di cava/discarica, e vanno a costituire un orizzonte potente alcuni metri.
La struttura idrogeologica dell'area di progetto comprende una acquifero di base a cui si sovrappongono acquiferi semi-confinati e confinati (acquiclude e acquitarde) la cui formazione è connessa con la presenza di livelli limoso-argillosi intercalati a facies ghiaiose moreniche; il livello piezometrico rilevato più prossimo al fondo cava è ubicato a più di 2 m di profondità dal fondo cava; lo stato attuale che caratterizza l'area di progetto presenta un medio-basso grado di vulnerabilità idrogeologica. L'area di progetto risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.

Idrogeologia
Le determinazioni sui livelli degli acquiferi indagati sono state effettuate sulla rete di monitoraggio stabilita nel corso delle indagini iniziate nel 2006 e concluse nel 2008. Questa è costituita da 10 piezometri e da 2 pozzi superficiali a grande diametro.
L'area è interessata dalla presenza di due acquiferi entro i primi 25 metri di profondità:

- il primo, superficiale, confinato e limitato, ubicato a monte dell'area di interevento, defluisce all'interno delle alluvioni ghiaioso sabbiose presenti nei primi 15 ÷ 19 metri di profondità dal piano campagna. Intercetta prevalentemente le acque di origine meteorica e si sviluppa arealmente con un'estensione abbastanza limitata, a Nord dell'area di progetto. Questo acquifero è intercettato dai piezometri S 4 e S 9 e dai pozzi Nord e PN2 (esterno all'area di cava - area di effettivo scavo). La superficie freatica si rinviene ad una profondità superiore ai 10 m dal piano campagna, ed è per questo motivo che in corrispondenza dei piezometri S 5, S 6, S 7 e S 8 non è mai stata rilevata presenza di acqua. I livelli dell'acquifero oscillano tra 203 e 210 m s.l.m. Il piezometro S10 e lo scavo di cava non hanno fatto emergere l'esistenza di tale locale superficiale acquifero dislocato in un ambito esterno a quello di intervento.
- un secondo acquifero (falda), più profondo e consistente, che defluisce all'interno di alluvioni prevalentemente ghiaioso sabbiose, il cui tetto oscilla tra 194 e 186 m s.l.m. Questo risulta protetto superiormente dal banco limoso argilloso che si sviluppa tra 210 e 194 m s.l.m. ed è pertanto alimentato da acque provenienti da aree esterne a quella in esame. Questa falda defluisce al di sotto dell'area di cava/discarica, ed è pertanto oggetto del monitoraggio attraverso una rete composta dai seguenti piezometri: S 1, S 2, S 3 e S 10.

  NOTA ISTRUTTORIA

  La Relazione Idrogeologica, allegata al progetto originario approvato con DGR 5589/1980, riporta una ubicazione di falda confermata dalle ultime relazioni di progetto. Risulta rispettato il franco tra fondo cava e media delle massime di escursione della falda, stabilito dalla L.R. 44/82 art 44.

Pozzi Idropotabili
I pozzi utilizzati ad uso idropotabile più prossimi all'area di progetto appartengono alla rete acquedottistica del Comune di Rivoli Veronese e sono gestiti da Acque Veronesi.

Comune	Localizzazione	Distanza dall'impianto (km)
Rivoli V.se	Valdoneghe di Sotto	3,8 km a Sud-Ovest
Rivoli V.se	Casal Menin	3,2 km a Sud-Ovest

Si tratta di opere spinte ad una profondità massima di 120 m dal piano campagna, che estraggono acqua con portate variabili tra 9 e 20 l/s. Sono state infatti progettate per fornire una dotazione idrica giornaliera di 250 litri/abitante. Sono presenti poi nelle aree limitrofe numerosi punti d'acqua, adibiti ad uso agricolo e industriale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

L'area di progetto risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.
Nell'arco di 2,0 km non ci sono pozzi sia a monte che a valle rispetto all'andamento delle due falde presenti (superficiale e profonda)
I pozzi posti a valle nell'arco dei 5,0 km risultano presenti in ambienti geologici e idrogeologici molto differenti rispetto a quello di progetto. Considerando inoltre che l'opera in progetto, pur essendo una discarica, non prevede la formazione di percolato per la natura stessa del rifiuto conferito si ritiene che non si prevedono interazioni significative con la matrice acque sotterranee. Le acque meteoriche ricadenti sul corpo rifiuti vengono stoccate sul fondo impermeabilizzato della discarica e una volta raggiunto un livello prestabilito dalla autorizzazione vengono prelevate tramite pompa e trasferite ad idoneo impianto di trattamento.

Impatti sull'Ambiente idrico
Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono risultate criticità.
Per quanto concerne il ***rischio di esondazione***, l'area di progetto non è soggetta a pericolosità idraulica. Tutte le attività saranno svolte all'interno della depressione della cava, utilizzando terreni naturali, senza l'utilizzo di acqua. Le precipitazioni di origine meteorica saranno intercettate dalla fossa, senza uscire dall'area di intervento.
Il ripristino ambientale della discarica prevede la sigillatura sommitale dei rifiuti con un pacchetto di impermeabilizzazione, la stesura di uno strato di terreno vegetale e la piantumazione di un manto erboso e successivamente di specie arboree, che contribuiranno alla stabilizzazione dell'area. La morfologia sommitale consentirà inoltre un regolare deflusso delle acque di origine meteorica verso il perimetro esterno, così da impedire ristagni idrici sul corpo rifiuti. Qui le acque saranno intercettate da una canaletta a fondo disperdente e le quantità in eccesso saranno convogliate verso pozzi disperdenti. Gli elementi della rete di smaltimento della acque meteoriche è stata appositamente dimensionate in modo da garantire l'invarianza idraulica. Questo tipo di attività non comporta impatti sulla rete idrografica superficiale, che risultano pertanto nulli per tutte e tre le fasi considerate.
Per quanto concerne il ***rischio di contaminazione delle acque superficiali***, in tutte le tre fasi di lavoro considerate, viene garantito il principio dell'invarianza idraulica.
Anche per quanto concerne il ***rischio di contaminazione delle acque di falda***, sono state considerate le tre fasi di avanzamento lavori che caratterizzano il progetto. Nella fase di completamento della cava i materiali lavorati sono inerti e naturali, e non comportano sversamenti di inquinanti.
Eventuali rotture dei mezzi d'opera dovranno essere prontamente riparate in modo da impedire eventuali riversamenti di olio o carburante sul suolo.
L'allestimento della discarica prevede invece la posa di uno strato di materiale impermeabile, costituito da limi provenienti dalla lavorazione dei graniti, sia sul fondo che lungo le pareti della depressione di cava.
I materiali, prima di essere conferiti in discarica vengono testati, sia dal punto di vista chimico che geotecnico. Solo se conformi ai requisiti di legge e ai parametri di progetto possono essere utilizzati per l'impermeabilizzazione dei lotti.
Sul fondo della cava si sviluppa uno strato di alluvioni limoso argillose, potente alcuni metri che per sua stessa natura tende a proteggere l'acquifero locale, contrastando le possibili percolazioni di oli o carburanti utilizzati per i mezzi d'opera.
L'impatto è risultato trascurabile per tutte le fasi considerate.
Per quanto concerne lo ***sfruttamento della risorsa***, è stato considerato l'utilizzo di acqua previsto nelle tre fasi.
Allo stato attuale l'acqua viene prelevata dalla rete acquedottistica per l'utilizzo dei servizi igienici, mentre per la bagnatura della viabilità interna e la vasca lavaruote viene utilizzata l'acqua estratta dal pozzo a servizio degli impianti di lavorazione inerti e di betonaggio.
Il consumo per i servizi igienici si può stimare in circa 50 l/die per utente. Il consumo totale annuo risulta pari a circa 150 mc. Rispetto ai consumi attuali non sono previste variazioni conseguenti agli interventi previsti dal progetto in esame.

L'utilizzo del pozzo di cava Mirabei risulta invece pari a circa 10.000 mc/anno, di cui circa la metà sono utilizzati per gli impianti di lavorazione degli inerti e per la produzione di miscele cementizie. I consumi previsti per la bagnatura della viabilità interna e la vasca lavaruote rimarranno invariati anche a seguito degli interventi previsti dal progetto in esame, e si attesteranno all'incirca su 5.000 mc/anno. Lo smantellamento degli impianti comporterà pertanto la riduzione di circa il 50% dei quantitativi di acqua utilizzata.
Per quanto riguarda invece i quantitativi necessari all'irrigazione del manto erboso e delle specie arboree e arbustive nella fase di gestione post operativa, si prevede l'utilizzo di circa 1.000 mc/anno solo per i primi anni, fino al raggiungimento dell'equilibrio vegetativo. Successivamente l'intero sistema sarà autosufficiente, risultando sufficienti le acque di origine meteorica.
Nelle prime due fasi del progetto l'impatto risulta poco significativo considerando però che l'utilizzo dell'acqua avverrà solo per alcuni anni. Nella terza fase infatti (fase di post gestione) l'impatto risulta trascurabile.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Nello specifico le formazioni rilevate dalla Carta regionale dei tipi forestali realizzata dalla Regione del Veneto, Direzione Regionale delle Foreste e dell'Economia Montana sono le seguenti:
- Arbusteto;
- Formazioni antropogene;
- Orno-ostrieti e ostrio-querceti;
- Saliceti e altre formazioni riparie.

Da quanto emerso dalle indagini e dagli studi effettuate, si può asserire che nell'area in cui è localizzato il progetto in esame, che si ricorda essere un'area di cava/discarica, non sono presenti specie vegetali in via d'estinzione.
La vegetazione è costituita essenzialmente da specie coltivate o comunque antropofile, caratterizzata da un basso indice di naturalità, accompagnati tuttavia dalla presenza rilevante di boschi misti collinari ad elevata indice di naturalità.
Per la fauna valgono le stesse considerazioni di massima precedentemente esposte per la flora, ricordando che la fauna reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti delle colline moreniche analizzate ed è fortemente condizionata dalla forte antropizzazione dell'areale studiato.

Impatti sulla Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
Da quanto emerso dalle indagini e dagli studi effettuati, si può asserire che nei territori in cui risulta localizzato il progetto in esame, la vegetazione è costituita essenzialmente da specie coltivate o comunque di prevalente origine antropica, alternate a specie spontanee riunite in formazioni boschive miste collinari riferibili al querco carpineto nelle quali comunque non sono presenti specie in via d'estinzione.
Si considera quanto segue:
- Nessuna specie vegetale "rara", "rarissima" o in via d'estinzione risulta presente nell'area di intervento;
- Nell'area d'intervento non sono presenti specie vegetali elencate nelle liste di protezione (repertorio CNR 1979, Convenzione di Berna 1979, Libro Rosso 1992, Direttiva Habitat 1992, Lista Rossa Regionale 1997);
- Nessuno tra gli habitat/habitat di specie d'interesse comunitario individuati nell'area vasta di studio (ai sensi della direttiva CEE 92/43 e successive modifiche ed integrazioni), risulta presente nell'area d'intervento;
- La Valutazione d'Incidenza Ambientale ha escluso che si possano verificare significative incidenze negative sul Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale "Monte Baldo Est" limitrofo all'area di progetto.

Gli impatti riferibili alla vegetazione esistente all'interno dell'area di progetto e su quella esistente nel territorio ad essa limitrofo sono principalmente riferibili a:
- la produzione di polveri e la dispersione di frazione leggere per effetto del vento si potrebbe tradurre in ridotte capacità di fotosintesi e respirazione;

- l'emissione di gas inquinanti, connessa al traffico indotto, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con possibili alterazioni nello sviluppo vegetativo.

Gli impatti sulla fauna presente all'interno dell'area di progetto e nel territorio ad essa limitrofo sono individuabili in:

- emissione di rumore, gas e polveri conseguenti alla movimentazione di mezzi meccanici e di trasporto;
- perdita di habitat dovuta alla possibile eliminazione di possibili rifugi e siti idonei per la riproduzione per le numerose specie ornitiche presenti, oltre che a rettili e mammiferi.

Alla luce delle precedenti considerazioni gli elementi d'impatto sono riconducibili alle sole fasi di coltivazione della cava e di allestimento e gestione della discarica. Di fatto il trasporto e l'abbancamento dei materiali inerti comporta la produzione di polveri e particolato e la dispersione di frazioni leggere per effetto del vento.

Anche l'emissione di gas inquinanti, connessa all'attività dei mezzi di scavo e conferimento, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con alterazioni nello sviluppo. Tuttavia tale fattore d'impatto può essere considerato trascurabile in rapporto al traffico veicolare previsto soprattutto se messo in relazione al T.G.M. (Traffico Giornaliero medio) della limitrofa A22 (stimato in circa 52.000 veicoli).

Le medesime operazioni possono potenzialmente rappresentare una perturbazione acustica per la fauna presente. Gli effetti di tale perturbazione, che in ogni caso dovranno essere sommati a quelli già esistenti nell'area, già antropizzata, potrebbero essere l'allontanamento temporaneo delle specie più sensibili.

È da prevedere, peraltro, che le comunità animali, per l'acquisito adattamento alla presenza nelle aree limitrofe d'importanti attività antropiche, non subiranno sostanziali ripercussioni negative. L'impatto potenziale che si potrebbe determinare si può considerare trascurabile e comunque reversibile in quanto limitato al tempo di esercizio dell'impianto.

Si evidenzia, infatti, il fatto che la persistenza degli impatti sulla matrice flora fauna ecosistemi indotte dalla realizzazione delle fasi 1 e 2 del progetto in esame sono legati al periodo di attività dell'impianto di smaltimento. Le alterazioni ambientali conseguenti alla realizzazione dell'opera in esame saranno ricondotte, a fine gestione, alle condizioni di equilibrio iniziale. Di fatto, alla fine della fase di ripristino ambientale proposto nel progetto di variante, si prevede che l'intera superficie interessata dalle attività di cava e discarica venga riportata alla sua originaria vocazione naturalistica mediante la formazione di un area boscata di quasi 10 ettari di estensione.

Gli impatti sono stati valutati sinergicamente come trascurabili per le fasi 1 e 2 e positivi per la fase 3 in merito alle matrici flora, fauna, ecosistemi.

2.3.5 Paesaggio

Il paesaggio nell'area del progetto risulta segnato dalla presenza delle cave ed altre attività antropiche esistenti nelle adiacenze. Il più ampio contesto di zona si può definire di sufficiente qualità. Ad esclusione delle infrastrutture viarie e di alcune aree urbanizzate, presenta connotazioni agricole con una buona copertura di boschi naturali.

L'orizzonte è connotato dall'anfiteatro morenico di Rivoli e dalle pendici meridionali del Monte Baldo.

La visibilità reciproca tra i punti dipende dalla loro distanza o dagli ostacoli interposti. Paesaggisticamente si possono evidenziare due tipi di visibilità: la visibilità potenziale connessa alla distanza tra punti e la visibilità effettiva connessa alla effettiva possibilità di vedere. Nel caso in oggetto, data la morfologia del terreno, la presenza di alberi e di fabbricati, la visibilità effettiva è molto inferiore rispetto alla visibilità potenziale.

L'intervento si sviluppa a fossa in un contesto contornato da piante e da coltivazioni agricole (vigneti).

Le connotazioni dell'intervento e la morfologia del più ampio contesto mitigano la visibilità delle opere da realizzarsi peraltro in un periodo temporale contenuto (6 anni) e quanto da realizzarsi conduce ad una ricostituzione morfologica dell'ambito e ad una ricomposizione ambientale/paesaggistica che ben si inserisce nel più ampio contesto paesaggistico di zona.

Impatti sul Paesaggio

Dal punto di vista simbolico e visivo non sono presenti a livello locale del territorio analizzato, siti di valore storico, percorsi panoramici o storici con cui il cantiere di progetto prospettato può interagire in maniera diretta.
L'area d'indagine nel suo complesso esprime pregevoli sintonie che la conclusione dell'intervento di progetto andrà ad armonizzare positivamente tenuto conto che la morfologia dell'ambito a fine lavori sarà corrispondente a quella esistente prima dell'intervento. In buona sostanza la realizzazione della discarica per inerti sul vuoto di cava esprimerà un impatto breve e temporale (6 anni) a fronte di un recupero morfologico e paesaggistico di elevato pregio.
Andando quindi a sintetizzare gli impatti precedentemente descritti con il metodo di valutazione proposto nel presente S.I.A., questi possono essere valutati sinergicamente come trascurabili per le fasi 1 e 2 e positivi per la fase 3 in merito alla matrice paesaggio.

2.3.6 Rumore

Il clima acustico dell'area risulta influenzato dalle attività della cava, in particolare dal traffico di mezzi pesanti che insiste sulle vie di accesso all'impianto e alle lavorazioni di carico e scarico materiali all'interno del sito.
Per caratterizzare il clima acustico all'interno dell'impianto sono stati effettuati rilievi fonometrici, durante una giornata di normale attività della cava (periodo diurno), con i macchinari attualmente presenti.
Sono stati effettuati 5 rilievi fonometrici che hanno interessato l'area circostante della cava e i ricettori potenzialmente più esposti, in condizioni di frantoio acceso e frantoio spento.
I livelli di pressione sonora a sorgente accesa e a sorgente spenta presentano una differenza modesta a causa del traffico di mezzi pesanti indotto dalla cava limitrofa. Inoltre presso il ricettore R1 (abitazione posta sul lato Nord dell'impianto, a circa 30 metri dal confine di proprietà della cava), il più disturbato in quanto più vicino al frantoio, è presente un'azienda agricola che contribuisce in modo rilevante al livello di clima diurno locale.
In generale i livelli rilevati si rivelano superiori ai livelli tipici per la classe acustica di appartenenza (Classe III); in particolare il superamento presso i ricettori R2N e R2S è dovuto al traffico stradale transitante lungo la SP11. Presso il ricettore R1, il rumore residuo è determinato dai fattori sopra indicati.
L'intervento oggetto del presente studio non andrà a modificare il clima acustico presso i ricettori. L'approfondimento della quota di scavo porterà anzi a una diminuzione del rumore ambientale rispetto alla situazione attuale.

Impatti Rumore
Le analisi previsionali hanno portato al calcolo dei livelli di pressione sonora attesi ai ricettori. I valori ottenuti sono conformi ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia.
In conclusione, la presente relazione mostra che le sorgenti di rumore legate al presente progetto non porteranno eccedenze rispetto ai limiti diurni presso i ricettori individuati. Le sorgenti andranno anzi incontro a una diminuzione del carico di lavoro e quindi una diminuzione dei livelli sonori generati.
La fase finale della ricomposizione inoltre non introdurrà sorgenti sonore di rilevanza paragonabile a quelle attuali che saranno dismesse, pertanto, con il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente durante le attuali fasi di coltivazione della cava, si avrà necessariamente il rispetto degli stessi limiti anche nella fase finale.

NOTA ISTRUTTORIA

L'impianto di selezione e lavaggio dei materiali è stato smontato e tolto dall'area di cava. Le attività di estrazione vengono allontanate dai ricettori (150 metri). L'area di cava in tale ambito viene solo ricomposta. Parimenti le attività di discarica dovranno rispettare la citata distanza di 150 metri.
Vengono assunte idonee prescrizioni al fine di contenere le emissioni sonore derivanti dall'attività.

2.3.7 Salute pubblica

È stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente il comune di Caprino Veronese.

La situazione sanitaria nella zona presenta un andamento che si attesta pienamente all'interno del range di valori componenti la media regionale e tendenzialmente in calo nell'ultimo decennio rispetto a quello precedente.

Impatti sulla Salute Pubblica
I potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione di un ampliamento di una discarica per inerti (valutata unitamente alla presenza di altre attività similari), sono, principalmente: rischi da inquinamento potenziale del suolo, sottosuolo e acque di falda; rischi da contaminazione dell'aria dovuto ad aumento della polverosità e del traffico indotto; rischi da rumore dovuto ad aumento del traffico indotto.
Per quanto riguarda il ***rischio da inquinamento potenziale del suolo***, considerato che la probabilità che avvenga un significativo sversamento di inquinanti da parte degli automezzi, se la gestione dell'attività è svolta a regola d'arte, è prossima allo 0, che nel caso di contaminazione superficiali verranno prontamente asportati i volumi contaminati e che la falda superficiale non è utilizzata a scopi idropotabili, è possibile affermare che il rischio effettivo per la salute pubblica derivante dall'inquinamento di suolo, sottosuolo e falda è assolutamente nullo.
Riguardo al ***rischio da contaminazione dell'aria*** dovuto ad aumento della polverosità e del traffico indotto è stata svolta un'analisi sulle poveri sottili e sugli ossidi di azoto.

Polveri sottili e/o fini
Il valore di PM10 al quale si stima che non siano associati effetti sulla salute è di 15 µg/m³ (Global Burden of Disease, Comparative Quantification of Mortalità and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, pag 244). L'OMS Europa propone come valore guida 20 µg/m³ per la media annuale e 50 µg/m³ come valore medio giornaliero da non superare per più di 3 giorni l'anno: a questi livelli di contaminazione non risultano effetti sulla salute, sia di tipo acuto che cronico (Air Qualità Guidelines, Global update 2005, pag. 175). Il progetto rispetta quindi gli standard nazionale ed europei.

Ossidi di azoto
Il valore guida stabilito dall'OMS per la concentrazione media annua, per altro recepito anche dalla normativa italiana, è di 40 µg/m³: tale valore, nelle attuali condizioni, è un compromesso fra la minimizzazione degli effetti dell' esposizione cronica e la possibilità di raggiungerlo con le tecnologie a disposizione. Vi è da sottolineare che risulta difficile con gli studi a disposizione scorporare l'effetto del biossido di azoto da quello degli altri inquinanti che vengono liberati dalle medesime sorgenti (ad esempio polveri sottili).
In esperimenti condotti sull'uomo, la concentrazione alla quale sembra si verifichino effetti acuti è stata stimata superiore a 500 µg/m³ orario, mentre una meta-analisi condotta su studi ecologici riporta un valore di 200 µg/m³ come valore medio orario: tale valore, recepito dalle normative nazionali sembra di garanzia per la tutela da effetti acuti.
La simulazione mostra come non vi sia incremento di tale valore in nessuno dei recettori indicati.

Per quanto riguarda i ***Rischi da rumore*** i limiti sono rispettati nelle aree al di fuori del comparto, in particolare in prossimità dei ricettori più prossimi all'attività. L'impatto ambientale è trascurabile.

Dalle relazioni tecniche esaminate, dai monitoraggi e dalle campagne di rilevazione eseguite, dalle proiezioni matematiche effettuate e dai sopralluoghi eseguiti in sito, il SIA conclude che l'intervento in oggetto produrrà un impatto trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

2.3.8 Socio Economico

Dal punto di vista degli aspetti socio economici gli impatti derivati dal progetto in esame risultano prevalentemente di carattere positivo poiché legati alla gestione ed allo smaltimento controllato dei rifiuti.
L'impianto in esame offre un servizio importantissimo alla comunità che si concretizza nella collocazione in sicurezza dei rifiuti prodotti dalla collettività. Trattasi di rifiuti inerti che non esprimono pericolosità significative.

L'impatto negativo sui fattori socio-economici è rappresentato dal dissenso della popolazione. Il progetto presentato adotta metodologie gestionali atte a tutelare la salubrità ambientale ed a garantire la corretta applicazione dei principi dell'ottima gestione dell'impianto in progetto.
La variante in oggetto coinvolge, oltre alla totalità del lotto 3 del progetto approvato, anche la parte nord della cava estendendo l'intervento di ricomposizione alla totalità della depressione. Il progetto iniziale autorizzato che prevedeva su quest'ultima porzione la permanenza nella cavità risultante dalla ricomposizione di cava un impianto per recupero di materiali inerti tramite frantumazione ed un nuovo impianto per la produzione di calcestruzzo atto ad impiegare anche rifiuti non pericolosi. Al riguardo di tali impianti è sopravvenuta la sentenza del T.A.R. del Veneto n. 00137/2013, e la conseguente sospensione della Determina Provinciale n. 4567/2011 di autorizzazione dei medesimi. L'autorizzazione della variante qui in esame, prevede la non realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti. L'impianto di frantumazione è stato smantellato.
Alla fine della fase di ripristino ambientale proposto nel progetto di variante, si prevede quindi che l'intera superficie interessata prima dalle attività di cava e poi dall'attività di discarica venga riportata alla sua originaria vocazione paesaggistica. Il progetto di discarica prevede sull'area, a ricomposizione ultimata, la formazione di un arboreto/area boscata.

NOTA ISTRUTTORIA

I lavori per il completamento della cava (in riduzione) e della discarica per inerti (in ampliamento) si svolgono in maniera parallela ma disgiunta. La cava viene ricomposta morfologicamente/ambientalmente e successivamente all'accertamento di tale elemento che consente l'estinzione della medesima (anche in parte) si attivano i lavori di allestimento della discarica che prevede una propria ricomposizione. La ricomposizione della cava conclude quindi il proprio iter e, successivamente, l'attività di discarica di inerti, attraverso l'apporto in sito di altri materiali compensativi di quelli estratti dalla cava, realizza la propria ricomposizione ambientale in modo ampiamente migliorativo rispetto a quello di cava. La discarica sostanzialmente interviene nella parte ove la cava non ricostituisce un profilo morfologico, ricompositivo simile a quello esistente prima dell'intervento completando per l'intera area tale scelta ricompositiva. Ultimata la ricomposizione della discarica per inerti è prevista la realizzazione sulla copertura della medesima un arboreto/area boscata. Tale prevista piantumazione è marchiata da viabilità interna longitudinale e trasversale a pianta regolare che non si inserisce armonicamente nel più ampio contesto. La destinazione agronomica originaria del sito, prima della realizzazione della cava, era a vigneto. Trattandosi di un sito ventoso (come si rileva sia dal progetto originario di cava che dalla connotazioni dei luoghi) la messa a dimora di piante ad alto fusto andrebbe a intaccare, anche a seguito di possibili sradicamenti, le funzioni della copertura superficiale della discarica. Si prevede un'apposita prescrizione per eliminare tale rischio e stabilire una ricomposizione a prato polifita che costituirà elemento di arricchimento della biodiversità e di valorizzazione paesaggistica.

2.3.9 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione della variante della cava e all'ampliamento della discarica.
Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note Istruttorie apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento.

2.3.10 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area di progetto è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000.
Il S.I.C./Z.P.S. più prossimo all'area di progetto è il "*Monte baldo est*" (SIC/ZPS IT3210041) che dista circa 70 m dal limite dell'area di progetto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

Gli altri siti della rete Natura 2000 più vicini sono il "*Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest*" (SIC IT3210043) ed il "*Monte Pastello*" (SIC IT3210021), che si trovano rispettivamente a circa 670 m e 1.520 m dall'area di progetto.
Al progetto è allegata la Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale in quanto rientrante nella categoria individuata nella DGR 3173/2006 al paragrafo 3, lettera B, punto VI "*Piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".
L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 399355 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 27/09/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le ***Osservazioni*** che si riportano di seguito in forma di sintetico richiamo.

1.	Comitato per la difesa dell'Anfiteatro Morenico di Caprino e Rivoli - Prot. VIA n. 481344 del 07/11/2013. Recapito c/o Raffaello Boni Traversa Via Castello 8/3 37010 Rivoli Veronese (VR).	
	1.1	***Osservazione***: Allegato A sintetica cronistoria per inquadrare l'attuale progetto nel contesto generale che l'ha generato.
	1.2	***Osservazione***: Si ricorda che da parte degli scriventi era già stata espressa contrarietà in merito al progetto di discarica approvato dalla Provincia con determina n° 804 del 2008 (Allegato B), sostenendo che andava attuato l'originario progetto di riordino ambientale della cava. E' stata presentata una relazione geologica (Allegato C) nella quale si evidenziava la presenza di falde acquifere ed una serie di criticità per le quali si riteneva inopportuno insediare una discarica in quel sito. Gli scriventi sono consapevoli che allo stato attuale la proposta fatta allora è in parte superata dagli eventi, ma si ritiene che lo spirito di quelle osservazioni si ancora valido. Preoccupa la possibile interferenza negativa fra discarica e falde acquifere, compresa quella che alimenta i pozzi dai quali si preleva acqua potabile per i comuni limitrofi.
	1.3	***Osservazione***: sulla stessa area interessata dalla realizzazione di questo intervento sono avviate contemporaneamente le procedure per l'insediamento di un impianto per la produzione di calcestruzzo. La presentazione dell'attuale progetto di discarica deve automaticamente escludere la possibilità di approvazione del precedente.
	1.4	***Osservazione***: il progetto prevede che la coibentazione del fondo cava sia effettuata con materiale proveniente dalla lavorazione del granito. Visti i dubbi che sussistono sulla presenza di falde acquifere e più in generale sull'idrografia dei luoghi, si ritiene opportuno adottare il metodo di massima sicurezza. Si propone che l'impermeabilizzazione del fondo cava venga realizzata mediante l'uso di un adeguato strato di argilla. Si richiede che la rete attuale di monitoraggio attraverso piezometri venga estesa e che i risultati siano pubblicati presso il Comune di Caprino almeno una volta all'anno.
	1.5	***Osservazione***: nel progetto si sostiene la non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza. Il progetto però viene realizzato in adiacenza al SIC e ZPS Monte Baldo Est e quindi sono assolutamente possibili interferenze negative da valutare ed eventualmente escludere proprio mediante la Valutazione di Incidenza. Si segnala che la scarpata esterna posta a sud della cava è caratterizzata dalla presenza di "Prati Aridi" individuati nella Rete Natura 2000 come habitat prioritari con il codice 6210. Si propone che nella Valutazione di incidenza sia effettuata l'esatta mappatura e prevista una specifica tutela e valorizzazione di questa area. Nel progetto si afferma che nei dintorni della cava sono presenti solo alcune case sparse. Ciò non corrisponde al vero in quanto nelle immediate vicinanze è sorta una zona residenziale. Dati i comprensibili disagi che crea la vicinanza di una discarica, si chiede maggior dettaglio e precisione sui tempi di realizzazione delle attività che porteranno alla definitiva ricomposizione dell'area.
	Controdeduzioni: Sono stati valutati gli strumenti urbanistici e le presenze insediative di zona. Sono state valutate e ponderate per i vari aspetti le Relazioni geologiche e idrogeologiche che interessano l'ambito. Sul medesimo ambito sono stati realizzati piezometri per il controllo di falda. Si rileva che sul sito di cava è stata autorizzata, anche ai fini	

		dell'esercizio, e per buona parte realizzata una discarica per inerti con metodologie che risulta consono estendere al contenuto ampliamento della discarica citata. Al progetto è allegata la Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale in quanto rientrante nella categoria individuata nella DGR 3173/2006 al paragrafo 3, lettera B, punto VI "Piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000". L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006. Il progetto di variante in riduzione per la cava e variante in modesto ampliamento per la discarica si esprime in allontanamento dal sito SIC e ZPS Monte Baldo Est. Tra l'area afferente al progetto presentato e tale SIC è interposta attività di cava autorizzata ad altra Ditta. Non si rilevano possibili interferenze tra gli interventi richiesti e il sito SIC citato. Non si rilevano elementi di rischio né per le acque profonde né per i pozzi di approvvigionamento idrico dei comuni limitrofi connessi agli interventi di variante richiesti. La realizzazione dell'intervento risulta ostativa alla realizzazione dell'impianto di calcestruzzo così come richiesto dalla Ditta. Sono stati considerati la collocazione dell'intervento nel più ampio sistema infrastrutturale e gli impatti logistici connessi al trasporto del materiale di cava verso i luoghi di utilizzo e del materiale di discarica (inerti) dai luoghi di produzione alla discarica stessa. Sono stati valutati gli impatti sulle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo,ecc..). Gli interventi di cava e di discarica risultano temporanei. Le ricomposizioni ambientali del contesto, anche a seguito di prescrizioni, costituiranno elemento di miglioramento dell'ambito sia per gli aspetti connessi alla biodiversità che per quelli paesaggistici. Sono state valutate, anche a seguito di sopralluogo, le connotazioni espresse dall'ambito di intervento e dal più ampio contesto di zona. Sono state previste idonee prescrizioni tese a contenere ogni possibile impatto.
2.		Comitato per la difesa dell'Anfiteatro Morenico di Caprino e Rivoli - Prot. VIA n. 32261-E410.011 del 24/01/2014. Lorenzo Albi e Boni Raffaello in rappresentanza rispettivamente di "Legambiente Verona" e "Comitato per la difesa dell'Anfiteatro Morenico di Caprino e Rivoli". Si conferma la contrarietà all'iter per l'approvazione del progetto di "Realizzazione di un impianto per la produzione di calcestruzzo mediante l'impiego di materiali e rifiuti inerti in Cava Mirabei" per le motivazioni più volte espresse e sostanzialmente accolte dal TAR con sentenza n. 137/2013. La riproposizione dello stesso progetto non può superare quanto affermato nel pronunciamento del TAR che considera "*illogico che sia stata ignorata immotivatamente la raccomandazione, contenuta in precedenti atti del medesimo ente, di non aggravare l'area con impianti di gestione dei rifiuti*". Si richiama l'art. 16 della legge regionale n.11 che nasce con l'intento di evitare il proliferare di impianti di trattamento dei rifiuti prima della definitiva approvazione di un piano regionale che ne stabilisca la reale utilità. Non solo quindi il principio di prossimità, ma anche la necessità di evitare che possano concentrarsi nella stessa area più impianti che trattano i medesimi rifiuti (al confine esiste già l'impianto della Ecoinerti Campagnari). Per quanto riguarda l'ennesima proroga per la messa in esercizio dell'impianto di frantumazione approvato nel 2004, si precisa che non è mai avvenuto l'inizio lavori e quindi si tratta di un impianto non esistente. Dopo 10 anni andrebbe interrotta questa prassi. Si esprimono dubbi sulla coerenza normativa di un progetto che si trova in tre condizioni diverse: - attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato per il ricorso presentato dalla Ditta Ecoblù contro la sentenza del TAR; - riavvio dell'iter di approvazione che non rispetta il dispositivo della sentenza; - presentazione in regione di un progetto da parte della stessa società per l'ampliamento della discarica. ***Controdeduzione***: il progetto di variante in riduzione della cava presentato, con le prescrizioni stabilite, esclude la possibilità di realizzazione degli impianti (calcestruzzo, ecc…) a fondo cava. Si richiamano le contro deduzioni evidenziate al precedente punto 1.
3.		Cristini Virginia, Casetta Cimi 37 - 37013 Caprino Veronese - Prot. VIA n. 488867 del 12/11/2013.
	3.1	***Osservazione***: cava Mirabei ha ottenuto numerose proroghe e l'attività si è protratta per decenni. L'autorizzazione imponeva la preservazione ed accantonamento del terreno "fertile" e nei primi anni la terra era depositata sul bordo cava. Poi la terra è sparita. Nelle relazioni dei progetti non è bene evidenziato il luogo dove sorge Cava Mirabei: si trova a ridosso della zona residenziale Zuane - via S. D'acquisto di Rivoli, cinta dai vincoli S.I.C. Z.P.S. "*Monte Baldo est*" e dal P.T.R.C., vivono tante famiglie che hanno risistemato le antiche case con ciottoli e i loro terreni.
	3.2	***Osservazione***: Le relazioni dei progetti dicono che la cava è vicina all'Autostrada del Brennero "*che ha il suo carico inquinante, per cui gli effetti sull'ambiente sono del tutto trascurabili*"… Non è ammissibile pensare che, perché c'è la comodità di viaggiare in Autostrada, sia opportuno degradare ancora di più l'ambiente che

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

		ospita l'asse viaria.
	3.3	***Osservazione***: nel 2008 la concessione dell'esercizio di una discarica di rifiuti inerti. La relazione geologica del dott. Michele Sommaruga evidenza la presenza di falda acquifera. Preoccupano gli effetti negativi tra la discarica e i tre pozzi (profondi 115-85-120 metri) situati a valle e che forniscono l'approvvigionamento acquedottistico al 65% della popolazione di Caprino e per 3 comuni limitrofi. La Ditta stessa ha scavato in cava Mirabei un pozzo e, come riportò occasionalmente a voce il direttore, - trivellarono un'altra volta forse alla profondità di 100 m?- E' stato chiesto che nella cava venisse attuato il progetto della ricomposizione ambientale a gradoni, approvato al momento dell'autorizzazione e quindi poi restituita all'agricoltura.
	3.4	***Osservazione***: Per cava Mirabei ad oggi ci sono questi progetti: a) cava di sabbia e ghiaia in chiusura d'escavazione al 31.12.2013 b) discarica c) progetto impianto di calcestruzzo (autorizzato fino alla durata della cava?) I progetti in cava Mirabei impongono un attentissimo esame. Gli errori potrebbero portare un'incidenza negativa per le generazioni presenti e future.
	Controdeduzioni: gli interventi in essere di cava e di discarica sono temporanei e si avviano alla conclusione. I lavori per il completamento della cava (in riduzione) e della discarica per inerti (in contenuto ampliamento) si svolgono in maniera parallela e disgiunta. La cava viene ricomposta morfologicamente/ambientalmente e successivamente all'accertamento di tale elemento che consente l'estinzione della medesima (anche in parte) si attivano i lavori di allestimento della discarica che prevede una propria ricomposizione. La ricomposizione della cava conclude quindi il proprio iter e, successivamente, l'attività di discarica di inerti, attraverso l'apporto in sito di altri materiali compensativi di quelli estratti dalla cava, realizza la propria ricomposizione ambientale in modo ampiamente migliorativo rispetto a quello di cava. La discarica sostanzialmente interviene nella parte ove la cava non ricostituisce un profilo morfologico, ricompositivo simile a quello esistente prima dell'intervento completando per l'intera area tale scelta ricompositiva. Si richiama quanto evidenziato nelle controdeduzioni al precedente punto 1).		

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.C. VIA i ***Pareri***, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale Commissione V.I.A. - prot. VIA 510255 del 25/11/2013. Trasmissione della Deliberazione di Giunta Provinciale di Verona n. 221 del 14/11/2013 e estratto del verbale della Commissione VIA n.355 del 18/10/2013. Espressione di parere positivo di impatto ambientale subordinatamente alla cessazione dell'altra attività di recupero inerti e produzione di calcestruzzo. Si rinvia all'Ente competente le valutazioni in merito all'art. 38 del P.T.R.C. adottato con DGRV n° 427 del 10 aprile 2013. ***Nota:*** Si prende atto della comunicazione. Quanto segnalato in merito all'art. 38 del PTRC è stato considerato nelle premesse istruttorie. Il progetto prevede la eliminazione del previsto impianto di calcestruzzo. Quanto oggetto di contenzioso troverà soluzione nelle sedi giurisdizionali competenti. In ogni caso è stato prescritto l'obbligo di rimozione dell'impianto di betonaggio attualmente presente prima dell'inizio dei lavori di allestimento del lotto 3B. Per quanto attiene all'impianto di recupero inerti e produzione di calcestruzzo richiesti dalla Ditta e presentati a fondo cava si rileva che tali impianti confliggono con il progetto di ampliamento della discarica presentato e quindi materialmente irrealizzabili.
2.	L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 399355 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 27/09/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006. ***Nota:*** Si prende atto della comunicazione pervenuta.
3.	Consorzio di Bonifica Veronese - prot. n. 5807 del 02/04/2014. Segnalazione della presenza di condotte per gli impianti a pioggia nel contesto generalmente in pressione dal 15 aprile al 30 settembre. ***Nota:*** E' stata assunta idonea prescrizione a tutela della condotta segnalata che peraltro non interferisce con lo scavo.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

4 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. 1539/2011;
- D.Lgs. 36/2003 Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- L.R. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
- il R.D. n. 1443/1927 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- la L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- la D.G.R. n. 652/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";
- il D. Lgs. n. 117/2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010";
- D.G.R. 924/1998 "Direttive per l'applicazione delle leggi regionali 7 settembre 1982, n.44, e 16/04/1985, n.33, e successive loro modifiche, in materia, rispettivamente, di cave e discariche";
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.R.G. e il P.A.T. del Comune di Caprino Veronese;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" ed il D. Lgs. n. 624/1996 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive";
- il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;

vista ed esaminata l'autorizzazione di cava DGR n. 5889 del 18/11/1980, DGR n.7510 del 28/12/1990, DGR n.1206 del 14/03/1995, DGR n. 1415 del 21/03/1995, Decreto n. 54 del 06/02/2001, Decreto n. 95 del 30/03/2005, Decreto n. 42 del 22/03/2010, Decreto n. 257 del 24/12/2013;

vista ed esaminata l'autorizzazione alla realizzazione della discarica e le autorizzazioni all'esercizio Determinazione n. 804/08 del 04/02/2008, Determinazione n. 7797/08 del 24/12/2008 e Determinazione n. 5607/11 del 23/12/2011;

esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, depositato presso la Sezione Geologia e Georisorse;

preso atto delle conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 210/2013 del 18/09/2013 sulla Dichiarazione di non necessità di VIncA, inviata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota prot. n. 399355 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 27/09/2013;

preso atto che gli interventi così come proposti e adeguati con le prescrizioni stabilite nei pareri, risultano localizzati in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerato che gli interessi pubblici, minerari e ambientali espressi dal progetto risultano, con le relative prescrizioni, compatibili con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;

valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e in particolare la vicinanza del medesimo con il sito di utilizzo del materiale di cava coltivato. Rilevata l'utilità di modesto ampliamento della discarica di rifiuti inerti in essere, posta in un ambito consono anche per gli aspetti ambientali e logistici connessi alla ubicazione dei siti di produzione di tali materiali. Valutato l'interesse pubblico a migliorare la ricomposizione ambientale del contesto così come prospettato dal progetto di variante presentato;

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini, il Dott. Nicola Dell'Acqua, l'Arch. Gianluca Faoro e l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione), ha espresso all'unanimità dei presenti

parere favorevole

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale per il progetto di variante alla Cava e di variante alla Discarica

1) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione delle opere proposte, salvo diverse prescrizioni di seguito specificate;
2) l'area di progetto è delimitata dalla recinzione esistente segnata con tratteggio nero (punto e linea) nella Tavola 1A. Tale area è formata da: area di cava (area di scavo) e aree pertinenziali/perimetrali - bacino di discarica e aree pertinenziali/perimetrali. Il bacino di discarica è individuato con linea rossa tratteggiata nella Tavola 1D "Progetto approvato discarica e variante". Tale bacino è coincidente con l'area di effettivo scavo di cava. I lotti di cava (area di effettivo scavo) coincidono con i lotti della discarica (bacino di discarica) denominati 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B. Ognuno dei lotti precedentemente citato assorbe anche l'area pertinenziale/perimetrale afferente fino alla recinzione (fascia di rispetto di 20 metri dalla recinzione verso strada -Ovest e Nord- e fascia di rispetto di 14 metri dalla recinzione sugli altri lati -Est e Sud-). I lotti 4A e 4B assorbono anche l'area della cava interessata dalla fascia di rispetto di 150 metri dalle abitazioni (angolo Nord-Ovest). Fino all'ultimazione dei lavori della discarica/cava sono fatte salve le possibilità di utilizzo della viabilità pertinenziale della discarica/cava;
3) la Ditta dovrà assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori autorizzati, con una adeguata manutenzione degli elementi di scolo circostanti l'area di intervento ed anche con la ricalibratura o nuova formazione di elementi di scolo;
4) l'obbligo di provvedere ad una idonea bagnatura degli ambiti di intervento, interessati dal transito degli automezzi pesanti. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed in condizioni tali da contenere i livelli di rumorosità e polverosità. Effettuare la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dalla discarica. I mezzi di trasporto dei rifiuti/materiali da e per la discarica/cava dovranno essere mantenuti in efficienza e rispettare le vigenti norme in materia di emissioni;
5) la manutenzione dei macchinari utilizzati dovrà essere effettuata regolarmente, a tutela dei lavoratori e dell'ambiente, anche al fine di prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area di intervento;
6) i serbatoi di servizio contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati, rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, ed essere dotati di idonea vasca di contenimento;
7) prescrivere la ricomposizione ambientale dell'ambito (area di progetto) a prato polifita, fatte salve le aree di accesso e le pertinenze necessarie per la gestione post-operativa prodromica all'estinzione con le temporalità che saranno stabilite dall'Ente o dalle strutture competenti. Sono vietate le concimazioni organiche dell'ambito tramite liquami e reflui di allevamento;
8) mantenere le siepi perimetrali esistenti e provvedere alla sostituzione delle fallanze (Tavola 1A). Provvedere alla messa a dimora di una siepe perimetrale sull'angolo a Nord (sprovvisto di siepi) anche con funzione fonoassorbente, a partire dalla fine della siepe esistente (Via Sarpelle - Mirabei) fino all'inizio dell'accesso carrabile secondario, con piante sempreverdi alte almeno 1,8 metri (Ligustro o Photinia, ecc…) entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione;
9) la Regione si riserva, ai sensi dell'art. 1 e 16, comma 4, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004, e per il raggiungimento dei fini di tutela ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche;
10) nel corso dell'attività di coltivazione e ricomposizione della cava, la Ditta potrà richiedere e la Regione potrà autorizzare o prescrivere gli assestamenti, adeguamenti e le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n.652/2007 e della D.G.R. n.761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere e l'Autorità competente potrà autorizzare varianti non sostanziali alla discarica;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

11) la cava è da considerarsi estinta sui lotti 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, allestiti ai sensi della DGR n.924/1998 e si provvede all'estinzione nell'ambito delle prescrizioni autorizzative. Sul lotto 2C e sugli ulteriori lotti l'attivazione dei lavori di allestimento della discarica comporta la automatica sospensione dei lavori di cava ai sensi della DGR n.761/2010 considerandosi tali ambiti provvisoriamente esclusi dalle attività minerarie anche ai fini della sicurezza e fino al provvedimento di estinzione. Saranno assunte le procedure stabilite con Determinazione della Provincia di Verona n.4507/10 del 02/09/2010 nei termini che seguono:
    a) il Direttore lavori della cava certifica e comunica alla Regione-Sezione Geologia e Georisorse, alla Provincia di Verona o all'Ente competente, al Comune di Caprino e al Responsabile Tecnico della discarica la regolare fine escavazione sul sub-lotto interessato in conformità al progetto di coltivazione autorizzato. Le Autorità di vigilanza (Comune, ecc…) entro 20 giorni eseguiranno eventuali controlli. Trascorsa tale temporalità senza rilievi si procederà ai sensi della successiva lettera b);
    b) il Direttore lavori della discarica comunicherà l'inizio dei lavori di allestimento sul sub-lotto di cui al punto a) ai medesimi Enti e all'ARPAV;
    c) il Direttore lavori della discarica e la Ditta, ultimati i lavori di allestimenti, invitano il collaudatore ad effettuare le operazioni di collaudo e il terzo controllore e gli Enti di cui alla precedente lettera b) a partecipare ed assistere a tali operazioni. Effettuato il collaudo il Direttore lavori della discarica comunica agli Enti di cui alla lettera b) l'avvenuta regolare ultimazione delle opere di allestimento del sub-lotto.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, delle risposte alle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione istruttoria e di progetto e delle integrazioni pervenute, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011) dal Direttore Regionale della Sezione Geologia e Georisorse, (assenti il Sindaco del Comune di Caprino Veronese, il Sindaco del Comune di Rivoli Veronese, il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica, il Direttore Regionale della Sezione Tutela Ambiente – Rifiuti ed il Direttore Regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona), ha espresso, all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

all'autorizzazione alla "Variante al progetto della cava di sabbia e ghiaia approvato con DGRV n.5889 del 18/11/1980 e seguenti, nonché al progetto relativo al riordino ambientale della cavità estrattiva mediante discarica per rifiuti inerti approvata dalla Provincia di Verona con Determina n. 804 del 04/02/2008 e seguenti, su area sita in località Mirabei di Caprino Veronese di proprietà della società Ecoblu s.r.l." alla Ditta ECOBLU S.r.l. con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi per il progetto di variante alla Cava

1) l'autorizzazione di cava in variante, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n.5889/1980 di autorizzazione alla coltivazione. Si dà atto che il progetto così come autorizzato ricomprende l'ambito della medesima. Si dà atto che la ricomposizione ambientale della cava viene assorbita e sostituita dalla ricomposizione ambientale della discarica per inerti autorizzata o da autorizzarsi anche per stralci sul medesimo sito (D.G.R. n.924/1998);
2) si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso che qui si intendono trascritte. Il punto 2) del parere ambientale identifica l'area della cava, l'area di cava (area di effettivo scavo) e i lotti di cava e di discarica;
3) dichiarare estinta la cava sui lotti 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, allestiti a discarica ai sensi della DGR 924/1998 e sui quali la discarica autorizzata è in fase di ultimazione. Di dare atto che i lavori di cava sono sospesi sul lotto 2C. Si richiamano i punti 2) e 11) del parere ambientale;
4) stabilire che il "materiale utile" di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 è "*sabbia e ghiaia*" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014 pag. 39/43

5) le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo). La fascia esterna all'area di cava ricompresa nell'area in disponibilità delimitata dalla recinzione (area della cava), fatti salvi gli adempimenti ricompositivi previsti e la viabilità di accesso, resta destinata agli utilizzi agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per quanto attiene alle essenze arboree e alla recinzione, con frequenza almeno semestrale;
6) di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.117/2008 e della D.G.R. n.761/2010, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione datato 20 Dicembre 2011, depositato presso la Sezione Geologia e Georisorse e integrato e modificato con Comunicazione della Ditta in data 25 Marzo 2014 a seguito di richiesta della medesima Sezione in data 21/02/2014, prot. 77894. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n.117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n.761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, comprese le pertinenze. Restano escluse dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione le aree di cava sospese o estinte. L'area di pertinenza dell'impianto di betonaggio, presente a fondo cava, costituisce cava sospesa fino alla prevista eliminazione dell'impianto stesso;
7) mantenere la distanza di sicurezza dalle opere in pressione dell'impianto a pioggia di Costermano come da nota prot. n. 5807 del 14/04/2014 del Consorzio di Bonifica Veronese. Provvedere ad eventuali lavori a ridosso delle medesime o allo spostamento delle citate condotte previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica Veronese;
8) la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione prodromica all'allestimento della discarica) entro quattro anni dalla data del rilascio/ritiro del provvedimento autorizzativo. La Sezione Geologia e Georisorse, su richiesta della Ditta, potrà provvedere al rilascio di eventuali proroghe;
9) le terre di scopertura e il materiale derivante dai lavori di coltivazione autorizzati va utilizzato prioritariamente per la ricomposizione ambientale della cava medesima. La Ditta dovrà mantenere nella disponibilità della cava il quantitativo di materiale associato e di scarto, sufficiente per la ricomposizione della cava secondo progetto. Tutto ciò tenuto conto che la ricomposizione ambientale è assorbita e sostituita dalla autorizzazione alla realizzazione della discarica per inerti come autorizzata o da autorizzarsi;
10) le Autorità competenti in materia di vigilanza, di Polizia mineraria e in materia Ambientale per quanto attiene alle discariche quali quella autorizzata, verificherà e potrà prescrivere quanto necessario affinché le due attività (cava e discarica) procedano separatamente, con modalità coordinate, ambientalmente idonee ed in sicurezza;
11) dare atto e stabilire che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le procedure stabilite al punto 11 del parere ambientale precedentemente reso, assorbe e sostituisce le incombenze di cui all'art. 25 della L.R. n.44/1982. La comunicazione di cui alla lettera del precedente punto 11 del parere ambientale, attiva automaticamente la procedura di estinzione e consente alla Sezione Geologia e Georisorse di dichiarare estinta la porzione di cava;
12) presentare, qualora la Ditta non abbia già provveduto, alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area della cava almeno per la temporalità di coltivazione stabilita (punto 3), debitamente registrati all'Ufficio del registro;
13) di stabilire che, ferme restando le ricomposizioni ambientali stabilite, le dimensioni progettuali di scavo planimetriche e altimetriche costituiscono le dimensioni massime raggiungibili dall'intervento così come autorizzato. La coltivazione della cava potrà svilupparsi in riduzione rispetto alle citate dimensioni sia per motivi ambientali, minerari, di sicurezza, di accesso al cantiere che ai fini della stabilità delle pareti di cava;
14) provvedere alla manutenzione della recinzione esistente apponendo, dove mancanti, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. Provvedere alla manutenzione dei caposaldi esistenti (Tavola 1A);
15) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di

estrazione di cui al D.Lgs. n.117/2008 e D.G.R. n.761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato, al pari di quello in essere o con regolare documentazione dell'avvenuto mantenimento del deposito cauzionale in essere, con postilla di richiamo del nuovo provvedimento autorizzativo, del valore corrente di euro 343.277,00 (trecentoquarantatremiladuecentosettantasette/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

16) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al precedente punto il deposito costituito e successive integrazioni, relativi alla deliberazione n. 5889/1980 e s.m.i.. In alternativa la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, se del caso, richiederà alla ditta l'adeguamento della polizza fideiussoria in essere a soddisfacimento di quanto stabilito al precedente punto;
17) di stipulare con il Comune la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa. Si dà atto che trattasi di variante in riduzione di autorizzazione di cava esistente e che la Ditta e il Comune potranno aggiornare la convenzione in essere con gli estremi della nuova autorizzazione in variante;
18) è fatto obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non imbrattare le strade pubbliche, di non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
19) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.624/1996 ed in particolare del D.P.R. n.128/1959;
20) sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Prescrizioni ai fini autorizzativi per il progetto di variante in ampliamento alla Discarica

21) l'autorizzazione alla realizzazione della discarica in variante, assorbe, modifica e sostituisce quanto contenuto nella Determinazione n. 804/08 del 04/02/2008 della Provincia di Verona relativamente agli aspetti progettuali oggetto della modifica richiesta dal proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
L'efficacia della presente autorizzazione alla realizzazione in variante è subordinata all'effettivo rilascio del provvedimento autorizzativo all'esercizio da parte della Provincia. L'autorizzazione all'esercizio stabilirà anche le nuove garanzie finanziarie per la discarica in esercizio e post-gestione, da porsi in essere prima del rilascio della medesima autorizzazione. Si dà atto che la discarica in essere, oggetto di variante, è stata approvata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006. La ricomposizione ambientale della discarica assorbe e sostituisce la ricomposizione della cava autorizzata sul medesimo sito in conformità alle prescrizioni stabilite;
22) si dà atto che, conformemente a quanto già stabilito dalla Determinazione n. 804/08, il provvedimento autorizzativo alla realizzazione della variante alla discarica per inerti, sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per la realizzazione delle opere previste dal progetto. Parimenti il provvedimento autorizzativo costituisce variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Caprino Veronese per quanto riguarda la porzione di terreno destinata a bacino di discarica. Il bacino di discarica è individuato con linea rossa tratteggiata nella Tavola 1D "Progetto approvato discarica e variante"; tale area diviene "area per servizi tecnologici" per l'impianto di discarica di cui al progetto. La variante urbanistica resterà in vigore fino alla data di cessazione dell'attività di discarica;
23) il rifiuto da conferire dovrà essere esclusivamente proveniente dalla lavorazione della sola pietra naturale e dei graniti, individuato con codice CER 01.04.13 (Rifiuti derivati dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07), privo di stirolo e solventi organici (al di sotto della soglia di rilevabilità < 0,1 mg/Kg) e con contenuto d'acqua non superiore al 35%;
24) si dà atto che la Ditta autorizzata alla realizzazione della discarica ha comunicato prima dell'inizio dei lavori di allestimento al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Verona, al Settore Ecologia della

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014 pag. 41/43

Provincia di Verona ed al Comune di Caprino Veronese i dati relativi al gestore dell'impianto. Si prescrive che il gestore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la gestione degli impianti di smaltimento rifiuti;

25) si dà atto che il gestore dell'impianto di discarica, prima dell'inizio dei lavori di allestimento, ha presentato al Settore Ecologia della Provincia di Verona, convenzione tra gestore e controllore indipendente nominato, redatta secondo lo schema approvato con determinazione DSE n. 4143/07 del 30 luglio 2007, sottoscritta in originale dalle parti. Tale convenzione dovrà essere aggiornata prima dell'inizio dei lavori di ampliamento della discarica;
26) si dà atto che i punti 4) e 5) della Determinazione n.804 del 02/04/2008 di autorizzazione della discarica stabiliscono quanto segue:
"*per quanto riguarda il materiale da utilizzare per la realizzazione della barriera impermeabilizzante per l'allestimento della discarica dovranno essere prodotte analisi di laboratorio certificato del materiale utilizzato per verificarne il coefficiente di permeabilità in ottemperanza alla determina Dirigenziale del Settore Ecologia di Verona n. 5564/06 del 12 ottobre 2006 e successive integrazioni. A tal fine potrà essere utilizzato solo limo di granito*".
"*i controlli sugli allestimenti in limo di granito dovranno essere eseguiti almeno uno ogni 2.000 mq*";
Si conferma anche per l'autorizzazione di variante quanto precedentemente stabilito;
27) prima dell'inizio dei lavori di allestimento del sub lotto 3B di discarica (Tavola 1a degli elaborati grafici di progetto) dovrà essere rimosso l'impianto di betonaggio attualmente presente in tale porzione di cava;
28) la frequenza delle verifiche in loco sui carichi di rifiuto in entrata da parte del gestore dovrà essere almeno settimanale o comunque almeno ogni 5.000 mc di rifiuto, mentre quella del controllore indipendente almeno mensile. Tutto ciò salvo diversa determinazione che potrà essere assunta in sede di autorizzazione all'esercizio;
29) si prescrive l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza e salute degli addetti ai lavori;
30) la Ditta, come evidenziato al punto 21), dovrà prestare, prorogare o mantenere le garanzie finanziarie ai sensi della normativa vigente;
31) i rilievi topografici eseguiti nell'area di discarica dovranno riguardare non solo il comportamento d'assestamento del corpo della discarica ma anche la morfologia della discarica e dovranno essere effettuati con la frequenza indicata nella tabella 2 dell'allegato 2 al D. Lgs. 36/2003. Il piano di sorveglianza e controllo dovrà essere integrato con tali previsioni;
32) realizzare una stazione anemometrica posta ad almeno 10 ml. dal piano di campagna (ricomposizione) in corrispondenza del lotto n. 1A in base alla Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation WMO-No. 8 Seventh edition 2008 - CHAPTER 5 - measurement of surface wind in accordo con A.R.P.A.V. Centro Meteorologico di Teolo. La rilevazione dei dati meteoclimatici dovrà essere effettuata con la frequenza indicata nella tabella 2 dell'allegato 2 al D. Lgs. 36/2003. Il piano di sorveglianza e controllo dovrà essere integrato con tali previsioni;
33) si dà atto dell'esistenza di una adeguata rete di piezometri per il controllo e il monitoraggio delle acque sotterranee. Si prescrive il rispetto di quanto previsto nel Piano di Sorveglianza e Controllo Rev. 04 - Luglio 2013 e ss.mm.ii.;
34) dovrà essere effettuato l'allontanamento delle acque di drenaggio superficiali all'interno del bacino di discarica allorché il battente risulti superiore ai 30 cm;
35) il gestore dovrà chiedere alla Provincia quale Autorità competente, l'autorizzazione all'esercizio della discarica così come autorizzata ai sensi del precedente punto 21) entro 24 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione all'intervento pena la decadenza dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio potrà prescrivere tutti gli adeguamenti operativi necessari ai fini del buon esito dell'attività e a tutela dell'ambiente;
36) la ricomposizione ambientale della discarica dovrà essere realizzata nel rispetto di quanto stabilito dal punto 7) del parere ambientale;
37) si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso che qui si intendono trascritte;
38) sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014 pag. 42/43

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Agnese Rosa

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1575 del 26 agosto 2014

Vanno vistati n. 31 elaborati di cui al seguente elenco.

	Titolo Elaborato		Data consegna
1		Quadro di Riferimento Programmatico	Agosto 2013
2		Quadro di Riferimento Progettuale	Agosto 2013
3		Quadro di Riferimento Ambientale: Caratterizzazione	Agosto 2013
4		Quadro di Riferimento Ambientale: Impatti	Agosto 2013
5		Sintesi Non Tecnica	Agosto 2013
6		Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006	Agosto 2013
7		Dichiarazioni	Agosto 2013
8	All. 1	Relazione Tecnica	Agosto 2013
9	All. 2	Relazione Geologica	Agosto 2013
10	All. 3	Piano di Gestione Operativa	Agosto 2013
11	All. 4	Piano di Ripristino Ambientale	Agosto 2013
12	All. 5	Piano di gestione in fase post operativa	Agosto 2013
13	All. 6	Piano di Sorveglianza e Controllo	Agosto 2013
14	All. 7	Piano Finanziario	Agosto 2013
15	All. 8	Cartografia	Agosto 2013
16	All. 9	Rilievo Fotografico	Agosto 2013
17	All. 10	Allegato all'asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica	Agosto 2013
18	Tav. 1A	Piano quotato situazione attuale	Agosto 2013
19	Tav 1B	Curve di livello situazione attuale	Agosto 2013
20	Tav. 1C	Progetto approvato cava e variante	Agosto 2013
21	Tav. 1D	Progetto approvato discarica e variante	Agosto 2013
22	Tav. 1E	Curve di livello situazione 30 giugno 2013	Agosto 2013
23	Tav. 2A	Piano quotato allestimento variante al progetto	Agosto 2013
24	Tav. 2B	Curve di livello allestimento variante al progetto	Agosto 2013
25	Tav 3A	Piano quotato ripristino finale di variante	Agosto 2013
26	Tav 3B	Curve di livello ripristino finale di variante	Agosto 2013
27	Tav 3C	Rappresentazione del ripristino finale dell'intera area	Agosto 2013
28	Tav 4A	Sezione A-A	Agosto 2013
29	Tav 4B	Sezione B-B	Agosto 2013
30	Tav. 4C	Sezione E-E	Agosto 2013
31	Tav. 5	Dettagli costruttivi	Agosto 2013

(Codice interno: 281054)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1576 del 26 agosto 2014

Primiero Energia S.p.A. - Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon - Comune di localizzazione: Sovramonte (BL) - Procedura di V.I.A ed autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, L.R. 10/1999, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, D.G.R. 253/2012). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del "Progetto relativo ai rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon" presentato dalla società Primiero Energia S.p.A. Contestuale rilascio dell'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza acquisita con prot. n. 212999/45.07 del 13/04/2007; - Pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 191 del 29/05/2008 e n. 463 del 30/04/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 13/04/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Primiero Energia S.p.A. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 212999/45.07.

Sul progetto era già stata eseguita procedura di screening in relazione alla precedente richiesta del proponente del 21/07/2006, acquisita con prot. n. 439413/45.07, sulla quale la struttura competente per la VIA, sulla base del parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 06/12/2006, si è pronunciata con Decreto n. 22 del 14/12/2006.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2007 sui quotidiani "*Il Corriere delle Alpi*" e "*Il Gazzettino*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno ed il Comune di Sovramonte. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 10/01/2008 presso l'aula magna della scuola unificata di Sovramonte.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Fuori termine è pervenuto il parere del Comune di Sovramonte (prot. n. 149471/45.06 del 19/03/2008).

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dall'ufficio dell'Unità Complessa VIA in data 09/05/2008 e protocollata il 12/05/2008 con n. 246568/45.07.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 191 del 29/05/2008 **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere di cui sopra.

La medesima Commissione Regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, ha deciso di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, successivamente all'espressione del parere dell'Autorità di Bacino.

Successivamente all'espressione del parere di compatibilità ambientale la procedura autorizzativa ha seguito il seguente iter istruttorio.

Con nota prot. 175 del 16/06/2008 la società Primiero Energia ha trasmesso agli uffici dell'UC VIA una nota della società Veneto Strade (prot. 4642/vg del 12/06/2008) relativa all'autorizzazione alla sistemazione della vecchia strada statale.

Con nota prot. 725/B.4.11/2 del 18/06/2008 l'Autorità di Bacino ha trasmesso una nota con la quale esprimeva parere "condivisibile" e richiedeva alcuni chiarimenti tecnici.

A seguito della suddetta nota la società ditta Primiero Energia ha provveduto ad inviare alcuni documenti integrativi pervenuti presso gli uffici UC VIA in data 11/08/2008.

Con nota prot. 1589/B.4.11/2 del 08/09/2008 e con nota prot. 549/B.5.5/1 del 20/04/2009 l'Autorità di Bacino ha ribadito il proprio parere come "*condivisibile*" ed ha evidenziato che "*...esaminati gli atti progettuali integrativi si rappresenta l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti circa il funzionamento idraulico del sistema di rilascio previsto nel corso delle successive fasi di progettazione...*".

Con nota prot. n. 573948 del 31/10/2008 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso la relazione d'incidenza ambientale alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità - , al fine di acquisire un parere in merito, e con nota prot. n. 337718/57.10 del 22/06/2009 il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità ha trasmesso la propria richiesta d'integrazioni.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, con nota prot. n. 537372 del 01/10/2009, documentazione integrativa relativa alla valutazione d'incidenza ambientale ed alla relazione paesaggistica, acquisita con nota prot. n. 641498 del 17/11/2009.

Con nota prot. n. 647744 del 19/11/2009 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla VINCA presentata dalla società Primiero Energia (vedasi la succitata nota prot. n. 641498 del 17/11/2009), alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità - , al fine di acquisire un parere in merito.

Con nota prot. n. 590751 dell'11/11/2010 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno comunicato al proponente che, in data 22/09/2010, la Commissione Regionale VIA era decaduta e che tutte le istruttorie in corso sarebbero state sospese fino a nomina della nuova Commissione, successivamente avvenuta con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

Con nota prot. n. 422020 del 13/09/2011 gli uffici dell'UC VIA hanno trasmesso, ad integrazione della documentazione già trasmessa, copia della dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA presentata dalla Società Primiero Energia in data 05/09/2011 prot. n. 410572, al fine di acquisire un parere in merito e, con nota prot. 496129 del 25/10/2011, il Servizio Pianificazione Ambientale (ex Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità) ha trasmesso la propria presa d'atto (relazione istruttoria tecnica n° 152/2011).

Con nota prot. n. 301883 del 23/06/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto alla società Primiero Energia la trasmissione della documentazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica con le modalità previste dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici. In data 22/12/2011 è pervenuto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0020774 del 15/11/2011, acquisito dagli uffici dell'UC VIA con prot. n.596308 del 22/12/2011.

Con nota prot. n. 603857 del 28/12/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA invitavano la società Primiero Energia ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal D.M. 10/09/2010 e la società Primiero Energia ha provveduto a tale adeguamento presentando la documentazione richiesta, pervenuta presso gli uffici UC VIA in data 22/02/2012 prot. n. 86281 E.410.01.1 ed integrata con nota prot. 320193 del 11/07/2012 e con nota prot. n. 5635 del 07/01/2013.

Con nota prot. 013/2013 del 11/01/2013, pervenuta presso gli uffici UC VIA in data 16/01/2013, la società Primiero Energia ha trasmesso documentazione relativa alla linea 20 KV di Enel Distribuzione in cavo sotterraneo di raccordo per la nuova cabina denominata Diga Pontet.

In data 08/04/2013 prot. n. 148964 è pervenuto, presso gli uffici dell'UC VIA, il nulla contro espresso dal Comando Militare Esercito Veneto (prot. n. M_D-E24475/0009018 del 26/03/2013).

In data 26/04/2013 prot. n. 177575 è pervenuto presso gli uffici dell'UC VIA il nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot. ITV/III/5959/15626/MF del 05/03/2013).

Con nota prot. n. 224864 del 28/05/2013 lo Sportello Unico Demanio Idrico ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito al piano di ripristino, presentato dalla società Primiero Energia con nota prot. 540/2012 del 18/12/2012 ed integrato con nota prot. 152/2013 del 15/04/2013.

Con nota prot. 464528 del 28/10/2013 gli uffici UC VIA hanno inviato richiesta di parere di compatibilità paesaggistica alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, a seguito della modifica progettuale relativa

alla realizzazione della cabina di consegna dell'energia elettrica.

In data 22/04/2014 prot. 176028 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (prot. 9153).

La Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99 e della D.G.R.V. 1000/2004, tenuto conto del parere n. 191 del 29/05/2008, **Allegato A**, favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 463 del 30/04/2014, **Allegato B.**

In data 02/05/2014 prot. 190596 (PEC), infine, è pervenuto il parere favorevole della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, prot. 0007089 del 29/04/2014, di cui alla richiesta dell'UC VIA n. 464528 del 28/10/2013.

La derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dell'impianto di Schener/Moline è posta a scavalco tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno. A seguito di un confronto tecnico tra la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - e la Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Protezione Civile e Tutela del Territorio, si è giunti in data 11/11/2005, ad uno schema di accordo per l'esercizio delle funzioni amministrative della concessione in questione.

Con D.G.R. n. 3633 del 29/11/2005 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il suddetto accordo che è stato ratificato con L.R. n. 26 del 23/11/2006. Lo stesso è stato sottoscritto disgiuntamente in data 25/11/2005 dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento e in data 29/11/2005 dal Presidente della Regione Veneto.

Ai sensi di quanto previsto dal suddetto Accordo la Provincia Autonoma di Trento provvederà alla redazione dello schema preliminare di disciplinare aggiuntivo e di variante alla concessione di Val Schener Moline con relativo atto di autorizzazione all'uso dell'acqua della Centrale di Pontet.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 10/09/2010;

VISTA la L. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 1000 del 06/04/2004;

VISTA la D.G.R. n. 3633 del 29/11/2005;

VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006;

VISTA la D.G.R. n. 453 del 02/03/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2100 del 07/12/2011;

VISTA la D.G.R. n. 253 del 22/02/2012;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 191 del 29/05/2008 **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 463 del 30/04/2014 **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

delibera

1. di prendere atto, facendoli proprio, dei parere n. 191 (**Allegato A**) e n. 463 (**Allegato B**), espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. rispettivamente nelle sedute del 29/05/2008 e del 30/04/2014 allegati al presente provvedimento e di cui formano parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del progetto "Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon";

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 191 del 29/05/2008, **Allegato A** al presente provvedimento;

3. di rilasciare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. 387/2003, dal D.M. 10/09/2010 e dalla D.G.R. 1000/2004, dell'intervento in oggetto con le prescrizioni di cui all'allegato parere (**Allegato B**);

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto;

5. di rilasciare, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica per il progetto "Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon" presentato dalla società Primiero Energia;

6. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza, relativo al progetto "Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon", secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 152/2011 del 21/10/2011;

7. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

8. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

9. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;

10. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

11. di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3633 del 29/11/2005, la Provincia Autonoma di Trento provvederà alla redazione dello schema preliminare di disciplinare aggiuntivo e di variante alla concessione di Val Schener Moline con relativo atto di autorizzazione all'uso dell'acqua della Centrale di Pontet;

12. di incaricare la Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno di verificare che la ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della D.G.R. 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico, nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;

13. di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

14. di notificare il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio Gestione Risorse Idriche ed energetiche) e trasmettere copia del progetto autorizzato, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3633 del 29/11/2005;

15. di comunicare il presente provvedimento alla società Primiero Energia con sede legale in Via Angelo Guadagnini 38054 Fiera (BL), nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso, alla Provincia di Belluno, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, al Dipartimento Territorio-Sezione regionale Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV), alla Sezione Regionale Difesa del Suolo, alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, alla Sezione Energia, alla Sezione Economia e Sviluppo Montano, alla

Direzione Regionale del Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, all' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ad Enel Distribuzione S.p.a. ed al Comando Militare Esercito Veneto "Caserma Piave";

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

18. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

20. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014 pag. 1/13

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 191 del 29/05/2008

Oggetto: Primiero Energia S.p.A. – Progetto Definitivo Rilasci degli Impianti di Val Schener e Moline sul Torrente Cismon – Comune di localizzazione: Sovramonte (BL) – Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi dell'art. 11 e 23 della L.R. n. 10/99. Giudizio di compatibilità ambientale.

PREMESSA

In data 13/04/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Primiero Energia S.p.A. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 212999/45.07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2007 sui quotidiani "Il Corriere delle Alpi" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno ed il Comune di Sovramonte. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 10/01/2008 presso l'aula magna della scuola unificata di Sovramonte.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Fuori termine è pervenuto il parere del Comune di Sovramonte (prot. n. 149471/45.06 del 19/03/2008).

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dall'ufficio dell'Unità Complessa VIA in data 09/05/2008 e protocollata il 12/05/2008 con n. 246568/45.07.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, e successive modifiche ed integrazioni.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella realizzazione di una piccola centrale idroelettrica che sfrutta la portata di rilascio di una portata utile a garantire il DMV dalla diga di Val Schener sul torrente Cismon. Tale sbarramento, che crea un invaso di grandi dimensioni (circa 9 milioni di m^3),

ricade in parte in Provincia di Trento e in parte in quella di Belluno nel Comune di Sovramonte.

Le acque dell'invaso alimentano gli impianti di Val Schener e Moline.

L'area di progetto si colloca tra le Province di Trento e Belluno, motivo per il quale il proponente ha considerato gli strumenti di programmazione territoriale sia della Provincia Autonoma di Trento che quelli della Regione Veneto.

Le opere di progetto (condotta e centrale, oltre che viabilità di accesso) ricadono tutte nel Comune di Sovramonte, in Provincia di Belluno.

L'area di intervento si colloca tra le quote di 500 e 563 m s.l.m. e interessano la sponda sinistra della valle. In questa zona la valle del Torrente Cismon presenta caratteri morfologici particolari, in quanto passa da una larghezza di circa 200 metri (quota invaso) ad una forra che, da una larghezza di circa 50 metri, si restringe ad una gola di pochi metri.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il contesto Territoriale

L'area interessata dalle opere in esame è situata interamente nel Comune di Sovramonte, in Provincia di Belluno, ed è situata a confine con la Provincia Autonoma di Trento che risulta essere rappresentato dallo stesso Torrente Cismon.

I lavori consistono nella realizzazione di un impianto di rilascio della portata d'acqua necessaria a garantire subito a valle della Diga di Val Schener, sul torrente Cismon, il deflusso minimo vitale, per gli impianti di Val Schener e Moline.

A questo è associato un impianto di produzione di energia elettrica che sfrutta la stessa portata di rilascio e il salto di quota che si crea tra la superficie libera dell'invaso, posta a quota 552,00 m s.l.m. m. e il punto di scarico alla base della diga a quota 502,00 m s.l.m.

In particolare tutte le opere di progetto quali: opera di presa, condotta di adduzione, centrale idroelettrica ed opera di restituzione, interessano la sponda sinistra della valle dello Schener, nei pressi della ristretta gola rocciosa scelta quale sede d'imposta della diga che ha dato origine all'omonimo invaso idroelettrico.

Il bacino creato dallo sbarramento ricade parte nel Comune di Canal San Bovo (TN) e parte nel Comune di Imer (TN) con il confine che taglia il lago in direzione longitudinale alla valle.

L'opera di sbarramento ricade, invece, parte in Provincia di Trento e parte in Provincia di Belluno, nel Comune di Sovramonte.

Il bacino imbrifero sotteso dalla Diga della Val Schener risulta di una estensione pari a 205,20 km^2.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

Strumenti di Pianificazione e Programmazione

Lo S.I.A. ha analizzato i seguenti strumenti di Pianificazione e Programmazione.

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – P.T.R.C.
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – P.A.I.
- Piano di Tutela delle Acque – P.T.A.
- Piano Regolatore Regionale – P.R.G.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – P.T.R.C.

Lo S.I.A. ha analizzato le seguenti tavole tematiche:

- Tavola n° 1 "Difesa del Suolo e degli insediamenti";
- Tavola n° 2 "Ambiti naturalistici ambientali paesaggistici di livello regionale";
- Tavola n° 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici e di massima tutela paesaggistica;

non riscontrando, di fatto, vincoli per l'attuazione delle opere di progetto

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – P.A.I.

Il bacino idrografico di riferimento del torrente Cismon è quello del Brenta - Bacchiglione che risulta essere l'unione dei bacini di tre fiumi quali, appunto, il Brenta, il Bacchiglione ed il Gorzone. I tre corsi d'acqua versano direttamente nell'Adriatico attraverso una foce comune situata in località Brondolo in comune di Chioggia (VE).

In particolare, i tre fiumi sono caratterizzati da un sistema idrografico interdipendente e contraddistinto da connessioni multiple, dove si rileva che il maggior affluente del fiume Brenta risulta essere proprio il torrente Cismon.

Nel merito il proponente conclude che, dall'analisi delle tavole tematiche del Piano, non vengono rilevate particolari criticità per il torrente Cismon.

Piano di Tutela delle Acque – P.T.A.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con D.G.R.V. n. 4453 del 29/12/2004 ed è stato realizzato su una "base conoscitiva" elaborata da Regione e ARPAV.

Il Piano contiene, oltre all'inquadramento normativo di riferimento, lo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, l'individuazione e la descrizione dei bacini idrogeologici ed idrografici, le reti di monitoraggio dei corpi idrici e la qualità degli stessi, la prima individuazione dei corpi idrici di riferimento, la classificazione delle acque a specifica destinazione, la sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino, l'analisi degli impatti antropici.

L'aspetto prioritario, legato alla realizzazione dell'opera in esame, è il tema del Deflusso Minimo Vitale - D.M.V. - definito all'art. 40 del P.T.A. come la "portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, consente il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per il bacino in esame".

Al comma 5 dello stesso articolo, viene poi stabilito il valore numerico di riferimento per il calcolo del D.M.V. che, per il torrente Cismon, è pari a:

- 4 l/s*km^2 per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 km^2;
- 3 l/s*km^2 per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km^2.

Per il bacino in esame pari a 205,20 km^2 tale prescrizione conduce al valore specifico di 3,88 l/s/km^2 e assoluto di 796,00 l/s.

Il proponente in sede di progettazione ha, invece, assunto i seguenti valori per il D.M.V. desunti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche di Trento – P.G.U.A.P.T.:

- 4,5 l/s*km^2 nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
- 5,4 l/s*km^2 nei mesi di agosto e settembre;
- 6,3 l/s*km^2 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre e novembre.

La scelta progettuale effettuata sulla base dei valori più restrittivi dettati dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche di Trento, risulta essere, quindi, abbondantemente cautelativa rispetto al valore dato dalla Regione Veneto.

Piano Regolatore Regionale – P.R.G.

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione Comunale, lo S.I.A. non riscontra, come riportato nel paragrafo 2.5.4, particolari vincoli rispetto al progetto presentato.

Siti d'Importanza Comunitaria – S.I.C.

L'intervento in esame non si trova all'interno o in diretta vicinanza di alcun sito della RETE NATURA 2000, mentre i siti più prossimi risultano essere:

- S.I.C. e Z.P.S. denominato IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunese"
- Z.P.S. denominato IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Felrine"
- S.I.C. e Z.P.S. denominato IT3230035 "Valli del Cismon – Vanoi: Monte Coppolo"

Il Proponente ha, quindi, presentato e redatto, ai sensi della D.G.R.V. 3173/2006, la relativa VINCA.

Vincoli Ambientali influenti sul progetto

Lo S.I.A. rileva che dall'analisi degli strumenti di pianificazione della Regione Veneto, del Comune di Sovramonte e della Provincia Autonoma di Trento, non sono emersi particolari vincoli ambientali influenti sul progetto in esame.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Descrizione della Opere esistenti

Caratteristiche generali della Diga di Val Schener

La diga di Val Schener è costituita da uno sbarramento del tipo ad arco, a doppia curvatura, simmetrica rispetto ad un piano mediano verticale.

I dati principali del serbatoio, forniti dalla Società Primiero Energia S.p.A., sono i seguenti:

Quota di massimo invaso	m s.l.m.m.	566,00
Quota massima di regolazione	m s.l.m.m.	565,00
Quota minima di regolazione	m s.l.m.m.	552,00
Quota media di esercizio	m s.l.m.m.	563,00

Quota di coronamento	m s.l.m.m	567,00
Volume totale d'invaso	m^3	$8,90x10^6$
Portata allo scarico di superficie laterale	m^3/s	373,00
Portata allo scarico di superficie ciglio diga	m^3/s	52,00
Portata allo scarico di fondo	m^3/s	52,00

Sulla sponda orografica sinistra è attualmente presente un'opera di derivazione che permette lo sfruttamento idroelettrico della Diga.

L'acqua derivata, infatti, viene fatta confluire alla centrale di Val Schener (potenza efficiente 2 MW) ed in uscita viene poi inviata attraverso una galleria di allacciamento, alla centrale di Moline (17 MW).

La portata derivata dipende dalla quota di invaso che, nelle condizioni medie di esercizio, è pari a 18 m^3/s.

Descrizione delle Opere di Progetto

La condotta

L'opera di pescaggio, situata a quota 552,00 m s.l.m., è prevista in prossimità dell'opera di presa degli impianti di Val Schener e Moline, posta in sinistra orografica della Valle medesima.

L'andamento altimetrico della condotta è stato tracciato con l'obiettivo di poter utilizzare un sistema a sifone rovescio, dove la condotta non può naturalmente adescarsi, ma deve essere riempita aspirando l'aria contenuta attraverso una pompa per vuoto.

Lo sviluppo lineare complessivo della condotta, compreso tra l'imbocco e lo scarico nel torrente Cismon a valle della Diga, è di circa m 160.

Le principali caratteristiche del tracciato possono essere così riassunte.

Tratto n°	**Quote di Progetto (m) s.l.m.m.**	**Progressive di progetto (m)**	**Diametro e materiali della condotta**	**Tecniche di posa**	**Tempistica d'esecuzione**
1	552,00 559,30	0,00 22,97	DN 800 Acciaio con rivestimento in polietilene	Scavo, con profondità variabile fra m 1,20 e m 2,00 e ritombamento in calcestruzzo.	20 giorni
2	559,30 529,30	22,97 112,62	PE 100 PN 10 De 900 mm Di 793,4 mm Polietilene PEAD	La condotta è posta interamente in roccia mediante la tecnica di perforazione teleguidata basata su un inclinometro e su una rilevazione di azimut. Sviluppo complessivo del tratto in perforazione m 94,07 – differenza di quota m 28,96 – angolo medio d'inclinazione	120 giorni

				17,937°. Lungo tutto l'asse della perforazione è prevista la realizzazione di un circuito elettrico in grado di indurre un campo magnetico che sovrasti l'interferenza di eventuali campi magnetici esterni che potrebbero disturbare il sistema. Una volta eseguita la perforazione pilota, saranno realizzate le alesature necessarie allo scopo di allargare il foro per la posa della tubazione di progetto. L'operazione di perforazione e posa della condotta dovrà essere inderogabilmente svolta nei mesi invernali quando il rischio di piena nel torrente Cismon è probabilisticamente ridotto al minimo. Alla base della perforazione è prevista la costruzione di un blocco di ancoraggio in cemento armato con le pareti a vista rivestite in pietra naturale.	
3	529,30 503,38	112,62 141,92	DN 800 Acciaio con rivestimento in polietilene	Scavo, e ricoprimento in terreno con profondità variabile fra m 2,00 e m 7,00 in corrispondenza dell'ingresso nella centrale.	40 giorni

Nel punto di apice della condotta, posto a quota 559,30, il progetto prevede la realizzazione di una cameretta all'interno della quale è previsto, oltre alla posa di una valvola a farfalla per il sezionamento della condotta, la realizzazione di uno stacco a "T" per l'installazione di uno sfiato, di un secondo stacco per l'installazione del tubo di mandata alla pompa per vuoto di adescamento e di un terzo stacco per la predisposizione di un tubo di mandata per riempimento condotta.

Le pareti e il fondo di tale manufatto, al quale si accede attraverso un breve collegamento alla passerella pedonale esistente, verranno trattati con prodotti impermeabilizzanti.

Centrale idroelettrica

La centrale idroelettrica è prevista poco distante dalla base della diga, ad una quota ed in una posizione tale da difenderla dalla piena che si potrebbe verificare nel torrente Cismon quando tutti gli scarichi della diga fossero aperti.

In tale condizione la portata di massima piena raggiungibile è di 600 m^3/s.

L'obiettivo preposto è quello di posizionare la turbina più in basso possibile, al fine di massimizzare il salto di quota e, quindi, la produttività dell'impianto stesso.

Il manufatto presenta due accessi indipendenti: uno per la sala dove saranno installati la turbina, il generatore e la sala quadri BT ed un altro per il locale trasformatore BT/MT.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

La morfologia del terreno circostante permette un parziale interramento dell'edificio.

La centrale è realizzata con strutture in c.a. eseguite in opera, mentre le facciate in vista verranno finite ad intonaco con colore nella gamma delle terre naturali. Sulla copertura dell'edificio si prevede di riportare uno strato di terra di 50 cm e il pianoro che si crea verrà delimitato da un parapetto sui lati liberi.

Davanti agli accessi è previsto un piazzale ricavato con la realizzazione di un muro di sostegno a valle e con un muro di controriva a monte, rivestiti entrambi con pietra naturale.

La turbina prevista all'interno della centrale è del tipo Francis con generatore sincrono; la differenza tra la quota media di esercizio della diga 563,00 m s.l.m.m. e la quota del pelo libero nel canale di scarico (dove è inserito il tubo diffusore) 502,10 m s.l.m.m., è pari a 60,90 m.

L'energia prodotta verrà trasferita tramite una linea MT ad un nuovo quadro elettrico da installarsi nei locali della centrale esistente di Val Schener per la consegna all'ENEL.

In particolare, per la posa delle condotte in uscita dalla centrale si prevede di risalire la parete rocciosa sovrastante con 3 cavidotti in HDPE De 110, sostenuti da appositi ancoraggi in roccia, mentre per raggiungere i locali della centrale di Val Schener, posta a monte della S.S. 50, si sfrutterà un cunicolo già esistente.

Accesso di servizio

La zona del nuovo impianto di produzione è attualmente raggiungibile attraverso un sentiero lungo circa 300 m che parte dalla ex strada statale parallela alla attuale S.S. 50.

La costruzione della condotta ed in particolare della centrale richiede un adeguamento di tale sentiero con la costruzione di una idonea pista di accesso.

Il tracciato della pista, che potrà essere percorsa da trattori o unimoc, ripercorre in buona parte il sentiero esistente. La carreggiata avrà una larghezza di 2,5 m mentre in coincidenza dei tornanti, con un raggio di 3,5 m, è previsto un allargamento di 0,5 m.

La fondazione stradale sul nuovo tratto è costituita da materiale misto granulare stabilizzato con spessore pari a cm 30.

Non si prevede nessun tipo di pavimentazione tranne in prossimità dei tornanti, dove verrà posata una soletta in conglomerato cementizio appositamente lavorata per migliorare l'aderenza.

Il progetto prevede, necessariamente, la costruzione di alcuni tratti di muri di sostegno e di controripa in c.a. o in alternativa a questi ultimi delle gabbionate. Il paramento dei muri sia di sostegno che di controripa è previsto in pietra naturale.

Lungo il versante è presente un rivo alimentato da un piccola sorgente che in coincidenza di forti piogge raccoglie le acque provenienti dai versanti sovrastanti.

Per tale motivo, nel parte più bassa in prossimità della nuova centrale, si prevede di intubare tale rivo con una condotta in lamiera di acciaio, diametro mm 1500, che passa sotto la pista e consegna le acque direttamente nel torrente Cismon.

Tempi di esecuzione

Per l'esecuzione delle opere previste, il progetto individua, per ogni singola fase, la seguente tempistica:

• per la realizzazione della condotta di adduzione	giorni	180
• per la costruzione della centrale idroelettrica	giorni	210
• per la costruzione della strada di accesso	giorni	150

Tenuto conto delle sovrapposizione temporale delle fasi di lavorazioni, la durata effettiva complessiva considerata dal proponente è pari a circa 450 giorni.

Alternative di progetto

Lo S.I.A. al paragrafo 1.5, affronta il tema delle alternative di progetto in relazione a:

- modalità di rilascio della portata richiesta per adeguare i rilasci della diga di Val Schener;
- modalità di accesso al piede della diga;
- localizzazione della centralina al piede della diga.

L'analisi condotta ed illustrata nello S.I.A. porta ad individuare la soluzione progettuale come l'ipotesi ideale sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale.

Il proponente ha presentato documentazione aggiuntiva afferente a :

- Relazione forestale sulla riduzione di superficie forestale;
- Verifiche preliminari di stabilità;
- Planimetria accesso di servizio e raccordo con relitto stradale ex S.S. 50;
- Disciplinare tecnico e prestazionale.

Riguardo alla stabilità le verifiche effettuate sui coefficienti di sicurezza evidenziano il rispetto della normativa sia in condizioni statiche che sismiche.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Componente suolo e sottosuolo

Il sito in esame è inserito nel sud-alpino, tra il margine orientale della Piattaforma Trentina ed il Bacino Bellunese. Il substrato geologico dell'area è rappresentato esclusivamente dalla Dolomia Principale. Quest'ultima è costituita da una dolomia granulare saccaroide, di colore da bianco a grigio scuro stratificata in banchi di 1-2 m, con intercalati livelli più sottili (5-25 cm) di dolomie microgranulari scure in forma di lenti e breccioline.

Dall'analisi dell'archivio fotografico delle fasi di costruzione della diga si evidenzia come la zona interessata dalla realizzazione della centralina idroelettrica e dalla nuova strada di accesso sia stata storicamente sede dell'area di cantiere, con formazione di accumuli di smarino e costruzione di piste di cantiere.

In particolare, la morfologia del sito, oggetto della perforazione, è caratterizzata da un corpo roccioso a forma di schiena d'asino, delimitato a sud da una parete regolare subverticale dell'altezza di circa 65 m, al piede della quale sarà localizzata la prevista centralina.

Alla sommità di questa parete si sviluppa un dosso di superficie poco inclinata, per circa 130 m in direzione E-W e per circa 70 m in direzione N-S, delimitata a nord dal bacino artificiale dello Schener.

La perforazione eseguita per la posa della condotta di adduzione, taglierà il corpo roccioso con direzione circa N-S per uno sviluppo di circa 90 m e con una copertura massima di circa 30-40 m di roccia dolomitica.

Ambiente idrico

Il torrente Cismon è il principale affluente del Brenta e drena un ampio bacino della superficie pari a 642 km^2, compreso per il 70% nella Provincia Autonoma di Trento (439 km^2) e per il 30% (203 km^2) in Provincia di Belluno ed ha uno sviluppo complessivo di circa 53,20 km.

Il Torrente trae origine dal Passo Rolle in Trentino, proprio sotto il Cismon della Pala, che con la sua altezza di 3184 m rappresenta la massima elevazione del bacino.

Il Cismon entra in territorio regionale a valle della confluenza con il Vanoi e scorre con percorso tortuoso nelle conche di Fonzaso e di Arsiè, sino alla confluenza con il fiume Brenta, poco a monte dell'abitato di Cismon del Grappa.

La configurazione del Cismon è quella tipica di un torrente di fondo valle, con pendenze medie nell'intorno all'1-2% e portate medie di circa 9 m^3/s (alla sezione di Val Schener) e circa 16 m^3/s alla confluenza del Torrente Vanoi.

Per quanto attiene allo stato ecologico ed allo stato ambientale, lo S.I.A. con riferimento alla classificazione prevista dal D.Lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii., rileva caratteristiche buone ed elevate.

Sistema vegetazionale flora e fauna

Sistema vegetazionale e flora

La forra dello Schener, interessata dalle opere in esame, alterna pareti verticali rocciose praticamente nude o con vegetazione di fessura a tratti boscati molto ripidi, con valori delle pendenze variabili fra 30 e 40°.

Lo S.I.A. determina poi l'estensione di questa formazione mista presente lungo il Torrente Cismon e compresa fra la Diga dello Schener e l'abitato di Moline. In tale ambito la formazione mista è presente su entrambe le sponde, con una larghezza planimetrica media di circa 80 m per uno sviluppo di circa 4,8 km e, quindi, con una superficie di circa 67 ha.

L'area, direttamente interessata dalle opere di progetto, invece, è sviluppata verso il basso a partire dall'ex tracciato della S.S. n° 50 e corrisponde alla sponda sinistra del piccolo rivo che scorre alla base del salto roccioso, al cui interno è prevista la posa della condotta di adduzione.

Quest'area ha caratteristiche praticamente uguali alla formazione sopradescritta ed occupa una superficie di circa 0,72 ha, che rappresentano quindi l'1,07% del totale.

Ittiofauna

Lo S.I.A. richiama quanto indicato nella Carta Ittica del Trentino (Betti, 2002) in merito al tema del popolamento ittico originario e spontaneo del medio corso del Torrente Cismon, dove emerge che lo stesso è da considerare dominato dalla Trota Mormorata, che ne costituisce la specie guida e ne rappresenta un'importante presenza faunistica endemica dell'areale sud – alpino, veneto.

Alla Trota Mormorata sono associate le altre specie tipiche dei fondovalle alpini.

Fauna Terrestre

Il sito interessato dai lavori, a causa delle particolari caratteristiche morfologiche contrassegnate da una pendenza accentuata, dalla presenza di salti di roccia e dalla posizione in forra, non può contare su una macrofauna stanziale che si limita, invece, ad una frequentazione temporanea ed occasionale.

La presenza, inoltre, del viadotto della S.S. n° 50 con il suo notevole volume di traffico lo rende, comunque, ambiente poco appetibile per la fauna.

Si può in ogni caso presumere la presenza di anfibi (Rana, Bufo), di rettili (Vipera, Natrix) e di mammiferi (scoiattoli, arvicole delle nevi), mentre per il capriolo e per il camoscio è considerabile solo la frequentazione temporanea ed occasionale.

Lo S.I.A. evidenzia, infine, che non si è trovata traccia di nidificazione di volatili.

Rumore e vibrazioni

L'intervento è localizzato in una zona dove non sono presenti centri abitati. Le condizioni naturali di rumorosità ambientale sono determinate dal flusso d'acqua del Torrente Cismon, mentre il rumore da fonte antropica è dato principalmente dal traffico veicolare lungo la S.S. 50 "del Grappa e Passo Rolle" e dalla frequentazione turistica.

Sistema Emergenze architettoniche

Lo S.I.A. rileva che il progetto in esame non determina alcun impatto al patrimonio storico

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

La zone interessata dalle opere di progetto non rientra all'interno di alcun perimetro di Zone classificate come S.I.C., mentre i siti più prossimi risultano essere:

- S.I.C. e Z.P.S. denominato IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunese"
- Z.P.S. denominato IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Felrine"
- S.I.C. e Z.P.S. denominato IT3230035 "Valli del Cismon – Vanoi: Monte Coppolo"

Il Proponente ha predisposto conseguentemente la specifica Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA (fase di screening) in conformità della D.G.R.V. 3173/2006, che conclude affermando che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti Natura 2000 sopra considerati.

Non si rendono necessarie, infine, le misure di compensazione previste dalla Direttiva Habitat in specifici casi quali la perdita di habitat o di specie, non essendo previsti tali effetti nel progetto in esame.

4. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. *Comune di Sovramonte (BL)*

In data 8 Marzo 2008 il Sindaco ha espresso con lettera n° 1005 di protocollo parere favorevole all"approvazione del Progetto".

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo esaustivo gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello comunale, provinciale e regionale afferenti all'area d'intervento e non vengono rilevati elementi di contrasto tra le opere in esame e i medesimi strumenti.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che il progetto, completo con gli elaborati integrativi è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore, con particolare attenzione al D.P.R. 554/1999 e ss.ii.mm. per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati.

Per quanto attiene al Quadro Ambientale si rileva che lo S.I.A. affronta in maniera esauriente gli argomenti e le componenti ambientali, con particolare attenzione all'ambiente idrico ed al tema del Deflusso Minimo Vitale.

Si rileva poi che il principale effetto conseguente alla realizzazione dell'opera è l'introduzione di elementi artificiali in un ambiente già notevolmente antropizzato e caratterizzato in modo preponderante dalla presenza della Diga Schener.

In particolare l'opera di presa determina un impatto visivo pressoché nullo, atteso che la stessa viene realizzata in affiancamento a quella già esistente all'interno del Bacino della Diga.

Infine la condotta risulta essere completamente interrata e, di conseguenza, l'impatto sarà esclusivamente durante la fase di cantiere.

In conclusione, dopo aver esaminato e valutato nel suo insieme lo S.I.A., la relazione geologica ed il progetto, si ritiene che l'opera non presenti elementi ostativi alla realizzazione.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Belluno e dell'Ing. Cuzzolin componente esperto, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

di compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare alla Direzione regionale per le Foreste – Belluno, la ricevuta del versamento di € 3150.00 (su CC postale n° 10264307 intestato a Regione Veneto quale prescritta misura compensativa per la riduzione di superficie forestale di cui alla lettera C), II° comma, at. 15 L.R. 52/78;
2. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti interessati.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

3. Dopo l'entrata in funzione dell'impianto, e comunque entro sei mesi da tale evento, dovranno essere riverificati i parametri relativi alla qualità delle acque, con idonei campionamenti, e i dati dovranno essere inviati all'ARPAV.

RACCOMANDAZIONI

1. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ed un telecontrollo continuo di alcune parti più esposte dell'opera, si raccomanda alla ditta di installare una telecamera automatica in corrispondenza dell'opera di presa ed, eventualmente, nell'area della centralina.

La medesima Commissione Regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, dal delegato dal Presidente della Provincia di Belluno, dal Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, dal rappresentante dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno e dal rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, assenti il Sindaco del Comune di Sovramonte, il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, del Dirigente Regionale Unità di Progetto Energia, il Dirigente Regionale dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Belluno e il Dirigente del Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile, decide di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, successivamente all'espressione del parere dell'Autorità di Bacino.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Laura Salvatore

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014 pag. 13/13

Vanno vistati n. 33 elaborati

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 463 del 30/04/2014

Oggetto: Primiero Energia S.p.A. – Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul torrente Cismon – Comune di localizzazione: Sovramonte (BL) – Procedura di V.I.A ed autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, L.R. 10/1999, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, D.G.R. 253/2012). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

In data 13/04/2007 è stata presentata dalla società Primiero Energia S.p.A. con sede legale in via Angelo Guadagnini 38054 Fiera (BL), per l'intervento "Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul Torrente Cismon", domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 212999/45.07.

In data 29/05/2008 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso con parere n. 191 giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare alla Direzione regionale per le Foreste – Belluno (ora Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno), la ricevuta del versamento di € 3150.00 (su CC postale n° 10264307 intestato a Regione Veneto quale prescritta misura compensativa per la riduzione di superficie forestale di cui alla lettera C), II° comma, at. 15 L.R. 52/78;
2. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti interessati.
3. Dopo l'entrata in funzione dell'impianto, e comunque entro sei mesi da tale evento, dovranno essere riverificati i parametri relativi alla qualità delle acque, con idonei campionamenti, e i dati dovranno essere inviati all'ARPAV.

RACCOMANDAZIONI

1. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ed un telecontrollo continuo di alcune parti più esposte dell'opera, si raccomanda alla ditta di installare una telecamera automatica in corrispondenza dell'opera di presa ed, eventualmente, nell'area della centralina.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

La medesima Commissione Regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e della D.G.R. 1000/04, ha deciso di rinviare l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, successivamente all'espressione del parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Successivamente all'espressione del parere di compatibilità ambientale la procedura autorizzativa ha seguito il seguente iter istruttorio.

Con nota prot. 175 del 16/06/2008 la società Primiero Energia ha trasmesso agli uffici dell'UC VIA una nota della società Veneto Strade (prot. 4642/vg del 12/06/2008) relativa all'autorizzazione alla sistemazione della vecchia strada statale.

Con nota prot. 725/B.4.11/2 del 18/06/2008 l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha trasmesso una nota con la quale esprimeva parere "*condivisibile*" e richiedeva alcuni chiarimenti tecnici.

A seguito della suddetta nota la società ditta Primiero Energia ha provveduto ad inviare alcuni documenti integrativi pervenuti presso gli uffici UC VIA in data 11/08/2008.

Con nota prot. 1589/B.4.11/2 del 08/09/2008 e con nota prot. 549/B.5.5/1 del 20/04/2009 l'Autorità di Bacino ha ribadito il proprio parere come "*condivisibile*" ed ha evidenziato che "*…esaminati gli atti progettuali integrativi si rappresenta l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti circa il funzionamento idraulico del sistema di rilascio previsto nel corso delle successive fasi di progettazione…*".

Con nota prot. n. 573948 del 31/10/2008 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso la relazione d'incidenza ambientale alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità - , al fine di acquisire un parere in merito, e con nota prot. n. 337718/57.10 del 22/06/2009 il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità ha trasmesso la propria richiesta d'integrazioni.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, con nota prot. n. 537372 del 01/10/2009, documentazione integrativa relativa alla valutazione d'incidenza ambientale ed alla relazione paesaggistica, acquisita con nota prot. n. 641498 del 17/11/2009.

Con nota prot. n. 647744 del 19/11/2009 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla VINCA presentata dalla società Primiero Energia (vedasi la succitata nota prot. n. 641498 del 17/11/2009), alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità - , al fine di acquisire un parere in merito.

Con nota prot. n. 590751 dell'11/11/2010 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno comunicato al proponente che, in data 22/09/2010, la Commissione Regionale VIA era decaduta e che tutte le istruttorie in corso sarebbero state sospese fino a nomina della nuova Commissione, successivamente avvenuta con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

Con nota prot. n. 422020 del 13/09/2011 gli uffici dell'UC VIA hanno trasmesso, ad integrazione della documentazione già trasmessa, copia della dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA presentata dalla Società Primiero Energia in data 05/09/2011 prot. n. 410572, al fine di acquisire un parere in merito e, con nota prot. 496129 del 25/10/2011, il Servizio Pianificazione Ambientale (ex Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità) ha trasmesso la propria presa d'atto (relazione istruttoria tecnica n° 152/2011).

Con nota prot. n. 301883 del 23/06/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto alla società Primiero Energia la trasmissione della documentazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica con le modalità previste dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici. In data 22/12/2011 è pervenuto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0020774 del 15/11/2011, acquisito dagli uffici dell'UC VIA con prot. n.596308 del 22/12/2011.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

Con nota prot. n. 603857 del 28/12/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA invitavano la società Primiero Energia ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal D.M. 10/09/2010 e la società Primiero Energia ha provveduto a tale adeguamento presentando la documentazione richiesta, pervenuta presso gli uffici UC VIA in data 22/02/2012 prot. n. 86281 E.410.01.1 ed integrata con nota prot. 320193 del 11/07/2012 e con nota prot. n. 5635 del 07/01/2013.

Con nota prot. 013/2013 del 11/01/2013, pervenuta presso gli uffici UC VIA in data 16/01/2013, la società Primiero Energia ha trasmesso documentazione relativa alla linea 20 KV di Enel Distribuzione in cavo sotterraneo di raccordo per la nuova cabina denominata Diga Pontet.

In data 08/04/2013 prot. n. 148964 è pervenuto, presso gli uffici dell'UC VIA, il nulla contro espresso dal Comando Militare Esercito Veneto (prot. n. M_D-E24475/0009018 del 26/03/2013).

In data 26/04/2013 prot. n. 177575 è pervenuto presso gli uffici dell'UC VIA il nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot. ITV/III/5959/15626/MF del 05/03/2013).

Con nota prot. n. 224864 del 28/05/2013 lo Sportello Unico Demanio Idrico ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito al piano di ripristino, presentato dalla società Primiero Energia con nota prot. 540/2012 del 18/12/2012 ed integrato con nota prot. 152/2013 del 15/04/2013.

Con nota prot. 464528 del 28/10/2013 gli uffici UC VIA hanno inviato richiesta di parere di compatibilità paesaggistica alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, a seguito della modifica progettuale relativa alla realizzazione della cabina di consegna dell'energia elettrica.

In data 22/04/2014 prot. 176028 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (prot. 9153).

L'intervento corrisponde a quello descritto nel parere n. 191 del 29/05/2008, al punto 1.

Il quadro economico delle opere di progetto ha un importo complessivo pari a € 2.650.000,00 oneri fiscali esclusi.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico il proponente ha fatto riferimento a quello in precedenza riportato, relativo al parere n. 191 del 29/05/2008 espresso dalla Commissione VIA, specificando che non sono state riscontrate incongruenze tra il progetto originario, comprensivo dell'integrazione relativa alla nuova cabina di trasformazione con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale è stato inserito un nuovo manufatto all'interno dell'area di accesso all'attuale diga dove già sono situati l'edificio della foresteria, la sala comando ed i locali accessori e che tale manufatto consiste in una nuova cabina di trasformazione delle dimensioni planimetriche di m. 10,60 x 7,50 e un'altezza fuori terra di m. 3,10 - 4,00.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale il proponente fa riferimento a quello citato e riportato nel parere n. 191 del 29/05/2008.

Il gruppo istruttorio ha valutato che l'inserimento del suddetto manufatto non comporta ulteriori significativi impatti sull'ambiente.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTI il parere favorevole espresso dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

il parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

la presa d'atto da parte degli uffici regionali competenti in merito alla dichiarazione di non necessità di redigere la VINCA;

PRESO ATTO della documentazione relativa alla linea 20 KV di Enel Distribuzione in cavo sotterraneo di raccordo per la nuova cabina denominata Diga Pontet;

VALUTATO che l'inserimento della nuova cabina di trasformazione, di modeste dimensioni, non comporta ulteriori significativi impatti nell'ambiente;

VALUTATO in conclusione che :

il progetto, comprensivo dell'integrazione relativa al manufatto della nuova cabina di trasformazione, è stato riesaminato tenendo in considerazione di quanto riportato nel S.I.A., con riferimento ai quadri programmatico – progettuale – ambientale Conseguentemente i lavori in esame afferenti ai Rilasci degli impianti di Val Schener e Moline sul Torrente Cismon nel Comune di Sovramonte (BL) risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole.

Tutto ciò visto, considerato e valutato,

la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione dell'Ing. Dell'Acqua, componente esperto, ed integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99 e della DGR n. 1000/2004, (assenti il Sindaco del Comune di Sovramonte (giustificato), il Presidente della Provincia di Belluno, il Direttore della Sezione Regionale Difesa del Suolo ed il Direttore della Sezione Regionale Energia), tenuto conto del parere favorevole sullo studio per la Valutazione di Incidenza nel verbale di istruttoria tecnica espresso in data 21/10/2011 con la Relazione Istruttoria Tecnica n. 152/2011, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'autorizzazione della costruzione e all'esercizio dell'impianto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del parere n. 191 del 29/05/2008, relativo alla compatibilità ambientale, nonché di quelle di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall'infrastruttura di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere al termine dei lavori ripristinate nello stato originario;

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

3. I mezzi di cantiere e di mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere in uscita;
4. Dovrà essere predisposto un protocollo d'intervento per evitare o limitare la potenziale contaminazione delle acque per motivi accidentali durante le lavorazioni;
5. In fase di progettazione esecutiva le opere in progetto dovranno essere verificate ai sensi della normativa sismica in vigore;
6. Relativamente al materiale di scavo in eccesso dovrà essere gestito in conformità alla vigente normativa delle terre e rocce da scavo.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Agnese Rosa

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

Vanno vistati n. 52 elaborati come da elenco allegato:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Corografia e ortofoto 1:10.000;
3. Rilievo plano altimetrico stato attuale 1:200;
4. Planimetria d'insieme nuove opere 1:500;
5. Nuova condotta:planimetria 1:200;
6. Nuova condotta: profilo longitudinale 1:200;
7. Nuova condotta:sezioni trasversali terreno 1:200;
8. Nuova condotta: sezioni tipo e particolari;
9. Nuova centrale: planimetria e sezioni terreno 1:200;
10. Nuova centrale: piante, sezioni e schema impiantistica elettromeccanica 1:50;
11. Nuova centrale: prospetti 1:50;
12. Nuova centrale: specifiche tecniche generali dell'impiantistica elettromeccanica ed elettrica;
13. Accesso di servizio: planimetria 1:200;
14. Accesso di servizio: profilo longitudinale 1:500;
15. Accesso di servizio: sezioni trasversali da sez. 1 a sez. 34 1:200;
16. Accesso di servizio: sezioni trasversali da sez. 35 a sez. 69 1:200;
17. Accesso di servizio: sezioni tipo 1:50;
18. Condotta di regimazione acque: planimetria e profilo 1:200;
19. Teleferica provvisoria di cantiere: planimetria e profilo schematico 1:500;
20. Tipologie pannelli e reti di protezione;
21. Documentazione fotografica;
22. Stima dei costi;
23. Relazione geologica, geotecnica e geomeccanica;
24. Relazione preparatoria al piano di sicurezza e coordinamento;
25. Studio di impatto ambientale;
26. Riassunto non tecnico;
27. Dichiarazione di non necessità di VINCA;
28. Mappa catastale 1:1.000;
29. Corografia 1:5000;
30. Accesso di servizio: raccordo con relitto stradale S.S.50 e particolari;
31. Verifiche preliminari di stabilità;

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1576 del 26 agosto 2014

32. Disciplinare tecnico e prestazionale;
33. Relazione forestale;
34. Integrazione alla relazione tecnico illustrativa;
35. Nuova condotta: profilo longitudinale 1:200;
36. Relazione paesaggistica;
37. Planimetria di insieme nuove opere scala 1:200;
38. Opere elettromeccaniche Schema elettrico unifilare;
39. Nuova cabina di consegna: planimetria scala 1:200;
40. Nuova cabina di consegna: piante e sezioni scala 1:50;
41. Nuova cabina di consegna: prospetti scala 1:100;
42. Piano di dismissione dell'impianto e misure di reinserimento e recupero ambientale;
43. Relazione tecnica planimetria – sezioni;
44. Carta tecnica regionale Linea 20KV in cavo sotterraneo raccordo nuova cabina "Diga Pontet" in Comune di Sovramonte;
45. Carta tecnica regionale Linea 20KV in cavo sotterraneo raccordo nuova cabina "Diga Pontet" in Comune di Sovramonte con documentazione fotografica;
46. Planimetria – estratto conforme al catastale - Linea 20KV in cavo sotterraneo raccordo nuova cabina "Diga Pontet" in Comune di Sovramonte;
47. Stralcio Piano regolatore generale Linea 20KV in cavo sotterraneo raccordo nuova cabina "Diga Pontet" ;
48. Piano di dismissione dell'impianto e misure di reinserimento e recupero ambientale: integrazioni;
49. Rilievo Planoaltimetrico stato attuale scala 1:200 elab. integr.;
50. Planimetria generale scala 1:200;
51. Sezioni intervento in zona 1 scala 1:200;
52. Sezioni intervento in zona 2 scala 1:200.

(Codice interno: 281055)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1577 del 26 agosto 2014

Ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "LA MONTAGNOLA", in Comune di Conco (VI). L.R. 44/1982.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione ad ampliare la cava di marmo, LA MONTAGNOLA, in Comune di Conco (VI) secondo un progetto che comprende buona parte della cava già autorizzata e ne dispone l'estinzione di una porzione. Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 3673 del 13.10.1998. Decreti del Dirigente Regionale di proroga n. 168 del 22.09.2008 e n. 141 del 20.06.2013. Istanza della ditta in data 17.09.2013, acquisita al prot. n. 394139 del 19.09.2013. Pubblicazione domanda albo pretorio in data 04.12.2013. Parere Comune DGC n. 22 del 27.02.2014. Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 06.03.2014. Parere C.T.R.A.E. in data 04.06.2014. Richiesta integrazioni prot. n. 282716 del 02.07.2014.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 3673 del 13.10.1998 la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. è stata autorizzata a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LA MONTAGNOLA" in Comune di Conco (VI).

Con decreto n. 168 del 22.09.2008 i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione sono stati prorogati al 28.10.2013 mentre, con successivo decreto n. 141 del 20.06.2013, è stato prorogato al 31.12.2014 il termine per la conclusione dei soli lavori di ricomposizione della cava.

La ditta ha quindi presentato per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. il progetto per l'ampliamento della cava. Con decreto n. 171 del 09.08.2013 della Direzione regionale tutela ambiente il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni da recepire nell'ambito del progetto definitivo da presentare per la domanda di autorizzazione:

- *"i periodi di interruzione dell'attività di cava vengano concordati con l'Amministrazione comunale ed eventualmente estesi anche al mese di luglio;*
- *le modalità di piantumazione legate alla ricomposizione ambientale finale vengano concordate con il Servizio forestale e venga valutata eventualmente la possibilità di ripristinare qualche macchia di alberi;*
- *venga utilizzato un quantitativo di materiale di copertura tale da garantire un adeguato spessore di suolo e in grado di assicurare un assetto stabile e non soggetto a dilavamento con conseguente impoverimento;*
- *l'angolo finale di ricomposizione delle scarpate, ove ricomposte, dovrà garantire la stabilità del versante: si dovranno effettuare le verifiche di stabilità sulle sezioni caratteristiche di ricomposizione a garanzia che le geometrie scelte risultino adeguatamente stabili;*
- *sia comunque garantita l'accessibilità alla malga "La Montagnola" per tutta la durata dei lavori di coltivazione e ricomposizione ambientale del progetto in oggetto;*
- *i lavori di scoronamento del ciglio superiore della vecchia cava autorizzata ed esaurita (area di raccordo orografico, cippi 8-9-A e B, relativi alla documentazione presentata) siano fatti contestualmente ai lavori di ricomposizione ambientale previsti per la vecchia cava stessa;*
- *il materiale utile principale è costituito essenzialmente dal calcare lucidabile (marmo). Ogni altro materiale rinvenuto con l'estrazione costituisce materiale associato prioritariamente destinato alla ricomposizione ambientale della cava";*

La ditta ha quindi presentato in data 17.09.2013, acquisita al prot. 394139 del 19.09.2013, domanda di autorizzazione ad ampliare la cava.

Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Conco a partire dal 04.12.2013 per la durata di 15 giorni e, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

La ditta ha presentato documentazione progettuale integrativa, acquisita al prot. 29309 del 22.01.2014, con la quale sono state apportate modifiche non significative al progetto riguardanti l'accesso alla cava.

Sulla domanda la Giunta Comunale di Conco, con deliberazione n. 22 del 27.02.2014, ha espresso parere favorevole.

Con nota n. 74324 del 19.02.2014 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia, con nota del 25.03.2014, acquisita al protocollo n. 141270 in data 02.04.2014, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 06.03.2014, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *siano condotte e prodotte le verifiche di stabilità analitiche in riferimento alle geometrie definite per le scarpate in progetto;*
2. *siano recepite le seguenti osservazioni del Servizio sperimentazioni agroambientali:*
    a. *si ritiene che il progetto di ricomposizione debba prevedere solo la tecnica dell'idrosemina eseguita con tipologia adeguata alle caratteristiche del sito - non dovrà pertanto essere previsto l'impiego di "fiorume";*
    b. *il terreno vegetale eventualmente importato, oltre ad essere conforme alla normativa vigente, dovrà avere tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;*
    c. *la semina idraulica (idrosemina) potrà essere semplice o a spessore (non con collanti) e nelle aree a maggior declivio si dovrà fare ricorso al sistema con mulch [...];*
    d. *il miscuglio delle varietà foraggere rustiche da utilizzare per la ricostituzione del cotico erboso dovrà contenere, oltre Festuca ovina e alla Festuca arundinacea, le seguenti varietà: Festuca rubra, Festuca pratense, Erba marzolina, Fleolo (coda di topo). Altre specie complementari sono: Loieto perenne, Poa pratense, Trifoglio repens, Ginestrino;*
    e. *il quantitativo delle sementi erbacee dovrà essere di 35 g/mq;*
    f. *non deve essere previsto l'utilizzo di fitoregolatori;*
    g. *si considera valida la tabella relativa alle cure colturali sul prato-pascolo ammettendo l'esecuzione di 1-3 sfalci all'anno;*
    h. *deve essere adeguato il computo metrico agli importi tabella regionali che prevedono 17,00 Euro/mq; non deve essere considerata la semina a mano bensì l'idrosemina semplice a 1,5 Euro/mq; lo spietramento non deve essere eseguito dopo la semina bensì prima; devono essere riconsiderate le somme a disposizione a seguito delle presenti oosservazioni;*
3. *siano recepite le prescrizioni contenute nel decreto di non assoggettabilità alla procedura VIA;*
4. *siano valutate opportune misure di mitigazione coerenti con le caratteristiche del territorio agrario in cui sono realizzati gli interventi come previsto dall'art. 15 del PTRC adottato;*
5. *deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);*
6. *si raccomanda di presentare eventuali richieste per il rinnovo dell'autorizzazione allo scavo almeno 6-12 mesi prima della scadenza, onde evitare periodi di attività sospesa.*

L'istanza con il relativo progetto, come integrato, è stata quindi sottoposta alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 04.06.2014, preso atto che l'intervento non interessa ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, che ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l'intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto di ampliamento e di ricomposizione complessiva della cava nonché all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (**allegato A**) parte integrante del presente provvedimento.

Nell'esprimere parere favorevole, la C.T.R.A.E. ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, ad eccezione della prescrizione:

- n. 6 poiché la vigente normativa consente comunque di presentare domanda di proroga entro la scadenza del termine di conclusione dei lavori, fissato dal provvedimento autorizzativo;
- n. 4 in quanto le misure di mitigazione in progetto appaiono coerenti con le caratteristiche del territorio.

La Commissione ha inoltre stabilito che, prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione, la ditta dovrà presentare un rilievo dettagliato dell'area di intervento, restituito anche in formato digitale nonché documentazione analitica, atta a verificare la stabilità delle geometrie di progetto scelte per le fasi di estrazione e sistemazione nonché atta a verificare la stabilità dei cumuli di materiale da accantonare e dei relativi muri di sostegno previsti.

Con nota 282716 del 02.07.2014 è stato chiesto alla ditta di presentare la documentazione prescritta dalla C.T.R.A.E. al fine di proseguire con il procedimento di autorizzazione. La ditta ha provveduto a presentare la documentazione richiesta che è stata

acquisita al prot. 308255 in data 18.07.2014.

La ditta inoltre ha presentato in data 24.01.2014, prot. 45853, domanda di estinzione parziale della cava attualmente autorizzata relativamente agli ambiti marginali dell'attuale ingresso, coerentemente con le previsioni del progetto di ampliamento valutato dalla C.T.R.A.E.

In relazione alla domanda di estinzione parziale, ai sensi dell'art. 25 della L.r. 44/1982, è stato effettuato il previsto sopralluogo congiunto in data 04.07.2014 dal verbale del quale emerge che la porzione di cava compresa nella parte sud, per una superficie di circa 1.394 mq, risulta ricomposta e rimodellata mediante riporto di materiale, terreno vegetale nonché semina delle essenze per l'inerbimento e la ricostituzione del pascolo, con una sostanziale regolarizzazione morfologica corrispondente alle previsioni del progetto di sistemazione autorizzato con D.G.R. n. 3673/1998.

In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile provvedere all'estinzione parziale della cava, secondo le risultanze del verbale di sopralluogo congiunto, autorizzare alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. l'ampliamento e la ricomposizione della cava "LA MONTAGNOLA" secondo il nuovo progetto comprensivo anche della precedente autorizzazione per la parte non estinta. Tale progetto, quindi, definisce un modello ricompositivo unitario coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell'intero sito estrattivo.

La presente autorizzazione assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n.3673 del 13.10.1998, stabilendo a carico della ditta la presentazione di un nuovo deposito cauzionale per l'importo stabilito dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Conco ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato B**).

Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 3673 del 13.10.1998 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LA MONTAGNOLA" in Comune di Conco (VI);

VISTI i decreti n. 168 del 22.09.2008 e n. 141 del 20.06.2013 di proroga dei termini;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982 redatto in data 04.07.2014 per l'estinzione parziale della cava;

VISTO il decreto n. 171 del 09.08.2013 della Direzione regionale tutela ambiente di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.;

VISTA la domanda in data 17.09.2013 della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., acquisita al prot. 394139 del 19.09.2013, di ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) "LA MONTAGNOLA" in Comune di Conco (VI);

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTA la D.G.R n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO il parere favorevole della C.T.PA.C. di Vicenza in data 06.03.2014 e della C.T.R.A.E. in data 04.06.2014;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

DATO ATTO del versamento di Euro 103,00 per anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 04.06.2014 con le relative prescrizioni **(allegato A)**;

2. di autorizzare la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. (C.F. 00731020244), con sede a Conco (VI) in via Bagnara n. 16, a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LA MONTAGNOLA" in Comune di Conco (VI), delimitata con linea rossa continua (limite autorizzazione di progetto) nell'estratto catastale in scala 1:2000 contenuto nell'elaborato 3/a (inquadramento territoriale e catastale) facente parte della documentazione di progetto acquisita al prot. 29309 in data 22.01.2014, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica elencata al punto 5 e con le prescrizioni di seguito indicate;

3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 2 sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982, l'estinzione delle porzioni di cava già autorizzate con la precedente D.G.R. n. 3673/1998, individuate con tratteggio di colore viola nella planimetria catastale contenuta nell'elaborato 3/a (inquadramento territoriale e catastale) facente parte della documentazione di progetto acquisita al prot. 29309 in data 22.01.2014;

5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati:

- Elab.1 Relazione tecnica di progetto (prot. 394139 del 19.09.2013);
- Elab.1/a Relazione tecnica di progetto - integrazioni (prot. 29309 del 22.01.2014);
- Elab.2 Relazione geologica e geomeccanica e verifiche di stabilità (prot. 394139 del 19.09.2013);
- Elab.3/a Inquadramento territoriale e catastale (prot. 29309 del 22.01.2014 sostitutivo elab. 3 prot. 394139 del 19.09.2013);
- Elab.4/a Programma di estrazione - Planimetrie (prot. 29309 del 22.01.2014 sostitutivo elab. 4 prot. 394139 del 19.09.2013)
- Elab.5 Programma di estrazione Sezioni (prot. 394139 del 19.09.2013)
- Elab.6/a Programma di ricomposizione ambientale Planimetrie (prot. 29309 del 22.01.2014 sostitutivo elab. 6 prot. 394139 del 19.09.2013)
- Elab.7 Programma di ricomposizione ambientale Sezioni (prot. 394139 del 19.09.2013)
- Elab.8 Relazione paesaggistica (prot. 394139 del 19.09.2013)
- Elab.9 Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza (prot. 394139 del 19.09.2013)
- Elab.10 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (prot. 394139 del 19.09.2013);
- Verifiche di stabilità (prot. 308255 del 18.07.2014);

6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "calcare lucidabile (marmo)" per un volume di mc 94.073;

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 3673 del 13.10.1998;

8. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 16 anni dalla data del presente provvedimento;

10. di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli relativi alla disponibilità dell'area della cava come individuata al punto 2 e per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione in originale con autentica notarile o in copia di atto registrato all'Ufficio di Registro controfirmato in originale dalla ditta;
c. stipulare con il Comune di Conco, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato B**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
d. concordare con il Comune l'utilizzo della viabilità, mediante accordo sottoscritto con l'amministrazione comunale, ai fini della manutenzione della viabilità e per definire il periodo di sospensione dei lavori di coltivazione in corrispondenza dei periodi di maggior presenza turistica e trasmettere tale accordo alla Regione e alla Provincia prima dell'inizio dei lavori in ampliamento;
e. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Settore Regionale Servizio Forestale di Vicenza;
f. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
g. i lavori di coltivazione dovranno procedere secondo le fasi di progetto;
h. il materiale associato è destinato esclusivamente e integralmente per la ricomposizione morfologica che potrà essere realizzata con quote finali leggermente superiori a quelle di progetto, pur mantenendo la prevista funzionalità morfologia complessiva;
i. accantonare il terreno vegetale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
j. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
k. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di specifiche verifiche che ne confermino la stabilità a condizioni diverse;
l. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale da scavo provenienti dall'esterno della cava per integrare il terreno superficiale accantonato, al fine di realizzare lo spessore di terreno vegetale di almeno 25 cm previsto in progetto purché le concentrazioni nel materiale esterno siano inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero a quelli più elevati del fondo naturale del sito e dovrà avere tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
m. attenersi per l'esecuzione dei lavori di rinverdimento alle seguenti specifiche prescrizioni:
    - non dovrà essere previsto in sede di inerbimento l'impiego di fiorume, bensì solo idrosemina, che potrà essere semplice o a spessore, senza collanti, ricorrendo nelle aree a maggior pendenza al sistema con mulch;
    - il miscuglio delle varietà foraggere rustiche da utilizzare per la ricostituzione del cotico erboso dovrà contenere, oltre Festuca ovina e alla Festuca arundinacea, le seguenti varietà: Festuca rubra, Festuca pratense, Erba marzolina, Fleolo (coda di topo). Altre specie complementari sono: Loieto perenne, Poa pratense, Trifoglio repens, Ginestrino;
    - il quantitativo delle sementi erbacee dovrà essere di 35 g/mq;
    - non deve essere previsto l'utilizzo di fitoregolatori;
    - si ammette l'esecuzione di 1-3 sfalci all'anno;
n. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;

11. di stabilire che la Sezione regionale geologia e georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano

l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

12. di riservarsi espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue che per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;

13. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a, il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 3673 del 13.10.1998 per l'importo di Euro 209.294,45 (deposito n. 70356 della Banca Popolare di Vicenza - bolletta: n. 833 del 21.05.2013), restituendo alla ditta i relativi atti fideiussori con imputazione al capitolo di bilancio n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

14. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

15. di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

16. di fare obbligo alla ditta titolare delle autorizzazioni di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

17. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

18. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Conco, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione regionale bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

21. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

22. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

23. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Argomento n. 7 all'o.d.g. ***Parere n 6 del 04.06.2014***

OGGETTO: Domanda in data 09.09.2013 pervenuta in Regione il 19.09.2013 per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LA MONTAGNOLA" sita in comune di Conco (VI)
Ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 09.09.2013, della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 3673 del 13.10.1998 per la coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LA MONTAGNOLA", con la quale è stato chiesto l'ampliamento della cava, allegando la relativa documentazione tecnica progettuale;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 IT3220037 ed è posto a circa 2,6 km dal SIC IT 3220002 "Granezza", a 4,5 Km dal SIC IT3220007 "Fiume Brenta da confine trentino a Cismon del Grappa" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006, datata 25.03.2013 e sottoscritta dal progettista;

CONSIDERATO che l'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ma ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico;

RILEVATO che con decreto n. 171 del 09.08.2013 della Direzione regionale tutela ambiente il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nell'ambito del progetto definitivo per il rilascio della relativa

GIUNTA REGIONALE REGIONE del VENETO

autorizzazione:

"*i periodi di interruzione dell'attività di cava vengano concordati con l'Amministrazione comunale ed eventualmente estesi anche al mese di luglio;*

le modalità di piantumazione legate alla ricomposizione ambientale finale vengano concordate con il Servizio forestale e venga valutata eventualmente la possibilità di ripristinare qualche macchia di alberi;

venga utilizzato un quantitativo di materiale di copertura tale da garantire un adeguato spessore di suolo e in grado di assicurare un assetto stabile e non soggetto a dilavamento con conseguente impoverimento;

l'angolo finale di ricomposizione delle scarpate, ove ricomposte, dovrà garantire la stabilità del versante: si dovranno effettuare le verifiche di stabilità sulle sezioni caratteristiche di ricomposizione a garanzia che le geometrie scelte risultino adeguatamente stabili;

sia comunque garantita l'accessibilità alla malga "La Montagnola" per tutta la durata dei lavori di coltivazione e ricomposizione ambientale del progetto in oggetto;

i lavori di scoronamento del ciglio superiore della vecchia cava autorizzata ed esaurita (area di raccordo orografico, cippi 8-9-A e B, relativi alla documentazione presentata) siano fatti contestualmente ai lavori di ricomposizione ambientale previsti per la vecchia cava stessa;

il materiale utile principale è costituito essenzialmente dal calcare lucidabile (marmo). Ogni altro materiale rinvenuto con l'estrazione costituisce materiale associato prioritariamente destinato alla ricomposizione ambientale della cava";

RILEVATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Conco dal 04.12.2013 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. 29309 del 22.01.2014 con la quale sono state apportate modifiche non significative al progetto e riguardanti l'accesso alla cava;

RILEVATO che il Comune di Conco, con deliberazione della Giunta n. 22 del 27.02.2014, ha espresso parere favorevole alla domanda in oggetto;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 06.03.2014 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

1. *siano condotte e prodotte le verifiche di stabilità analitiche in riferimento alle geometrie definite per le scarpate in progetto;*
2. *siano recepite le seguenti osservazioni del Servizio sperimentazioni agroambientali:*

a. *si ritiene che il progetto di ricomposizione debba prevedere solo la tecnica dell'idrosemina eseguita con tipologia adeguata alle caratteristiche del sito – non dovrà pertanto essere previsto l'impiego di "fiorume";*
b. *il terreno vegetale eventualmente importato, oltre ad essere conforme alla normativa vigente, dovrà avere tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;*
c. *la semina idraulica (idrosemina) potrà essere semplice o a spessore (non con collanti) e nelle aree a maggior declivio si dovrà fare ricorso al sistema con mulch [...];*
d. *il miscuglio delle varietà foraggere rustiche da utilizzare per la ricostituzione del cotico erboso dovrà contenere, oltre Festuca ovina e alla Festuca arundinacea, le seguenti varietà: Festuca rubra, Festuca pratense, Erba marzolina, Fleolo (coda di topo). Altre specie complementari sono: Loieto perenne, Poa pratense, Trifoglio repens, Ginestrino;*
e. *il quantitativo delle sementi erbacee dovrà essere di 35 g/mq;*
f. *non deve essere previsto l'utilizzo di fitoregolatori;*
g. *si considera valida la tabella relativa alle cure colturali sul prato-pascolo ammettendo l'esecuzione di 1-3 sfalci all'anno;*
h. *deve essere adeguato il computo metrico agli importi tabella regionali che prevedono 17,00 €/mq; non deve essere considerata la semina a mano bensì l'idrosemina semplice a 1,5 €/mq; lo spietramento non deve essere eseguito dopo la semina bensì prima; devono essere riconsiderate le somme a disposizione a seguito delle presenti osservazioni;*

3. *siano recepite le prescrizioni contenute nel decreto di non assoggettabilità alla procedura VIA;*
4. *siano valutate opportune misure di mitigazione coerenti con le caratteristiche del territorio agrario in cui sono realizzati gli interventi come previsto dall'art. 15 del PTRC adottato;*
5. *deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);*
6. *si raccomanda di presentare eventuali richieste per il rinnovo dell'autorizzazione allo*

GIUNTA REGIONALE · REGIONE del VENETO

scavo almeno 6-12 mesi prima della scadenza, onde evitare periodi di attività sospesa.

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che il progetto come integrato prevede modalità di coltivazione per stralci che consentono di ridurre l'impatto paesaggistico, recepisce l'indicazione del DDR 117/2013 di garantire l'accessibilità alla malga "La Montagnola" per tutta la durata dei lavori di coltivazione e di realizzare lo scoronamento di raccordo orografico del ciglio superiore della cava in atto, contestualmente ai lavori di ricomposizione ambientale previsti per quest'ultima;

CONSIDERATO che l'intervento così come proposto, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 esistente sull'area di cava, in quanto prevede a fine lavori di coltivazione la restituzione dell'area a pascolo senza peggiorare le condizioni di stabilità complessiva dei luoghi;

RILEVATO che il progetto di coltivazione non risulta corredato dalle verifiche di stabilità prescritte dal DDR 117/2013 di esclusione dalla procedura di VIA e che pertanto tali verifiche devono essere acquisite prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione;

RITENUTO non ammissibile il previsto asporto di circa 15.000 mc di materiale associato dalla cava per garantire la necessaria ricomposizione della stessa, tenuto conto:

a) che vi è carenza di materiale per la ricomposizione della cava già autorizzata e oggetto di specifica contestazione e imposizione di un piano di reintegro, disposti dalla Provincia di Vicenza;
b) che la ricomposizione finale di progetto prevede quote inferiori a quelle dello stato di fatto e quindi, con l'utilizzo integrale del materiale associato, è possibile rendere la ricomposizione più vicina alle condizioni attuali raggiungendo quote finali leggermente superiori a quelle in progetto, pur mantenendo la prevista funzionalità morfologia complessiva;

CONSIDERATO che il parere favorevole della CTPAC di Vicenza, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 e fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono state sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate, ad eccezione della prescrizione:

- n. 6 poiché la vigente normativa consente comunque di presentare domanda di proroga entro la scadenza del termine di conclusione dei lavori, fissato dal provvedimento autorizzativo;



- n. 4 in quanto le misure di mitigazione in progetto appaiono coerenti con le caratteristiche del territorio;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli	**n. 22**
voti contrari	**n. 0**
astenuti	**n. 0**

su 22 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. al rilascio dell'autorizzazione a realizzare il progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LA MONTAGNOLA" in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3673 del 13.10.1998;
2. al rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923, n. 3267
3. all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Sezione regionale geologia e georisorse:
   a) un rilievo dettagliato dell'area di intervento, che potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
   b) documentazione analitica, conforme ai sensi della vigente normativa, atta a verificare la *stabilità delle geometrie di progetto* scelte per le fasi di estrazione e sistemazione nonché atta a verificare la stabilità dei cumuli di materiale da accantonare e dei relativi muri di sostegno previsti;
2. la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 500.00,00;
3. il materiale associato è destinato esclusivamente e integralmente per la ricomposizione morfologica che potrà essere realizzata con quote finali leggermente superiori a quelle di

progetto, pur mantenendo la prevista funzionalità morfologia complessiva;

4. i lavori di coltivazione dovranno procedere secondo le fasi di progetto;
5. la ditta deve delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Devono essere inoltre riportate le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a;
6. la ditta deve stipulare con il Comune di Conco la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
7. la ditta deve concordare con il Comune l'utilizzo della viabilità, mediante accordo sottoscritto con l'amministrazione comunale, ai fini della manutenzione della viabilità e per definire il periodo di sospensione dei lavori di coltivazione in corrispondenza dei periodi di maggior presenza turistica;
8. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
9. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
10. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
11. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di specifiche verifiche che ne confermino la stabilità a condizioni diverse;
12. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale da scavo provenienti dall'esterno della cava per integrare il terreno superficiale accantonato, al fine di realizzare lo spessore di terreno vegetale di almeno 25 cm previsto in progetto purché le concentrazioni nel materiale esterno siano inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati di fondo naturale del sito e dovrà avere tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
13. la ditta per l'esecuzione dei lavori di rinverdimento dovrà attenersi alle seguenti specifiche prescrizioni:
    a) non dovrà essere previsto in sede di inerbimento l'impiego di fiorume, bensì solo idrosemina, che potrà essere semplice o a spessore, senza collanti, ricorrendo nelle aree a maggior pendenza al sistema con mulch;

b) il miscuglio delle varietà foraggere rustiche da utilizzare per la ricostituzione del cotico erboso dovrà contenere, oltre Festuca ovina e alla Festuca arundinacea, le seguenti varietà: Festuca rubra, Festuca pratense, Erba marzolina, Fleolo (coda di topo). Altre specie complementari sono: Loieto perenne, Poa pratense, Trifoglio repens, Ginestrino;
c) il quantitativo delle sementi erbacee dovrà essere di 35 g/mq;
d) non deve essere previsto l'utilizzo di fitoregolatori;
e) si ammette l'esecuzione di 1-3 sfalci all'anno;

14. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
15. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il 16 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione;
16. la Sezione regionale Geologia e Georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
17. la Sezione regionale Geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
18. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(vengono timbrati n. 11 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 04.06.2014
Pag. n. 52 di 86

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1577 del 26 agosto 2014 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOB alla Dgr n. 1577 del 26 agosto 2014 pag. 2/2

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 281056)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1578 del 26 agosto 2014

l.r. 11/2001 - art. 83. Attribuzione alle Province della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999. Applicazione del disposto dell'art. 40 della l.r. 11/2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da attuazione a quanto stabilito dall'art. 40 della l.r. 11/2014 Legge Finanziaria regionale 2014, che autorizza l'utilizzo di parte delle risorse di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 39 della l.r. 1/2008 per far fronte ad oneri derivanti dagli obblighi di attribuzione alle province (esclusa Belluno) della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico, in attuazione all'art. 83 della l.r. 11/2001, finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112", stabilisce che una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata dalla Regione per canoni del demanio idrico viene attribuita alle province con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

Il comma 5 dell'articolo 3 (Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso) della l.r. 2/2006 (Finanziaria 2006) stabilisce che la quota del 10% dei canoni di cui al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 11/2001, da attribuire alle altre Province, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1 del medesimo articolo, da trasferire alla Provincia di Belluno;

Pertanto, con d.r. n. 114 del 4 agosto 2010 le percentuali di riparto tra le Province sono state ridefinite, in proporzione a quanto stabilito con la dgr 3102/2005, escludendo dal conteggio la Provincia di Belluno: Padova 14,37% - Rovigo 14,98 - Treviso 18,76% - Venezia 14,37% - Verona 18,76% - Vicenza 18,76%.

A fronte del notevole aumento dei fenomeni franosi che hanno interessato il Veneto, a partire dall'alluvione del novembre 2010, con dgr 293/2014 sono state aggiornate tali modalità di riparto alle province dei canoni del demanio idrico introitati dalla Regione, facendo principale riferimento all'estensione delle superfici collinari o montane di pertinenza, come di seguito riportato: Padova 15% - Rovigo 5% - Treviso 20% - Venezia 5% - Verona 25% - Vicenza 30%.

Negli scorsi anni, causa limitazioni al bilancio regionale, sono stati corrisposti alle provincie riparti inferiori a quanto spettante per quota, con un importo ancora da corrispondere che per il periodo 2008-2013 viene stimato in circa 8,6 milioni di euro, in attesa di acquisire, con il rendiconto di bilancio in fase di definizione, l'importo accertato dei canoni del demanio idrico introitati nel 2013.

Per affrontare tale aspetto, l'art. 40 di modifica dell'art. 39 della l.r. 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 27 febbraio 2008, n. 1, aggiunta la lettera b ter), autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera a) per far fronte ad oneri derivanti dagli obblighi stabiliti al comma 3 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Agli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 40, pari a complessivi Euro 2.975.000,00, si fa fronte per Euro 2.675.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" al capitolo 101589/U con riferimento al periodo 2008-2013 e per Euro 300.000,00 con le risorse all'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo", capitolo 100569 del bilancio 2014 con la seguente suddivisione:

	2008-2013		2014		
provincia	*% riparto*	importo	*% riparto*	importo	totale
Padova	*14,37*	384.397,50	*15,00*	45.000,00	429.397,50

Rovigo	*14,98*	400.715,00	*5,00*	15.000,00	415.715,00
Treviso	*18,76*	501.830,00	*20,00*	60.000,00	561.830,00
Venezia	*14,37*	384.397,50	*5,00*	15.000,00	399.397,50
Verona	*18,76*	501.830,00	*25,00*	75.000,00	576.830,00
Vicenza	*18,76*	501.830,00	*30,00*	90.000,00	591.830,00
TOTALE	*100,00*	2.675.000,00	*100,00*	300.000,00	2.975.000,00

Al Direttore pro tempore del Sezione Difesa del Suolo è demandato lo svolgimento delle attività successive, compreso l'impegno della necessaria spesa a valere sul bilancio regionale per l'annualità in corso.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 58 dello Statuto regionale;

Viste le leggi regionali 17/1999 e 11/2001;

Vista la propria deliberazione 293/2014;

Visto il d.r. 114/2010;

delibera

1. di stabilire il riparto delle disponibilità finanziarie del bilancio 2014 secondo le modalità riportate in premessa, che qui integralmente si riportano, per far fronte, in attuazione anche dell'art. 40 della l.r. 11/2014 Finanziaria 2014, agli oneri derivanti dagli obblighi di attribuzione alle province (esclusa Belluno) della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico, in attuazione all'art. 83 della l.r. 11/2001, finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999;

2. di stabilire che agli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 40, pari a complessivi Euro 2.975.000,00, si fa fronte per Euro 2.675.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" al capitolo 101589/U con riferimento al periodo 2008-2013 e per Euro 300.000,00 con le risorse all'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo", capitolo 100569 del bilancio 2014;

3. di stabilire che al Direttore pro tempore della Sezione Difesa del Suolo è demandato lo svolgimento delle attività successive, compreso l'impegno della necessaria spesa a valere sul bilancio regionale;

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281059)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1579 del 26 agosto 2014

Comune di San Tomaso Agordino (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito dell'espletamento delle operazioni accertamento e riordino delle terre di uso civico del Comune San Tomaso Agordino (BL), per una parte dei terreni si dispone la sclassificazione, mentre per i rimanenti terreni si conferma l'assoggettamento al regime giuridico degli usi civici a favore della collettività di San Tomaso Agordino. Viene inoltre disposta la reintegra al demanio civico di vari terreni di uso civico posseduti illegittimamente da privati, fatto salvo l'esperimento di procedimenti di conciliazione.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n. 1766.

La Regione del Veneto, con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, ha disciplinato l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/27, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

In ottemperanza alle disposizioni della Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, il Comune di San Tomaso Agordino (BL) ha avviato la pratica per l'accertamento delle terre di uso civico di propria pertinenza.

La Giunta Comunale di San Tomaso Agordino, con provvedimento n. 34 del 24.06.2003, ha deliberato di proporre alla Regione del Veneto la nomina del geom. Elio Olivotto, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Belluno, quale perito incaricato delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico nel Comune di San Tomaso Agordino (BL). In attuazione di tale deliberazione il Sindaco ha formalizzato l'istanza di nomina con nota prot. n. 4227 del 29.07.2003.

Il Dirigente Regionale della Direzione Foreste e Economia Montana, con proprio Decreto n. 1500 del 24.11.2003, ha nominato, quale perito istruttore incaricato di eseguire le operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico in Comune di San Tomaso Agordino, il citato geom. Elio Olivotto.

Gli elaborati del progetto di accertamento e riordino delle suddette terre di uso civico redatti dal perito incaricato sono stati consegnati al Comune in data 08.01.2005.

Il Consiglio Comunale di San Tomaso Agordino, con deliberazione n. 22 del 29.09.2005, ha adottato gli elaborati progettuali predisposti da Geom. Elio Olivotto e le connesse proposte di riordino delle terre di uso civico, con particolare riferimento alle proposte di sclassificazione, reintegra dei terreni posseduti illegittimamente da privati, assegnazione alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, disponendo contestualmente la notifica delle risultanze progettuali a tutti gli interessati.

Tale deliberazione è stata trasmessa all'Amministrazione regionale con nota comunale prot. n. 5462 del 24.10.2005.

Gli elaborati progettuali e le connesse proposte di riordino delle terre di uso civico sono stati depositati presso la Segreteria del Comune di San Tomaso Agordino, affinché tutti gli interessati potessero prenderne visione e presentare eventuali osservazioni od opposizioni; inoltre le proposte di reintegra delle terre di uso civico sono state notificate ai possessori dei medesimi terreni.

A seguito delle suddette procedure di pubblicazione e notifica, sono pervenute al Comune di San Tomaso Agordino n. 39 osservazioni da parte di soggetti privati in qualità possessori di terreni proposti in reintegra al demanio civico.

Dall'esame delle osservazioni presentate è risultato che alcuni terreni oggetto di proposta di reintegra sono pervenuti in possesso ai privati a seguito di pagamenti per l'acquisto dei terreni effettuati nel 1951, in attuazione di una deliberazione di Consiglio Comunale che disponeva di alienare piccoli appezzamenti di terreno già concessi a privati, una volta eseguite le stime, misurazioni e frazionamenti degli stessi terreni ed acquisita l'autorizzazione dell'organo tutorio. Nelle quietanze di pagamento del 1951 veniva dichiarato in particolare che le vendite sarebbero state perfezionate in occasione dell'impianto del nuovo catasto.

Successivamente, il Consiglio Comunale di San Tomaso Agordino con deliberazione n. 19 del 31.07.2007 ha rispettivamente:

a. approvato per quanto di competenza gli atti relativi alle operazioni di accertamento delle terre di uso civico redatti dal Geom. Elio Olivotto;
b. controdedotto puntualmente le osservazioni pervenute, evidenziando in particolare che:

- le vendite intervenute nel 1951 risultano nulle in quanto non sono state autorizzate ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/1927, e pertanto propone la reintegra di tali terreni al demanio civico, fatto salvo l'esperimento di un procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927 che tenga conto delle somme a suo tempo corrisposte dai privati al Comune;
- l'osservazione presentata dalla Sig.ra Zanon Teresa in merito al terreno censito al Fg. 11 mappale 160 di mq 310 viene accolta, escludendo tale terreno dall'elenco delle terre assoggettabili al regime giuridico degli usi civici (in quanto dalla documentazione prodotta risulta che lo stesso terreno è stato venduto dal Comune a privato con atto del 1842 in conformità alla legislazione vigente all'epoca).

La suddetta documentazione è stata trasmessa all'Amministrazione regionale con nota comunale prot. n. 4774 del 03.10.2007.

La Regione Veneto, a seguito dell'esame della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa dal Comune di San Tomaso Agordino, con nota della Direzione Foreste ed Economia Montana prot. n. 325767 del 23.06.2008, ha formulato le proprie valutazione istruttorie, chiedendo al Comune di effettuare una serie di verifiche e integrazioni alla pratica e alle relative proposte di riordino delle terre di uso civico, nonché di porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi necessari alla chiusura delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico del Comune di San Tomaso Agordino.

L'Amministrazione regionale, con successive note prot. n. 333394 del 16.06.2010 e n. 256115 del 17.06.2013, ha sollecitato il Comune di San Tomaso Agordino a dare riscontro alla succitata richiesta di integrazioni prot. n. 325767 del 23.06.2008.

Il Comune di San Tomaso Agordino, con nota prot. n. 6253 del 25.11.2013, in risposta alla richiesta regionale prot. n. 325767 del 23.06.2008, ha inviato alla Regione rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012 con la quale sono state determinate nuove proposte di riordino per alcune terre di uso civico, finalizzate alla sclassificazione delle stesse ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/1994, e approvati i connessi elaborati cartografici aggiornati;
- ulteriore documentazione amministrativa reperita negli archivi comunali, costituita da copia di pregressi contratti di compravendita, deliberazioni comunali e quietanze comunali relative a pagamenti effettuati da privati per l'acquisto di appezzamenti di terreni.

La Sezione Economia e Sviluppo Montano, effettuato l'esame istruttorio dei documenti presentati dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 126091 del 24.03.2014, ha segnalato al Comune di San Tomaso Agordino che risulta necessario, ai fini dell'emanazione del relativo provvedimento finale regionale di chiusura delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico, che il Consiglio Comunale proceda, con idonea deliberazione, all'adozione di alcune ulteriori correzioni, integrazioni e aggiornamenti dei dati catastali e delle proposte di riordino dei terreni di uso civico.

In riscontro alla suddetta comunicazione, il Comune di San Tomaso Agordino, con nota prot. n. 2897 del 12.05.2014, ha trasmesso alla Regione la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.05.2014 con la quale sono state approvate le succitate integrazioni, correzioni e aggiornamenti dei dati catastali e delle proposte di riordino di alcuni terreni di uso civico.

A tal riguardo, la Sezione Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 243961 del 06.06.2014, ha comunicato al Comune di San Tomaso Agordino la necessità che il provvedimento di Consiglio Comunale n. 23 del 05.05.2014 sia pubblicato per 30 gg consecutivi all'Albo pretorio, con contestuale deposito della relativa documentazione presso la Segreteria Comunale, e che le nuove proposte di riordino delle terre di uso civico siano notificate ai soggetti interessati, al fine di permettere la presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni.

Con nota prot. n. 4005 del 15.07.2014, il Comune di San Tomaso Agordino ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione, nel periodo dal 06.06.2014 al 07.06.2014, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.05.2014, dichiarando che,

anche in relazione alle connesse notifiche effettuate ai soggetti interessati, non sono prevenute osservazioni od opposizioni in merito.

A seguito del completamento dell'istruttoria di tutti gli elaborati progettuali e della relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune di San Tomaso Agordino, esaminate e condivise le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2007 alle osservazioni presentate da parte di soggetti interessati, si evidenzia che la situazione risultante dalle operazioni di accertamento e riordino delle terre civiche del Comune medesimo può essere riassunta nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: Elenca i terreni collettivi afferenti al Comune di San Tomaso Agordino assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento. La superficie complessiva di dette terre è pari a Ha 999.77.27=.

Allegato B: Individua il terreno censito al Fg. 28 mappale 135, già compreso nell'Allegato A, per il quale devono dichiararsi estinti i diritti di uso civico a seguito di intervenuta alienazione, autorizzata ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/1927.

Allegato C: Individua i terreni già compresi nell'Allegato A, oggetto di occupazioni senza titolo, con titolo illegittimo (perché prive dell'autorizzazione all'alienazione prevista dalla L. 1766/1927) o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, in quanto costituiti da abitazioni civili e loro pertinenze, aree urbanizzate, pertinenze stradali, ecc.. La superficie totale di detti terreni è pari a Ha 4.01.95=. Tali terre possono essere sclassificate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994, come richiesto dal Comune di San Tomaso Agordino.

Allegato D: Individua i terreni già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. La superficie complessiva di detti terreni è pari a Ha 39.88.89=. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Allegato E Tab. 1: Individua i terreni, compresi tra quelli elencati nell'allegato A, da dichiarare quali attuali terreni del Comune di San Tomaso Agordino assoggettati alla normativa degli usi civici, e da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico. La superficie complessiva di detti terreni è pari a Ha 955.85.87=.

Allegato E Tab. 2: Individua i terreni, compresi tra quelli elencati nell'allegato A, oggetto di reintegra, da dichiarare quali attuali terreni del Comune di San Tomaso Agordino assoggettati alla normativa degli usi civici, e da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico. La superficie complessiva di detti terreni è pari a Ha 39.88.89=.

La superficie totale delle terre elencate nell'allegato E pertanto ammonta a Ha995.74.76=.

In particolare, nell'ambito del procedimento in argomento, si da atto che il terreno censito al catasto del Comune di San Tomaso Agordino al Fg. 11 mappale 160 di mq 310, oggetto di presentazione di una osservazione da parte dell'intestataria del terreno, deve essere dichiarato escluso dal demanio civico del medesimo Comune, in quanto riconosciuto quale terreno patrimoniale, a seguito di verifiche catastali e amministrative, per vendita intervenuta ai sensi di legge nel periodo antecedente al 1923.

Considerato quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di:

1. approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, il progetto complessivo di accertamento e riordino delle terre di uso civico presentato dal Comune di San Tomaso Agordino;
2. dichiarare che il terreno censito al catasto del Comune di San Tomaso Agordino al Fg. 11 mappale 160 di mq 310 risulta escluso dal demanio civico del Comune di San Tomaso Agordino, in quanto riconosciuto quale terreno patrimoniale, a seguito di verifiche catastali e amministrative, per vendita intervenuta ai sensi di legge nel periodo antecedente al 1923;
3. prendere atto che dall'esecuzione delle operazioni di accertamento del demanio civico risulta un ammontare complessivo di terreni collettivi afferenti al Comune di San Tomaso Agordino assoggettabili al regime giuridico degli usi civici pari a ettari 999.77.27=, costituiti dai mappali catastali individuati nell'**allegato A**;
4. dichiarare l'estinzione dei diritti di uso civico per il terreno individuato catastalmente nell'**allegato B**,di superficie pari a mq 56, a seguito di intervenuta alienazione autorizzata, ai sensi art. 12 della L. 1766/1927;
5. disporre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 31/1994 e per i motivi sopra indicati, la sclassificazione delle terre di uso civico individuate nell'**allegato C**, per una superficie complessiva pari ad ettari 4.01.95=;
6. dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di cui all'**allegato C**, il Comune di San Tomaso Agordino è tenuto:

- ad acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
- a destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico;
- a lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione;

7. disporre ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994 e dell'art. 9 della L. 1766/1927, la reintegra dei terreni individuati catastalmente nell'allegato **D**, demandando al Sindaco del Comune di San Tomaso Agordino l'espletamento di tutti i connessi adempimenti amministrativi e fatta salva la possibilità per il Comune di procedere all'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione con i privati possessori, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L. 1766/27. La superficie complessiva di questi terreni è pari a ettari 39.88.89=;
8. dichiarare quali attuali terreni del Comune di San Tomaso Agordino assoggettati alla normativa degli usi civici le terre elencate nell'**allegato E -** Tab. 1 e 2, di superficie complessiva pari a ettari 995.74.76=, per le quali si dispone l'assegnazione a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 e su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico;
9. autorizzare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano ad apportare, con proprio decreto, eventuali successive correzioni o aggiornamenti di natura catastale agli elenchi dei terreni allegati al presente provvedimento, qualora se ne determinasse la necessità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTA la legge regionale n. 31 del 22 luglio 1994 e relative norme di attuazione;

VISTO l'art. 2, comma 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 1500 del 24.11.2003;

ESAMINATO il progetto di accertamento e riordino delle terre di uso civico nel Comune di San Tomaso Agordino, redatto dal geo. Elio Olivotto;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di San Tomaso Agordino n. 22 del 29.09.2005, n. 19 del 31.07.2007, n. 14 del 22.06.2012 e n. 23 del 05.05.2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1049 del 28.06.2013;

VISTE le note dell'Amministrazione regionale prot. n. 325767 del 23.06.2008, n. 333394 del 16.06.2010, n. 256115 del 17.06.2013, n. 126091 del 24.03.2014 e n. 243961 del 06.06.2014;

VISTE le note del Comune di San Tomaso Agordino prot. n. 4227 del 29.07.2003, n. 5462 del 24.10.2005, n. 4774 del 03.10.2007, n. 6253 del 25.11.2013, n. 2897 del 12.05.2014 e n. 4005 del 15.07.2014.

delibera

1. Di dichiarare quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, il progetto complessivo di accertamento e riordino delle terre di uso civico del Comune di San Tomaso Agordino (BL), redatto dal perito geom. Elio Olivotto, come adottato, integrato e aggiornato dal Consiglio Comunale di San Tomaso Agordino con deliberazioni n. 22 del 29.09.2005, n. 19 del 31.07.2007, n. 14 del 22.06.2012 e n. 23 del 05.05.2014.

3. Di dichiarare che il terreno censito al catasto del Comune di San Tomaso Agordino al Fg. 11 mappale 160 di mq 310 risulta escluso dal demanio civico del Comune di San Tomaso Agordino, in quanto riconosciuto quale terreno patrimoniale, a

seguito di verifiche catastali e amministrative, per vendita intervenuta ai sensi di legge nel periodo antecedente al 1923.

4. Di prendere atto che dall'esecuzione delle operazioni di accertamento del demanio civico del Comune di San Tomaso Agordino risulta un ammontare complessivo di terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici pari a ettari 999.77.27=, costituiti dai mappali catastali individuati nell'**allegato A** (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

5. Di dichiarare l'estinzione dei diritti di uso civico per il terreno individuato catastalmente nell'**allegato B** (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),di superficie pari a mq 56, a seguito di intervenuta alienazione autorizzata, ai sensi art. 12 della L. 1766/1927.

6. Di disporre, per le motivazioni meglio indicate in premessa, la sclassificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994, delle terre di uso civico individuate nell'**allegato C** (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di superficie complessiva pari ad ettari 4.01.95, che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni senza titolo, con titolo illegittimo o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, in quanto costituiti da abitazioni civili e loro pertinenze, aree urbanizzate, pertinenze stradali, ecc..

7. Di dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di cui all'**allegato C**, il Comune di San Tomaso Agordino è tenuto:

- ad acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
- a destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico;
- a lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di classificazione.

8. Di disporre ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994 e dell'art. 9 della L. 1766/1927, la reintegra dei terreni individuati catastalmente nell'allegato **D** (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), demandando al Sindaco del Comune di San Tomaso Agordino l'espletamento di tutti i connessi adempimenti amministrativi e fatta salva la possibilità per il Comune di procedere all'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione con i privati possessori, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L. 1766/27. La superficie complessiva di questi terreni è pari a ettari 39.88.89=.

9. Di dichiarare quali attuali terreni del Comune di San Tomaso Agordino assoggettati alla normativa degli usi civici le terre elencate nell'**allegato E -** Tab. 1 e 2 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di superficie complessiva pari a ettari 995.74.76=, per le quali si dispone l'assegnazione a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 e su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

10. Di autorizzare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano ad apportare, con proprio decreto, eventuali successive correzioni o aggiornamenti di natura catastale agli elenchi dei terreni allegati al presente provvedimento, qualora se ne determinasse la necessità.

11. Di inviare il presente provvedimento al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, nonché al Comune di San Tomaso Agordino (BL) affinché venga affisso all'Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi.

12. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

13. Di incaricare la Sezione Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto.

14. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita del presente provvedimento.

Allegato A Dgr n. del

ALLEGATOA alla Dgr n. 1579 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
2	163	0	Prato	0	23	30		
2	289	0	Incolto produttivo	0	7	70		
2	290	0	Bosco alto	0	92	10		
2	293	0	Bosco alto	0	62	60		
2	294	0	Incolto produttivo	0	11	50		
2	299	0	Incolto produttivo	0	18	50		
2	300	0	Prato	0	39	40		
2	305	0	Bosco alto fusto	0	14	60		
2	306	0	Pascolo	0	88	40		
2	311	0	Bosco alto fusto	0	99	0		
2	320	0	Bosco alto	0	26	70		
2	325	0	Bosco alto	0	34	70		
2	327	0	Bosco alto fusto	0	42	20		
2	349	0	Bosco alto fusto	0	23	40		
2	354	0	Bosco alto	0	75	70		
3	261	0	Incolto sterile	1	1	0		
4	1	0	Incolto produttivo	6	32	10		
4	2	0	Incolto sterile	1	84	80		
4	3	0	Incolto sterile	0	20	0		
4	4	0	Incolto produttivo	0	62	60		
4	5	0	Incolto sterile	1	28	0		
4	6	0	Incolto produttivo	0	98	30		
4	7	0	Incolto sterile	0	36	40		
4	8	0	Incolto produttivo	0	90	90		
4	9	0	Incolto sterile	5	20	50		
4	10	0	Incolto produttivo	4	3	40		
4	11	0	Incolto sterile	0	38	90		
4	12	0	Incolto produttivo	0	27	20		
4	13	0	Incolto sterile	0	12	70		
4	14	0	Incolto sterile	0	10	10		
4	15	0	Incolto produttivo	0	65	60		
4	16	0	Incolto produttivo	0	92	20		
4	17	0	Prato	0	0	23		
4	18	0	Fabbricato rurale	0	4	20		
4	19	0	Fabbricato rurale	0	0	24		
4	20	0	Fabbricato rurale	0	0	54		
4	21	0	Fabbricato rurale	0	0	28		
4	22	0	Fabbricato rurale	0	0	4		
4	23	0	Fabbricato rurale	0	0	44		
4	24	0	Fabbricato rurale	0	0	26		
4	25	0	Fabbricato rurale	0	0	39		
4	26	0	Fabbricato rurale	0	0	28		
4	27	0	Fabbricato rurale	0	0	28		
4	28	0	Bosco alto fusto	0	92	20		
4	29	0	Incolto produttivo	0	50	90		
4	30	0	Bosco alto fusto	1	88	40		
4	31	0	Bosco alto fusto	9	89	80		

Allegato A Dgr n. del

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
4	32	0	Incolto produttivo	13	24	20		
4	33	0	Incolto produttivo	6	37	30		
4	34	0	Incolto sterile	0	42	60		
4	35	0	Incolto sterile	12	16	10		
4	36	0	Incolto sterile	0	15	70		
4	37	0	Incolto sterile	0	80	30		
4	38	0	Bosco alto fusto	1	6	20		
4	39	0	Bosco alto fusto	16	47	0		
4	40	0	Bosco alto fusto	2	23	80		
4	41	0	Incolto produttivo	0	12	70		
4	42	0	Bosco alto fusto	2	74	10		
4	43	0	Incolto produttivo	0	23	20		
4	44	0	Incolto produttivo	0	53	30		
4	45	0	Incolto sterile	0	55	20		
4	46	0	Incolto produttivo	0	4	60		
4	47	0	Incolto produttivo	7	30	40		
4	48	0	Incolto sterile	6	43	60		
4	49	0	Incolto produttivo	1	38	20		
4	50	0	Bosco alto fusto	0	35	70		
4	51	0	Incolto produttivo	0	72	70		
4	52	0	Incolto sterile	0	64	40		
4	53	0	Incolto produttivo	0	50	20		
4	54	0	Incolto sterile	0	37	10		
4	55	0	Bosco alto fusto	16	71	90		
4	56	0	Incolto produttivo	0	2	50		
4	57	0	Prato	0	31	20		
4	58	0	Bosco alto fusto	9	4	0		
4	59	0	Incolto produttivo	1	22	70		
4	60	0	Bosco alto fusto	0	25	70		
4	61	0	Incolto produttivo	0	34	60		
4	62	0	Bosco alto fusto	1	33	40		
4	63	0	Incolto produttivo	0	3	60		
4	64	0	Incolto produttivo	0	7	70		
4	65	0	Incolto produttivo	1	17	80		
4	71	0	Bosco alto fusto	2	89	30		
4	72	0	Bosco alto fusto	3	7	60		
4	73	0	Bosco alto fusto	0	65	30		
4	74	0	Incolto sterile	0	12	50		
4	75	0	Incolto produttivo	0	40	90		
4	96	0	Bosco alto fusto	3	64	0		
4	97	0	Bosco alto fusto	4	72	40		
4	98	0	Ente urbano	0	4	40	Ruderi di fabbricato	
4	99	0	Ente urbano	0	1	0	Edif. mulino in disuso	
4	106	0	Bosco alto	0	45	20		
4	107	0	Prato	0	28	30		
4	108	0	Incolto produttivo	0	4	80		
4	109	0	Prato	0	8	20		
4	110	0	Bosco misto	0	8	10		
4	111	0	Incolto produttivo	0	22	20		
4	112	0	Bosco alto fusto	9	51	0		
4	113	0	Prato	0	5	40		

Allegato A Dgr n. del pag. 3 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
4	114	0	Prato	0	4	90		
4	115	0	Bosco alto fusto	7	14	70		
4	116	0	Bosco alto fusto	8	4	70		
4	117	0	Incolto produttivo	0	7	70		
4	118	0	Incolto produttivo	0	11	10		
4	119	0	Incolto produttivo	0	5	0		
4	120	0	Seminativo	0	10	10		
4	121	0	Seminativo	0	4	80		
4	122	0	Prato	0	1	40		
4	123	0	Bosco misto	0	9	60		
4	124	0	Incolto sterile	0	25	10		
4	168	0	Bosco alto fusto	5	77	40		
4	169	0	Bosco alto fusto	3	47	20		
4	170	0	Incolto produttivo	1	50	30		
4	171	0	Incolto produttivo	0	56	70		
4	172	0	Bosco alto fusto	2	78	20		
4	174	0	Bosco alto fusto	0	35	30		
4	175	0	Incolto produttivo	2	36	30		
4	176	0	Bosco alto fusto	11	10	10		
4	177	0	Bosco alto fusto	0	76	20		
4	178	0	Incolto produttivo	2	89	80		
4	179	0	Bosco alto fusto	7	65	50		
4	180	0	Bosco alto fusto	3	40	10		
4	181	0	Bosco alto fusto	1	34	30		
4	182	0	Incolto produttivo	2	87	60		
4	183	0	Incolto produttivo	0	46	10		
4	184	0	Bosco alto fusto	0	79	40		
4	185	0	Bosco alto fusto	2	18	40		
4	186	0	Bosco alto fusto	4	53	30		
4	187	0	Incolto produttivo	2	37	0		
4	188	0	Bosco alto fusto	4	39	10		
4	189	0	Bosco alto fusto	6	9	20		
4	190	0	Incolto sterile	0	20	60		
4	191	0	Incolto produttivo	0	20	40		
4	197	0	Bosco misto	0	2	60		
4	198	0	Bosco alto	0	1	10	In permuta con mapp. 199	Contratto rep. n. 626 del 08.10.1982
4	199	0	Ente urbano	0	2	10	In permuta con mapp. 198	Contratto rep. n. 626 del 08.10.1983
5	11	0	Bosco alto fusto	0	66	50		
5	151	0	Bosco alto fusto	0	7	90		
6	28	0	Incolto produttivo	0	50	10		
6	96	0	Incolto sterile	0	21	40		
6	97	0	Bosco alto fusto	2	11	50		
6	149	0	Bosco alto fusto	0	78	40		
6	205	0	Incolto produttivo	1	64	10		
6	206	0	Incolto sterile	0	28	30		
6	207	0	Bosco alto fusto	4	50	0		
7	1	0	Bosco alto fusto	6	2	80		
7	2	0	Incolto sterile	0	19	50		
7	3	0	Incolto produttivo	1	0	50		
7	4	0	Prato	0	31	40		
7	5	0	Bosco alto fusto	10	56	50		

Allegato A Dgr n. del pag. 4 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
7	6	0	Incolto sterile	0	51	90		
7	7	0	Incolto sterile	0	31	20		
7	8	0	Incolto sterile	5	64	70		
7	9	0	Incolto produttivo	2	86	0		
7	10	0	Bosco alto	0	92	50		
7	13	0	Incolto produttivo	3	43	0		
7	14	0	Bosco alto fusto	1	86	30		
7	24	0	Incolto produttivo	1	57	50		
7	25	0	Bosco alto fusto	20	33	30		
7	26	0	Bosco alto fusto	4	20	0		
7	27	0	Incolto sterile	2	95	90		
7	46	0	Incolto produttivo	0	31	0		
7	47	0	Bosco alto fusto	55	1	10		
7	48	0	Incolto produttivo	0	16	0		
7	49	0	Incolto produttivo	5	87	10		
7	50	0	Incolto produttivo	0	33	80		
7	51	0	Incolto produttivo	1	18	70		
7	52	0	Incolto produttivo	0	47	20		
7	53	0	Incolto produttivo	0	11	10		
7	54	0	Bosco alto fusto	2	64	10		
7	55	0	Incolto produttivo	1	20	60		
7	56	0	Seminativo	0	1	90		
7	63	0	Bosco alto fusto	0	4	10		
7	68	0	Incolto produttivo	0	1	40		
7	110	0	Bosco misto	0	17	40		
7	111	0	Incolto sterile	0	38	0		
7	112	0	Bosco alto fusto	0	57	0		
7	113	0	Incolto sterile	0	2	10		
7	116	0	Incolto sterile	0	48	70		
7	117	0	Incolto produttivo	0	35	70		
7	118	0	Bosco alto fusto	0	68	50		
7	119	0	Incolto sterile	0	8	40		
7	123	0	Incolto produttivo	1	19	10		
7	126	0	Incolto produttivo	0	4	40		
7	127	0	Bosco alto fusto	1	15	30		
7	128	0	Incolto sterile	0	4	80		
7	129	0	Incolto produttivo	0	3	10		
7	130	0	Incolto produttivo	0	1	60		
7	131	0	Incolto sterile	0	7	90		
7	132	0	Incolto produttivo	0	5	30		
7	133	0	Incolto sterile	0	34	70		
7	134	0	Incolto sterile	0	7	60		
7	135	0	Incolto produttivo	0	16	54		
7	136	0	Incolto produttivo	0	15	84		
7	137	0	Incolto produttivo	0	64	60		
7	138	0	Incolto sterile	0	2	80		
7	141	0	Incolto produttivo	0	11	50		
7	142	0	Incolto produttivo	0	29	40		
7	143	0	Bosco alto fusto	0	7	0		
7	144	0	Pascolo	0	5	10		
7	145	0	Incolto sterile	0	12	10		
7	146	0	Incolto produttivo	0	4	10		
7	147	0	Incolto produttivo	0	12	0		

Allegato A Dgr n. del pag. 5 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
7	148	0	Bosco ceduo	0	18	90		
7	149	0	Incolto sterile	0	1	60		
7	150	0	Bosco misto	0	27	10		
7	151	0	Incolto produttivo	0	4	50		
7	152	0	Incolto produttivo	0	6	10		
7	153	0	Bosco ceduo	0	13	90		
7	154	0	Incolto produttivo	0	6	30		
7	155	0	Incolto produttivo	0	2	10		
7	156	0	Incolto sterile	0	18	40		
7	169	0	Bosco alto fusto	2	34	10		
7	170	0	Incolto sterile	0	14	80		
7	171	0	Incolto sterile	0	27	30		
7	172	0	Incolto sterile	0	19	50		
7	196	0	Incolto sterile	0	8	80		
7	197	0	Bosco alto fusto	4	19	30		
7	198	0	Incolto produttivo	0	6	80		
7	199	0	Incolto produttivo	0	6	80		
7	200	0	Bosco alto fusto	5	61	50		
7	201	0	Incolto sterile	0	52	70		
7	202	0	Bosco alto fusto	1	68	50		
7	203	0	Incolto sterile	2	33	90		
7	204	0	Bosco alto fusto	1	89	70		
7	208	0	Prato	0	3	60		
7	209	0	Prato	0	4	20		
7	210	0	Incolto sterile	1	61	60		
7	211	0	Bosco alto fusto	1	79	90		
7	212	0	Incolto produttivo	0	18	90		
7	214	0	Incolto produttivo	0	41	20		
7	215	0	Bosco alto fusto	0	41	70		
7	216	0	Incolto produttivo	0	16	40		
7	217	0	Bosco alto fusto	0	51	90		
7	218	0	Bosco misto	0	21	90		
7	219	0	Prato	0	15	50		
7	227	0	Bosco alto	0	45	30		
7	228	0	Bosco alto fusto	1	58	20		
7	229	0	Fabbricato urbano	0	3	0		
7	230	0	Bosco alto fusto	19	92	50		
7	231	0	Fabbricato rurale	0	0	12	annesso rustico di pertinenza ad abitazione	
7	233	0	Incolto produttivo	0	7	80	casa abitazione e pertinenze	Contratto rep. n. 577 del 03.08.1973 e Contratto rep. n. 581 del 14.12.1973 ; l'originario mappale 233 di mq 440 ha assorbito il mappale 235 di mq 340 - tipo frazionamento prot. n. 1597 del 14.03.2003, pertanto l'attuale superficie del mappale 233 risulta ora pari a mq 780.
7	234	0	Incolto produttivo	0	1	10	pertinenze abitazione	Contratto rep. n. 577 del 03.08.1973
8	42	0	Incolto produttivo	0	11	20		
8	150	0	Bosco alto fusto	1	55	90		
9	1	0	Bosco alto fusto	0	72	20		

Allegato A Dgr n. del

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
9	2	0	Prato	0	27	10		
9	84	0	Bosco alto fusto	0	77	0		
9	95	0	Prato	0	1	20		
9	210	0	Bosco alto fusto	0	4	10		
9	325	0	Incolto sterile	0	5	50		
10	2	0	Prato	0	12	20		
10	3	0	Bosco alto fusto	0	20	60		
10	14	0	Bosco alto fusto	0	54	70		
10	16	0	Seminativo	0	2	60		
10	17	0	Incolto produttivo	0	13	70		
10	18	0	Prato	0	3	90		
10	19	0	Incolto produttivo	0	4	50		
10	20	0	Incolto produttivo	0	1	40		
10	21	0	Incolto produttivo	0	10	70		
10	66	0	Bosco alto fusto	1	37	0		
10	67	0	Bosco alto	0	12	40		
10	203	0	Incolto produttivo	0	4	90		
10	313	0	Incolto produttivo	0	12	20		
10	314	0	Bosco alto fusto	2	8	60		
10	393	0	Prato	0	3	60		
10	461	0	Incolto produttivo	0	5	50		
10	513	0	Incolto produttivo	0	4	0		
11	148	0	Bosco ceduo	0	1	80		
11	166	0	Bosco alto fusto	0	3	60		
11	167	0	Bosco misto	0	7	10		
11	168	0	Bosco alto fusto	1	25	70		
11	169	0	Incolto produttivo	0	4	80		
11	170	0	Prato	0	3	0		
11	171	0	Bosco ceduo	0	0	41		
11	178	0	Prato	0	3	30		
11	179	0	Prato	0	6	30		
11	180	0	Bosco ceduo	0	6	10		
11	181	0	Prato	0	2	10		
11	182	0	Bosco alto	0	2	80		
11	183	0	Bosco alto	0	6	0		
11	184	0	Prato	0	6	20		
11	188	0	Prato	0	5	30		
11	189	0	Bosco alto fusto	2	53	40		
11	201	0	Prato	0	11	40		
11	202	0	Bosco ceduo	0	1	70		
11	203	0	Prato	0	0	48		
11	204	0	Incolto produttivo	0	0	58		
11	205	0	Incolto produttivo	0	5	70		
11	206	0	Seminativo	0	3	30		
11	207	0	Bosco ceduo	0	1	70		
11	208	0	Prato	0	3	70		
11	209	0	Prato	0	2	30		
11	210	0	Seminativo	0	2	10		
11	211	0	Prato	0	7	0		
11	212	0	Bosco ceduo	1	21	70		
11	468	0	Prato	0	11	10		
11	469	0	Prato	0	16	80		
11	473	0	Bosco ceduo	0	16	20		

Allegato A Dgr n. del pag. 7 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
11	476	0	Bosco alto fusto	0	5	30		
12	10	0	Bosco alto fusto	0	60	40		
12	42	0	Bosco ceduo	0	7	20		
12	43	0	Prato	0	3	10		
12	421	0	Seminativo	0	3	80		
12	422	0	Prato	0	11	10		
12	423	0	Bosco misto	0	6	0		
12	437	0	Bosco ceduo	0	3	80		
12	444	0	Bosco ceduo	0	2	50		
12	445	0	Bosco misto	0	8	10		
12	465	0	Bosco ceduo	0	0	7		
12	466	0	Prato	0	4	60		
12	500	0	Incolto produttivo	0	3	0		
12	501	0	Prato	0	14	50		
12	507	0	Bosco ceduo	0	2	30		
12	508	0	Bosco ceduo	0	3	10		
12	509	0	Bosco ceduo	0	6	60		
12	510	0	Prato	0	6	60		
12	544	0	Bosco ceduo	0	2	70		
12	585	0	Bosco ceduo	0	0	81		
13	46	0	Incolto sterile	0	37	90		
13	99	0	Incolto sterile	1	15	0		
13	100	0	Prato	0	6	70		
13	101	0	Prato	0	8	60		
13	102	0	Prato	0	3	10		
13	109	0	Incolto sterile	0	25	70		
13	132	0	Bosco alto fusto	0	70	60		
14	4	0	Bosco alto fusto	0	27	40		
14	66	0	Prato	0	11	90		
14	157	0	Prato	0	2	0		
14	158	0	Prato	0	8	60		
14	163	0	Prato	0	11	80		
14	164	0	Prato	0	20	70		
14	165	0	Prato	0	8	40		
14	166	0	Prato	0	30	10		
14	293	0	Prato	0	3	20		
14	294	0	Prato	0	11	50		
14	295	0	Prato	0	53	30		
14	297	0	Prato	0	12	60		
14	298	0	Bosco alto fusto	0	37	70		
14	299	0	Fabbricato urbano	0	0	72	casa abitazione	
14	300	0	Prato	0	1	60		
14	301	0	Prato	0	2	50		
14	303	0	Prato	0	5	20		
14	304	0	Bosco ceduo	0	13	30		
14	307	0	Bosco ceduo	0	10	30		
14	319	0	Fabbricato rurale	0	0	12	area urbanizzata	
14	323	0	Prato	0	9	95		
14	325	0		0	6	20	area urbanizzata	tale mappale ha assorbito l'ex mappale 324 di mq 520 - tipo mappale prot. n. 38578 del 10.03.2009
14	326	0	Prato	0	1	80		

Allegato A Dgr n. del pag. 8 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
14	327	0		0	1	40	area urbanizzata	
14	329	0	Fabbricato rurale	0	14	42	in parte costituito da pertinenza di abitazione	l'originario mappale 329 di mq 22 ha assorbito l'ex mappale 328 di mq 1.420 - tipo mappale prot. n. 237663 del 20.04.1988; pertanto l'attuale superficie del mappale 329 risulta ora pari a mq 1.442
14	330	0	Prato	0	9	0	area urbanizzata	
14	332	0		0	2	2	area urbanizzata	l'originario mappale 332 di mq 200 ha assorbito l'ex mappale 331 di mq 2 - tipo mappale prot. n. 171 del 02.05.2003; pertanto l'attuale superficie del mappale 332 riulta ora pari a mq 202
14	333	0	Fabbricato rurale	0	0	78	area urbanizzata	
14	334	0	Prato	0	0	22	area urbanizzata	
14	335	0	Prato	0	8	40	in parte costituito da pertinenza di abitazione	
14	336	0	Fabbricato rurale	0	0	53	area urbanizzata	
14	337	0	Prato	0	8	40		
14	338	0	Prato	0	1	90	area urbanizzata	
14	339	0	Fabbricato rurale	0	2	70	area urbanizzata	
14	340	0	Prato	0	5	30	area urbanizzata	
14	341	0	Prato	0	5	80		
14	344	0	Prato	0	2	90		
14	345	0	Prato	0	2	70		
14	346	0	Bosco ceduo	0	1	10		
14	347	0	Prato	0	0	81		
14	348	0	Bosco alto	0	1	10		
14	349	0	Prato	0	1	30		
14	350	0	Seminativo	0	0	95		
14	351	0	Prato	0	0	70		
14	352	0	Bosco ceduo	0	1	90		
14	354	0	Seminativo	0	3	30		
14	355	0	Prato	0	10	30		
14	359	0	Bosco alto fusto	0	15	50		
14	360	0	Prato	0	2	90		
14	361	0	Prato	0	2	10		
14	362	0	Prato	0	1	90		
14	363	0	Seminativo	0	1	60		
14	369	0	Prato	0	0	74		
14	370	0	Seminativo	0	2	40		
14	371	0	Seminativo	0	2	70		
14	372	0	Seminativo	0	1	60		

Allegato A Dgr n. del pag. 9 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
14	373	0	Prato	0	1	60		
14	379	0	Bosco alto fusto	0	0	44		
14	395	0	Incolto sterile	0	5	0		
14	397	0	Incolto sterile	0	3	0	area urbanizzata	
14	398	0	Incolto sterile	0	1	80	area urbanizzata	
14	399	0	Incolto produttivo	0	10	20		
14	407	0	Prato	0	2	95	area urbanizzata	
14	416	0	Prato	0	3	14	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 317 di mq 370 (la rimanente porzione ha costituito il nuovo mappale 417 di mq 56 che poi è stato soppresso e unito al mappale 425)
14	418	0	Seminativo	0	2	91	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 318 di mq 390 (la rimanente porzione ha costituito il nuovo mappale 419 di mq 99 che poi è stato soppresso e unito al mappale 425)
14	420	0	Prato	0	2	25	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 320 di mq 260 (la rimanente porzione ha costituito il nuovo mappale 421 di mq 35 che poi è stato soppresso e unito al mappale 425)
14	422	0	Prato	0	3	43	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'originario mappale 382 di mq 400 (la rimanenti porzioni hanno costituito il nuovo mappale 423 di mq 22 e il nuovo mappale 424 di mq 35, che poi sono stati sprressi e uniti al mappale 425)
14	425	0	Ente urbano	0	4	19	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dall'unione degli ex mappali 321 di mq 2 – 322 di mq 170 – 417 (ex mapp. 317 parte) di mq 56 – 419 (ex mapp. 318 parte) di mq 99 – 421(ex mapp. 320 parte) di mq 35 – 423 (ex mapp. 382 parte) di mq 22 – 424 (ex mapp. 382 parte) di mq 35; tipo frazionamento prot. n. 128761 del 13.12.2006
15	264	0	Bosco ceduo	0	17	90		
15	306	0	Incolto sterile	0	3	0		
15	307	0	Bosco ceduo	0	6	90		
16	158	0	Prato	0	8	10		
16	160	0	Bosco alto fusto	0	67	80		
16	161	0	Incolto sterile	0	13	0		
16	162	0	Incolto sterile	0	17	50		
16	163	0	Bosco alto fusto	0	1	30		
16	287	0	Bosco ceduo	0	8	90		
16	299	0	Prato	0	0	78		
16	414	0	Bosco ceduo	0	4	0		
16	429	0	Bosco ceduo	0	19	50		
16	436	0	Incolto sterile	0	3	30		

Allegato A Dgr n. del pag. 10 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
16	594	0	Incolto produttivo	0	4	70		
16	595	0	Incolto produttivo	0	7	10		
16	651	0	Incolto sterile	0	7	0		
16	655	0	Incolto sterile	0	3	0		
16	663	0	Incolto sterile	0	23	0		
16	691	0	Bosco ceduo	0	0	90		
16	765	0	Bosco alto fusto	1	33	40		
16	766	0	Bosco alto fusto	0	2	10		
18	1	0	Bosco misto	0	14	40		
18	112	0	Incolto sterile	0	5	20	pertinenza stradale	
18	119	0	Incolto sterile	0	1	0	pertinenza stradale	
18	292	0	Incolto sterile	0	6	20	pertinenza stradale	
18	293	0	Incolto sterile	0	4	60	pertinenza stradale	
18	335	0	Bosco alto fusto	1	34	50		
18	388	0	Incolto sterile	0	8	30		
18	389	0	Incolto sterile	0	3	70		
18	391	0	Incolto sterile	0	8	0		
18	418	0		0	2	20	casa abitazione	
18	419	0		0	7	60	casa abitazione e pertinenze abitazione	l'originario mappale 419 di mq 2800 ha assorbito il mappale 430 di mq 480, oggetto di Contratto rep. n. 612 del 09.06.1980;- tipo mappale prot. 14330 del 04.03.1988; pertanto l'attuale superficie del mappale 419 risulta ora pari a mq 760
18	471	0	Incolto sterile	0	3	20	pertinenze abitazione	
18	472	0	Incolto sterile	0	3	60		
18	491	0	Incolto sterile	0	3	80	pertinenza stradale	
18	492	0	Incolto sterile	0	1	70	pertinenza stradale	
18	680	0	Incolto sterile	0	4	46	alveo	
18	681	0	Incolto sterile	0	0	50	pertinenza stradale	
18	737	0	Incolto sterile	0	0	90	alveo	
19	1	0	Incolto produttivo	0	14	50		
19	66	0	Prato	0	5	60		
19	67	0	Prato	0	6	50		
19	68	0	Incolto sterile	1	10	0		
19	147	0	Prato	0	9	10		
19	148	0	Prato	0	4	50		
19	149	0	Prato	0	2	70		
19	150	0	Prato	0	8	30		
19	151	0	Incolto produttivo	0	5	20		
19	152	0	Seminativo	0	2	30		
19	153	0	Prato	0	2	60		
19	154	0	Prato	0	1	80		
19	155	0	Prato	0	5	0		

Allegato A Dgr n. del pag. 11 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
19	156	0	Prato	0	1	40		
19	157	0	Prato	0	3	60		
19	158	0	Prato	0	1	70		
19	159	0	Prato	0	4	90		
19	160	0	Prato	0	1	70		
19	161	0	Prato	0	1	20		
19	162	0	Prato	0	2	10		
19	163	0	Prato	0	2	80		
19	164	0	Prato	0	2	0		
19	211	0	Bosco alto	0	15	30		
19	364	0	Bosco alto fusto	0	10	90		
19	451	0	Incolto sterile	0	34	80		
19	452	0	Incolto sterile	0	16	0		
20	41	0	Incolto produttivo	0	85	40		
20	52	0	Bosco alto fusto	0	11	60		
20	53	0	Incolto produttivo	0	83	30		
20	62	0	Incolto sterile	0	1	60		
20	110	0	Bosco alto fusto	1	63	40		
20	111	0	Bosco alto fusto	2	80	90		
20	112	0	Prato	0	10	70		
20	115	0	Prato	0	5	60		
20	140	0	Incolto produttivo	0	7	70		
20	158	0	Bosco alto fusto	0	1	80		
20	159	0	Bosco alto fusto	0	0	86		
20	164	0	Prato	0	2	80		
20	166	0	Prato	0	18	40		
20	235	0	Incolto produttivo	3	28	70		
20	236	0	Bosco alto fusto	0	95	90		
20	237	0	Prato	0	17	90		
20	238	0	Bosco alto fusto	0	32	40		
20	239	0	Bosco alto fusto	0	78	70		
20	240	0	Incolto sterile	0	33	20		
20	241	0	Bosco alto fusto	0	52	80		
20	242	0	Bosco alto fusto	5	63	10		
20	243	0	Incolto sterile	0	44	10		
20	244	0	Prato	0	13	70		
20	245	0	Bosco alto fusto	0	90	10		
20	246	0	Incolto sterile	0	15	80		
20	247	0	Bosco alto fusto	6	34	0		
20	426	0	F.u. da accertare	0	0	60	opere presa acquedotto	
20	437	0	Ente urbano	0	8	86	in parte occupato da abitazione	deriva dall'accorpamento dei mappali originari 113 di mq 810 e 114 di mq 76 - tipo mappale prot. n. 130384 del 31.11.2012
21	14	0	Bosco alto fusto	1	51	90		
21	15	0	Prato	0	9	20		
21	16	0	Bosco alto fusto	0	82	10		
21	17	0	Prato	0	16	90		
21	18	0	Bosco alto fusto	0	10	0		
21	37	0	Bosco alto fusto	3	2	80		
21	45	0	Prato	0	18	20		
21	46	0	Bosco alto fusto	5	30	20		

Allegato A Dgr n. del pag. 12 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
21	67	0	Bosco alto fusto	3	53	50		
21	68	0	Bosco alto fusto	1	3	80		
21	69	0	Bosco alto fusto	6	78	40		
21	307	0	Bosco alto fusto	2	44	70		
21	435	0	Bosco alto fusto	1	42	30		
21	439	0	Incolto produttivo	0	12	80		
21	524	0	Bosco alto fusto	0	63	50		
21	525	0	Bosco alto fusto	0	26	70		
21	526	0	Bosco alto fusto	0	1	0		
22	2	0	Prato	0	32	60		
22	34	0	Bosco alto fusto	0	44	10		
22	35	0	Bosco alto fusto	0	6	0		
22	37	0	Bosco alto fusto	0	7	0		
22	68	0	Bosco misto	0	9	30		
22	104	0	Bosco alto fusto	0	62	40		
22	117	0	Pascolo	0	1	60		
22	147	0	Bosco alto fusto	1	45	60		
22	208	0	Bosco alto	0	7	0		
22	235	0	Bosco alto fusto	0	44	0		
23	5	0	Prato	0	13	0		
23	6	0	Incolto sterile	0	0	90		
23	12	0	Bosco ceduo	0	3	10		
23	18	0	Bosco ceduo	0	3	40		
23	19	0	Incolto sterile	0	2	80		
23	20	0	Prato	0	4	70		
23	21	0	Bosco alto fusto	0	5	70		
23	22	0	Seminativo	0	2	70		
23	25	0	Prato	0	0	17		
23	59	0	Prato	0	2	0		
23	61	0	Prato	0	4	90		
23	62	0	Prato	0	9	50		
23	63	0	Seminativo	0	4	40		
23	64	0	Bosco misto	0	2	80		
23	65	0	Incolto sterile	0	1	10		
23	66	0	Incolto sterile	0	3	20		
23	67	0	Bosco alto fusto	0	12	60		
23	68	0	Prato	0	2	50		
23	71	0	Bosco misto	0	3	10		
23	72	0	Bosco misto	0	3	0		
23	81	0	Incolto produttivo	0	1	60	pertnenza abitazione	
23	83	0	Prato	0	5	30	pertnenza abitazione	
23	85	0	Bosco alto fusto	1	13	30		
23	86	0	Bosco alto	0	6	10		
23	87	0	Prato	0	15	40		
23	88	0	Bosco alto fusto	0	29	80		
23	98	0	Incolto sterile	0	5	90		
23	99	0	Bosco alto fusto	0	19	0		
23	100	0	Bosco alto fusto	0	19	80		
23	101	0	Ente urbano	0	4	90	casa d'abitazione	
23	102	0	Seminativo	0	3	30		

Allegato A Dgr n. del pag. 13 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
23	104	0	Prato	0	18	0		
23	109	0	Bosco ceduo	0	7	60		
23	110	0	Bosco misto	0	3	90		
23	111	0	Prato	0	4	80		
23	112	0	Bosco misto	0	3	90		
23	159	0	Incolto produttivo	0	1	80		
23	163	0	Bosco ceduo	0	2	80		
23	164	0	Bosco alto fusto	0	15	60		
23	167	0	Bosco alto fusto	0	3	60		
23	168	0	Prato	0	1	80		
23	169	0	Bosco misto	0	1	0		
23	174	0	Bosco misto	0	4	70		
23	256	0	Bosco alto fusto	1	19	40		
23	295	0	Prato	0	10	30		
23	296	0	Bosco misto	0	5	60		
23	310	0	Prato	0	5	50		
23	311	0	Incolto produttivo	0	2	60		
23	312	0	Prato	0	6	40		
23	313	0	Seminativo	0	0	36		
23	315	0	Incolto produttivo	0	1	30		
23	316	0	Prato	0	2	30		
23	318	0	Bosco ceduo	0	3	30		
23	319	0	Prato	0	8	40		
23	320	0	Bosco alto fusto	0	5	30		
23	387	0	Prato	0	8	0		
23	388	0	Incolto sterile	0	2	10		
23	397	0	Prato	0	1	20	pertnenza abitazione	
23	398	0	Prato	0	1	0	pertnenza abitazione	
23	407	0	Ente urbano	0	2	80	fienile - pertinenza abitazione	ex mappale 82 di mq 280; tipo mappale prot. n. 1411 del 06.03.2003
24	110	0	Bosco misto	0	47	30		
24	124	0	Bosco misto	0	43	0		
25	334	0	Incolto produttivo	0	2	70	pertinenza stradale	
25	369	0	Bosco alto fusto	0	5	0		
25	504	0	Incolto sterile	0	2	30		
25	505	0	Bosco alto fusto	0	5	40		Comprende anche la superficie dell'ex mappale 568 di mq 42
25	506	0	Prato	0	5	10		
25	507	0	Incolto produttivo	0	3	50		
25	508	0	Prato	0	5	10		
25	509	0	Bosco alto fusto	0	7	20		
25	510	0	Prato	0	4	90		
25	511	0	Seminativo	0	2	0		
25	512	0	Seminativo	0	2	40	area urbanizzata	
25	513	0	Prato	0	9	40	area urbanizzata	
25	514	0	Ente urbano	0	1	80	area urbanizzata	

Allegato A Dgr n. del pag. 14 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
25	517	0	Ente urbano	0	1	77	area urbanizzata	l'originario mappale 517 di mq 46 è stato unito all'ex mappale 515 di mq 110 e all'ex mappale 516 di mq 21 - tipo mappale prot. n. 69114 del 22.06.2004; pertanto l'attuale superficie del mappale 517 risulta ora pari a mq 177
25	518	0	Seminativo	0	2	60	area urbanizzata	
25	519	0	Incolto produttivo	0	1	0	area urbanizzata	
25	521	0	Seminativo	0	0	50	area urbanizzata	
25	527	0	Incolto sterile	0	0	25	area urbanizzata	
25	529	0	Ente urbano	0	0	84	area urbanizzata	
25	530	0	Incolto produttivo	0	2	0	area urbanizzata	
25	531	0	Prato	0	2	33	area urbanizzata	
25	533	0	Ente urbano	0	1	20	area urbanizzata	
25	534	0	Prato	0	0	65	area urbanizzata	
25	535	0	Prato	0	4	30		
25	536	0	Seminativo	0	0	50	area urbanizzata	
25	537	0	Incolto produttivo	0	4	90	area urbanizzata	
25	538	0	Fabbricato rurale	0	0	61	area urbanizzata	
25	539	0	Ente urbano	0	1	0	area urbanizzata	
25	540	0	Seminativo	0	2	50	area urbanizzata	
25	541	0	Prato	0	0	70	area urbanizzata	
25	542	0	Prato	0	0	17	area urbanizzata	
25	549	0	Ente urbano	0	2	97	area urbanizzata	
25	582	0	Prato	0	0	15	area urbanizzata	
25	591	0	Ente urbano	0	3	92	area urbanizzata	
25	633	0	Ente urbano	0	1	30	area urbanizzata	ex mappale 520 di mq 130; tipo mappale prot. n. 1211 del 25.02.2003
25	634	0		0	4	50	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dall'unione dell'ex mappale 522 di mq 110 e dell'ex mappale 523 di mq 340; tipo mappale prot. n. 22244 del 21.02.2004

Allegato A Dgr n. del

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
25	635	0		0	0	48	area urbanizzata	ex mappale 532 di mq 48; tipo mappale prot. n. 1211 del 25.02.2003
26	29	0	Ente urbano	0	4	65	casa abitazione	
26	31	0	Ente urbano	0	1	85	casa abitazione	
26	32	0	Ente urbano	0	3	40	casa abitazione	
26	34	0	Prato	0	2	80	area urbanizzata	
26	37	0	Prato	0	2	40	area urbanizzata	
26	38	0	Incolto sterile	0	8	30		
26	47	0	Prato	0	7	30	area urbanizzata	
26	52	0	Prato	0	4	0	area urbanizzata	
26	53	0	Seminativo	0	3	20	area urbanizzata	
26	56	0	Incolto sterile	0	9	0	area urbanizzata	
26	69	0	Seminativo	0	2	30	area urbanizzata	
26	73	0	Incolto sterile	0	12	30	area urbanizzata	
26	123	0	Incolto sterile	0	6	30	area urbanizzata	
26	124	0	Incolto sterile	0	8	0	area urbanizzata	
26	138	0	Incolto sterile	0	9	0		
26	178	0	Incolto sterile	0	4	0	area urbanizzata	
26	182	0	Incolto sterile	0	1	0	area urbanizzata	
26	201	0	Ente urbano	0	12	50	casa abitazione e pertinenze	
26	202	0	Ente urbano	0	12	60	casa abitazione e pertinenze	nuovo mappale originatosi dall'unione degli ex mappali 68 (di mq 190) - 70 (di mq 150) - 71 (di mq 100) - 72 (di mq 250) del Fg. 26 e dell'ex mappale 137 (di mq 570) del Fg. 28, quest'ultimo mappale è stato oggetto di contratto n. 846 del 23.11.1993 a seguito di autorizzazione all'alienazione rilasciata con DGRV n. 4720 del 19.10.1993
26	204	0	Ente urbano	0	5	10	casa abitazione e pertinenze	nuovo mappale originatosi dall'unione degli ex mappali 121 (di mq 400) - 122 (di mq 110) - tipo mappale prot. n. 1654 del 18.03.2003
27	1	0	Incolto produttivo	0	19	10		
27	2	0	Prato	0	8	40		
27	3	0	Bosco alto	20	4	70		
27	4	0	Incolto produttivo	1	97	60		
27	24	0	Prato	0	2	60		
27	25	0	Prato	0	2	50		

Allegato A Dgr n. del pag. 16 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
27	26	0	Prato	0	3	70		
27	27	0	Prato	1	68	40		
27	28	0	Incolto produttivo	0	3	60		
27	29	0	Incolto produttivo	0	7	90		
27	35	0	Prato	0	7	0		
27	36	0	Incolto produttivo	0	1	90		
27	37	0	Prato	0	6	90		
27	38	0	Incolto produttivo	0	4	50		
27	39	0	Prato	0	5	10		
27	49	0	Prato	0	1	70		
27	50	0	Prato	0	1	70		
27	51	0	Prato	0	2	20		
27	55	0	Prato	0	13	40		
27	56	0	Incolto produttivo	0	6	10		
27	57	0	Prato	0	7	20		
27	58	0	Bosco alto	0	4	30		
27	59	0	Prato	0	12	90		
27	60	0	Bosco alto fusto	41	6	20		
27	61	0	Incolto produttivo	2	29	20		
27	62	0	Incolto sterile	0	1	80		
27	63	0	Incolto sterile	3	72	70		
27	64	0	Bosco alto fusto	123	28	60		
27	65	0	Incolto sterile	12	97	80		
27	66	0	Pascolo	2	32	30		
27	67	0	Incolto produttivo	6	33	90		
27	68	0	Bosco alto fusto	5	87	30		
27	69	0	Bosco alto fusto	2	7	50		
27	70	0	Incolto sterile	12	90	30		
27	71	0	Incolto produttivo	3	55	40		
27	72	0	Incolto sterile	41	24	30		
27	73	0	Prato	0	10	10		
27	77	0	Bosco alto fusto	37	57	40		
28	2	0	Incolto sterile	0	15	50		
28	5	0	Incolto sterile	0	13	40		
28	8	0	Bosco misto	1	28	10		
28	9	0	Incolto sterile	0	26	50		
28	11	0	Incolto sterile	0	42	0		
28	12	0	Prato	0	14	50		
28	13	0	Prato	0	5	40		
28	14	0	Bosco alto fusto	9	27	90		
28	43	0	Incolto produttivo	0	27	10		
28	44	0	Prato	0	1	20		
28	45	0	Incolto produttivo	0	22	0		
28	46	0	Prato	0	8	40		
28	47	0	Bosco alto	0	2	40		
28	48	0	Bosco alto	0	6	10		
28	49	0	Prato	0	8	50		
28	50	0	Prato	0	3	80		
28	51	0	Incolto produttivo	0	8	80		
28	52	0	Incolto produttivo	0	10	70		
28	53	0	Incolto produttivo	0	30	30		
28	54	0	Prato	0	6	20		
28	55	0	Prato	0	8	80		

Allegato A Dgr n. del pag. 17 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
28	56	0	Prato	0	4	40		
28	57	0	Prato	0	5	10		
28	58	0	Prato	0	5	90		
28	59	0	Incolto produttivo	0	23	70		
28	60	0	Incolto sterile	0	5	80		
28	61	0	Incolto sterile	0	29	50	mappale mutato di destinazione per area di cava	mutamento autorizzato con DGRV n. 273 del 29.2.2000 - Decreto DFEM n. 273 del 29.02.2000 - Decreto DESM n. 27 del 25.05.2012
28	62	0	Incolto sterile	0	4	0		
28	63	0	Prato	0	7	20		
28	64	0	Incolto produttivo	0	18	0		
28	65	0	Bosco alto fusto	4	98	50		
28	66	0	Incolto produttivo	0	12	40		
28	67	0	Incolto produttivo	0	23	0		
28	68	0	Bosco alto fusto	6	73	80		
28	69	0	Incolto produttivo	0	52	90		
28	70	0	Bosco alto fusto	51	35	10	mutam. dest. mq. 16.570 per area di cava	mutamento autorizzato con Decreto DESM n. 27 del 25.05.2012
28	71	0	Incolto produttivo	0	0	48	area urbanizzata	
28	72	0	Prato	0	1	60	area urbanizzata	
28	73	0	Ente urbano	0	1	30	area urbanizzata	
28	74	0	Incolto produttivo	0	1	10	area urbanizzata	
28	75	0	Incolto produttivo	0	1	40	area urbanizzata	
28	76	0	Incolto produttivo	0	0	96	area urbanizzata	
28	77	0	Incolto sterile	0	0	88	area urbanizzata	
28	79	0	Ente urbano	0	1	82	area urbanizzata	tale mappale ha assorbito l'ex mappale 163 (ex mapp. 78 parte) di mq 2; pertanto la superficie attuale del mappale 79 risulta ora pari a mq 182 - tipo mappale prot. n. 52 del 27.07.2007
28	80	0	Fabbricato rurale	0	0	0	area urbanizzata	mappale soppresso, ha dato origine al nuovo mappale 157 di mq 66 - tipo mappale prot. n. 12424 del 04.02.2004
28	81	0	Seminativo	0	0	32	area urbanizzata	
28	82	0	Prato	0	6	20	area urbanizzata	
28	83	0	Incolto produttivo	0	2	10	area urbanizzata	
28	84	0	Prato	0	1	50	area urbanizzata	
28	85	0	Prato	0	0	20	area urbanizzata	

Allegato A Dgr n. del pag. 18 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
28	87	0	Seminativo	0	0	60	area urbanizzata	
28	88	0	Incolto produttivo	0	0	66	area urbanizzata	
28	91	0	Ente urbano	0	2	30	area urbanizzata	tale mappale ha assorbito l'ex mappale 155 (ex mapp. 90 parte) di mq 50; pertanto la superficie attuale del mappale 91 risulta ora pari a mq 230 - tipo mappale prot. n. 1666 del 18.03.2003
28	92	0	Seminativo	0	3	20	area urbanizzata	
28	93	0	Incolto produttivo	0	9	70	area urbanizzata	
28	94	0	Seminativo	0	2	10	area urbanizzata	
28	95	0	Ente urbano	0	11	90	area urbanizzata	
28	97	0	Ente urbano	0	1	50	area urbanizzata	
28	99	0	Seminativo	0	0	86	area urbanizzata	
28	102	0	Seminativo	0	3	20		
28	105	0	Seminativo	0	0	72		
28	106	0	Bosco alto fusto	0	72	90		
28	107	0	Incolto sterile	0	12	10		
28	108	0	Incolto produttivo	0	52	30		
28	109	0	Prato	0	7	50		
28	110	0	Bosco ceduo	0	42	60		
28	111	0	Bosco alto fusto	0	60	80		
28	112	0	Bosco alto fusto	0	82	40		
28	113	0	Bosco alto fusto	0	89	30		
28	114	0	Bosco alto fusto	0	92	50		
28	115	0	Prato	0	12	40		
28	116	0	Seminativo	0	3	80		
28	117	0	Prato	0	10	50		
28	118	0	Seminativo	0	1	10		
28	120	0	Seminativo	0	1	90		
28	121	0	Prato	0	8	50		
28	122	0	Incolto produttivo	0	5	40		
28	123	0	Incolto produttivo	1	2	70		
28	124	0	Bosco alto fusto	0	31	20		
28	125	0	Incolto produttivo	0	2	70		
28	128	0	Prato	0	1	0		
28	129	0	Bosco alto	0	5	30		
28	132	0	Incolto produttivo	0	0	20	pertinenza stradale	
28	135	0	Bosco alto	0	0	56	Contr. 876 del 15.10.1996	alienazione autorizzata con DGRV n. 6036 del 28.12.1993
28	136	0	Incolto produttivo	0	53	80	(parte ex mapp. 10)	

Allegato A Dgr n. del pag. 19 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
28	139	0	Ente urbano	0	0	89	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 100 di mq 1.670; la rimanente superficie ha originato il mappale 160 (ex mapp. 138 parte) di mq 1.550 e il mappale 161 (ex mapp. 138 parte) di mq 31 ; tipi mappale prot. n. 1494 del 10.03.2003 e n. 85668 del 21.09.2006
28	141	0	Prato	0	19	0		
28	142	0	Prato	0	0	10		
28	143	0	Prato	0	7	90		
28	144	0	Prato	0	2	80		
28	145	0	Bosco ceduo	0	4	60		
28	146	0	Bosco ceduo	0	0	80		
28	147	0	Bosco ceduo	0	0	50		
28	148	0	Seminativo	0	3	70		
28	149	0	Seminativo	0	1	80		
28	150	0		0	0	60	relitto stradale	
28	151	0	Bosco alto fusto	17	13	90	mutam. dest. mq. 37.700 per area di cava	mutamento autorizzato con DGRV n. 273 del 29.2.2000 - Decreto DFEM n. 273 del 29.02.2000 - Decreto DESM n. 27 del 25.05.2012
28	152	0	Bosco alto fusto	0	0	50	pertinenza stradale	
28	153	0	Bosco alto fusto	0	1	60	pertinenza stradale	
28	154	0	Prato	0	16	40	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 90 di mq 1.690; la rimanente superficie ha originato il mappale 155 di mq 50 che è stato poi soppresso e unito al mappale 91;tipo mappale prot. n. 1666 del 18.03.2003
28	157	0	Ente urbano	0	0	66	area urbanizzata	ex mappale 80 di mq 66; tipo mappale prot. n. 12424 del 04.02.2004
28	158	0	Bosco alto fusto	0	28	80	(parte ex mapp. 130)	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 134 di mq 2.924; la rimanente superficie ha originato il mappale 159 di mq 44 ; tipo mappale prot. n. 31287 del 05.04.2004
28	159	0	Bosco alto fusto	0	0	44	(parte ex mapp. 130)	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 134 di mq 2.924; la rimanente superficie ha originato il mappale 158 di mq 2.880 ; tipo mappale prot. n. 31287 del 05.04.2004

Allegato A Dgr n. del pag. 20 /20

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni collettivi assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle operazioni di accertamento.

Fg.	*N° mapp.*	*Sub*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*
				Ha	*a*	*ca*		
1	1	0	Incolto sterile	16	59	10		
28	160	0	Prato	0	15	50	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 100 di mq 1.670; la rimanente superficie ha originato il mappale 139 di mq 89 e il mappale 161 (ex mapp. 138 parte) di mq 31 ; tipi mappale prot. n. 1494 del 10.03.2003 e n. 85668 del 21.09.2006
28	161	0	Ente urbano	0	0	31	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 100 di mq 1.670; la rimanente superficie ha originato il mappale 139 di mq 89 e il mappale 160 (ex mapp. 138 parte) di mq 1.550 ; tipi mappale prot. n. 1494 del 10.03.2003 e n. 85668 del 21.09.2006
28	162	0	Incolto produttivo	0	8	38	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 78 di mq 840; la rimanente superficie ha originato il mappale 163 di mq 2 che è stato poi soppresso e unito al mappale 79;tipo mappale prot. n. 52 del 27.07.2007
28	164	0	Ente urbano	0	1	10	area urbanizzata	ex mappale 98 di mq 110; tipo mappale prot. n. 137629 del 03.09.2007
29	67	0	Prato	0	19	60		
29	68	0	Bosco alto	0	9	60		
29	69	0	Bosco alto fusto	0	14	20		
29	117	0	Incolto produttivo	0	2	90		
30	28	0	Incolto sterile	0	14	70		
30	79	0	Bosco alto fusto	0	17	20		
30	104	0	Incolto sterile	0	8	90		
30	107	0	Prato	0	16	0		
30	208	0	Incolto sterile	0	78	30		
Totale				**999**	**77**	**27**		

Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOB alla Dgr n. 1579 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreno di uso civico già compreso nell'Allegato A, per il quale devono dichiararsi estinti i diritti di uso civico a seguito di intervenuta alienazione autorizzata ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/1927

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
28	135	Bosco alto	0	0	56	Contratto 876 del 15.10.1996; alienazione autorizzata con DGRV n. 6036 del 28.12.1993	Uso civico estinto

Allegato C Dgr n. del pag. 1 /12

ALLEGATOC alla Dgr n. 1579 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
4	98	Ente urbano	0	4	40	Ruderi di fabbricato		Sclassificazione
4	99	Ente urbano	0	1	0	Edif. mulino in disuso		Sclassificazione
4	198	Bosco alto	0	1	10	In permuta con mapp. 199	Contratto rep. n. 626 del 08.10.1982	Sclassificazione
4	199	Ente urbano	0	2	10	In permuta con mapp. 198	Contratto rep. n. 626 del 08.10.1983	Sclassificazione
7	229	Fabbricato urbano	0	3	0			Sclassificazione
7	231	Fabbricato rurale	0	0	12	pertinenza ad abitazione		Sclassificazione
7	233	Incolto produttivo	0	7	80	casa abitazione e pertinenze	Contratto rep. n. 577 del 03.08.1973 e Contratto rep. n. 581 del 14.12.1973 ; l'originario mappale 233 di mq 440 ha assorbito il mappale 235 di mq 340 - tipo frazionamento prot. n. 1597 del 14.03.2003, pertanto l'attuale superficie del mappale 233 risulta ora pari a mq 780.	Sclassificazione
7	234	Incolto produttivo	0	1	10	pertinenze abitazione	Contratto rep. n. 577 del 03.08.1973	Sclassificazione
11	204	Incolto produttivo	0	0	58			Sclassificazione
14	299	Fabbricato urbano	0	0	72	casa abitazione		Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 2 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
14	319	Fabbricato rurale	0	0	12	area urbanizzata		Sclassificazione
14	325		0	6	20	area urbanizzata	tale mappale ha assorbito l'ex mappale 324 di mq 520 - tipo mappale prot. n. 38578 del 10.03.2009	Sclassificazione
14	327		0	1	40	area urbanizzata		Sclassificazione
14	329 parte	Fabbricato rurale	0	7	61	porzione costituita da pertinenza di abitazione - ex mappale 328 parte	porzione di mappale cartografata come ex mappale 328 parte nell'elaborato grafico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012; l'originario mappale 329 di mq 22 ha assorbito l'ex mappale 328 di mq 1.420 - tipo mappale prot. n. 237663 del 20.04.1988; pertanto l'attuale superficie del mappale 329 risulta ora pari a mq 1.442	Sclassificazione
14	330	Prato	0	9	0	area urbanizzata		Sclassificazione
14	332		0	2	2	area urbanizzata	l'originario mappale 332 di mq 200 ha assorbito l'ex mappale 331 di mq 2 - tipo mappale prot. n. 171 del 02.05.2003; pertanto l'attuale superficie del mappale 332 riulta ora pari a mq 202	Sclassificazione
14	333	Fabbricato rurale	0	0	78	area urbanizzata		Sclassificazione
14	334	Prato	0	0	22	area urbanizzata		Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 3 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
14	335 parte		0	4	40	porzione costituita da pertinenza di abitazione	porzione di mappale cartografata nell'elaborato grafico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012	Sclassificazione
14	336	Fabbricato rurale	0	0	53	area urbanizzata		Sclassificazione
14	338	Prato	0	1	90	area urbanizzata		Sclassificazione
14	339	Fabbricato rurale	0	2	70	area urbanizzata		Sclassificazione
14	340	Prato	0	5	30	area urbanizzata		Sclassificazione
14	397	Incolto sterile	0	3	0	area urbanizzata		Sclassificazione
14	398	Incolto sterile	0	1	80	area urbanizzata		Sclassificazione
14	407	Prato	0	2	95	area urbanizzata		Sclassificazione
14	416	Prato	0	3	14	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 317 di mq 370 (la rimanente porzione ha costituito il nuovo mappale 417 di mq 56 che poi è stato soppresso e unito al mappale 425)	Sclassificazione
14	418	Seminativo	0	2	91	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 318 di mq 390 (la rimanente porzione ha costituito il nuovo mappale 419 di mq 99 che poi è stato soppresso e unito al mappale 425)	Sclassificazione

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
14	420	Prato	0	2	25	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 320 di mq 260 (la rimanente porzione ha costituito il nuovo mappale 421 di mq 35 che poi è stato soppresso e unito al mappale 425)	Sclassificazione
14	422	Prato	0	3	43	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'originario mappale 382 di mq 400 (la rimanenti porzioni hanno costituito il nuovo mappale 423 di mq 22 e il nuovo mappale 424 di mq 35, che poi sono stati sprressi e uniti al mappale 425)	Sclassificazione
14	425	Ente urbano	0	4	19	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dall'unione degli ex mappali 321 di mq 2 – 322 di mq 170 – 417 (ex mapp. 317 parte) di mq 56 – 419 (ex mapp. 318 parte) di mq 99 – 421(ex mapp. 320 parte) di mq 35 – 423 (ex mapp. 382 parte) di mq 22 – 424 (ex mapp. 382 parte) di mq 35; tipo frazionamento prot. n. 128761 del 13.12.2006	Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 5 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
18	112	Incolto sterile	0	5	20	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	119	Incolto sterile	0	1	0	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	292	Incolto sterile	0	6	20	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	293	Incolto sterile	0	4	60	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	418		0	2	20	casa abitazione		Sclassificazione
18	419		0	7	60	casa abitazione e pertinenze abitazione	l'originario mappale 419 di mq 2800 ha assorbito il mappale 430 di mq 480, oggetto di Contratto rep. n. 612 del 09.06.1980;- tipo mappale prot. 14330 del 04.03.1988; pertanto l'attuale superficie del mappale 419 risulta ora pari a mq 760	Sclassificazione
18	471	Incolto sterile	0	3	20	pertinenze abitazione		Sclassificazione
18	491	Incolto sterile	0	3	80	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	492	Incolto sterile	0	1	70	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	680	Incolto sterile	0	4	46	alveo		Sclassificazione
18	681	Incolto sterile	0	0	50	pertinenza stradale		Sclassificazione
18	737	Incolto sterile	0	0	90	alveo		Sclassificazione
20	437 parte	Ente urbano	0	0	76	porzione di mappale occupata da abitazione	porzione di mappale corrispondente all'ex mappale 114 del Fg. 20 che è stato unito con l'ex mappale 113 di mq 810 a formare il nuovo mappale 437 di mq 886 - tipo mappale prot. n. 130384 del 31.11.2012	Sclassificazione
20	426	F.u. da accertare	0	0	60	opere presa acquedotto		Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 6 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
23	81	Incolto produttivo	0	1	60	pertnenza abitazione		Sclassificazione
23	83	Prato	0	5	30	pertnenza abitazione		Sclassificazione
23	101	Ente urbano	0	4	90	casa d'abitazione		Sclassificazione
23	397	Prato	0	1	20	pertnenza abitazione		Sclassificazione
23	398	Prato	0	1	0	pertnenza abitazione		Sclassificazione
23	407	Ente urbano	0	2	80	fienile - pertinenza abitazione	ex mappale 82 di mq 280; tipo mappale prot. n. 1411 del 06.03.2003	Sclassificazione
25	334	Incolto produttivo	0	2	70	pertinenza stradale		Sclassificazione
25	512	Seminativo	0	2	40	area urbanizzata		Sclassificazione
25	513	Prato	0	9	40	area urbanizzata		Sclassificazione
25	514	Ente urbano	0	1	80	area urbanizzata		Sclassificazione
25	517	Ente urbano	0	1	77	area urbanizzata	l'originario mappale 517 di mq 46 è stato unito all'ex mappale 515 di mq 110 e all'ex mappale 516 di mq 21 - tipo mappale prot. n. 69114 del 22.06.2004; pertanto l'attuale superficie del mappale 517 risulta ora pari a mq 177	Sclassificazione
25	518	Seminativo	0	2	60	area urbanizzata		Sclassificazione
25	519	Incolto produttivo	0	1	0	area urbanizzata		Sclassificazione
25	521	Seminativo	0	0	50	area urbanizzata		Sclassificazione
25	527	Incolto sterile	0	0	25	area urbanizzata		Sclassificazione
25	529	Ente urbano	0	0	84	area urbanizzata		Sclassificazione
25	530	Incolto produttivo	0	2	0	area urbanizzata		Sclassificazione
25	531	Prato	0	2	33	area urbanizzata		Sclassificazione
25	533	Ente urbano	0	1	20	area urbanizzata		Sclassificazione
25	534	Prato	0	0	65	area urbanizzata		Sclassificazione
25	536	Seminativo	0	0	50	area urbanizzata		Sclassificazione
25	537	Incolto produttivo	0	4	90	area urbanizzata		Sclassificazione
25	538	Fabbricato rurale	0	0	61	area urbanizzata		Sclassificazione
25	539	Ente urbano	0	1	0	area urbanizzata		Sclassificazione
25	540	Seminativo	0	2	50	area urbanizzata		Sclassificazione
25	541	Prato	0	0	70	area urbanizzata		Sclassificazione

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
25	542	Prato	0	0	17	area urbanizzata		Sclassificazione
25	549	Ente urbano	0	2	97	area urbanizzata		Sclassificazione
25	582	Prato	0	0	15	area urbanizzata		Sclassificazione
25	591	Ente urbano	0	3	92	area urbanizzata		Sclassificazione
25	633	Ente urbano	0	1	30	area urbanizzata	ex mappale 520 di mq 130; tipo mappale prot. n. 1211 del 25.02.2003	Sclassificazione
25	634		0	4	50	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dall'unione dell'ex mappale 522 di mq 110 e dell'ex mappale 523 di mq 340; tipo mappale prot. n. 22244 del 21.02.2004	Sclassificazione
25	635		0	0	48	area urbanizzata	ex mappale 532 di mq 48; tipo mappale prot. n. 1211 del 25.02.2003	Sclassificazione
26	29	Ente urbano	0	4	65	casa abitazione		Sclassificazione
26	31	Ente urbano	0	1	85	casa abitazione		Sclassificazione
26	32	Ente urbano	0	3	40	casa abitazione		Sclassificazione
26	34	Prato	0	2	80	area urbanizzata		Sclassificazione
26	37	Prato	0	2	40	area urbanizzata		Sclassificazione
26	47	Prato	0	7	30	area urbanizzata		Sclassificazione
26	52	Prato	0	4	0	area urbanizzata		Sclassificazione
26	53	Seminativo	0	3	20	area urbanizzata		Sclassificazione
26	56	Incolto sterile	0	9	0	area urbanizzata		Sclassificazione
26	69	Seminativo	0	2	30	area urbanizzata		Sclassificazione
26	73	Incolto sterile	0	12	30	area urbanizzata		Sclassificazione
26	123	Incolto sterile	0	6	30	area urbanizzata		Sclassificazione
26	124	Incolto sterile	0	8	0	area urbanizzata		Sclassificazione
26	178	Incolto sterile	0	4	0	area urbanizzata		Sclassificazione
26	182	Incolto sterile	0	1	0	area urbanizzata		Sclassificazione
26	201	Ente urbano	0	12	50	casa abitazione e pertinenze		Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 8 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
26	202	Ente urbano	0	12	60	casa abitazione e pertinenze	nuovo mappale originatosi dall'unione degli ex mappali 68 (di mq 190) - 70 (di mq 150) - 71 (di mq 100) - 72 (di mq 250) del Fg. 26 e dell'ex mappale 137 (di mq 570) del Fg. 28, quest'ultimo mappale è stato oggetto di contratto n. 846 del 23.11.1993 a seguito di autorizzazione all'alienazione rilasciata con DGRV n. 4720 del 19.10.1993	Sclassificazione
26	204	Ente urbano	0	5	10	casa abitazione e pertinenze	nuovo mappale originatosi dall'unione degli ex mappali 121 (di mq 400) - 122 (di mq 110) - tipo mappale prot. n. 1654 del 18.03.2003	Sclassificazione
28	71	Incolto produttivo	0	0	48	area urbanizzata		Sclassificazione
28	72	Prato	0	1	60	area urbanizzata		Sclassificazione
28	73	Ente urbano	0	1	30	area urbanizzata		Sclassificazione
28	74	Incolto produttivo	0	1	10	area urbanizzata		Sclassificazione
28	75	Incolto produttivo	0	1	40	area urbanizzata		Sclassificazione
28	76	Incolto produttivo	0	0	96	area urbanizzata		Sclassificazione
28	77	Incolto sterile	0	0	88	area urbanizzata		Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 9 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
28	79	Ente urbano	0	1	82	area urbanizzata	tale mappale ha assorbito l'ex mappale 163 (ex mapp. 78 parte) di mq 2; pertanto la superficie attuale del mappale 79 risulta ora pari a mq 182 - tipo mappale prot. n. 52 del 27.07.2007	Sclassificazione
28	80	Fabbricato rurale	0	0	0	area urbanizzata	mappale soppresso, ha dato origine al nuovo mappale 157 di mq 66 - tipo mappale prot. n. 12424 del 04.02.2004	Sclassificazione
28	81	Seminativo	0	0	32	area urbanizzata		Sclassificazione
28	82	Prato	0	6	20	area urbanizzata		Sclassificazione
28	83	Incolto produttivo	0	2	10	area urbanizzata		Sclassificazione
28	84	Prato	0	1	50	area urbanizzata		Sclassificazione
28	85	Prato	0	0	20	area urbanizzata		Sclassificazione
28	87	Seminativo	0	0	60	area urbanizzata		Sclassificazione
28	88	Incolto produttivo	0	0	66	area urbanizzata		Sclassificazione
28	91	Ente urbano	0	2	30	area urbanizzata	tale mappale ha assorbito l'ex mappale 155 (ex mapp. 90 parte) di mq 50; pertanto la superficie attuale del mappale 91 risulta ora pari a mq 230 - tipo mappale prot. n. 1666 del 18.03.2003	Sclassificazione
28	92	Seminativo	0	3	20	area urbanizzata		Sclassificazione
28	93	Incolto produttivo	0	9	70	area urbanizzata		Sclassificazione
28	94	Seminativo	0	2	10	area urbanizzata		Sclassificazione
28	95	Ente urbano	0	11	90	area urbanizzata		Sclassificazione
28	97	Ente urbano	0	1	50	area urbanizzata		Sclassificazione
28	99	Seminativo	0	0	86	area urbanizzata		Sclassificazione
28	132	Incolto produttivo	0	0	20	pertinenza stradale		Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
28	139	Ente urbano	0	0	89	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 100 di mq 1.670; la rimanente superficie ha originato il mappale 160 (ex mapp. 138 parte) di mq 1.550 e il mappale 161 (ex mapp. 138 parte) di mq 31 ; tipi mappale prot. n. 1494 del 10.03.2003 e n. 85668 del 21.09.2006	Sclassificazione
28	150		0	0	60	relitto stradale		Sclassificazione
28	152	Bosco alto fusto	0	0	50	pertinenza stradale		Sclassificazione
28	153	Bosco alto fusto	0	1	60	pertinenza stradale		Sclassificazione
28	154	Prato	0	16	40	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 90 di mq 1.690; la rimanente superficie ha originato il mappale 155 di mq 50 che è stato poi soppresso e unito al mappale 91;tipo mappale prot. n. 1666 del 18.03.2003	Sclassificazione
28	157	Ente urbano	0	0	66	area urbanizzata	ex mappale 80 di mq 66; tipo mappale prot. n. 12424 del 04.02.2004	Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del pag. 11 /12

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
28	160	Prato	0	15	50	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 100 di mq 1.670; la rimanente superficie ha originato il mappale 139 di mq 89 e il mappale 161 (ex mapp. 138 parte) di mq 31 ; tipi mappale prot. n. 1494 del 10.03.2003 e n. 85668 del 21.09.2006	Sclassificazione
28	161	Ente urbano	0	0	31	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 100 di mq 1.670; la rimanente superficie ha originato il mappale 139 di mq 89 e il mappale 160 (ex mapp. 138 parte) di mq 1.550 ; tipi mappale prot. n. 1494 del 10.03.2003 e n. 85668 del 21.09.2006	Sclassificazione

Allegato C Dgr n. del

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, oggetto di sclassificazione in quanto hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Stato attuale*	*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca			
28	162	Incolto produttivo	0	8	38	area urbanizzata	nuovo mappale originatosi dal frazionamento dell'ex mappale 78 di mq 840; la rimanente superficie ha originato il mappale 163 di mq 2 che è stato poi soppresso e unito al mappale 79;tipo mappale prot. n. 52 del 27.07.2007	Sclassificazione
28	164	Ente urbano	0	1	10	area urbanizzata	ex mappale 98 di mq 110; tipo mappale prot. n. 137629 del 03.09.2007	Sclassificazione
Totale			**4**	**1**	**95**			

Allegato D Dgr n. del pag. 1 /11

ALLEGATOD alla Dgr n. 1579 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
2	289	Incolto produttivo	0	7	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	290	Bosco alto	0	92	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	293	Bosco alto	0	62	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	294	Incolto produttivo	0	11	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	299	Incolto produttivo	0	18	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	300	Prato	0	39	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	320	Bosco alto	0	26	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	325	Bosco alto	0	34	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	354	Bosco alto	0	75	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	17	Prato	0	0	23		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	18	Fabbricato rurale	0	4	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	19	Fabbricato rurale	0	0	24		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	20	Fabbricato rurale	0	0	54		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	21	Fabbricato rurale	0	0	28		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	22	Fabbricato rurale	0	0	4		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	23	Fabbricato rurale	0	0	44		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	24	Fabbricato rurale	0	0	26		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	25	Fabbricato rurale	0	0	39		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	26	Fabbricato rurale	0	0	28		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	27	Fabbricato rurale	0	0	28		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	107	Prato	0	28	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	108	Incolto produttivo	0	4	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 2 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
4	109	Prato	0	8	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	110	Bosco misto	0	8	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	113	Prato	0	5	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	114	Prato	0	4	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	120	Seminativo	0	10	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	121	Seminativo	0	4	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	197	Bosco misto	0	2	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	56	Seminativo	0	1	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	208	Prato	0	3	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	209	Prato	0	4	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	219	Prato	0	15	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	227	Bosco alto	0	45	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	2	Prato	0	12	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	16	Seminativo	0	2	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	17	Incolto produttivo	0	13	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	18	Prato	0	3	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	19	Incolto produttivo	0	4	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	20	Incolto produttivo	0	1	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	67	Bosco alto	0	12	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	203	Incolto produttivo	0	4	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	313	Incolto produttivo	0	12	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	393	Prato	0	3	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	461	Incolto produttivo	0	5	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	513	Incolto produttivo	0	4	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	167	Bosco misto	0	7	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 3 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
11	170	Prato	0	3	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	171	Bosco ceduo	0	0	41		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	178	Prato	0	3	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	179	Prato	0	6	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	180	Bosco ceduo	0	6	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	181	Prato	0	2	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	182	Bosco alto	0	2	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	183	Bosco alto	0	6	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	184	Prato	0	6	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	201	Prato	0	11	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	202	Bosco ceduo	0	1	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	203	Prato	0	0	48		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	206	Seminativo	0	3	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	207	Bosco ceduo	0	1	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	208	Prato	0	3	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	209	Prato	0	2	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	210	Seminativo	0	2	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	211	Prato	0	7	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	468	Prato	0	11	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	469	Prato	0	16	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	42	Bosco ceduo	0	7	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	43	Prato	0	3	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	421	Seminativo	0	3	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	422	Prato	0	11	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	423	Bosco misto	0	6	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
12	437	Bosco ceduo	0	3	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	444	Bosco ceduo	0	2	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	465	Bosco ceduo	0	0	7		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	466	Prato	0	4	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	501	Prato	0	14	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	508	Bosco ceduo	0	3	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	509	Bosco ceduo	0	6	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	510	Prato	0	6	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	585	Bosco ceduo	0	0	81		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
13	100	Prato	0	6	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
13	101	Prato	0	8	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
13	102	Prato	0	3	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	66	Prato	0	11	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	157	Prato	0	2	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	158	Prato	0	8	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	163	Prato	0	11	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	164	Prato	0	20	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	165	Prato	0	8	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	166	Prato	0	30	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	294	Prato	0	11	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	297	Prato	0	12	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	300	Prato	0	1	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	301	Prato	0	2	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	303	Prato	0	5	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	304	Bosco ceduo	0	13	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 5 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
14	307	Bosco ceduo	0	10	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	323	Prato	0	9	95		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	329 parte	Fabbricato rurale	0	6	81	porzione di mappale cartografata come ex mappale 328 parte nell'elaborato grafico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012; l'originario mappale 329 di mq 22 ha assorbito l'ex mappale 328 di mq 1.420 - tipo mappale prot. n. 237663 del 20.04.1988; pertanto l'attuale superficie del mappale 329 risulta ora pari a mq 1.442	Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	335 parte	Prato	0	4	0	porzione di mappale cartografata nell'elaborato grafico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012	Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	337	Prato	0	8	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	341	Prato	0	5	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	344	Prato	0	2	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	345	Prato	0	2	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	346	Bosco ceduo	0	1	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	347	Prato	0	0	81		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	348	Bosco alto	0	1	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	349	Prato	0	1	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	350	Seminativo	0	0	95		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	351	Prato	0	0	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	352	Bosco ceduo	0	1	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	354	Seminativo	0	3	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
14	355	Prato	0	10	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	360	Prato	0	2	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	361	Prato	0	2	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	362	Prato	0	1	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	363	Seminativo	0	1	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	369	Prato	0	0	74		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	370	Seminativo	0	2	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	371	Seminativo	0	2	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	372	Seminativo	0	1	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	373	Prato	0	1	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
16	158	Prato	0	8	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
18	388	Incolto sterile	0	8	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
18	389	Incolto sterile	0	3	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
18	391	Incolto sterile	0	8	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	66	Prato	0	5	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	67	Prato	0	6	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	147	Prato	0	9	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	148	Prato	0	4	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	149	Prato	0	2	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	150	Prato	0	8	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	152	Seminativo	0	2	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	153	Prato	0	2	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	154	Prato	0	1	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	155	Prato	0	5	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	156	Prato	0	1	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 7 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
19	157	Prato	0	3	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	158	Prato	0	1	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	159	Prato	0	4	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	160	Prato	0	1	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	161	Prato	0	1	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	162	Prato	0	2	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	163	Prato	0	2	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	164	Prato	0	2	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	211	Bosco alto	0	15	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
20	112	Prato	0	10	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
20	115	Prato	0	5	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
20	437 parte	Ente urbano	0	8	10	porzione di mappale corrispondente all'ex mappale 113 del Fg. 20 che è stato unito con l'ex mappale 114 di mq 760 a formare il nuovo mappale 437 di mq 886 - tipo mappale prot. n. 130384 del 31.11.2012	Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
22	208	Bosco alto	0	7	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	5	Prato	0	13	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	6	Incolto sterile	0	0	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	12	Bosco ceduo	0	3	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	18	Bosco ceduo	0	3	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	19	Incolto sterile	0	2	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	20	Prato	0	4	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	22	Seminativo	0	2	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	59	Prato	0	2	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	62	Prato	0	9	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 8 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
23	63	Seminativo	0	4	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	64	Bosco misto	0	2	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	65	Incolto sterile	0	1	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	68	Prato	0	2	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	71	Bosco misto	0	3	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	72	Bosco misto	0	3	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	86	Bosco alto	0	6	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	87	Prato	0	15	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	102	Seminativo	0	3	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	104	Prato	0	18	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	110	Bosco misto	0	3	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	111	Prato	0	4	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	112	Bosco misto	0	3	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	163	Bosco ceduo	0	2	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	168	Prato	0	1	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	295	Prato	0	10	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	296	Bosco misto	0	5	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	310	Prato	0	5	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	311	Incolto produttivo	0	2	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	312	Prato	0	6	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	313	Seminativo	0	0	36		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	316	Prato	0	2	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	318	Bosco ceduo	0	3	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	319	Prato	0	8	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	387	Prato	0	8	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 9 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
23	388	Incolto sterile	0	2	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	506	Prato	0	5	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	508	Prato	0	5	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	510	Prato	0	4	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	511	Seminativo	0	2	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	535	Prato	0	4	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
26	38	Incolto sterile	0	8	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	2	Prato	0	8	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	3	Bosco alto	20	4	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	24	Prato	0	2	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	25	Prato	0	2	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	26	Prato	0	3	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	27	Prato	1	68	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	28	Incolto produttivo	0	3	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	29	Incolto produttivo	0	7	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	35	Prato	0	7	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	36	Incolto produttivo	0	1	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	37	Prato	0	6	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	38	Incolto produttivo	0	4	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	39	Prato	0	5	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	49	Prato	0	1	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	50	Prato	0	1	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	51	Prato	0	2	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	55	Prato	0	13	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	56	Incolto produttivo	0	6	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 10 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
27	57	Prato	0	7	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	58	Bosco alto	0	4	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	59	Prato	0	12	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	73	Prato	0	10	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	2	Incolto sterile	0	15	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	5	Incolto sterile	0	13	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	12	Prato	0	14	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	13	Prato	0	5	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	44	Prato	0	1	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	46	Prato	0	8	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	47	Bosco alto	0	2	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	48	Bosco alto	0	6	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	49	Prato	0	8	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	50	Prato	0	3	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	54	Prato	0	6	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	55	Prato	0	8	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	56	Prato	0	4	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	57	Prato	0	5	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	63	Prato	0	7	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	102	Seminativo	0	3	20		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	105	Seminativo	0	0	72		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	109	Prato	0	7	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	110	Bosco ceduo	0	42	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	115	Prato	0	12	40		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	116	Seminativo	0	3	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato D Dgr n. del pag. 11 /11

Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Terreni di uso civico, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatto salvo l'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
28	117	Prato	0	10	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	118	Seminativo	0	1	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	120	Seminativo	0	1	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	121	Prato	0	8	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	125	Incolto produttivo	0	2	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	128	Prato	0	1	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	129	Bosco alto	0	5	30		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	141	Prato	0	19	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	142	Prato	0	0	10		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	143	Prato	0	7	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	144	Prato	0	2	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	145	Bosco ceduo	0	4	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	146	Bosco ceduo	0	0	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	147	Bosco ceduo	0	0	50		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	148	Seminativo	0	3	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	149	Seminativo	0	1	80		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
29	67	Prato	0	19	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
29	68	Bosco alto	0	9	60		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
30	28	Incolto sterile	0	14	70		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
30	104	Incolto sterile	0	8	90		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
30	107	Prato	0	16	0		Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
	Totale		**39**	**88**	**89**		

Allegato E Dgr n. del pag. 1 /26

ALLEGATOE alla Dgr n. 1579 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
1	1	Incolto sterile	16	59	10		Uso civico categoria a)
2	163	Prato	0	23	30		Uso civico categoria a)
2	305	Bosco alto fusto	0	14	60		Uso civico categoria a)
2	306	Pascolo	0	88	40		Uso civico categoria a)
2	311	Bosco alto fusto	0	99	0		Uso civico categoria a)
2	327	Bosco alto fusto	0	42	20		Uso civico categoria a)
2	349	Bosco alto fusto	0	23	40		Uso civico categoria a)
3	261	Incolto sterile	1	1	0		Uso civico categoria a)
4	1	Incolto produttivo	6	32	10		Uso civico categoria a)
4	2	Incolto sterile	1	84	80		Uso civico categoria a)
4	3	Incolto sterile	0	20	0		Uso civico categoria a)
4	4	Incolto produttivo	0	62	60		Uso civico categoria a)
4	5	Incolto sterile	1	28	0		Uso civico categoria a)
4	6	Incolto produttivo	0	98	30		Uso civico categoria a)
4	7	Incolto sterile	0	36	40		Uso civico categoria a)
4	8	Incolto produttivo	0	90	90		Uso civico categoria a)
4	9	Incolto sterile	5	20	50		Uso civico categoria a)
4	10	Incolto produttivo	4	3	40		Uso civico categoria a)
4	11	Incolto sterile	0	38	90		Uso civico categoria a)
4	12	Incolto produttivo	0	27	20		Uso civico categoria a)
4	13	Incolto sterile	0	12	70		Uso civico categoria a)
4	14	Incolto sterile	0	10	10		Uso civico categoria a)
4	15	Incolto produttivo	0	65	60		Uso civico categoria a)
4	16	Incolto produttivo	0	92	20		Uso civico categoria a)
4	28	Bosco alto fusto	0	92	20		Uso civico categoria a)
4	29	Incolto produttivo	0	50	90		Uso civico categoria a)
4	30	Bosco alto fusto	1	88	40		Uso civico categoria a)
4	31	Bosco alto fusto	9	89	80		Uso civico categoria a)
4	32	Incolto produttivo	13	24	20		Uso civico categoria a)
4	33	Incolto produttivo	6	37	30		Uso civico categoria a)
4	34	Incolto sterile	0	42	60		Uso civico categoria a)
4	35	Incolto sterile	12	16	10		Uso civico categoria a)
4	36	Incolto sterile	0	15	70		Uso civico categoria a)
4	37	Incolto sterile	0	80	30		Uso civico categoria a)
4	38	Bosco alto fusto	1	6	20		Uso civico categoria a)
4	39	Bosco alto fusto	16	47	0		Uso civico categoria a)
4	40	Bosco alto fusto	2	23	80		Uso civico categoria a)
4	41	Incolto produttivo	0	12	70		Uso civico categoria a)
4	42	Bosco alto fusto	2	74	10		Uso civico categoria a)
4	43	Incolto produttivo	0	23	20		Uso civico categoria a)
4	44	Incolto produttivo	0	53	30		Uso civico categoria a)
4	45	Incolto sterile	0	55	20		Uso civico categoria a)
4	46	Incolto produttivo	0	4	60		Uso civico categoria a)
4	47	Incolto produttivo	7	30	40		Uso civico categoria a)
4	48	Incolto sterile	6	43	60		Uso civico categoria a)
4	49	Incolto produttivo	1	38	20		Uso civico categoria a)
4	50	Bosco alto fusto	0	35	70		Uso civico categoria a)
4	51	Incolto produttivo	0	72	70		Uso civico categoria a)

Allegato E Dgr n. del pag. 2 /26

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
4	52	Incolto sterile	0	64	40		Uso civico categoria a)
4	53	Incolto produttivo	0	50	20		Uso civico categoria a)
4	54	Incolto sterile	0	37	10		Uso civico categoria a)
4	55	Bosco alto fusto	16	71	90		Uso civico categoria a)
4	56	Incolto produttivo	0	2	50		Uso civico categoria a)
4	57	Prato	0	31	20		Uso civico categoria a)
4	58	Bosco alto fusto	9	4	0		Uso civico categoria a)
4	59	Incolto produttivo	1	22	70		Uso civico categoria a)
4	60	Bosco alto fusto	0	25	70		Uso civico categoria a)
4	61	Incolto produttivo	0	34	60		Uso civico categoria a)
4	62	Bosco alto fusto	1	33	40		Uso civico categoria a)
4	63	Incolto produttivo	0	3	60		Uso civico categoria a)
4	64	Incolto produttivo	0	7	70		Uso civico categoria a)
4	65	Incolto produttivo	1	17	80		Uso civico categoria a)
4	71	Bosco alto fusto	2	89	30		Uso civico categoria a)
4	72	Bosco alto fusto	3	7	60		Uso civico categoria a)
4	73	Bosco alto fusto	0	65	30		Uso civico categoria a)
4	74	Incolto sterile	0	12	50		Uso civico categoria a)
4	75	Incolto produttivo	0	40	90		Uso civico categoria a)
4	96	Bosco alto fusto	3	64	0		Uso civico categoria a)
4	97	Bosco alto fusto	4	72	40		Uso civico categoria a)
4	106	Bosco alto	0	45	20		Uso civico categoria a)
4	111	Incolto produttivo	0	22	20		Uso civico categoria a)
4	112	Bosco alto fusto	9	51	0		Uso civico categoria a)
4	115	Bosco alto fusto	7	14	70		Uso civico categoria a)
4	116	Bosco alto fusto	8	4	70		Uso civico categoria a)
4	117	Incolto produttivo	0	7	70		Uso civico categoria a)
4	118	Incolto produttivo	0	11	10		Uso civico categoria a)
4	119	Incolto produttivo	0	5	0		Uso civico categoria a)
4	122	Prato	0	1	40		Uso civico categoria a)
4	123	Bosco misto	0	9	60		Uso civico categoria a)
4	124	Incolto sterile	0	25	10		Uso civico categoria a)
4	168	Bosco alto fusto	5	77	40		Uso civico categoria a)
4	169	Bosco alto fusto	3	47	20		Uso civico categoria a)
4	170	Incolto produttivo	1	50	30		Uso civico categoria a)
4	171	Incolto produttivo	0	56	70		Uso civico categoria a)
4	172	Bosco alto fusto	2	78	20		Uso civico categoria a)
4	174	Bosco alto fusto	0	35	30		Uso civico categoria a)
4	175	Incolto produttivo	2	36	30		Uso civico categoria a)
4	176	Bosco alto fusto	11	10	10		Uso civico categoria a)
4	177	Bosco alto fusto	0	76	20		Uso civico categoria a)
4	178	Incolto produttivo	2	89	80		Uso civico categoria a)
4	179	Bosco alto fusto	7	65	50		Uso civico categoria a)
4	180	Bosco alto fusto	3	40	10		Uso civico categoria a)
4	181	Bosco alto fusto	1	34	30		Uso civico categoria a)
4	182	Incolto produttivo	2	87	60		Uso civico categoria a)
4	183	Incolto produttivo	0	46	10		Uso civico categoria a)
4	184	Bosco alto fusto	0	79	40		Uso civico categoria a)
4	185	Bosco alto fusto	2	18	40		Uso civico categoria a)
4	186	Bosco alto fusto	4	53	30		Uso civico categoria a)
4	187	Incolto produttivo	2	37	0		Uso civico categoria a)
4	188	Bosco alto fusto	4	39	10		Uso civico categoria a)
4	189	Bosco alto fusto	6	9	20		Uso civico categoria a)
4	190	Incolto sterile	0	20	60		Uso civico categoria a)

Allegato E Dgr n. del pag. 3 /26

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
4	191	Incolto produttivo	0	20	40		Uso civico categoria a)
5	11	Bosco alto fusto	0	66	50		Uso civico categoria a)
5	151	Bosco alto fusto	0	7	90		Uso civico categoria a)
6	28	Incolto produttivo	0	50	10		Uso civico categoria a)
6	96	Incolto sterile	0	21	40		Uso civico categoria a)
6	97	Bosco alto fusto	2	11	50		Uso civico categoria a)
6	149	Bosco alto fusto	0	78	40		Uso civico categoria a)
6	205	Incolto produttivo	1	64	10		Uso civico categoria a)
6	206	Incolto sterile	0	28	30		Uso civico categoria a)
6	207	Bosco alto fusto	4	50	0		Uso civico categoria a)
7	1	Bosco alto fusto	6	2	80		Uso civico categoria a)
7	2	Incolto sterile	0	19	50		Uso civico categoria a)
7	3	Incolto produttivo	1	0	50		Uso civico categoria a)
7	4	Prato	0	31	40		Uso civico categoria a)
7	5	Bosco alto fusto	10	56	50		Uso civico categoria a)
7	6	Incolto sterile	0	51	90		Uso civico categoria a)
7	7	Incolto sterile	0	31	20		Uso civico categoria a)
7	8	Incolto sterile	5	64	70		Uso civico categoria a)
7	9	Incolto produttivo	2	86	0		Uso civico categoria a)
7	10	Bosco alto	0	92	50		Uso civico categoria a)
7	13	Incolto produttivo	3	43	0		Uso civico categoria a)
7	14	Bosco alto fusto	1	86	30		Uso civico categoria a)
7	24	Incolto produttivo	1	57	50		Uso civico categoria a)
7	25	Bosco alto fusto	20	33	30		Uso civico categoria a)
7	26	Bosco alto fusto	4	20	0		Uso civico categoria a)
7	27	Incolto sterile	2	95	90		Uso civico categoria a)
7	46	Incolto produttivo	0	31	0		Uso civico categoria a)
7	47	Bosco alto fusto	55	1	10		Uso civico categoria a)
7	48	Incolto produttivo	0	16	0		Uso civico categoria a)
7	49	Incolto produttivo	5	87	10		Uso civico categoria a)
7	50	Incolto produttivo	0	33	80		Uso civico categoria a)
7	51	Incolto produttivo	1	18	70		Uso civico categoria a)
7	52	Incolto produttivo	0	47	20		Uso civico categoria a)
7	53	Incolto produttivo	0	11	10		Uso civico categoria a)
7	54	Bosco alto fusto	2	64	10		Uso civico categoria a)
7	55	Incolto produttivo	1	20	60		Uso civico categoria a)
7	63	Bosco alto fusto	0	4	10		Uso civico categoria a)
7	68	Incolto produttivo	0	1	40		Uso civico categoria a)
7	110	Bosco misto	0	17	40		Uso civico categoria a)
7	111	Incolto sterile	0	38	0		Uso civico categoria a)
7	112	Bosco alto fusto	0	57	0		Uso civico categoria a)
7	113	Incolto sterile	0	2	10		Uso civico categoria a)
7	116	Incolto sterile	0	48	70		Uso civico categoria a)
7	117	Incolto produttivo	0	35	70		Uso civico categoria a)
7	118	Bosco alto fusto	0	68	50		Uso civico categoria a)
7	119	Incolto sterile	0	8	40		Uso civico categoria a)
7	123	Incolto produttivo	1	19	10		Uso civico categoria a)
7	126	Incolto produttivo	0	4	40		Uso civico categoria a)
7	127	Bosco alto fusto	1	15	30		Uso civico categoria a)
7	128	Incolto sterile	0	4	80		Uso civico categoria a)
7	129	Incolto produttivo	0	3	10		Uso civico categoria a)
7	130	Incolto produttivo	0	1	60		Uso civico categoria a)
7	131	Incolto sterile	0	7	90		Uso civico categoria a)
7	132	Incolto produttivo	0	5	30		Uso civico categoria a)

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
7	133	Incolto sterile	0	34	70		Uso civico categoria a)
7	134	Incolto sterile	0	7	60		Uso civico categoria a)
7	135	Incolto produttivo	0	16	54		Uso civico categoria a)
7	136	Incolto produttivo	0	15	84		Uso civico categoria a)
7	137	Incolto produttivo	0	64	60		Uso civico categoria a)
7	138	Incolto sterile	0	2	80		Uso civico categoria a)
7	141	Incolto produttivo	0	11	50		Uso civico categoria a)
7	142	Incolto produttivo	0	29	40		Uso civico categoria a)
7	143	Bosco alto fusto	0	7	0		Uso civico categoria a)
7	144	Pascolo	0	5	10		Uso civico categoria a)
7	145	Incolto sterile	0	12	10		Uso civico categoria a)
7	146	Incolto produttivo	0	4	10		Uso civico categoria a)
7	147	Incolto produttivo	0	12	0		Uso civico categoria a)
7	148	Bosco ceduo	0	18	90		Uso civico categoria a)
7	149	Incolto sterile	0	1	60		Uso civico categoria a)
7	150	Bosco misto	0	27	10		Uso civico categoria a)
7	151	Incolto produttivo	0	4	50		Uso civico categoria a)
7	152	Incolto produttivo	0	6	10		Uso civico categoria a)
7	153	Bosco ceduo	0	13	90		Uso civico categoria a)
7	154	Incolto produttivo	0	6	30		Uso civico categoria a)
7	155	Incolto produttivo	0	2	10		Uso civico categoria a)
7	156	Incolto sterile	0	18	40		Uso civico categoria a)
7	169	Bosco alto fusto	2	34	10		Uso civico categoria a)
7	170	Incolto sterile	0	14	80		Uso civico categoria a)
7	171	Incolto sterile	0	27	30		Uso civico categoria a)
7	172	Incolto sterile	0	19	50		Uso civico categoria a)
7	196	Incolto sterile	0	8	80		Uso civico categoria a)
7	197	Bosco alto fusto	4	19	30		Uso civico categoria a)
7	198	Incolto produttivo	0	6	80		Uso civico categoria a)
7	199	Incolto produttivo	0	6	80		Uso civico categoria a)
7	200	Bosco alto fusto	5	61	50		Uso civico categoria a)
7	201	Incolto sterile	0	52	70		Uso civico categoria a)
7	202	Bosco alto fusto	1	68	50		Uso civico categoria a)
7	203	Incolto sterile	2	33	90		Uso civico categoria a)
7	204	Bosco alto fusto	1	89	70		Uso civico categoria a)
7	210	Incolto sterile	1	61	60		Uso civico categoria a)
7	211	Bosco alto fusto	1	79	90		Uso civico categoria a)
7	212	Incolto produttivo	0	18	90		Uso civico categoria a)
7	214	Incolto produttivo	0	41	20		Uso civico categoria a)
7	215	Bosco alto fusto	0	41	70		Uso civico categoria a)
7	216	Incolto produttivo	0	16	40		Uso civico categoria a)
7	217	Bosco alto fusto	0	51	90		Uso civico categoria a)
7	218	Bosco misto	0	21	90		Uso civico categoria a)
7	228	Bosco alto fusto	1	58	20		Uso civico categoria a)
7	230	Bosco alto fusto	19	92	50		Uso civico categoria a)
8	42	Incolto produttivo	0	11	20		Uso civico categoria a)
8	150	Bosco alto fusto	1	55	90		Uso civico categoria a)
9	1	Bosco alto fusto	0	72	20		Uso civico categoria a)
9	2	Prato	0	27	10		Uso civico categoria a)
9	84	Bosco alto fusto	0	77	0		Uso civico categoria a)
9	95	Prato	0	1	20		Uso civico categoria a)
9	210	Bosco alto fusto	0	4	10		Uso civico categoria a)
9	325	Incolto sterile	0	5	50		Uso civico categoria a)
10	3	Bosco alto fusto	0	20	60		Uso civico categoria a)

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
10	14	Bosco alto fusto	0	54	70		Uso civico categoria a)
10	21	Incolto produttivo	0	10	70		Uso civico categoria a)
10	66	Bosco alto fusto	1	37	0		Uso civico categoria a)
10	314	Bosco alto fusto	2	8	60		Uso civico categoria a)
11	148	Bosco ceduo	0	1	80		Uso civico categoria a)
11	166	Bosco alto fusto	0	3	60		Uso civico categoria a)
11	168	Bosco alto fusto	1	25	70		Uso civico categoria a)
11	169	Incolto produttivo	0	4	80		Uso civico categoria a)
11	188	Prato	0	5	30		Uso civico categoria a)
11	189	Bosco alto fusto	2	53	40		Uso civico categoria a)
11	205	Incolto produttivo	0	5	70		Uso civico categoria a)
11	212	Bosco ceduo	1	21	70		Uso civico categoria a)
11	473	Bosco ceduo	0	16	20		Uso civico categoria a)
11	476	Bosco alto fusto	0	5	30		Uso civico categoria a)
12	10	Bosco alto fusto	0	60	40		Uso civico categoria a)
12	445	Bosco misto	0	8	10		Uso civico categoria a)
12	500	Incolto produttivo	0	3	0		Uso civico categoria a)
12	507	Bosco ceduo	0	2	30		Uso civico categoria a)
12	544	Bosco ceduo	0	2	70		Uso civico categoria a)
13	46	Incolto sterile	0	37	90		Uso civico categoria a)
13	99	Incolto sterile	1	15	0		Uso civico categoria a)
13	109	Incolto sterile	0	25	70		Uso civico categoria a)
13	132	Bosco alto fusto	0	70	60		Uso civico categoria a)
14	4	Bosco alto fusto	0	27	40		Uso civico categoria a)
14	293	Prato	0	3	20		Uso civico categoria a)
14	295	Prato	0	53	30		Uso civico categoria a)
14	298	Bosco alto fusto	0	37	70		Uso civico categoria a)
14	326	Prato	0	1	80		Uso civico categoria a)
14	359	Bosco alto fusto	0	15	50		Uso civico categoria a)
14	379	Bosco alto fusto	0	0	44		Uso civico categoria a)
14	395	Incolto sterile	0	5	0		Uso civico categoria a)
14	399	Incolto produttivo	0	10	20		Uso civico categoria a)
15	264	Bosco ceduo	0	17	90		Uso civico categoria a)
15	306	Incolto sterile	0	3	0		Uso civico categoria a)
15	307	Bosco ceduo	0	6	90		Uso civico categoria a)
16	160	Bosco alto fusto	0	67	80		Uso civico categoria a)
16	161	Incolto sterile	0	13	0		Uso civico categoria a)
16	162	Incolto sterile	0	17	50		Uso civico categoria a)
16	163	Bosco alto fusto	0	1	30		Uso civico categoria a)
16	287	Bosco ceduo	0	8	90		Uso civico categoria a)
16	299	Prato	0	0	78		Uso civico categoria a)
16	414	Bosco ceduo	0	4	0		Uso civico categoria a)
16	429	Bosco ceduo	0	19	50		Uso civico categoria a)
16	436	Incolto sterile	0	3	30		Uso civico categoria a)
16	594	Incolto produttivo	0	4	70		Uso civico categoria a)
16	595	Incolto produttivo	0	7	10		Uso civico categoria a)
16	651	Incolto sterile	0	7	0		Uso civico categoria a)
16	655	Incolto sterile	0	3	0		Uso civico categoria a)
16	663	Incolto sterile	0	23	0		Uso civico categoria a)
16	691	Bosco ceduo	0	0	90		Uso civico categoria a)
16	765	Bosco alto fusto	1	33	40		Uso civico categoria a)
16	766	Bosco alto fusto	0	2	10		Uso civico categoria a)
18	1	Bosco misto	0	14	40		Uso civico categoria a)
18	335	Bosco alto fusto	1	34	50		Uso civico categoria a)

Allegato E Dgr n. del pag. 6 /26

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
18	472	Incolto sterile	0	3	60		Uso civico categoria a)
19	1	Incolto produttivo	0	14	50		Uso civico categoria a)
19	68	Incolto sterile	1	10	0		Uso civico categoria a)
19	151	Incolto produttivo	0	5	20		Uso civico categoria a)
19	364	Bosco alto fusto	0	10	90		Uso civico categoria a)
19	451	Incolto sterile	0	34	80		Uso civico categoria a)
19	452	Incolto sterile	0	16	0		Uso civico categoria a)
20	41	Incolto produttivo	0	85	40		Uso civico categoria a)
20	52	Bosco alto fusto	0	11	60		Uso civico categoria a)
20	53	Incolto produttivo	0	83	30		Uso civico categoria a)
20	62	Incolto sterile	0	1	60		Uso civico categoria a)
20	110	Bosco alto fusto	1	63	40		Uso civico categoria a)
20	111	Bosco alto fusto	2	80	90		Uso civico categoria a)
20	140	Incolto produttivo	0	7	70		Uso civico categoria a)
20	158	Bosco alto fusto	0	1	80		Uso civico categoria a)
20	159	Bosco alto fusto	0	0	86		Uso civico categoria a)
20	164	Prato	0	2	80		Uso civico categoria a)
20	166	Prato	0	18	40		Uso civico categoria a)
20	235	Incolto produttivo	3	28	70		Uso civico categoria a)
20	236	Bosco alto fusto	0	95	90		Uso civico categoria a)
20	237	Prato	0	17	90		Uso civico categoria a)
20	238	Bosco alto fusto	0	32	40		Uso civico categoria a)
20	239	Bosco alto fusto	0	78	70		Uso civico categoria a)
20	240	Incolto sterile	0	33	20		Uso civico categoria a)
20	241	Bosco alto fusto	0	52	80		Uso civico categoria a)
20	242	Bosco alto fusto	5	63	10		Uso civico categoria a)
20	243	Incolto sterile	0	44	10		Uso civico categoria a)
20	244	Prato	0	13	70		Uso civico categoria a)
20	245	Bosco alto fusto	0	90	10		Uso civico categoria a)
20	246	Incolto sterile	0	15	80		Uso civico categoria a)
20	247	Bosco alto fusto	6	34	0		Uso civico categoria a)
21	14	Bosco alto fusto	1	51	90		Uso civico categoria a)
21	15	Prato	0	9	20		Uso civico categoria a)
21	16	Bosco alto fusto	0	82	10		Uso civico categoria a)
21	17	Prato	0	16	90		Uso civico categoria a)
21	18	Bosco alto fusto	0	10	0		Uso civico categoria a)
21	37	Bosco alto fusto	3	2	80		Uso civico categoria a)
21	45	Prato	0	18	20		Uso civico categoria a)
21	46	Bosco alto fusto	5	30	20		Uso civico categoria a)
21	67	Bosco alto fusto	3	53	50		Uso civico categoria a)
21	68	Bosco alto fusto	1	3	80		Uso civico categoria a)
21	69	Bosco alto fusto	6	78	40		Uso civico categoria a)
21	307	Bosco alto fusto	2	44	70		Uso civico categoria a)
21	435	Bosco alto fusto	1	42	30		Uso civico categoria a)
21	439	Incolto produttivo	0	12	80		Uso civico categoria a)
21	524	Bosco alto fusto	0	63	50		Uso civico categoria a)
21	525	Bosco alto fusto	0	26	70		Uso civico categoria a)
21	526	Bosco alto fusto	0	1	0		Uso civico categoria a)
22	2	Prato	0	32	60		Uso civico categoria a)
22	34	Bosco alto fusto	0	44	10		Uso civico categoria a)
22	35	Bosco alto fusto	0	6	0		Uso civico categoria a)
22	37	Bosco alto fusto	0	7	0		Uso civico categoria a)
22	68	Bosco misto	0	9	30		Uso civico categoria a)
22	104	Bosco alto fusto	0	62	40		Uso civico categoria a)

Allegato E Dgr n. del pag. 7 /26

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
22	117	Pascolo	0	1	60		Uso civico categoria a)
22	147	Bosco alto fusto	1	45	60		Uso civico categoria a)
22	235	Bosco alto fusto	0	44	0		Uso civico categoria a)
23	21	Bosco alto fusto	0	5	70		Uso civico categoria a)
23	25	Prato	0	0	17		Uso civico categoria a)
23	61	Prato	0	4	90		Uso civico categoria a)
23	66	Incolto sterile	0	3	20		Uso civico categoria a)
23	67	Bosco alto fusto	0	12	60		Uso civico categoria a)
23	85	Bosco alto fusto	1	13	30		Uso civico categoria a)
23	88	Bosco alto fusto	0	29	80		Uso civico categoria a)
23	98	Incolto sterile	0	5	90		Uso civico categoria a)
23	99	Bosco alto fusto	0	19	0		Uso civico categoria a)
23	100	Bosco alto fusto	0	19	80		Uso civico categoria a)
23	109	Bosco ceduo	0	7	60		Uso civico categoria a)
23	159	Incolto produttivo	0	1	80		Uso civico categoria a)
23	164	Bosco alto fusto	0	15	60		Uso civico categoria a)
23	167	Bosco alto fusto	0	3	60		Uso civico categoria a)
23	169	Bosco misto	0	1	0		Uso civico categoria a)
23	174	Bosco misto	0	4	70		Uso civico categoria a)
23	256	Bosco alto fusto	1	19	40		Uso civico categoria a)
23	315	Incolto produttivo	0	1	30		Uso civico categoria a)
23	320	Bosco alto fusto	0	5	30		Uso civico categoria a)
24	110	Bosco misto	0	47	30		Uso civico categoria a)
24	124	Bosco misto	0	43	0		Uso civico categoria a)
25	369	Bosco alto fusto	0	5	0		Uso civico categoria a)
25	504	Incolto sterile	0	2	30		Uso civico categoria a)
25	505	Bosco alto fusto	0	5	40	Comprende anche la superficie dell'ex mappale 568 di mq 42	Uso civico categoria a)
25	507	Incolto produttivo	0	3	50		Uso civico categoria a)
25	509	Bosco alto fusto	0	7	20		Uso civico categoria a)
26	138	Incolto sterile	0	9	0		Uso civico categoria a)
27	1	Incolto produttivo	0	19	10		Uso civico categoria a)
27	4	Incolto produttivo	1	97	60		Uso civico categoria a)
27	60	Bosco alto fusto	41	6	20		Uso civico categoria a)
27	61	Incolto produttivo	2	29	20		Uso civico categoria a)
27	62	Incolto sterile	0	1	80		Uso civico categoria a)
27	63	Incolto sterile	3	72	70		Uso civico categoria a)
27	64	Bosco alto fusto	123	28	60		Uso civico categoria a)
27	65	Incolto sterile	12	97	80		Uso civico categoria a)
27	66	Pascolo	2	32	30		Uso civico categoria a)
27	67	Incolto produttivo	6	33	90		Uso civico categoria a)
27	68	Bosco alto fusto	5	87	30		Uso civico categoria a)
27	69	Bosco alto fusto	2	7	50		Uso civico categoria a)
27	70	Incolto sterile	12	90	30		Uso civico categoria a)
27	71	Incolto produttivo	3	55	40		Uso civico categoria a)
27	72	Incolto sterile	41	24	30		Uso civico categoria a)
27	77	Bosco alto fusto	37	57	40		Uso civico categoria a)
28	8	Bosco misto	1	28	10		Uso civico categoria a)
28	9	Incolto sterile	0	26	50		Uso civico categoria a)
28	11	Incolto sterile	0	42	0		Uso civico categoria a)
28	14	Bosco alto fusto	9	27	90		Uso civico categoria a)
28	43	Incolto produttivo	0	27	10		Uso civico categoria a)
28	45	Incolto produttivo	0	22	0		Uso civico categoria a)
28	51	Incolto produttivo	0	8	80		Uso civico categoria a)

Allegato E Dgr n. del pag. 8 /26

Tabella 1 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
28	52	Incolto produttivo	0	10	70		Uso civico categoria a)
28	53	Incolto produttivo	0	30	30		Uso civico categoria a)
28	58	Prato	0	5	90		Uso civico categoria a)
28	59	Incolto produttivo	0	23	70		Uso civico categoria a)
28	60	Incolto sterile	0	5	80		Uso civico categoria a)

Allegato E Dgr n. del pag. 9 /26

ALLEGATOE alla Dgr n. 1579 del 26 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
2	289	Incolto produttivo	0	7	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	290	Bosco alto	0	92	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	293	Bosco alto	0	62	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	294	Incolto produttivo	0	11	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	299	Incolto produttivo	0	18	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	300	Prato	0	39	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	320	Bosco alto	0	26	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	325	Bosco alto	0	34	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
2	354	Bosco alto	0	75	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	17	Prato	0	0	23		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	18	Fabbricato rurale	0	4	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	19	Fabbricato rurale	0	0	24		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	20	Fabbricato rurale	0	0	54		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	21	Fabbricato rurale	0	0	28		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	22	Fabbricato rurale	0	0	4		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 10 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
4	23	Fabbricato rurale	0	0	44		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	24	Fabbricato rurale	0	0	26		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	25	Fabbricato rurale	0	0	39		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	26	Fabbricato rurale	0	0	28		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	27	Fabbricato rurale	0	0	28		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	107	Prato	0	28	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	108	Incolto produttivo	0	4	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	109	Prato	0	8	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	110	Bosco misto	0	8	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	113	Prato	0	5	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	114	Prato	0	4	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	120	Seminativo	0	10	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	121	Seminativo	0	4	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
4	197	Bosco misto	0	2	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	56	Seminativo	0	1	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 11 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
7	208	Prato	0	3	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	209	Prato	0	4	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	219	Prato	0	15	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
7	227	Bosco alto	0	45	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	2	Prato	0	12	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	16	Seminativo	0	2	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	17	Incolto produttivo	0	13	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	18	Prato	0	3	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	19	Incolto produttivo	0	4	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	20	Incolto produttivo	0	1	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	67	Bosco alto	0	12	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	203	Incolto produttivo	0	4	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	313	Incolto produttivo	0	12	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	393	Prato	0	3	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
10	461	Incolto produttivo	0	5	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 12 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
10	513	Incolto produttivo	0	4	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	167	Bosco misto	0	7	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	170	Prato	0	3	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	171	Bosco ceduo	0	0	41		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	178	Prato	0	3	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	179	Prato	0	6	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	180	Bosco ceduo	0	6	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	181	Prato	0	2	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	182	Bosco alto	0	2	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	183	Bosco alto	0	6	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	184	Prato	0	6	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	201	Prato	0	11	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	202	Bosco ceduo	0	1	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	203	Prato	0	0	48		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 13 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
11	206	Seminativo	0	3	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	207	Bosco ceduo	0	1	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	208	Prato	0	3	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	209	Prato	0	2	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	210	Seminativo	0	2	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	211	Prato	0	7	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	468	Prato	0	11	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
11	469	Prato	0	16	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	42	Bosco ceduo	0	7	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	43	Prato	0	3	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	421	Seminativo	0	3	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	422	Prato	0	11	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	423	Bosco misto	0	6	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	437	Bosco ceduo	0	3	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	444	Bosco ceduo	0	2	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 14 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
12	465	Bosco ceduo	0	0	7		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	466	Prato	0	4	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	501	Prato	0	14	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	508	Bosco ceduo	0	3	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	509	Bosco ceduo	0	6	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	510	Prato	0	6	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
12	585	Bosco ceduo	0	0	81		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
13	100	Prato	0	6	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
13	101	Prato	0	8	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
13	102	Prato	0	3	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	66	Prato	0	11	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	157	Prato	0	2	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	158	Prato	0	8	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	163	Prato	0	11	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
14	164	Prato	0	20	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	165	Prato	0	8	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	166	Prato	0	30	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	294	Prato	0	11	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	297	Prato	0	12	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	300	Prato	0	1	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	301	Prato	0	2	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	303	Prato	0	5	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	304	Bosco ceduo	0	13	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	307	Bosco ceduo	0	10	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	323	Prato	0	9	95		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	329 parte	Fabbricato rurale	0	6	81	porzione di mappale cartografata come ex mappale 328 parte nell'elaborato grafico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012; l'originario mappale 329 di mq 22 ha assorbito l'ex mappale 328 di mq 1.420 - tipo mappale prot. n. 237663 del 20.04.1988; pertanto l'attuale superficie del mappale 329 risulta ora pari a mq 1.442	Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 16 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
14	335 parte	Prato	0	4	0	porzione di mappale cartografata nell'elaborato grafico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2012	Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	337	Prato	0	8	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	341	Prato	0	5	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	344	Prato	0	2	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	345	Prato	0	2	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	346	Bosco ceduo	0	1	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	347	Prato	0	0	81		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	348	Bosco alto	0	1	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	349	Prato	0	1	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	350	Seminativo	0	0	95		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	351	Prato	0	0	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	352	Bosco ceduo	0	1	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	354	Seminativo	0	3	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 17 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
14	355	Prato	0	10	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	360	Prato	0	2	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	361	Prato	0	2	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	362	Prato	0	1	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	363	Seminativo	0	1	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	369	Prato	0	0	74		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	370	Seminativo	0	2	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	371	Seminativo	0	2	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	372	Seminativo	0	1	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
14	373	Prato	0	1	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
16	158	Prato	0	8	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
18	388	Incolto sterile	0	8	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
18	389	Incolto sterile	0	3	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
18	391	Incolto sterile	0	8	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	66	Prato	0	5	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 18 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
19	67	Prato	0	6	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	147	Prato	0	9	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	148	Prato	0	4	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	149	Prato	0	2	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	150	Prato	0	8	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	152	Seminativo	0	2	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	153	Prato	0	2	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	154	Prato	0	1	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	155	Prato	0	5	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	156	Prato	0	1	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	157	Prato	0	3	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	158	Prato	0	1	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	159	Prato	0	4	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	160	Prato	0	1	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	161	Prato	0	1	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
19	162	Prato	0	2	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	163	Prato	0	2	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	164	Prato	0	2	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
19	211	Bosco alto	0	15	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
20	112	Prato	0	10	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
20	115	Prato	0	5	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
20	437 parte	Ente urbano	0	8	10	porzione di mappale corrispondente all'ex mappale 113 del Fg. 20 che è stato unito con l'ex mappale 114 di mq 760 a formare il nuovo mappale 437 di mq 886 - tipo mappale prot. n. 130384 del 31.11.2012	Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
22	208	Bosco alto	0	7	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	5	Prato	0	13	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	6	Incolto sterile	0	0	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	12	Bosco ceduo	0	3	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	18	Bosco ceduo	0	3	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	19	Incolto sterile	0	2	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
23	20	Prato	0	4	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	22	Seminativo	0	2	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	59	Prato	0	2	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	62	Prato	0	9	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	63	Seminativo	0	4	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	64	Bosco misto	0	2	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	65	Incolto sterile	0	1	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	68	Prato	0	2	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	71	Bosco misto	0	3	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	72	Bosco misto	0	3	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	86	Bosco alto	0	6	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	87	Prato	0	15	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	102	Seminativo	0	3	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	104	Prato	0	18	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 21 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
23	110	Bosco misto	0	3	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	111	Prato	0	4	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	112	Bosco misto	0	3	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	163	Bosco ceduo	0	2	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	168	Prato	0	1	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	295	Prato	0	10	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	296	Bosco misto	0	5	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	310	Prato	0	5	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	311	Incolto produttivo	0	2	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	312	Prato	0	6	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	313	Seminativo	0	0	36		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	316	Prato	0	2	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	318	Bosco ceduo	0	3	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	319	Prato	0	8	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 22 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
23	387	Prato	0	8	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
23	388	Incolto sterile	0	2	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	506	Prato	0	5	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	508	Prato	0	5	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	510	Prato	0	4	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	511	Seminativo	0	2	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
25	535	Prato	0	4	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
26	38	Incolto sterile	0	8	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	2	Prato	0	8	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	3	Bosco alto	20	4	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	24	Prato	0	2	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	25	Prato	0	2	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	26	Prato	0	3	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	27	Prato	1	68	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 23 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
27	28	Incolto produttivo	0	3	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	29	Incolto produttivo	0	7	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	35	Prato	0	7	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	36	Incolto produttivo	0	1	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	37	Prato	0	6	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	38	Incolto produttivo	0	4	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	39	Prato	0	5	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	49	Prato	0	1	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	50	Prato	0	1	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	51	Prato	0	2	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	55	Prato	0	13	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	56	Incolto produttivo	0	6	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	57	Prato	0	7	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	58	Bosco alto	0	4	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 24 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
27	59	Prato	0	12	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
27	73	Prato	0	10	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	2	Incolto sterile	0	15	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	5	Incolto sterile	0	13	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	12	Prato	0	14	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	13	Prato	0	5	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	44	Prato	0	1	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	46	Prato	0	8	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	47	Bosco alto	0	2	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	48	Bosco alto	0	6	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	49	Prato	0	8	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	50	Prato	0	3	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	54	Prato	0	6	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	55	Prato	0	8	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	56	Prato	0	4	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 25 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
28	57	Prato	0	5	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	63	Prato	0	7	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	102	Seminativo	0	3	20		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	105	Seminativo	0	0	72		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	109	Prato	0	7	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	110	Bosco ceduo	0	42	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	115	Prato	0	12	40		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	116	Seminativo	0	3	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	117	Prato	0	10	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	118	Seminativo	0	1	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	120	Seminativo	0	1	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	121	Prato	0	8	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	125	Incolto produttivo	0	2	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	128	Prato	0	1	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	129	Bosco alto	0	5	30		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	141	Prato	0	19	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione

Allegato E Dgr n. del pag. 26 /26

Tabella 2 - Comune di San Tomaso Agordino (BL) - Attuali terreni assoggettati alla normativa degli usi civici, già compresi nell'allegato A, oggetto di reintegra, da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo, legnatico e rifabbrico.

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*Note*	*Determinazioni assunte*
			ha	a	ca		
28	142	Prato	0	0	10		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	143	Prato	0	7	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	144	Prato	0	2	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	145	Bosco ceduo	0	4	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	146	Bosco ceduo	0	0	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	147	Bosco ceduo	0	0	50		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	148	Seminativo	0	3	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
28	149	Seminativo	0	1	80		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
29	67	Prato	0	19	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
29	68	Bosco alto	0	9	60		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
30	28	Incolto sterile	0	14	70		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
30	104	Incolto sterile	0	8	90		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
30	107	Prato	0	16	0		Uso civico categoria a) - Reintegra, fatta salva eventuale conciliazione
	Totale		**39**	**88**	**89**		
Totale Tab.1 - 2			**995**	**74**	**76**		

(Codice interno: 281070)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1580 del 26 agosto 2014

Progetto di eccellenza turistica "Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità". Partecipazione congiunta alla manifestazione fieristica "Expo delle Dolomiti - Patrimonio dell'Umanità" - edizione 2014. Linea di intervento "Promozione turistica congiunta". Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Deliberazioni n. 1826/2011 e n. 1358 /2012.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Ai fini della realizzazione del Progetto di eccellenza turistica "Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità" si prevede il sostegno finanziario della Regione alla Fondazione Dolomiti Unesco, per la partecipazione congiunta alla manifestazione "Expo Dolomiti - Patrimonio dell'Umanità" edizione 2014, nell'ambito della programmazione e delle procedure previste dal protocollo d'Intesa fra Fondazione Dolomiti Unesco e Fiera di Longarone srl. Importo impegnato: Euro 65.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n 1826 dell'8 novembre 2011, ha avviato il Progetto di eccellenza turistica "Dolomiti patrimonio mondiale dell'Umanità"- progetto integrato per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nell'area montana dolomitica"; tale progetto è stato valutato positivamente dalla Commissione paritetica istituita presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ed è stato cofinanziato con fondi statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La scelta strategica della Regione di riservare un intero progetto di eccellenza alla valorizzazione e alla promozione delle Dolomiti scaturisce dalla volontà di dare una risposta "turistica" al riconoscimento delle Dolomiti quale patrimonio dell'Umanità e dalla determinazione delle Amministrazioni che concorrono all'area geografica dolomitica (P.A. Bolzano, P.A. di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia) di operare una promozione sia in forma autonoma, sia in forma associata, nei diversi mercati internazionali, i quali percepiscono tale territorio come organicamente unitario

Appare evidente, infatti, che l'approccio al Bene naturale Dolomiti iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità e riconosciute dall'UNESCO "fra i più bei paesaggi montani che vi siano al mondo" impone una valutazione "alta" e non discrezionale della montagna, affinché la stessa non sia banalizzata o meramente sfruttata.

Con il Progetto di eccellenza, il riconoscimento UNESCO è stato considerato dal lato del turista e del turismo, ma appare indubbio che il raggiungimento di tale obiettivo implica un cambio di mentalità radicale che investe responsabilmente sia le amministrazioni locali che le popolazioni che abitano tale territorio caratterizzato da una preziosa unicità: entrambe le componenti devono sapersi riconoscere in questa nuova dimensione in modo da comunicarla all'esterno come una realtà naturale eccezionale, sostenuta da un approccio responsabile e mirato alla sostenibilità, dalla cura dei pascoli e dei campi all'architettura degli abitati, alla conservazione dei segni caratterizzanti le radici tradizionali e storiche della cultura locale, in sintesi da un utilizzo responsabile ed armonioso del territorio e da una promozione dello sviluppo che abbia nell'attrattività per un verso e nella sostenibilità per l'altro, le sue linee strategiche condivise.

Il Progetto stesso è stato approvato e cofinanziato con Decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è articolato in tre Linee di intervento autonome (Linea 1 - "Vacanze attive"; Linea 2 - "Vacanze e natura"; Linea 3 - Fattore umano e competitività imprese") e in una Linea di intervento congiunta (Linea 1 - "Promozione turistica congiunta"), per un importo finanziario complessivo di Euro 1.586.778,23, il cui 10% è posto a carico del bilancio regionale.

Nello specifico, la Linea di Intervento "Promozione turistica congiunta", per la realizzazione della quale il piano finanziario della Regione Veneto prevede l'importo dedicato di Euro 252.000,00, si pone quali obiettivi operativi la realizzazione di specifiche iniziative, concordate congiuntamente dai partner di progetto, finalizzate a valorizzare e comunicare, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento del portale interregionalewww.visitdolomites.it, il Brand Dolomiti UNESCO, consentendo così di proporre in Italia e all'estero un sistema organizzato ed unitario di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico naturale, storico e culturale che caratterizza l'area montana dolomitica, ponendo in evidenza le opportunità turistiche

Tale approccio deriva anche dal positivo e costruttivo dialogo avviato con l'ideazione ed implementazione del portale www.visitdolomites.it, attivato nel corso della precedente esperienza di progetto interregionale a cui avevano aderito la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano. Diventa importante avviare un'ampia azione di

conoscenza del Patrimonio Dolomiti UNESCO svolgendo una forte azione promozionale congiunta a livello nazionale ed internazionale, che potrà riguardare anche i mercati dei paesi emergenti, dove poter proporre il nuovo prodotto turistico "Dolomiti" partendo dal riconoscimento UNESCO.

Le modalità operative fissate dal progetto prevedono chele azioni di promozione, valorizzazione e comunicazione congiunta, individuate concordemente dalle amministrazioni partecipanti al presente progetto, possano essere svolte dalla Regione Veneto, in qualità di capofila, oppure insieme con le altre amministrazioni partecipanti secondo modalità, tempi e termini che saranno stabiliti concordemente e poi approvati dalle singole amministrazioni con rispettivi atti deliberativi.

Ciò premesso, fra le iniziative che maggiormente sono in grado di valorizzare in modo congiunto il patrimonio delle Dolomiti Unesco, sia sotto il profilo della promozione verso gli operatori economici interessati del bene, sia sotto il profilo della creazione di senso di appartenenza e di processi identitari da parte di coloro che vivono ed operano nel territorio dolomitico, si pone la manifestazione EXPO delle Dolomiti - Patrimonio dell'Umanità", organizzata da Longarone Fiere, arrivata alla terza edizione, che si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2013.

La manifestazione è organizzata presso il complesso fieristico di Longarone con lo scopo di diffondere un'adeguata conoscenza delle caratteristiche, delle finalità e delle ricadute socio-economiche conseguenti all'iscrizione delle Dolomiti a Patrimonio dell'Umanità; la manifestazione spazierà su tutti gli argomenti e i temi suscettibili di costituire un interesse per la popolazione: dalla cultura allo sport, dalla musica alle tradizioni popolari, a tutto ciò che costituisce il vissuto quotidiano del potenziale visitatore e che è in grado di stimolare il senso di appartenenza a un territorio universalmente riconosciuto nel suo valore e nella sua unicità.

La manifestazione costituisce inoltre la base per elaborare e proporre insieme fra le istituzioni e gli enti interessati un progetto di valorizzazione turistica dell'area montana, proprio partendo dal riconoscimento Unesco che ha un grande valore internazionale e che si intende porre all'attenzione dei potenziali turisti e frequentatori delle Dolomiti; a ciò si ricollega pienamente il tema del "paesaggio", che costituisce la tematica caratterizzante dell'edizione 2014, che attraverso le esperienze presenti, i workshop e le comunicazioni, sarà portata all'attenzione del pubblico e degli operatori come elemento vincente per coniugare le esigenze di conservazione e di valorizzazione del patrimonio dolomitico Unesco.

Tale manifestazione è considerata di interesse strategico per la Fondazione Dolomiti Unesco, - l'ente responsabile della "governance" del Bene Unesco, cui aderiscono in qualità di soci tutte le Provincie e le Regioni interessate - ed è proprio in ragione di ciò che la stessa Fondazione ha ritenuto di siglare - in data 13 novembre 2012 - un protocollo d'intesa con Longarone Fiere per la realizzazione, su base programmatoria triennale 2013-2015, di un piano di azioni di comunicazione e di promozione, finalizzato a dare adeguata visibilità alle attività della Fondazione Dolomiti attraverso eventi e manifestazioni organizzati sia direttamente da Longarone Fiere che da soggetti terzi:

In particolare il protocollo d'intesa prevede che il Piano di Interventi viene concepito su base triennale per il periodo 2013-2015 in relazione alle seguenti attività:

- realizzazione della manifestazione espositiva "Expo delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità" da tenersi presso il Quartiere Fieristico di Longarone Fiere;
- presentazione di una parte dell'esposizione di "Expo delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità", in sedi e contesti individuati di comune accordo nel territorio delle Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, in concomitanza con eventi di particolare interesse dal punto di vista dell'aggregazione di target rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi citati;
- presentazione del "bene" Dolomiti come individuato da Unesco, delle attività della Fondazione Dolomiti e dei risultati conseguiti, dei suoi fini statutari e della strategia di gestione attraverso la presenza ad eventi di diversa natura in sedi situate al di fuori del territorio dolomitico, in Italia e all'estero.

Il protocollo prevede che le risorse finanziarie per attuare il Piano di Interventi siano reperite attraverso: contribuzioni specifiche delle Amministrazioni Regionali e Provinciali socie della Fondazione Dolomiti e attraverso contribuzioni assicurate da altre Istituzioni e soggetti pubblici e privati, definendo di volta in volta di comune accordo tra le parti le procedure per la messa a disposizione di tali risorse, al fine di assicurarne il più efficace e veloce utilizzo.

Ora, con riferimento specifico all'organizzazione e alla partecipazione a Expo Dolomiti 2014, con la nota prot. 4227 del 27 maggio 2014, la Fondazione Dolomiti Unesco ha trasmesso alle Amministrazioni socie il progetto di Longarone Fiere relativo a Expo delle Dolomiti - edizione 2014, con la descrizione delle tematiche proposte, richiedendo alle Amministrazioni stesse di formalizzare la disponibilità a sostenere finanziariamente l'iniziativa attraverso una partecipazione congiunta alla manifestazione, nel quadro di quanto previsto dal sopra citato protocollo d'intesa, prevedendo una contribuzione finanziaria complessiva delle Provincie e delle Regioni socie entro un limite di budget totale di Euro 150.000,00.

Al riguardo si evidenzia che tale manifestazione valorizza ulteriormente il lavoro della Regione e delle altre Amministrazioni che fanno parte del "sistema Dolomiti", ed è forte la condivisione da parte della Regione degli obiettivi e delle finalità proprie dell'iniziativa nel suo complesso nonché delle azioni previste dalla stessa.

Per quanto sopra si ritiene pertanto opportuno con il presente provvedimento, aderire alla manifestazione fieristica Expo Dolomiti Patrimonio dell'Umanità - edizione 2014, nell'ambito del quadro programmatorio e procedurale fissato dal Protocollo d'intesa Fondazione Dolomiti Unesco, concedendo alla Fondazione Dolomiti Unesco un contributo straordinario di Euro 65.000,00, quale compartecipazione regionale alle spese finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa, a valere sui seguenti capitoli di spesa, del bilancio per l'esercizio 2014, che presentano sufficiente disponibilità:

- capitolo n. 101746 "Trasferimenti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico": Euro 58.500,00 Codice SIOPE: 1 06 02 1623
- capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici": Euro 6.500,00 Codice SIOPE: 1 06 02 1623

Si propone di demandare al direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 1826 dell'8 novembre 2011 avente ad oggetto "Progetti di eccellenza turistica a carattere interregionale";

VISTO il Protocollo d'Intesa siglato in data 13 novembre 2012 fra la Fondazione Dolomiti Unesco, fra i cui soci figura la Regione del Veneto, e Longarone Fiere s.r.l.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 408 del 04 aprile 2014"Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 l.r. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) l.r. 54/2012)."

VISTA la l.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

VISTO ilRegolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 2 "Statuto del Veneto", ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di aderire alla proposta della Fondazione Dolomiti Unesco di partecipazione congiunta alla manifestazione "Expo Dolomiti Patrimonio dell'Umanità - Fiera di Longarone 26-28 settembre 2014", nell'ambito della programmazione e delle procedure fissate dal Protocollo d'intesa siglato in data 13 novembre 2012 fra Fondazione Dolomiti Unesco e Longarone Fiere srl allo scopo di realizzare azioni di comunicazione e di promozione congiunte del Patrimonio Dolomitico Unesco;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa e in forza di quanto previsto al punto 1., alla Fondazione Dolomiti Unesco - C.F. 93044760259 - con sede legale in Belluno via Sant'Andrea , n. 5, un contributo straordinario di Euro 65.000,00 quale quota di compartecipazione della Regione del Veneto alle spese per la realizzazione dell'iniziativa fieristica e per le attività collaterali di informazione e comunicazione sul tema delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità e sulla loro valenza in termini di turismo sostenibile;

3. spetta al direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione;

4. di impegnare, la somma di Euro 65.000,00, a favore di Fondazione Dolomiti Unesco, imputando la spesa nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2014 che presentano sufficiente disponibilità:

- per la quota di: Euro 58.500,00 al capitolo n. 101746 "Trasferimenti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico" Codice SIOPE: 1 06 02 1623;
- per la quota di Euro 6.500,00 capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" Codice SIOPE: 1 06 02 1623;

5. di stabilire che gli interventi previsti dalla presente deliberazione dovranno essere realizzati e rendicontati - previa presentazione, di una relazione sulle iniziative svolte, sugli obiettivi raggiunti e di idonea rendicontazione contabile delle spese sostenute - entro il 15 febbraio 2015, prevedendo altresì che il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a saldo entro tre mesi dal termine fissato per la rendicontazione.

6. di dare atto che la spesa di euro 58.500,00 sul capitolo 101746 è finanziata da assegnazione vincolata statale accertata nel corso dell'annualità 2012 sul capitolo d'entrata 100625 (accertamento n. 1046);

7. di attestare, sempre con riferimento al capitolo 101746, la sussistenza del residuo attivo correlato alla somma delle reiscrizioni in c/avanzo da impegnare con il presente atto, avendo appurato, con scambio di note presso gli uffici ministeriali debitori verso la Regione, che il finanziamento assegnato è stato interamente impegnato a favore del Veneto e che tali risorse, inizialmente di competenza dell'ex Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, poi Ufficio per le Politiche del Turismo, sono in fase di trasferimento dalla PCM al MIBACT per il tramite del MEF, così come previsto dal DPCM del 21 ottobre 2013 "Modifiche al DPCM del 1 ottobre 2012 recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ai sensi della legge 71/2013;

8. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281071)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1581 del 26 agosto 2014

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto "SCORE - Suistainable & Competitive REsorts - Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio" - (CUP: H19G13000830007). Definizione delle attività di competenza regionale e affidamento in house a Veneto Promozione.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si prende atto dell'approvazione e del finanziamento da parte del Comitato di Pilotaggio del Programma UE di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Austria 2007-2013 del Progetto "SCORE - Suistainable & Competitive REsorts - Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio", con capofila Veneto Agricoltura. Si stabiliscono le attività regionali e si affida alla Società Veneto Promozione Scpa, lo svolgimento delle attività finanziate dalla linea di budget "Servizi esterni".

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 273 del 22/02/2012, ha autorizzato la Sezione Turismo a partecipare al V° avviso del Programma UE di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, aderendo alla proposta progettuale n. 5850-93 del 27.02.2012, denominata "SCORE - Suistainable & Competitive REsorts - Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio", presentata dal capofila Veneto Agricoltura all'Autorità di Gestione di Programma.

Il progetto SCORE si propone di rafforzare la competitività dell'offerta turistica nell'area montana e rurale compresa tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e regioni austriache confinanti, cercando di ridurre la stagionalità dei flussi turistici di queste aree. Intende creare, a livello transfrontaliero, appositi pacchetti Turistici Integrati (PTI) da proporre attraverso una rete promozionale che includa i prodotti tipici di agricoltura e artigianato nonché le risorse naturali e culturali dei territori, diversificando così l'offerta turistica, favorendo lo sviluppo di servizi innovativi e lo scambio di esperienze di successo nel turismo montano e rurale.

Il partenariato è composto da sei soggetti, pubblici e privati: Veneto Agricoltura (Lead Partner); Regione Veneto - Sezione Turismo; Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo; Associazione di marketing agroalimentare della Carinzia (Austria); Romantikhotel Seefischer am Millstätter See (Austria); Istituto Salisburghese di pianificazione urbanistica e abitativa - Ufficio di sviluppo territoriale (Austria).

Il Comitato di Pilotaggio del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, a Campo Tures (BZ) dal 31/5 al 1/6/2012, ha approvato gli esiti istruttori e la graduatoria dei progetti presentati: in data 18 luglio 2012, l'Autorità di Gestione del Programma ha comunicato al capo fila, l'approvazione del progetto SCORE, rinviandone però il suo finanziamento all'approvazione della Commissione Europea del nuovo piano finanziario di Programma.

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1423 del 31/07/2012, ha preso atto dei progetti approvati che coinvolgono il Veneto, compreso "SCORE", mentre una nuova decisione formale del Comitato di Pilotaggio, veniva emessa in data 29/10/2013.

L'Autorità di Gestione di Programma, il 27 marzo 2013 comunicava a Veneto Agricoltura l'approvazione di "SCORE" e la sua ammissione al finanziamento comunitario, per una spesa totale di Euro 1.061.000,00, finanziata al 75% con fondi comunitari. Il budget assegnato alla Regione Veneto ammonta a Euro 40.000,00 per le attività previste e la relativa spesa viene finanziata per il 75% da risorse comunitarie (FESR) e per il restante 25% da risorse nazionali (FDR) ed è ripartita come segue:

Budget lines	Personale (giornate)	Personale (missioni)	Servizi Esterni	Totale
Risorse Euro	9.444,00	1.556,00	29.000,00	40.000,00

Le risorse assegnate alla Regione per l'attuazione del progetto "SCORE" sono allocate, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario corrente, nei sotto riportati capitoli di spesa attribuiti alla responsabilità gestionale della Sezione Turismo:

- capitolo 102033 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia Austria (2007-2013) Progetto SCORE - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080)";
- capitolo 102034 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia Austria (2007-2013) Progetto SCORE - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)";
- capitolo 102187 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia Austria (2007-2013) Progetto SCORE - Quota Comunitaria - Trasferimenti correnti (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080)";
- capitolo 102188 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia Austria (2007-2013) Progetto SCORE - Quota Statale - Trasferimenti correnti (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)";

Le attività progettuali in capo alla Regione del Veneto - Sezione Turismo, sono specificate all'interno dei "pacchetti" di attività o Workpackages (WP) e precisamente:

- WP 1 - Coordinamento e gestione del progetto: prevede la partecipazione alle riunioni del partenariato, le relazioni periodiche al lead partner sulle attività e le rendicontazioni di spesa;
- WP 2 - Buone pratiche: collaborazione con il partenariato ed il Lead Partner per definire n. 2 buone pratiche del sistema turistico e produttivo del Veneto, per individuare n. 5 figure di "animatori territoriali" per il Veneto e per l'organizzazione di un tour formativo in Veneto rivolto a tutti i 20 Animatori individuati dal partenariato, definire un set di iniziative promozionali e identificare i soggetti, anche istituzionali, che possono contribuire alla sostenibilità di SCORE;
- WP 6 - Comunicazione e Disseminazione dei risultati: la Sezione Turismo dovrà stampare la brochure di progetto, supportare l'organizzazione o la semplice partecipazione ad una manifestazione sui prodotti tipici di agricoltura e artigianato, in Veneto, ad una fiera internazionale del Turismo, collaborare inoltre nella istituzione di un Info Point in Veneto e nella organizzazione di un evento finale in Veneto per diffondere i risultati del progetto.

Per lo svolgimento del progetto e in particolare per le missioni previste, è possibile attingere alla dotazione della linea di budget "Personale", per un importo previsto pari a Euro 1.556,00.

Per lo svolgimento delle azioni progettuali legate ai diversi pacchetti di attività, in particolare quelli relative alle Buone pratiche ed alle azioni di Comunicazione e di disseminazione dei risultati (WP6), si utilizza l'apposita linea "Servizi Esterni" del budget assegnato alla Regione Veneto, con una dotazione di Euro 29.000,00, per garantire la qualità degli output progettuali. A tal fine, la Regione del Veneto si avvale della propria società "in house" competente per materia, ovvero Veneto Promozione S.c.p.a, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti.

Le attività previste al Working Package n.6 (WP6) - linea di budget "Servizi esterni" (Euro 29.000,00), vengono affidate a Veneto Promozione trattandosi di attività promozionali per il turismo, poiché Veneto Promozione S.c.p.a, società "in house" della Regione Veneto, all'art. 5 del suo Statuto, pone come oggetto sociale la promozione del "Sistema Veneto" in tutti gli aspetti economico-produttivi, compreso il turismo.

Le iniziative da svolgere tramite Veneto Promozione, sono quelle previste dall'application form del progetto SCORE, in capo alla Sezione Turismo e per alcune di esse, la stesa potrà collaborare con il Consorzio di promozione turistica competente per l'area target del territorio bellunese, che si concentra su l'Alpago - Cansiglio e sul comprensorio dei comuni della Valle Belluna.

Il progetto ha una durata fino a marzo 2015, salvo ulteriori proroghe e per quanto premesso, si ritiene di incaricare il Direttore della Sezione Turismo del perfezionamento e della firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali nonché i conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa.

Riguardo a Veneto Promozione va qui ripreso quanto stabilito dalla deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012 che precisa che la stessa è Società per azioni consortile partecipata al 50% dalla Regione del Veneto e al 50% dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. La stessa Giunta regionale con la delibera n. 3514 del 30 dicembre 2010 ha approvato le modifiche allo Statuto della Società ed i patti parasociali col socio Unioncamere e ciò si era reso necessario per poter fornire una compiuta aderenza ai principi dell'"in house providing" alla luce anche delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali.

La modifica statutaria ha quindi tenuto conto dei diversi aspetti nonché dell'esercizio del c.d. controllo analogo, rimarcando inoltre, nell'oggetto sociale, l'esclusiva funzione di servizio agli Enti pubblici partecipanti, modificando altresì i requisiti dei soci e la loro ammissione, che rimane circoscritta al solo ambito pubblico e tali modifiche sono state definite sulla scorta del parere rilasciato dalla Direzione affari Legislativi con nota n. 178626/40.03 del 28 marzo 2007.

Pertanto le limitazioni cui soggiace Veneto Promozione vengono ad incidere significativamente sulla stessa capacità giuridica di diritto privato della società; infatti è tenuta ad operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non può svolgere, né in affidamento diretto, né a seguito a gara, prestazioni a favore di terzi siano essi soggetti pubblici o privati,

non può partecipare ad altre società o enti, è ad oggetto sociale esclusivo.

Pertanto, l'istituto dell'in house providing rappresenta un modello organizzativo per cui la pubblica amministrazione si avvale di propri organismi appartenenti all'organizzazione amministrativa cui gli stessi fanno capo. Anche nel caso di Veneto Promozione si tratta quindi di una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in favore di questo" (TAR Campania, Sez. I, 30/3/2005 n. 2784).

Riguardo le modalità di esplicazione degli incarichi dell'ente affidante alla società in house affidataria, la stessa deliberazione n. 340/2012, prevede il provvedimento amministrativo di affidamento, alla medesima società, della gestione del servizio, con correlativa stipula della convenzione, la quale dà esecuzione (necessitata) alla presupposta scelta organizzativa. La convenzione si pone, dunque, quale negozio di regolazione di un affidamento già determinato con l'approvazione dell'atto di costituzione della società partecipata (cfr., tra tante, C.d.S., sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428 e 3 febbraio 2005, n. 272).

Sotto il profilo del soggetto competente a stipulare la convenzione, spetterà al dirigente del settore interessato sottoscrivere l'atto ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L., impegnando l'Amministrazione nei confronti della società, in conformità agli indirizzi espressi e alle modalità indicate dall'organo politico, mentre per quanto concerne la forma che dovrà assumere tale convenzione, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui tutti i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam.

Tale principio formalistico, che connota tutta l'attività contrattuale della P.A., è da ritenersi fondato direttamente sull'art. 97 Cost., in quanto corollario dei principi di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa e risponde, inoltre, all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli delle autorità competenti (Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 1998, n. 3662). Il requisito della forma scritta a pena di nullità può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà contrattuale, perché redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contestualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio (C.d.S., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147; Cass. Civ., Sez. II, 25 novembre 2003, n. 17891).

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla legge regionale n. 1/2011, si ritiene che la spesa di Euro 16.000,00 (rientrante nel WP6), di cui si dispone l'impegno, concernente la pubblicità, non sia soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto finanziata con fondi comunitari e statali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33;

VISTA la deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010 che ha approvato le modifiche allo Statuto della Società, già in precedenza approvato con deliberazione n. 1275 dell'8 maggio 2007;

VISTA la deliberazione n. 340 del 6 dicembre 2012 di adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative;

VISTA la propria deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013 ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.", allegato A;

VISTA l'approvazione del progetto "SCORE", di cui alla lettera prot. N. 11.02.20/181522-402 dell'Autorità di Gestione del Programma al Lead Partner in data 27 marzo 2013;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014 n. 12 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione n. 408 del 4.04.2014 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzioni delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014";

Vista la deliberazione n.1424 del 05.08.2014 "Variazione di bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 39/01. Modifica della ripartizione in capitoli delle U.P.B. del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/01. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art.

8, comma 2, L.R 12/2014 (provvedimento di variazione n. 44) // Competenza/Cassa.;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 " Statuto del Veneto";

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione del progetto "SCORE" (Suistainable & Competitive REsorts - Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio"), nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, approvandone le attività descritte in premessa, (CUP: H19G13000830007), di cui è capofila Veneto Agricoltura;
2. di stabilire che la Regione Veneto, in qualità di partner del Progetto ed in collaborazione con il lead partner e l'intero partenariato, è tenuta a svolgere le azioni descritte in premessa, raggruppate nei Working Packages 1 (coordinamento e gestione del progetto), 2 (buone pratiche) e 3 (Comunicazione e Disseminazione dei risultati);
3. di dare atto che il budget assegnato alla Regione del Veneto è pari a Euro 40.000,00, è finanziato per il 75% da fondi comunitari e per il restante 25% da co-finanziamento nazionale, ed è ripartito tra linee di budget come segue:

   a) Personale: Euro 9.444,00; b) Missioni: Euro 1.556,00; c) Servizi esterni: Euro 29.000,00;

4. di affidare in house alla Società Veneto Promozione Scpa, lo svolgimento delle attività progettuali previste dall'application form del progetto e finanziate dalla linea di budget "Servizi esterni", per l'intero importo previsto pari a Euro 29.000,00, IVA ed ogni altro onere inclusi;
5. spetta al Direttore della Sezione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari all'avvio del partenariato di Progetto con i partner e l'Autorità di Gestione e la sottoscrizione della convenzione con Veneto Promozione, secondo lo schema di cui all'**Allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai sensi della delibera n. 340 del 6 marzo 2012;
6. 6. di impegnare, per le attività sopra descritte, l'importo complessivo di Euro 29.000,00 a favore di Veneto Promozione s.c.p.a con sede a Venezia-Marghera, Via delle Industrie, 19/D - C. F/P.I. 04064180278 imputando la spesa nei seguenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità:

   - Euro 21.750,00, pari al 75%, sul capitolo 102187 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria (2007-2013) progetto SCORE - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Reg.to CEE 05/07/20069 n. 1080)" - (Codice SIOPE 1.06.02 - 1624) - (Impegno di natura non commerciale);
   - Euro 7.250,00, pari al 25%, sul capitolo 102188 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria (2007-2013) progetto SCORE - Quota statale - Trasferimenti correnti (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 05/06/07 n. 36)" - (Codice SIOPE 1.06.02 - 1624) - (Impegno di natura non commerciale);

7. di stabilire, altresì, che la somma complessiva di Euro 1.556,00 per lo svolgimento delle missioni legate al progetto SCORE, nell'ambito delle attività finanziate con la linea di budget "Missioni", sarà ripartita per la quota pari ad Euro 800,00 a favore della ditta REGENT INTERNATIONAL S.R.L., società aggiudicataria della gara d'appalto regionale per la fornitura triennale dei servizi di agenzia di viaggio, mentre la restante quota, pari ad euro 756,00, è da imputarsi a copertura delle spese varie (vitto, biglietti del bus, taxi, ecc.) direttamente sostenute dal personale regionale incaricato di partecipare alle missioni programmate nel corso della durata del progetto;
8. di impegnare a favore della ditta REGENT INTERNATIONAL S.R.L. - C.F/P.I. 01262990581 - l'importo di Euro 800,00 imputando la spesa nei seguenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità:

   - Euro 600,00, pari al 75%, sul capitolo 102033 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria (2007-2013) progetto SCORE - Quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/20069 n. 1080)" - (Codice SIOPE 1.03.01 - 1364) - (Impegno di natura commerciale);
   - Euro 200,00, pari al 25%, sul capitolo 102034 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria (2007-2013) progetto SCORE - Quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 05/06/07 n. 36)" - (Codice SIOPE 1.03.01 - 1364) - (Impegno di natura commerciale);

9. di impegnare a favore del personale regionale l'importo di Euro 756,00 imputando la spesa nei seguenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità:

- Euro 567,00 pari al 75%, sul capitolo 102033 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria (2007-2013) progetto SCORE - Quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/20069 n. 1080)" - (Codice SIOPE 1.02.05 - 1256) - (Impegno di natura non commerciale);
- Euro 189,00, pari al 25%, sul capitolo 102034 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria (2007-2013) progetto SCORE - Quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 05/06/07 n. 36)" - (Codice SIOPE 1.02.05 - 1256) - (Impegno di natura non commerciale);

10. di dare atto che alla liquidazione dell'importo impegnato a favore della ditta REGENT INTERNATIONAL S.R.L. si provvederà nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;
11. di dare atto che il rimborso spese viaggi a favore del personale regionale sarà liquidato dalla Sezione Risorse Umane secondo le procedure d'uso;
12. di dare atto che la spesa complessiva di euro 22.917,00, ripartita tra i capitoli 102187 e 102033, è finanziata da assegnazione vincolata comunitaria accertata, nel corso dell'annualità 2014, sul capitolo d'entrata 100416 (accertamento n. 429);
13. di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.639,00, ripartita tra i capitoli 102188 e 102034, è finanziata da assegnazione vincolata statale accertata, nel corso dell'annualità 2014, sul capitolo d'entrata 100417 (accertamento n. 430);
14. di dare atto che la spesa di Euro 16.000,00 per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
15. di dare atto che la rimanente spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
17. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281073)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1583 del 26 agosto 2014

Fattorie didattiche - Piano di attività 2014-2015. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35. Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2014. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche. DGR n. 311 dell'11 marzo 2014.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si prevede, nell'ambito del Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2014 e in collegamento con le tematiche di EXPO 2015, di approvare le azioni finalizzate alla promozione, qualificazione e valorizzazione delle fattorie didattiche, ai sensi della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i. L'individuazione delle iniziative specifiche e i relativi impegni finanziari saranno assunti con successivi provvedimenti amministrativi.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 - così come modificata con l.r. 15/2006 - prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approvi annualmente il Programma Promozionale del Settore Primario, con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

Con propria deliberazione n. 311 dell'11 marzo 2014, la Giunta regionale, a seguito del parere favorevole della competente Commissione consiliare acquisito nella seduta del 4 febbraio 2014, ha adottato il Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2014, concernente l'impiego della disponibilità finanziaria di Euro 1.660.000,00, somma prevista dal Disegno di Legge della Giunta regionale DDL n. 25 del 16 dicembre 2013, sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014.

Le azioni del Programma sono state articolate, secondo una metodologia progettuale consolidata, in quattro Azioni, ciascuna delle quali ricomprendente una o più iniziative omogenee, accomunate da obiettivi specifici, modalità di attuazione, soggetti coinvolti e procedure amministrative.

In particolare, l'Azione 4 "Attività turistiche connesse al settore primario" riguarda il sostegno a quelle attività, come le fattorie didattiche e il turismo rurale, che il legislatore regionale, con la recente approvazione della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", che ha modificato e integrato la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", ha ritenuto opportuno regolamentare quale espressione della multifunzionalità del settore primario con riflessi anche in materia di turismo.

Nell'ambito di tali tematiche trova spazio, in particolare, la prosecuzione delle attività di informazione e sensibilizzazione finalizzata a promuovere la conoscenza delle Fattorie didattiche presso stampa, operatori scolastici e popolazione, con la realizzazione e gestione dell'iniziativa "Fattorie didattiche aperte" e con azioni di promozione in occasione di fiere regionali e nazionali, nonché le attività di formazione e aggiornamento, al fine di accrescere i livelli di qualità del circuito stesso.

Si ritiene pertanto opportuno, anche tenuto conto delle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica approvate dalla Giunta Regionale, che affidano alla Regione la funzione di coordinamento e di promozione del progetto, proporre un piano coordinato di azioni, da porre in atto nel periodo 2014-2015, per la qualificazione e la valorizzazione delle fattorie didattiche, così come di seguito descritto:

a) Azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle fattorie didattiche presso la popolazione - Giornata delle fattorie didattiche aperte.

Per quanto riguarda le azioni di promozione del Progetto, la principale iniziativa di valorizzazione del circuito regionale, che coinvolge attualmente 243 fattorie didattiche riconosciute dalla Regione attraverso l'iscrizione all'Elenco regionale di cui alla Deliberazione n. 70/2003, aggiornato da ultimo con Decreto n. 81 del 25 luglio 2013, è la Giornata delle "Fattorie Didattiche Aperte".

Tale iniziativa, che si svolge annualmente fin dal 2003 nella seconda domenica di ottobre, è stata condivisa fin dall'inizio fra la Regione, le Organizzazioni Professionali Agricole e le Associazioni Agrituristiche nell'ambito del Gruppo Tecnico di Lavoro,

che definisce gli orientamenti tecnici per l'attuazione del Progetto Fattorie Didattiche.

Per il 2014 - in considerazione del positivo impatto comunicativo e del crescente interesse registrato nelle ultime edizioni - si ritiene di riproporre l'iniziativa "Fattorie Didattiche Aperte", sempre in collaborazione con le Organizzazioni Agricole e le Associazioni Agrituristiche regionali e provinciali, nella giornata di domenica 12 ottobre.

Quest'anno, per creare maggiore attenzione attorno all'evento, il Gruppo di lavoro propone un filo conduttore comune della Giornata, partendo dal riconoscimento ONU del 2014 come "Anno internazionale dell'Agricoltura Familiare" - per porre in risalto l'enorme potenzialità degli agricoltori a livello familiare nella lotta alla fame e per la preservazione delle risorse naturali - e collegandolo alle tematiche "Nutrire il Pianeta - Energia per la Vita" di Expo 2015 .

Nello specifico, l'obiettivo della manifestazione è quello di promuovere presso il pubblico la conoscenza delle fattorie didattiche riconosciute dalla Regione, attraverso un opportuno piano di comunicazione, per la cui progettazione e coordinamento sarà necessario avvalersi dell'apporto di un soggetto qualificato.

Per l'attuazione delle azioni sopra descritte si propone di determinare in Euro 30.000,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui 27.000,00 Euro dedicati a spese pubblicitarie e 3.000,00 Euro dedicati ai servizi per la loro realizzazione.

Accanto alla Giornata Aperta, si ritiene altresì opportuno promuovere il progetto Fattorie didattiche nell'ambito delle diverse manifestazioni a cui la Regione, sempre nell'ambito delle azioni previste dal Programma promozionale del Settore Primario, sarà presente, come la Borsa del Turismo rurale, in programma a Monselice dal 2 al 4 ottobre, Fieracavalli, in programma a Verona dal 6 al 9 novembre, ed Expo Scuola, in programma a Padova dal 6 al 10 novembre.

b) Azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzata a promuovere la conoscenza delle fattorie didattiche presso il mondo della scuola. Sostegno a progetti di eccellenza delle scuole venete sui temi "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" di Expo 2015.

Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione verso il mondo della scuola, per potenziare gli effetti positivi delle attività fino ad oggi condotte, si ritiene opportuno favorire una rete stabile di collaborazione con gli insegnanti che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel corso del prossimo anno scolastico sono invitati ad approfondire il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la vita".

Affinché Expo 2015 possa sviluppare pienamente le proprie missioni e potenzialità, infatti, il Ministero ritiene prioritario coinvolgere capillarmente l'intero territorio nazionale, predisponendo e proponendo adeguati percorsi, iniziative e sollecitazioni inerenti al tema dell'Esposizione Universale del 2015.

In particolare, l'evento riconosce la scuola come l'ambiente d'elezione dove sollecitare con appropriate azioni studenti, docenti e famiglie, contribuendo a sviluppare un clima generale di partecipazione e consapevolezza nel recepire le innumerevoli opportunità che dall'Expo 2015 conseguono.

In particolare, viene ritenuta prioritaria la comprensione del processo di nutrizione, delle funzionalità della catena alimentare e dei suoi risvolti ambientali, nonché della stagionalità e territorialità delle produzioni, dei consumi responsabili oltre che dei contesti economici e sociali entro i quali si muove nel suo complesso il sistema cibo.

A tal fine, sia a livello nazionale che a livello specifico regionale, sono in preparazione bandi di concorso, eventi e iniziative varie in cui le scuole, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa di ciascun Istituto, sono attivamente coinvolte.

In considerazione di tutto ciò, si ritiene strategico offrire agli insegnanti e agli studenti, che desiderano impegnarsi in progetti d'eccellenza sulle tematiche di Expo 2015, un sostegno sul piano logistico ed organizzativo per favorire la vista in fattoria didattica, proprio per il ricco ventaglio di percorsi educativi che su queste stesse tematiche le fattorie hanno sviluppato e realizzato negli anni.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte - che avverrà nella primavera del 2015 - si propone di determinare in Euro 16.000,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa.

c) Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle fattorie didattiche

Il profilo formativo dell'operatore di fattoria didattica deve esprimere sempre più una forma avanzata e innovativa di progettazione e offerta di servizi alle scuole e più in generale alla cittadinanza, per essere in grado di rispondere alle nuove esigenze educative che nascono dalla società.

La valorizzazione del capitale umano, per queste motivazioni, rappresenta l'elemento qualificante dell'intero progetto e, fin dall'inizio, si sono posti la necessità e l'obbligo di una formazione a carattere specifico, assicurata dall'attestato di frequenza ai Corsi di formazione base realizzati dagli Enti di formazione accreditati dalla Regione Veneto, e della frequenza a una giornata di aggiornamento all'anno, organizzata dalla Regione, come requisiti obbligatori per l'iscrizione e il successivo mantenimento all'Elenco regionale delle fattorie didattiche.

Nei primi anni l'attività di aggiornamento è stata realizzata direttamente dalla Regione e finanziata con fondi regionali, mentre negli ultimi anni è stata inclusa tra le attività finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, coordinata dalla Regione e realizzata dal punto di vista operativo da Veneto Agricoltura.

Il finanziamento dell'attività di aggiornamento è previsto anche nella proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, adottata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 41 del 9 luglio 2014 ed inviata alla Commissione Europea lo scorso 22 luglio.

In attesa della definitiva approvazione del PSR 2014-2020, si ritiene pertanto opportuno programmare e finanziare la prossima attività di aggiornamento obbligatoria per gli operatori delle fattorie didattiche già iscritte all'Elenco regionale, mediante l'organizzazione di 7 giornate che avranno luogo nel periodo compreso tra metà gennaio e metà febbraio 2015.

L'aggiornamento dovrà avere una valenza regionale e prevedere alcuni contenuti obbligatori, finalizzati agli obiettivi specifici del progetto, come la conoscenza della nuova normativa, gli aspetti psicologici relativi alla comunicazione, organizzazione e pianificazione delle attività didattiche in fattoria, l'utilizzazione di nuove tecnologie a supporto della comunicazione/formazione, le tecniche di promozione dell'immagine aziendale e marketing dei servizi e dei prodotti offerti, nonché la visita ad altre realtà didattiche particolarmente significative ed innovative, anche oltre i confini regionali.

Considerato che l'organizzazione dell'attività di aggiornamento sta assumendo nel tempo una valenza sempre più importante e funzionale allo sviluppo del progetto, ma è diventata di anno in anno più impegnativa al crescere del numero delle fattorie didattiche iscritte all'Elenco, si ritiene opportuno che la Regione mantenga comunque il compito di gestire la comunicazione con le fattorie didattiche, individuare i relatori e determinare i loro compensi, scegliere le sedi e fissare le spese da riconoscere alle aziende ospitanti, affidando a Veneto Agricoltura la gestione operativa - in stretta collaborazione con la Regione - relativamente agli aspetti logistici delle sedi ospitanti e alla gestione amministrativa dei contratti e dei compensi.

Sulla base dei consuntivi delle precedenti edizioni, viene preventivata una spesa per un importo complessivo massimo di Euro 12.000,00 (IVA inclusa)**,** per le spese riferite alle docenze, ai servizi di ospitalità da parte delle fattorie didattiche sede dei corsi e ai servizi ad essi collegati, più Euro 2.000,00 (IVA inclusa) da riconoscere a Veneto Agricoltura come spese generali.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte - che avverrà nel periodo compreso tra metà gennaio e metà febbraio 2015 - si propone pertanto di determinare in Euro 14.000,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa.

La gestione tecnico-amministrativa del progetto regionale "Fattorie didattiche" rientra nelle competenze della Sezione Economia e Sviluppo Montano, ai sensi di quanto disposto con Decreto della Segreteria Generale della Programmazione n. 4 del 9 settembre 2011.

Per la realizzazione del Piano di attività 2014-2015 si prevede di impiegare una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 60.000,00, allocate nei seguenti capitoli di spesa:

- Euro 36.000,00 sul capitolo n. 30020 denominato "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario"
- Euro 14.000,00 sul capitolo n. 100875 denominato "Trasferimenti per iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario"
- Euro 10.000,00 sul capitolo n. 3426 denominato "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale".

Si ritiene che la spesa di Euro 27.000,00 di cui si prevede l'impegno, concernente la pubblicità, non sia soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto prevista dal Progetto di Comunicazione approvato con DGR n. 1191 del 15 luglio 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", che ha modificato e integrato la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", e la Deliberazione attuativa dell'attività delle fattorie didattiche;

VISTA la deliberazione n. 311 dell'11 marzo 2014 "Adozione del Programma promozionale del Settore primario per l'anno 2014";

delibera

1. Di approvare, per le considerazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, il Piano di attività 2014-2015 delle Fattorie didattiche, ai sensi della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i., che si articola nelle seguenti azioni di promozione, qualificazione e valorizzazione:

AZIONE	BUDGET
a) Informazione e sensibilizzazione finalizzata a promuovere la conoscenza delle fattorie didattiche presso la popolazione e la stampa - Giornata delle fattorie didattiche aperte.	30.000,00 (27.000,00 Euro dedicati a spese pubblicitarie e 3.000,00 Euro dedicati ai servizi per la loro realizzazione)
b) Informazione e sensibilizzazione finalizzata a promuovere la conoscenza delle fattorie didattiche presso il mondo della scuola - Sostegno a progetti di eccellenza delle scuole venete sui temi "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" di Expo 2015.	16.000,00
c) Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle fattorie didattiche	14.000,00
TOTALE	60.000,00

2. Di stabilire che con successivi provvedimenti il Direttore della Struttura competente - Sezione Economia e sviluppo montano - attuerà, con propri Decreti, la gestione tecnico, amministrativa e finanziaria delle singole iniziative progettuali in cui è articolato il Piano.

3. Di dare atto che la spesa di Euro 27.000,00 per pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

4. Di dare atto che la rimanente spesa di Euro 33.000,00, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281060)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1584 del 26 agosto 2014

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Arzergrande (PD). Deliberazione di Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 86/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con presente atto si rilascia l'autorizzazione al Comune di Arzergrande (PD) alla vendita di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 7406 del 25.11.2013; integrazione documentale del Comune di Arzergrande con nota prot. n. 245 del 14.01.2014 e deliberazione Consiglio comunale del 18.03.2014, n. 16.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di erp, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- hanno titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Il Comune di Arzergrande con deliberazione del Consiglio Comunale 21.10.2013, n. 61, trasmessa con nota del 25.11.2013, prot. n. 7406, ha chiesto alla Regione l'autorizzazione alla vendita di n. 15 alloggi ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. m), della l.r. n.11/2001.

La competente Sezione con nota del 16.12.2013, prot. n. 551633, ha chiesto all'Amministrazione comunale di precisare gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione straordinaria finanziati con proventi derivanti dal precedente piano di vendita autorizzato dal Consiglio regionale in data 21.12.2007, n. 102.

Il Comune con nota del 14.01.2014, prot. n. 245, ha fornito un elenco di n. 12 alloggi interessati dai suddetti interventi, dal quale si rileva che gli stessi sono inclusi nella richiesta di autorizzazione alla vendita approvata dal Consiglio Comunale in data 21.10.2013, n. 61.

La Giunta regionale con deliberazione del 19.11.2013, n. 2101, ha precisato, in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea, l'inalienabilità degli alloggi oggetto di interventi di recupero, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto con note del 28.01.2014, prot. 36171 e del 24.02.2014, prot. 78740, la competente

Struttura ha invitato l'Ente ad approvare un nuovo provvedimento che escludesse tali alloggi.

Il Comune di Arzergrande con deliberazione del 18.03.2014, n. 16, ha modificato il piano precedentemente approvato con provvedimento n. 61/2013, escludendo, come richiesto dalla Regione, gli alloggi oggetto di interventi di recupero finanziati con fondi provenienti dalla vendita degli alloggi. Pertanto il programma ordinario di vendita a seguito di tali modifiche comprende i seguenti alloggi:

N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	mq.	
1	Via Ceresin	3	6	123	1	64,33	1963
2	Via Papa Luciani	19	6	320		64,33	1963
3	Via Marconi	69	9	175	5-7	84,00	1987

Tali alloggi, attualmente occupati, risultano:

- vetusti, abbisognevoli di consistenti interventi di manutenzione i cui costi risultano eccessivamente onerosi rispetto al valore dell'immobile.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale dei 3 alloggi, il Comune ne ha stimato in euro 115.000,00 il valore di mercato complessivo ed ha dichiarato che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate prioritariamente per interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi di erp di proprietà comunale.

La Giunta regionale con deliberazione del 24 giugno 2014, n. 86/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune di Arzergrande.

Il Consiglio regionale con nota prot. 13439 del 21.07.2014, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 566", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 16 luglio 2014, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Arzergrande.

La proposta del Comune può essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- che l'alienazione degli alloggi che eventualmente si rendessero liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che in tale caso nel bando di gara dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale del 21.10.2013, n. 61 e del 18.03.2014, n. 16;

VISTA la propria deliberazione del 24 giug 2014, n. 86/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014, parere n. 566, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 13439 del 21.07.2014;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata del Comune di Arzergrande (PD) avente ad oggetto "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Arzergrande (PD). Deliberazione di Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 86/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.", relativa agli alloggi sotto indicati:

N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	mq.	
1	Via Ceresin	3	6	123	1	64,33	1963
2	Via Papa Luciani	19	6	320	--	64,33	1963
3	Via Marconi	69	9	175	5-7	84,00	1987

e con l'inserimento delle seguenti condizioni:

- che l'alienazione degli alloggi che eventualmente si rendessero liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che in tale caso nel bando di gara dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa;

2. di dare atto che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281061)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1585 del 26 agosto 2014

Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico - Anno 2007 (L.R. 25/2000, art. 4 - D.G.R.V. 4225/2007). Decadenza del contributo assegnato al Comune di San Vito di Cadore (BL).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con D.G.R.V. 4225/2007 la Giunta Regionale ha ammesso a cofinanziamento, a valere sui fondi di cui alla L.R. 25/2000, art. 4, numerosi progetti, presentati da Comuni, tra i quali quello del Comune di San Vito di Cadore (BL). Dopo cinque concessioni di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, l'ultima fino al 30 settembre 2014, il Comune ha formalizzato la rinuncia al contributo assegnato, stante l'impossibilità di appaltare l'opera. Si propone pertanto di dichiarare decaduto il contributo assegnato al Comune di San Vito di Cadore (BL).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con la Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 25 ha inteso, tra l'altro, incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'art. 4 autorizza la Giunta Regionale ad attuare "Progetti Pilota" nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, sentita la competente Commissione Consiliare.

Per l'anno 2007 la Giunta Regionale, con D.G.R.V. 18 dicembre 2007, n. 4225, ha approvato il cofinanziamento di nove "Progetti Pilota" per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale di energia. Tra questi è ricompreso l'intervento presentato dal Comune di San Vito di Cadore (BL), Codice Fiscale 00206310252, inserito al n. 6 dell'Allegato A, riguardante l'installazione di una centrale termica alimentata da biomassa lignocellulosica della potenza di 1.500 kW a servizio di n. 8 edifici di proprietà pubblica (sette strutture comunali ed una della Provincia di Belluno) collegati da una rete di teleriscaldamento di 1.300 m. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a Euro 319.275,00, pari al 50% della spesa ammissibile di Euro 638.550,00.

La medesima deliberazione di cui sopra aveva stabilito che:

- i soggetti attuatori dovevano completare gli interventi entro il 31 dicembre 2012;
- eventuali richieste di proroga dei termini sopraindicati potevano essere accolte con Decreto del Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Energia (ora Sezione Energia), previa presentazione di dettagliata relazione atta a giustificare i motivi della richiesta.

Con successivi Decreti dirigenziali sono state concesse cinque proroghe dei termini per l'ultimazione delle opere e per la presentazione della documentazione prevista per l'erogazione del contributo, l'ultima fino al 30 settembre 2014 con il decreto del Direttore della Sezione Energia 31 gennaio 2014, n.1.

A tutt'oggi non è stata presentata la documentazione comprovante l'aggiudicazione dell'appalto, l'inizio dei lavori e tanto meno il completamento dell'intervento in argomento; invece il Comune di San Vito di Cadore, con nota prot. n. 3585 dell'11 giugno 2014, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e registrata al protocollo generale regionale con n. 253937 in data 12 giugno 2014, ha comunicato la rinuncia al contributo in argomento motivando che: "per poter rientrare nelle disposizioni riguardanti il "Patto di Stabilità", non è possibile provvedere allo stanziamento nel bilancio comunale della propria quota pari al 50% del costo dell'opera e conseguentemente procedere con l'appalto dei lavori in oggetto".

Preso atto dell'impossibilità, evidenziata dal Comune, di realizzare l'opera cofinanziata, considerato anche che il contributo in argomento, residuo passivo dell'anno finanziario 2007, non può essere conservato a bilancio regionale oltre il corrente anno 2014, giusta art. 51 della L.R. 39/2001, si propone di dichiarare decaduto il contributo assegnato al Comune di San Vito di Cadore (BL) per rinuncia del Comune stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 25, che incentiva il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 in materia di bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la propria deliberazione 18 dicembre 2007, n. 4225 di approvazione di "Progetti Pilota" per l'anno 2007 ex L.R. 25/2000;

PRESO ATTO che con decreti dirigenziali sono state concesse cinque proroghe dei termini per l'ultimazione delle opere e per la presentazione della documentazione prevista per l'erogazione del contributo, l'ultima fino al 30 settembre 2014 con decreto del Direttore della Sezione Energia 31 gennaio 2014, n.1;

PRESO ATTO che il Comune di San Vito di Cadore (BL) con nota prot. 3585 dell'11 giugno 2014 ha rinunciato al contributo assegnato con la D.G.R.V. 4225/2007;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di dichiarare decaduto, per le considerazioni e motivazioni esposte in premessa, il contributo assegnato con D.G.R.V. 4225/2007 al Comune di San Vito di Cadore (BL);

2. di incaricare la Sezione Energia di trasmettere il presente atto al Comune di San Vito di Cadore;

3. di ridurre di un importo pari ad euro 319.275,00 (trecentodiciannovemiladuecentosettantacinque/00) l'impegno di spesa n. 5062 sul capitolo n. 22106 dell'esercizio finanziario 2007, importo già assunto a favore del Comune di San Vito di Cadore C.F. 00206310252 con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2007, n.4225;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281062)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1587 del 26 agosto 2014

Ricorso gerarchico improprio presentato dalla Società Italiana Prosegugio - Sezione di Padova ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50. Inammissibilità.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso gerarchico improprio presentato dalla Società Italiana Prosegugio - Sezione di Padova ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale del 9 dicembre 1993 n. 50 per l'annullamento della determina della Provincia di Padova prot. n. 105775/14 del 29.07.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con ricorso gerarchico improprio, ex articolo 37 della L.R. 50/93, la Società Italiana Prosegugio - Sezione di Padova, chiede l'annullamento del provvedimento prot. n. 105775/14 del 29.07.2014 a firma del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Padova, con cui si sospende l'efficacia e l'esecuzione del provvedimento prot. n. 105152 del 28.07.2014 che autorizza ad effettuare una prova di lavoro per cani segugi all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei prevista per il 3.08.2014.

Ai fini della decisione si deve richiamare il fatto che i ricorsi gerarchici impropri in materia faunistico-venatoria risultano ammissibili, come chiaramente disposto dall'articolo 37 della L.R. 50/93, avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Legge regionale medesima.

Poiché l'autorizzazione di gare/prove cinofile è funzione amministrativa propria della Provincia ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della più volte richiamata L.R. 50/93, il ricorso gerarchico deve essere dichiarato inammissibile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il ricorso gerarchico improprio, ex art. 37 della L.R. 50/93, presentato dalla Società Italiana Prosegugio - Sezione di Padova, per l'annullamento la determina della Provincia di Padova prot. n. 105775/14 del 29.07.2014;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 3 della L.R. 50/93;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di dichiarare inammissibile il ricorso gerarchico improprio, ex articolo 37 della L.R. 50/93, presentato dalla Società Italiana Prosegugio - Sezione di Padova, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 105775/14 del 29.07.2014 adottato dall'Amministrazione provinciale di Padova;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento decisorio è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T.A.R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 281053)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1588 del 26 agosto 2014

Autorizzazione a proporre appello avanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione dell'esecutività, avverso la sentenza del TAR per il Veneto - I^ sezione, n. 1173/2014 del 19.08.2014.

[Affari legali e contenzioso]